



***III - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO***

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

***PROF. DR. GOTTFRIED TAPPEINER
ISTITUTO DI TEORIA ECONOMICA – UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK***

Valutazione ambientale strategica per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano

- 1 Esito delle consultazioni
- 2 Introduzione: Strutturazione del programma e connessione con altri programmi
- 3 La situazione ambientale nel territorio di applicazione del programma: condizioni generali e punti critici
 - 3.1 Svantaggi delle aziende agricole
 - 3.2 Rappresentazione generale delle biodiversità focalizzate sull'agri- e silvicoltura nonché Natura 2000
 - 3.3 Acqua: qualità, quantità e attuazione della direttiva per la tutela dell'acqua
 - 3.4 Inquinamento dell'aria ed evoluzione climatica con riferimento all'agricoltura
 - 3.5 Produzione di bioenergie
 - 3.6 Utilizzo di pesticidi
 - 3.7 Agricoltura biologica e protezione degli animali
 - 3.8 Estensione del bosco protetto e del bosco di protezione, superfici boschive con alto e medio rischio di incendio, variazione annuale della superficie boschiva
- 4 Obiettivi per la tutela dell'ambiente
 - 4.1 Obiettivi di protezione ambientale a livello comunitario
 - 4.2 Obiettivi di protezione ambientale nei documenti strategici nazionali
- 5 Metodi e strumenti per l'individuazione di aspetti ambientali importanti, per la descrizione degli indicatori ambientali e delle possibili conseguenze
 - 5.1 Aspetti ambientali importanti ed indicatori ambientali
 - 5.2 Metodi per la rilevazione di conseguenze incisive sull'ambiente
- 6 Conseguenze delle misure sull'ambiente
- 7 Misure per la prevenzione di danni ambientali
- 8 Sistema di monitoraggio per l'identificazione di conseguenze negative
- 9 Sintesi non tecnica

1 Esito delle consultazioni:

Per ottemperare alle disposizioni della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, la valutazione ex ante ed in special modo la parte relativa alla Valutazione Strategica Ambientale è stata oggetto della procedura prevista dal d.lgs. 152/2006. In data 11 dicembre 2006 la documentazione (Programma e ex ante e VAS) è stata formalmente trasmessa all'Agenzia provinciale per l'ambiente al fine della sua approvazione. In data 20 dicembre 2006 è stato dato avviso pubblico (quotidiano provinciale in lingua tedesca "Dolomiten" ed in lingua italiana "Alto Adige") della pubblicazione del PSR e del rapporto ambientale sullo Sviluppo Rurale e della loro consultazione su supporto cartaceo presso la sede della Ripartizione Agricoltura. Analogo avviso è stato dato, sempre in data 21 dicembre 2006, anche sul sito Internet della Ripartizione Agricoltura.

È stato dato un periodo di tempo di 45 giorni dalla data di pubblicazione entro cui prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte all'Amministrazione provinciale.

Il Comitato VIA dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, dopo alcune sedute in cui è stata esaminata e discussa, ha approvato la VAS in data 28 febbraio 2007.

Nel Comitato VIA che ha approvato la VAS sono presenti oltre che i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale (Ripartizioni Ambiente, Tutela del paesaggio, Foreste, Tutela acque, Gestione risorse idriche, Gestione rifiuti, Aria e rumore, Urbanistica e pianificazione territoriale), anche i rappresentante della Federazione dei Proiezionisti Sudtirolesi, "Dachverband" e dell'Heimatpflegeverband Südtirol.

Il parere positivo del Comitato VIA suggerisce di dare preferenza a quelle iniziative con effetti positivi sulla riduzione del traffico, sulla biodiversità e alle energie rinnovabili locali. In tal senso la Provincia Autonoma di Bolzano ha inserito soprattutto nell'asse 2 misure con effetti benefici sulla biodiversità e sull'utilizzo della biomassa locale. L'asse 3 con le misure di incremento della qualità della vita e dei servizi rurali tende a ridurre il pendolarismo giornaliero con i centri principali. La richiesta di attivare un monitoraggio sugli effetti ambientali è stato recepito dall'Amministrazione provinciale.

Diverse osservazioni relative alla descrizione della situazione attuale sono state recepite integrando a più riprese il testo del PSR ed ampliando l'analisi sugli effetti delle attività agricole e forestali sull'ambiente.

La parte forestale è stata giudicata positivamente dal Comitato VIA che ha giudicato come troppo negative le osservazioni del valutatore ex ante. Inoltre, la strategia forestale del PSR è stata valutata come coerente con la Strategia forestale comunitaria e con i protocolli in merito nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

Viene apprezzato il fatto che sono previste misure volte alla conservazione di diversi habitat ad elevato grado di biodiversità come per esempio i castagneti e i prati alberati con larici.

Viene apprezzato anche che le strategie del PSR sono diffusamente illustrate. Per contro è stato sottolineato la debolezza dell'analisi delle relazioni con altri strumenti comunitari. In tal senso si può affermare invece che esiste una buona complementarità con i P.O. del FESR e del FSE sia per quanto riguarda il metodo di programmazione che soprattutto per quanto concerne i contenuti che sono nel complesso coerenti e sinergici.

Per quanto riguarda la necessità di illustrare in maniera più ampia la strategia adottata per le zone Natura 2000 si evidenzia che ciò è stato ampiamente illustrato nelle versioni più aggiornate del PSR. Per quanto riguarda la necessità di attivare un efficiente sistema di monitoraggio dell'avifauna, l'Amministrazione provinciale si è dichiarata disposta ad attivare il sistema nell'ambito del progetto MITO che possa verificare l'andamento delle popolazioni di uccelli nelle zone coltivate, al fine di verificare i trend della biodiversità a livello provinciale.

La richiesta di destinare una percentuale delle spese di progettazione per compensare eventuali effetti negativi delle misure dell'asse 2 non pare essere di facile attuazione; in considerazione delle ampie risorse pubbliche destinate proprio all'asse 2 che più per l'ambiente e la sua tutela è stato pensato, le preoccupazioni in tal senso possono essere considerate trascurabili.

Infine, la richiesta di estendere la sintesi non tecnica è stata recepita e il nuovo testo è stato integrato nella presente VAS.

2 Introduzione: Strutturazione del programma e connessione con altri programmi

A. Presentazione breve del programma

Il presente programma ha tre obiettivi principali che si protraggono per tutte le misure:

- Il mantenimento delle coltivazioni agrarie e forestali in tutto il territorio del programma.
- Il miglioramento della situazione economica per gli abitanti del territorio rurale.
- L'utilizzo sostenibile di tutte ed in particolare delle risorse naturali nel territorio di applicazione del programma.

Il primo obiettivo si distanzia volutamente e per necessità, da un utilizzo economico del territorio. È intenzione del programma mantenere le coltivazioni anche laddove per il puro aspetto economico non potrebbero sussistere. Specifiche forme di coltivazione minima garantiscono una maggiore diversità varietale e paesaggistica oltre ad una migliore tutela delle risorse naturali (erosione, risorse idriche, bosco di protezione). Un potenziale conflitto potrebbe instaurarsi tra la coltivazione agricola ed un „concetto wilderness“. Considerando l'elevato numero di zone protette nell'ambito del territorio del programma, questo problema potrebbe crearsi soltanto per alcune superfici nel fondovalle, avvantaggiate dal punto di vista agricolo. Il programma osserva attentamente questo tipo di conflittualità e prevede specifiche misure di revitalizzazione lungo i corsi d'acqua artificiali.

Il secondo degli obiettivi principali del programma, indirettamente è un obiettivo di crescita e di produttività. Tale obiettivo non è realizzabile senza un utilizzo minimo di risorse ambientali. Consumo energetico, mobilità e acqua potabile, sono le risorse principale, le quali nel presente programma svolgono un ruolo importante. Questi aspetti saranno considerati in dettaglio nella presentazione della misura e delle proposte di monitoraggio ambientale. Il valore di questo obiettivo può essere riconosciuto correttamente solo dopo avere considerato l'alternativa. L'idea del presente programma e quella di aumentare la redditività dell'agricoltura tramite un migliore utilizzo delle risorse di attività complementari e dell'agriturismo e una valorizzazione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'alternativa, a prescindere dal fatto che nella periferia sussiste un certo regresso dell'agricoltura, sarebbe quella di rendere le produzioni più intensive sulle superfici avvantaggiate e di abbandonarle nelle aree problematiche. Si riscontra chiaramente la superiorità dal punto di vista ecologico della strategia del presente programma rispetto all'alternativa in precedenza considerata.

Il terzo obiettivo mira alla sostenibilità, collocando al centro dell'attenzione il fattore ambiente. Riguarda soprattutto le forme di coltivazione agricola e favorisce chiaramente quelle estensive. Questo obiettivo si rispecchia in diverse misure e lascia intravedere esclusivamente effetti positivi.

Nel suo insieme il programma si inserisce bene nel programma provinciale in materia di urbanistica e di sviluppo, il quale esplicitamente si orienta verso un utilizzo responsabile delle risorse naturali. Questo impegno deve essere seguito anche da tutti i vari piani specifici di settore, in modo da rappresentare uno strumento politico efficace al fine di perseguire degli obiettivi ambientali coerenti con uno sviluppo sostenibile. A questo proposito si annota marginalmente che il piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale sta per essere riformulato, ma che le linee generali attuali saranno in gran parte mantenute. Una prima bozza dimostra che l'aspetto di uno sviluppo sostenibile avrà un maggiore peso e che le misure strategiche di intervento saranno molto chiaramente definite.

È ovvio che questo strumento di pianificazione comprende anche punti in conflitto fra di loro, come lo possono essere interessi economici e la tutela dell'ambiente (piano delle piste da sci, piano del traffico ecc.). Questi settori conflittuali non toccano il presente programma e in caso contrario gli aspetti ambientali sono assolutamente prioritari (per esempio per il miglioramento delle infrastrutture relative all'approvvigionamento dell'acqua potabile oppure il risanamento di corsi d'acqua in superficie). Questa tematica sarà approfondita nel contesto delle singole misure.

Nel suo insieme il presente progetto è espressione coerente della pluriennale politica della Provincia con una decisa priorità rivolta all'ambiente. Dal punto di vista quantitativo questo indirizzo trova un chiaro posizionamento nell'impiego previsto delle risorse finanziarie, le quali per due terzi hanno ripercussioni positive sull'ambiente. Tutto ciò non è condizione intrinseca a qualsiasi misura realizzata nell'ambito del presente piano. L'alto potenziale positivo del programma si realizza in collegamento con un'accurata selezione dei progetti ammessi (nei quali le concrete condizioni ambientali sono meglio valutabili che nell'ambito generale del programma) e nella migliore attuazione dei progetti nelle realtà pratiche. Sarà compito del sistema di monitoraggio dare il sostegno necessario per la valorizzazione degli aspetti ecologici.

B. Conseguenze della mancata attuazione del programma

Non risulta facile valutare le ripercussioni in caso di mancata attuazione del programma, in quanto:

- il programma è collocato benissimo nella strategia di sviluppo dell'Alto Adige. In questo modo si raggiungono cospicue sinergie difficilmente attribuibili esclusivamente a questo programma;
- il volume finanziario del programma è di rilievo ma non dominante rispetto al bilancio provinciale ed i rispettivi capitoli; gli effetti dell'attuazione del programma sono quindi da considerare piuttosto qualitativi che quantitativi.

I seguenti punti illustrano per quale motivo ed in che modo è attendibile questa ripercussione qualitativa:

- Mediante le chiare indicazioni per il programma di sviluppo rurale, il quale espressamente con il secondo asse pone al centro dell'attenzione l'ambiente, a questo obiettivo non vengono soltanto destinati i mezzi di questo programma, ma si mobilitano ulteriori risorse per questo settore.
- Tramite il co-finanziamento da parte dell'UE e dello Stato italiano si facilitano dei tentativi che altrimenti non verrebbero intrapresi oppure si realizzerebbero con molto ritardo. Un esempio rappresentativo del passato sono i premi di conduzione delle superfici, con il chiaro obiettivo di ridurre l'intensità di coltivazione. Oggi queste misure sono accettate in modo da risultare uno standard locale delle politiche agricole. Effetti simili sono attesi anche dal presente programma. In particolare modo questo vale anche per l'asse LEADER.
- La filosofia del programma è in contrapposizione con varie logiche di settore e di classi economiche predefinite e favorisce uno sviluppo regionale integrato.

Nonostante questi effetti qualitativi siano difficilmente misurabili quantitativamente, non devono essere sottovalutati: se un programma con limiti di natura finanziaria comporta una maggiore qualità nelle spese ordinarie di un bilancio ben più ampio, questo può essere considerato un importante fattore di moltiplicazione.

3 La situazione ambientale nel territorio di applicazione del programma: condizioni generali e punti critici

In corrispondenza con il regolamento CE 1698/2005 del fondo agrario europeo per lo sviluppo rurale, viene descritta la situazione attuale relativa all'ambiente e all'utilizzo del territorio nell'area del programma. I seguenti paragrafi sono riassunti dei rispettivi settori nello SWOT. Informazioni specifiche e relativi elenchi dei dati possono essere consultati tramite l'indicazione della corrispondente pagina nell'analisi SWOT. Inoltre è presente un completo set di indicatori di sostenibilità a livello di singoli comuni (CD-ROM), il quale consente la verifica dei risultati qui di seguito presentati.

3.1 Svantaggi delle aziende agricole

I punti critici per le aziende agricole che dipendono dalle condizioni naturali del territorio, vengono descritti in dettaglio nell'analisi SWOT (dalla pag. 19). La vasta estensione delle montagne nel territorio di applicazione del programma, rappresenta un aspetto centrale. Le condizioni climatiche sono di natura alpina - continentale, dove le precipitazioni si concentrano nei mesi estivi. Nel fondovalle i terreni alluvionali consentono pregiate coltivazioni agrarie, mentre nelle zone più alte i terreni caratterizzati da una bassa fertilità e un sottofondo roccioso, limitano notevolmente le possibilità di coltivazione e di produzione agraria. Queste peculiarità fanno sì che le aziende agricole di montagna sono generalmente ad indirizzo zootecnico, mentre quelle del fondovalle si concentrano su produzioni ortofrutticole. Di conseguenza le aziende in zone montane si trovano in una situazione molto più problematica con forti limitazioni nella diversificazione delle attività agricole. Comunque proprio queste aziende svolgono un ruolo centrale di responsabilità per la gestione del territorio.

Gli svantaggi causati dalle condizioni naturali possono essere riassunti in modo seguente:

- Le superfici agricole utilizzate nelle zone montane sono vincolate da specifici limiti ecologici, riducendo fortemente la possibile produttività dell'agricoltura e sono caratterizzati da reazioni sensibili a causa di una molteplicità di fattori.
- Gli agricoltori necessitano di un alto grado di conoscenza dei metodi di coltivazione tradizionali nonché di un forte impegno lavorativo.

- Le persone che lavorano in agricoltura sono addette alla produzione di alimentari pregiati con complessi metodi di lavoro, tutelando nello stesso momento l'ambiente ed il paesaggio.

Per soddisfare queste esigenze, un'agricoltura sostenibile deve rispettare i seguenti aspetti:

- Una popolazione adeguatamente inserita nella zona alpina è requisito basilare per il mantenimento del quadro paesaggistico tradizionale, in considerazione della cultura locale e delle offerte ricreative. Di pari importanza risultano il popolamento e le coltivazioni per il mantenimento della biodiversità e della protezione da calamità naturali.
- Il mantenimento della fertilità e della struttura dei terreni montani.
- Il mantenimento delle tradizionali razze di bestiame e delle tipologie ecologiche locali come importante risorsa genetica dell'area alpina.
- La conservazione delle aziende agricole sotto forma di attività familiare.

La coltivazione troppo intensiva delle superfici e una degradazione strutturale del paesaggio, sono i due problemi ecologici che possono scaturire dal tipo di coltivazione descritto. In questo contesto bisogna considerare che al primo problema può essere ovviato collegando i contributi ad un limite massimo di UBA/ha. Il secondo problema non è intrinseco al programma, in quanto non sono previsti nuovi ampliamenti se non in ambito molto ristretto.

È prevedibile che senza l'attuazione del presente programma da un lato si diffondano forme di coltivazione intensive a discapito di quelle sostenibili e dall'altro si abbandonino le superfici attualmente coltivate. Le conseguenze problematiche del primo processo sono evidenti, ma anche l'abbandono di superfici, tendenzialmente comporterebbe una riduzione delle biodiversità nel territorio di applicazione del programma.

3.2 *Presentazione generale delle biodiversità, ed in particolare per l'agricoltura, la silvicoltura e "Natura 2000"*

La rappresentazione della biodiversità nel territorio del programma con particolare riferimento all'agri e silvicoltura nonché l'attuazione della direttiva „Natura 2000“ è inserita nell'analisi SWOT.

Il programma sottolinea il ruolo dell'agri- e silvicoltura nell'ambito della gestione del territorio in quanto risulta preponderante con il 56% della superficie totale. Tenendo presente che le restanti superfici (ghiacciai, rocce e simili) in gran parte risultano non produttive questa dominanza è ancora più evidente. Anche la percentuale di superfici naturali con il 41,9% è molto alta. Questa responsabilità verso la tutela del patrimonio naturale si rispecchia si rispecchia nell'allestimento di numerose aree di protezione ambientale. Il 40 % della superficie attribuibile alle diverse categorie di tutela paesaggistica è sottoposta a specifiche misure protettive. Ciò dimostra la valenza di queste aree, anche se non sono distribuite in modo omogeneo sul territorio provinciale. Soprattutto nelle zone di fondovalle dove le colture intensive sono in concorrenza con piccole aree potette.

L'analisi in sostanza è riassumibile nei seguenti quattro punti:

Superfici agricole utilizzate naturali

Negli ultimi decenni molte superfici agricole utilizzate in modo naturale nelle aree avvantaggiate sono scomparse e quindi oggi si collocano prevalentemente nelle zone montane. Il mantenimento di queste superfici e la conservazione dei spazi vitali si ottiene tramite metodi di coltivazione tradizionali e sostenibili. Per mantenere queste forme di coltivazione il presente programma prevede l'impiego di misure e mezzi adeguati.

Presenza di aree di tutela „Natura 2000“

Nell'allegato 1 della direttiva “HABITAT“ sono fissate 45 zone di tutela per la provincia di Bolzano, di cui una buona parte (ca. un terzo) sono destinate all'utilizzo agricolo e rappresentano gli ambienti naturali citati al punto precedente. Attualmente all'interno delle locali aree „Natura 2000“ vengono preservati più di 1000 ettari di ambienti naturali pregiati, incentivando metodi di coltivazione sostenibili. Ciò è di particolare importanza, in quanto si tratta degli spazi vitali a rischio di un utilizzo economico. Questo pericolo in parte si riduce tramite il pa-

gamento di indennizzi di compensazione per una coltivazione rispettosa della natura da una parte e dall'altra viene chiaramente documentato che la tutela dell'ambiente è un fattore socialmente molto sentito.

Stato di attuazione della direttiva „Natura 2000“

Con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 ottobre 2001, n. 61, sono state individuate ufficialmente 40 aree ai sensi della direttiva “FFH”. Queste zone prevedono la tutela di ambienti naturali nonché specie di animali e di piante, di importanza comunitaria, tra l'altro con un'ordinanza con la quale ogni progetto e ogni piano d'azione all'interno dell'area „Natura 2000“, deve essere sottoposto ad uno studio per verificare la coerenza delle misure previste con gli obiettivi della tutela ambientale. Ogni sei anni viene effettuata una nuova rilevazione, per seguire lo sviluppo delle zone e per potere valutare l'efficienza delle misure. Questo utilizzo consapevole delle risorse naturali è fondamentale per un concetto di protezione da realizzare a lungo termine.

Potenziale dei pericoli per l'ambiente e gli aspetti paesaggistici

L'estinzione delle specie tocca anche il territorio di applicazione del programma. Delle specie presenti il 59% non mostra particolari problemi, il 20% è potenzialmente a rischio, il 6% è fortemente minacciato, il 3% è minacciato dall'estinzione ed il 3% risulta estinto. La continua diminuzione delle specie animali viventi, la riduzione della biodiversità e gli elementi paesaggistici, sono riconducibili principalmente a due fenomeni:

- La distruzione dei biotopi ancora esistenti tramite cambi di coltura e prosciugamento delle aree umide.
- L'impiego di metodi di coltivazione intensiva con fertilizzazione e frequente taglio dei prati ecc.

La seconda parte dell'analisi sulla biodiversità (49-51) esamina lo stato dei boschi e lo sviluppo delle diverse specie di uccelli.

È dimostrato che dell'intera superficie boschiva del territorio rientrante nel programma (ca. 311.000 ha) ca. il 35% da un punto di vista molto conservativo, può essere considerata allo stato naturale. La maggior parte dei boschi (41%) vengono classificati come „boschi leggermente modificati“. Poco meno di un quarto dei boschi (22%) invece deve essere classificato come fortemente modificato o addirittura artificiale. Di conseguenza si manifesta un alto grado di naturalezza del bosco nella provincia di Bolzano rispetto ad altre zone con una equiparabile densità di popolazione.

La situazione della biodiversità con riferimento alle specie di uccelli a livello nazionale risulta in netto degrado, mentre in provincia di Bolzano si rientra una leggera ripresa, anche se questa varia notevolmente in relazione ai diversi habitat naturali. Nei vigneti e frutteti, specie e numero di uccelli hanno avuto uno sviluppo buono (vedi pagina 34), a causa dei cambiamenti nei metodi di coltivazione ed il minore utilizzo di sostanze tossiche. Per quanto riguarda i terreni arativi invece il maggiore impiego di insetticidi ed erbicidi nonché l'alto grado di meccanizzazione, hanno reso pressoché impossibile la nidificazione. Anche sui prati la fienagione precoce causa la distruzione dei nidi al suolo. Di conseguenza le specie di uccelli ed in particolare quelle che nidificano a terra, nei paraggi di terreni arativi e di prati, sono diminuite notevolmente. L'allestimento di reti antigrandine rappresenta un potenziale pericolo, in quanto gli spazi vitali per alcune specie di uccelli vengono a mancare.

Per ottimizzare le misure in relazione alle specie di uccelli minacciate, nell'ottica dei valutatori ex-ante, nell'ambito dei premi di coltivazione potrebbe essere auspicabile un monitoraggio di idoneità delle forme di coltivazione al fine di tutelare le specie di uccelli che nidificano a terra.

3.3 *Acqua: qualità, quantità e attuazione della direttiva sulla tutela dell'acqua*

I dati sulla qualità e quantità dell'acqua nonché la base giuridica contro l'inquinamento da nitrati derivanti dalle coltivazioni agricole, si trovano a partire dalla pagina 35 dell'analisi SWOT.

La rilevazione della concentrazione di nitrati nei corsi d'acqua dal 1992 al 2003 ha dimostrato che dal territorio di applicazione del programma possono essere escluse le seguenti tipologie di acque:

- Acque di superficie per l'approvvigionamento di acqua potabile con tassi di nitrato superiori a 50 mg/l
- Acque sotterranee con tassi di nitrato superiori a 50 mg/l
- Bacini idrografici di acqua dolce eutrofizzata dall'agricoltura

Di conseguenza in tutta la provincia di Bolzano non esiste alcuna zona a rischio di inquinamento delle acque potabili con nitrati provenienti dall'agricoltura, ai sensi del DM n. 152/99, art. 19. Ciò è da attribuire in parte ai piani di coltivazione in agricoltura, i quali prevedono un utilizzo minimo di nitrati. Queste misure sono state in buona parte cofinanziate tramite programmi comunitari. Nel presente programma i premi di coltivazione sono coerenti a queste scelte. I valutatori ritengono probabile che le misure sull'istruzione e la consulenza nell'agricoltura montana abbiano gli stessi effetti, in quanto l'inquinamento spesso non è causato dalla coltivazione intensiva dei terreni, ma dall'uso incompetente di liquami e letami.

In provincia di Bolzano l'approvvigionamento idrico è garantito da più di 1500 acquedotti, dei quali 548 sono pubblici e riforniscono i 116 comuni, mentre 983 sono privati ma comunque di interesse pubblico. Gli acquedotti pubblici o di interesse pubblico coprono il 95,1% del fabbisogno di acqua potabile, mentre il 4,9% della popolazione dispone di un acquedotto privato. L'acqua degli acquedotti deriva per il 61,5% da falde naturali, per il 38% da pozzi e lo 0,5% da acque superficiali depurate.

La Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, con deliberazione del 05.04.1993 ha introdotto un piano di investimenti per la tutela delle acque superficiali e sotterranee da inquinamento causato dalle coltivazioni agrarie. Sono stati fissati in particolare criteri specifici per lo stoccaggio e la distribuzione dei concimi.

Se la qualità dell'acqua può essere ritenuta soddisfacente, il criterio di quantità all'interno del territorio di applicazione del programma varia molto in base al periodo dell'anno. Nella maggior parte del territorio in oggetto i problemi di approvvigionamento sono pressoché nulli, mentre sul Renon ed in Val Venosta sono piuttosto marcati, gravando sull'utilizzo sia in agricoltura che per l'innervamento artificiale. Per questo motivo è difficile dare una valutazione all'intero programma, un giudizio concreto deve essere prorogato alla fase di approvazione del progetto, tenendo conto del posizionamento geografico nel programma stesso.

Bisogna tenere presente che il programma in questo contesto si impegna all'introduzione di tecnologie, le quali mirano ad un utilizzo parsimonioso delle risorse idriche (pag. 36)

3.4 *Inquinamento dell'aria ed evoluzione climatica in riferimento all'agricoltura*

Particolari dettagli e dati sull'inquinamento dell'aria ed il cambiamento climatico si trovano dalla pagina 43 dell'analisi SWOT. Nella prima parte vengono illustrati alcuni progetti, tramite i quali viene esaminata la capacità di assorbimento delle aree boschive relativa alle emissioni di CO₂. Qui di seguito vengono presentati in breve tali progetti:

Inventario dei danni boschivi :

L'inventario forestale nazionale è un sistema d'indagine sulla situazione attuale del patrimonio boschivo. Attualmente sono in corso i rilevamenti del secondo inventario nazionale delle foreste da parte dell'Ufficio pianificazione forestale. I primi risultati saranno pubblicati presumibilmente nel 2007.

Monitoraggio degli ecosistemi nel settore forestale:

In stretta collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento nel 1992 sono state delimitate 4 aree di sperimentazione a lungo termine, di cui due sono situate in provincia di Bolzano: una nel bosco di pini subalpino („Piceetum subalpinum“) sull'altipiano del Renon a 1730 m di altitudine e una nel bosco misto di querce („Quercetum pubescentis“) a Monticolo ad una altezza di 600 m. Gli obiettivi sono i seguenti:

- Ricontri sugli effetti dei fattori da stress (in particolare forme di contaminazione ambientale) oppure di cambiamenti climatici nonché del bilancio energetico e delle sostanze nutritive negli ecosistemi boschivi.
- Rilevazione dei parametri normali negli ecosistemi boschivi anche tramite bioindicatori, al fine di individuare misure di gestione delle foreste e mantenere l'equilibrio naturale ed il potenziale di sostenibilità.

Esperimento di avvezione ADVEX 2005 Renon

Sull'area sperimentale „Renon – Selva verde“ nel 2005 ebbe luogo una delle più impegnative ricerche al mondo per individuare la capacità di assorbimento dei serbatoi forestali di carbonio dell'anidride carbonica dell'atmosfera, in particolare degli ecosistemi boschivi. Qui come in altre 250 centraline di misurazione della rete mondiale di misurazione FLUXNET, la Ripartizione foreste e l'Agenzia per l'ambiente dal 1997 rilevano i

flussi di anidride carbonica, di vapore acqueo e di energia tra l'atmosfera ed gli ecosistemi boschivi tramite la tecnica della correlazione turbolenta (*eddy correlation*).

Programmi-CARBOEUROFLUX:

L'area sperimentale "Selva verde" sul Renon è anche parte integrante del programma CARBOEUROFLUX (5. programma comunitario - Energy and Sustainable Development) e della rete mondiale di rilevamento FLUXNET (Integrating Worldwide CO₂ -Flux Measurements) nonché del I.G.B.P. (International Geosphere and Biosphere Programme).

L'apparecchio di misurazione allestito a "Selva verde" consente tramite la tecnica di correlazione turbolenta (*eddy covariance* o *eddy correlation*) di rilevare l'assorbimento ed il rilascio di anidride carbonica e vapore acqueo tra l'atmosfera e l'ecosistema boschivo.

Basandosi su un'ampia ricerca, nel 1999 per la prima volta si è potuto stilare un bilancio per i boschi di pino locali:

- La produzione lorda primaria degli ecosistemi boschivi ammontò a 860g di carbonio per m² ed anno;
- La respirazione totale a 505 g C / m² e anno;
- La differenza mostra un saldo positivo di 355 ± 75g C / m² e anno.

Da questi dati si deduce che nel 1999 tramite fotosintesi e assimilazione sono stati assorbiti dall'atmosfera 3,55 tonnellate di carbonio e inglobate sotto forma di biomassa nel terreno e nelle piante (massa legnosa). L'importanza della produzione di legno come fonte di energia neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂, è molto più importante dell'accumulo nelle piante con evidenti limiti naturali.

Nella seconda parte dell'analisi (da pagina 46) relativa all'inquinamento dell'aria ed al cambiamento climatico, viene osservata da vicino l'evoluzione delle emissioni per potere valutare la qualità dell'aria. In questo contesto assume grande importanza il piano provinciale antinquinamento dell'aria che in relazione alle normative europee e nazionali rappresenta un valido strumento di intervento nel settore dell'aria.

Per l'attuazione delle misure necessarie vengono consultati i dati forniti da 10 centraline fisse di misurazione che rilevano le sostanze inquinanti fornendo continui aggiornamenti dei valori. In seguito si descrivono i risultati principali per gli agenti inquinanti più importanti:

Biossido di zolfo (SO₂)

Dal 1997 al 2000 è stata riscontrata una diminuzione dei gas di scarico del 18%, in prima linea a causa della riduzione della combustione nel settore dei servizi (-26%) e nei trasporti su strada (-36%). Grazie ad una riduzione continua i gas di scarico di questo settore non rappresentano un serio problema.

Monossido di carbonio (CO)

Dal 1997 al 2000 è stata riscontrata una diminuzione del 13% dei gas di scarico, principalmente a causa della riduzione nei trasporti su strada (-26%) e della combustione nell'industria (-48%). I limiti massimi consentiti non sono stati superati.

Biossido di azoto (NO₂)

Il limite massimo per la protezione della vegetazione fissato dall'autorità preposta alla tutela ambientale, è di 30 mg/m³ come valore medio annuale. Questo limite è stato oltrepassato nei centri urbani maggiormente popolati. Dal 1997 al 2000 è stata riscontrata una diminuzione dei gas di scarico del 9%, principalmente a causa della riduzione nei trasporti su strada (-9%) nonché nei processi produttivi. La concentrazione nell'atmosfera continua a rimanere alta.

Ozono (O₃)

Ogni anno nella conca di Bolzano e sugli altipiani circostanti la soglia di attenzione di 180 mg/m³ viene superata, talvolta si supera anche il limite di 120 mg/m³ nell'arco di otto ore. Per le vallate laterali del territorio di applicazione del programma, il fenomeno è di minore importanza. I valori di ozono considerati nocivi si manifestano su circa il 20% del territorio.

Polveri fini (PM10)

La maggiore quantità di PM10 proviene dai trasporti su strada (57% nell'anno 2000), seguita dai processi produttivi (13%) e dall'industria (9%). Le misurazioni vengono effettuate appena da alcuni anni, la tendenza è considerata in calo. Una parte considerevole è da attribuire ad ampi spostamenti di volumi d'aria, provenienti da zone esterne al territorio di applicazione del programma e dunque non influenzabili dal presente programma in modo positivo e neanche negativo. Gli effetti del presente programma sulla qualità dell'aria possono sommariamente essere considerati scarsi. Il problema principale dell'inquinamento dell'aria è il traffico, che tendenzialmente subisce aumenti insignificanti a causa del programma. Le misure del presente programma non consentono un miglioramento della situazione, il quale può essere ottenuto soltanto tramite cambiamenti radicali nelle politiche europee dei trasporti e dell'energia.

Gas a effetto serra

Nell'anno 2000 è stato constatato un aumento di biossido di carbonio del 5%, a causa di maggiori emissioni derivanti dal trasporto su strada (+11%) nonché il trattamento ed il riciclaggio di rifiuti (+23%). Nello stesso periodo l'aumento di gas metano era pari al 5%, causato principalmente dal maggiore utilizzo di combustibili sotto forma di gas (+17%).

3.5 *Qualità del suolo*

Indicazioni dettagliate sulla qualità del suolo e sul rischio idrogeologico sono date sulle pagine 42-46 dell'analisi SWOT. È da sottolineare che la consulenza agli agricoltori in zone montuose rispettiva al giusto utilizzo del concime proveniente dal maso stesso ha portato a un calo del consumo del concime e un aumento della qualità. Oltre all'agricoltura viene esercitato un notevole carico sul suolo dall'industria del tempo libero e della ricreazione con la costruzione di strutture ricettive e impianti sportivi. Un altro fattore da considerare in questo contesto è la presenza di strade forestali ed agricole.

Attualmente le principali cause di evoluzione del paesaggio, in termini di eventi franosi, sono il crioclastismo, l'acclività, i fattori idrogeologici (erosione fluviale ecc.) ed infine l'azione antropica che, seppure controllata, deve lasciare spazio alle moderne esigenze di sviluppo. Fino al gennaio 2005 sono state registrate in totale circa 1450 frane di cui 606 con area superiore ad un ettaro e 94 aree che delimitano DGPV (Deformazioni gravitative profonde) o aree estese colpite da frane di crollo in cui sono presenti diffusi movimenti superficiali di versante. L'area totale in frana corrisponde a 452,5 km² (6,1% del territorio).

3.6 *Produzione di bioenergie*

La produzione di bioenergia sotto forma di biomassa è descritta nell'analisi SWOT dalla pagina 48. Attualmente in provincia di Bolzano la produzione di biomassa da parte delle segherie e le lavorazioni industriali secondarie, ammonta a 790.000 mst. Il 35% della biomassa prodotta viene utilizzata negli impianti di teleriscaldamento.

Tramite una rilevazione effettuata nel mese di maggio 2005 è stato appurato che nella stagione invernale 2004/2005, i 30 impianti di teleriscaldamento in Alto Adige hanno bruciato 515.500 mst di biomassa, corrispondente a 240 milioni di KWH. Dai boschi della provincia di Bolzano provengono ca. 120.000 mst. Dall'estero viene importato il 20% di biomassa utilizzata, corrispondente ad un valore assoluto di 105.000 mst. La capillare rete di impianti di teleriscaldamento, tramite la valorizzazione di fonti di energia rinnovabili, neutrali dal punto di vista delle emissioni CO₂, ha contribuito fortemente ad un minore inquinamento dell'aria. Singole misure di questo programma sono finalizzate alla salvaguardia delle risorse naturali.

Il programma prevede in particolare misure per la produzione di biogas. Ciò risulta di grande interesse, in quanto un recente studio in Germania, dimostra che questa fonte di energia è in forte ascesa. Dal punto di vista tecnico ed economico risultano idonei sia impianti piccoli per la fornitura di singole aziende che quelli di dimensioni superiori destinati per l'immissione nei metanodotti. Questa misura deve essere considerata non solo sotto l'aspetto della produzione energetica ma anche per quanto riguarda la protezione antinquinamento dell'aria (riduzione delle emissioni di gas metano da parte dell'agricoltura) nonché la tutela delle acque (migliore assorbimento delle sostanze nutritive tramite l'utilizzo di liquami fermentati).

3.7 *Utilizzo di concimi e prodotti fitosanitari*

Dati sull'utilizzo di pesticidi, concimi e d Insetticidi sono inseriti a partire dalla pagina 36 dell'analisi SWOT. In primo luogo viene considerato l'impiego di concimi chimici, il quale dal 1994 è in continuo regresso e si assesta attualmente su un valore di 250.000 quintali per anno. Questo lascia dedurre che l'introduzione delle misure relative all'ambiente ed all'agricoltura del reg. CEE 2078/92 ha portato ad una diminuzione misurabile dell'impiego di concimi.

I dati sull'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura si rispecchiano nelle varie forme di coltivazione. I fungicidi sono utilizzati prevalentemente in frutticoltura per ottenere prodotti qualitativamente pregiati ed il loro impiego ammontano in media a 7 kg/ha. L'impiego di insetticidi è soggetto a forti oscillazioni, in media per la frutticoltura si aggira a 8 kg/ha.

3.8 *Agricoltura biologica e protezione degli animali*

Dati ed indicazioni relative allo sviluppo dell'agricoltura biologica ed all'impostazione della normativa sulla protezione degli animali si trovano dalla pagina 49 in poi dell'analisi SWOT. Quando nell'anno 1994 furono concessi per la prima volta premi ai sensi del reg. CEE 2078, le aziende operanti nel settore della produzione biologica erano una sessantina con una superficie coltivata di 200 ha. La maggiore richiesta di prodotti biologici e anche la possibilità di ottenere dei contributi hanno fatto incrementare il numero di aziende a 418 ed una superficie coltivata secondo il metodo biologico di 2.500 ha.

Le normative locali e comunitarie sono state punto di riferimento per precise disposizioni per la tenuta delle seguenti specie di animali:

- bovini
- ovini e caprini
- suini
- equini

Ciò va a vantaggio di un allevamento adeguato alle specie sopraindicate.

3.9 *Estensione del bosco protetto e del bosco di protezione,superfici boschive con alto e medio rischio d'incendio,variazione annua della superficie boschiva*

Le pagine 66-68 dell'analisi SWOT, contengono i dettagli sulle superfici boschive. Le indicazioni specifiche sulle superfici dei boschi protetti e dei boschi di protezione possono essere tralasciate in quanto il 100% delle foreste rientranti nel territorio di applicazione del programma sono situate in zone ripide e pertanto assumono una funzione di protezione contro frane e lavine. Anche il taglio del legname è regolamentato in modo uniforme per tutte le aree boschive. Non esistono boschi destinati alla produzione intensiva di legname.

La percentuale dei danni (alberi delle categorie da 1 – 4 dell'inventario dei danni boschivi), dal 1984 al 2005 si assesta al 20-22%. Ciò è riconducibile da un lato alla presenza di parassiti. Infezioni fungine e danni meccanici ecc., d'altra parte il bosco è in misura crescente vittima dei fenomeni climatici moderni come l'effetto serra, il surriscaldamento globale della terra e i cambiamenti climatici.

In relazione al rischio d'incendio il territorio di applicazione del programma può essere classificato come zona a basso rischio. Dal 1977 al 1995 si sono verificati 20 incendi su un'area boschiva di 30 ettari. La superficie media danneggiata per ogni incendio ammonta a 1,5 ettari.

4 Obiettivi per la tutela dell'ambiente

Il presente capitolo, attraverso la ricognizione dei principali obiettivi di protezione ambientale stabiliti ai diversi livelli di *governance* pertinenti al programma, vuole ricostruire, sotto il punto di vista ambientale, il contesto normativo in cui verrà ad attuarsi il programma e rendere possibile l'identificazione di eventuali sinergie e/o conflitti rispetto al conseguimento di obiettivi ambientali.

4.1. Obiettivi di protezione ambientale a livello comunitario

A livello comunitario, il principale riferimento in materia ambientale è costituito dal **Sesto programma d'azione per l'ambiente**¹, che individua gli obiettivi generali da perseguire e le azioni prioritarie della politica ambientale dell'Unione Europea per il periodo 2002-2010. Il programma focalizza l'attenzione su quattro aree tematiche:

- Cambiamenti climatici, ribadendo la necessità di conseguire l'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni dell'8% entro il 2008-12 ai sensi del protocollo di Kyoto e sottolineando la necessità di modifiche strutturali, in particolare nei settori dei trasporti e dell'energia, oltre che di un maggiore sforzo in direzione dell'efficienza e del risparmio energetico;
- Natura e biodiversità, auspicando una piena attuazione della rete Natura 2000 ed una maggiore tutela del paesaggio e delle zone rurali mediante politiche agricole e regionali;
- Ambiente e salute, sottolineando la necessità di un approccio olistico che permetta di prevenire e limitare i rischi per la salute legati all'inquinamento, in particolare attraverso la gestione dei rischi delle sostanze chimiche e di quelli causati dai pesticidi oltre che attraverso la salvaguardia della qualità idrica grazie all'attuazione della direttiva 2000/60/CE;
- Uso sostenibile delle risorse naturali e rifiuti, ribadendo la necessità di incentivare ulteriormente il riciclaggio e la prevenzione della generazione dei rifiuti e di utilizzare in modo efficiente le risorse.

Indicazioni relative agli obiettivi ambientali da perseguire sono state fornite, inoltre, dalla **Comunicazione della Commissione sulla strategia per lo sviluppo sostenibile**², che individua nello sviluppo sostenibile un obiettivo mondiale e delinea i principali ambiti d'intervento per favorirne il perseguimento che vengono ripresi, insieme a quanto previsto dal Sesto programma d'azione per l'ambiente, dal **Consiglio Europeo di Göteborg** del 15 e 16 giugno 2001, che ha integrato la componente ambientale nella strategia di Lisbona e individuato le seguenti priorità ambientali:

- Lotta ai cambiamenti climatici, riaffermando l'impegno di conseguire gli obiettivi di Kyoto e dell'obiettivo per il contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 (pari al 22% a livello comunitario), fissato dalla direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili;
- Garantire la sostenibilità dei trasporti, attraverso la piena internalizzazione dei costi sociali e ambientali;
- Affrontare le minacce per la sanità pubblica, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti alimentari e all'utilizzo di sostanze chimiche;
- Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile, modificando la relazione tra crescita economica, consumo di risorse naturali e produzione di rifiuti.

Ulteriori e più puntuali prescrizioni sono contenute nelle numerose direttive che disciplinano i diversi settori ambientali; si ricordano di seguito le principali. In materia di risorse idriche la direttiva quadro 2000/60/CE stabilisce che, entro il 2015, le acque superficiali e sotterranee debbano raggiungere almeno lo stato qualitativo buono. Relativamente al comparto atmosfera, numerose direttive³ stabiliscono opportuni valori limite per i principali inquinanti dell'aria. Per quel che concerne i consumi energetici, la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 stabilisce obiettivi indicativi per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, che dovrebbe ammontare, nel 2010, al 22% del consumo totale di elettricità a livello comunitario e al 25% dei consumi totali dell'Italia. In materia di biodiversità, la Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro stabilisce che entro il 2010 almeno il 10% di ciascuna regione ecologica individuata nel mondo debba essere protetta.

4.2. Obiettivi di protezione ambientale nei documenti strategici nazionali

Il piano strategico nazionale per lo Sviluppo Rurale del 20.12.2006 identifica obiettivi di carattere ambientale che la politica regionale, nel periodo 2007-13, dovrà contribuire a raggiungere (da pagina 28).

- Riduzione degli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente tramite una maggiore diffusione delle tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente ed una limitazione al grado di intensità delle colture.
- Riduzione degli effetti negativi dell'agricoltura su ambiente e paesaggio, aumentando la capacità di assorbimento di CO₂ delle superfici con la diffusione di specie autoctone nei rimboschimenti, introducendo misure di tutela del suolo ed incentivando le aziende agricole a ricoprire il loro ruolo di responsabilità relativa ai terreni.

¹ Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta (2001)

² "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile" del 15 maggio 2001

³ Direttiva 96/62/EC, direttiva 99/30/EC, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 2004/107/CE.

- Lo sfruttamento del potenziale delle aziende agricole per il mantenimento di paesaggio e ambiente si ottiene tramite forme di coltivazione rispettose dell'ambiente, la tutela delle risorse genetiche, la tutela del paesaggio, limitazioni al frazionamento del paesaggio ed alla riduzione di strutture paesaggistiche.

Queste misure rappresentano un importante aspetto parziale delle indicazioni poste a livello europeo e sono interamente riprese dal presente programma.

4.3. Obiettivi di protezione ambientale a livello locale

Le indicazioni contenute nei documenti europei e nazionali, vengono ripresi integralmente e spesso in forma molto più operativa nei vari documenti di pianificazione della Provincia Autonoma di Bolzano. La fonte più importante è rappresentata dal piano di sviluppo urbanistico e paesaggistico, il quale mira decisamente ad uno sviluppo sostenibile della provincia, all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali e ad una coltivazione e cura di tutte le superfici a disposizione.

In forma molto più dettagliata questi obiettivi si ritrovano nei vari piani di settore, come il piano paesaggistico, nelle direttive per le aree "natura 2000"; nel piano energetico, nel piano provinciale di mobilità, nel piano minerario e nel piano delle piste da sci.

Gli obiettivi di questi documenti di pianificazione ritenuti rilevanti nel presente programma, sono stati integrati nel documento di pianificazione del programma stesso. Risulta determinante una chiara presa di posizione verso uno sviluppo sostenibile da realizzare sui quattro assi strategici del programma.

5. Metodi e strumenti per la definizione dei più importanti aspetti ambientali per la descrizione degli indicatori ambientali e i loro possibili effetti

Nel presente capitolo sono descritti i metodi riguardo all'acquisizione dei più importanti aspetti ambientali e la determinazione e l'analisi dei dati ambientali. Inoltre è riportato il metodo impiegato per l'accertamento dei possibili effetti rilevanti per l'ambiente in seguito all'applicazione del programma. Infine ci si occuperà delle fondamentali difficoltà incontrate e dei fattori di incertezza delle valutazioni svolte.

5.1 Aspetti ambientali rilevanti e indicatori ambientali

Per poter descrivere la situazione ambientale del territorio interessato dal programma sono stati individuati i più importanti aspetti ambientali; per la descrizione di ogni singolo aspetto sono stati definiti indicatori idonei.

Le più importanti questioni ambientali identificate, cioè quelle dimensioni ambientali necessarie per la descrizione della situazione ambientale, si basano su quanto esposto nel Regolamento del Consiglio Europeo *con le disposizioni generali riguardo al fondo europeo per lo sviluppo regionale e il fondo di coesione* e del Regolamento del Consiglio Europeo *riguardo il fondo europeo per lo sviluppo regionale*, che contiene le prime indicazioni sugli ambiti di azione per la collaborazione territoriale europea, anche di tipo ambientale, sulla analisi della Bozza di programma che traccia la situazione degli aspetti ambientali che vengono presi in considerazione dal programma e sulla consulenza delle autorità ambientali dei singoli enti locali coinvolti in programma e i membri del gruppo di lavoro tecnico. Le dimensioni territoriali prese in considerazione sono:

- quantità di rifiuti;
- sigillatura del suolo;
- consumo energetico;
- varietà paesaggistica e di specie;
- inquinamento dell'aria;
- emissioni gas serra.
- volumi di traffico
- inquinamento dell'acqua
- qualità dell'acqua

Questi nove indicatori rappresentano gli aspetti più importanti dell'ambiente (aria, acqua e suolo) nonché altre dimensioni delle condizioni ambientali. Fanno parte di un gruppo di complessivamente 19 indicatori che rappresentano tutte e tre le dimensioni della sostenibilità. L'elenco completo degli indicatori è contenuto nella valutazione EX-ANTE.

Chiaramente per l'esperto risulta evidente che i nove indicatori citati sono dei meta-valori, i quali per la valutazione operativa necessitano di puntuali specificazioni. In realtà i 19 indicatori menzionati sono un riassunto di oltre 70 indicatori singoli tratti dall'elenco degli indicatori di sostenibilità in Alto Adige. Questo elenco è stato sviluppato su iniziativa dell'agenzia per l'ambiente in cooperazione con l'EURAC e l'IRE della Camera di Commercio di Bolzano.

Il raggruppamento si rese necessario, in quanto a livello di un programma la valutazione di 70 indicatori non è possibile e non aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati. Contemporaneamente serve la larga base informativa dei 19 indicatori, in quanto durante la realizzazione del programma ci si orienta senz'altro anche a livello di singolo indicatore. Il vero valore di questo ragionamento è che nella selezione di progetti nell'ambito della realizzazione del programma, agli effetti previsti può essere attribuita una localizzazione geografica. Da tutto ciò per esempio si intravede se un progetto che ha bisogno di risorse idriche si colloca in una zona che soffre la siccità o se si tratta di un'area dove questo problema non sussiste.

5.2 Metodi per la determinazione degli effetti rilevanti per l'ambiente

Dopo la descrizione della situazione ambientale nel territorio interessato dalla programmazione, sono stati esaminati gli effetti rilevanti sia positivi che negativi che il programma può avere sulle dimensioni ambientali prese in esame. Per definire le ripercussioni delle singole misure sono stati interpellati 20 esperti, i quali tramite un questionario hanno indicato in quale modo (molto positivo, positivo, indifferente, negativo, molto negativo) la singola misura influisce sui 19 indicatori di sostenibilità. Per poter dare un giudizio completo riguardo ad un'azione è necessario rilevare la somma degli effetti diretti ed indiretti e a questo scopo gli esperti compilano due matrici. La prima matrice prende in considerazione gli effetti diretti derivanti dalle misure pianificate. La seconda matrice considera le correlazioni rappresentate dalle relazioni tra i vari aspetti della valutazione. È sufficiente elevare a n-esima potenza la matrice delle correlazioni per poter calcolare gli effetti indiretti dopo n iterazioni, secondo l'impostazione della teoria Graphen e in maniera simile all'approccio che si esegue nell'analisi MIC MAC. Quando la matrice degli effetti diretti viene moltiplicata con quella delle correlazioni si ottiene, in base alla seguente formula, una matrice degli effetti, che comprende gli effetti indiretti dopo n iterazioni:

$$I_n = I * [w * A]^n$$

Dove:

I_n = matrice degli effetti dopo n iterazioni

I = matrice degli effetti diretti

w = fattore peso (valore compreso tra 0 e 1)

A = matrice delle correlazioni

n = numero delle iterazioni

Infine per calcolare la matrice risultante (C), si somma la matrice degli effetti diretti con le varie matrici degli effetti dopo n iterazioni (I_m):

$$C = I + \sum_{m=1}^n I_m$$

Dopo la consegna dei questionari compilati da parte degli esperti, per ogni ambito delle due matrici è stato calcolato un valore medio e , utilizzando la formula sopra descritta, per tutti gli ambiti delle misure del programma sono stati definiti i possibili effetti, tenendo conto della situazione ambientale attuale nella zona interessata dal programma.

È stata eseguita una simulazione Montecarlo al fine di conoscere l'influenza degli singoli esperti sul risultato complessivo. Il risultato dimostra una ponderazione molto stabile, pertanto il metodo adottato può essere ritenuto valido.

Le valutazioni dirette e gli effetti indiretti di ogni singola misura vengono rappresentati e commentati nella valutazione EX-ANTE, senza doverli ripetere nella presente relazione.

È molto importante che la valutazione collettiva degli effetti sull'ambiente, degli aspetti sociali e delle ripercussioni economiche relativi al presente programma siano necessari, per evidenziare il trade-off fra i singoli aspetti.

Riassumendo si può constatare che il programma prevede una serie di misure ecologiche positive e che altre misure risultano neutrali per quanto concerne l'impatto ambientale. Ciò non può essere indistintamente attribuito ad ogni progetto nell'ambito del presente programma, ma questa problematica nella realizzazione dei progetti è già stata evidenziata.

Nel capitolo seguente pertanto vengono ripresi alcuni specifici aspetti ambientali, scegliendo volutamente aspetti che di principio potrebbero risultare problematici nel loro complesso.

6. Conseguenze delle misure sull'ambiente

Le linee strategiche comunitarie per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 – 2013) definiscono tre priorità in ambito ambientale: biodiversità (nel rispetto e lo sviluppo di sistemi agrari e forestali di elevato valore naturalistico e di paesaggi rurali tradizionali), acqua e cambiamento climatico. Il sistema d'analisi presentato nel paragrafo 4 può anche essere utilizzato per ricercare più approfonditamente gli effetti delle misure su questi tre ambiti. Sette aspetti che riguardano la sostenibilità sono adeguati a rappresentare i tre ambiti. Il valore medio degli aspetti selezionati dá informazioni riguardo i possibili effetti rilevanti della misura sui singoli settori. Questi aspetti vengono riassunti come segue:

Biodiversità:

[V2]	Bodenversiegelung	<i>Umwelt</i>
[V4]	Landschafts- & Artenvielfalt	Umwelt

Acqua:

[V8]	Wasserverschmutzung	<i>Umwelt</i>
[V9]	Wasserverbrauch	Umwelt

Cambiamento climatico:

[V3]	Energieverbrauch	<i>Umwelt</i>
[V5]	Luftverschmutzung	Umwelt
[V6]	Treibhausemissionen	Umwelt
[V7]	Verkehrsaufkommen	Umwelt

Un valore medio calcolato tra -10 e +10 è definito come non pericoloso o indifferente. Un valore compreso tra -20 e -10 e tra +10 e +20 può essere considerato come leggermente negativo / leggermente positivo. Valori non compresi tra -20 e +20 indicano possibili effetti rilevanti. Bisogna in ogni modo sottolineare che le valutazioni non implicano ripercussioni concrete, ma mirano solo a potenziali effetti, ciò significa che in sostanza l'analisi fornisce una stima di potenziali di rischio e non la previsione di sviluppi.


La sostenibilità vale ovviamente in modo particolare se considerata nel suo insieme: aspetti leggermente negativi in uno dei tre pilastri possono essere compensati da corrispondenti valutazioni positive negli altri pilastri.

Un esame dei singoli valori delle misure mostra che gli effetti diretti si attestano tutti nell'intervallo definito come indifferente. Anche gli effetti indiretti sono per la maggior parte delle misure non preoccupanti. In seguito sono discusse le quattro misure che, quantomeno a lungo termine potrebbero sviluppare un effetto leggermente negativo su uno o più aspetti ambientali.

Si sottolinea nuovamente che si tratta in questo caso di una selezione di quelle misure che più facilmente potrebbero presentare qualche problematicità.

Misura 124: Miglioramento della competitività

	<i>Effetti diretti</i>	<i>Effetti indiretti</i>
Biodiversità	0	-7
Modifiche climatiche	-1,25	-12
Acqua	-2,5	-14




L'aumento di competitività in ambito rurale è strettamente legato ad un elevato utilizzo delle risorse. In determinate circostanze di grande utilizzo d'energia e d'elevato sviluppo di traffico, il cambiamento climatico ne risente negativamente. In questo caso, per poter prevenire sviluppi negativi, va considerato con particolare attenzione l'utilizzo di energie rinnovabili e modelli automobilistici provvisti di moderne tecnologie per il risparmio energetico.

Un incremento di competitività porta ad un maggiore consumo di risorse idriche ed ad un aumento di sostanze inquinanti. In questo settore può essere posto rimedio grazie ad infrastrutture con moderne tecnologie per la gestione più efficiente possibile delle risorse idriche e la depurazione degli scarichi.

Complessivamente la misura evidenzia una valutazione ambientale compresa tra neutra e leggermente negativa (quest'ultima riguarda solamente il settore acqua). Per una valutazione generale vanno però anche considerati gli effetti positivi, che si hanno specialmente in un tipo di agricoltura estesa su tutto il territorio con tutti i fenomeni concomitanti. In generale gli effetti ambientali che dobbiamo aspettarci derivanti dal programma in questo settore sono – calcolati in percentuale della situazione di partenza – quantitativamente irrilevanti, mentre sono prevedibili significativi effetti positivi sotto il profilo sociale ed economico.

Misura 211: Incentivi compensativi per zone naturalmente svantaggiate


	<i>Effetti diretti</i>	<i>Effetti indiretti</i>
Biodiversità	2,5	-2
Modifiche climatiche	0	-7,5
Acqua	0	-7,5



Gli incentivi compensativi per zone naturalmente svantaggiate devono essere uno stimolo per il proseguimento della coltivazione di zone in situazioni critiche. Queste attività necessitano dell'utilizzo di energia ed acqua per poter realizzare un utile adeguato. Ponendo l'attenzione su metodi di coltivazione di tipo tradizionale e metodi tradizionali di approvvigionamento idrico si permette una gestione efficiente e parsimoniosa di queste risorse.

Misura 311: Integrazione di reddito in agricoltura

	<i>Effetti diretti</i>	<i>Effetti indiretti</i>
Biodiversità	0	-9
Modifiche climatiche	-2,5	-15,5
Acqua	-2,5	-15




Questa misura orientata verso l'agriturismo può comportare un aumento di investimento in infrastrutture e aziende. L'aumento di attività economiche che ne deriva possono rappresentare un potenziale pericolo per tutti e tre gli aspetti ambientali. Per poter prevenire questo tipo di sviluppo si propone la realizzazione di un turismo sostenibile incentrato su un approccio naturale e non su organizzazione di eventi. Le linee guida che la Giunta Provinciale ha definito per l'agriturismo vanno decisamente in questa direzione.

Misura 313: Turismo


Misura 313/A Turismo: Foreste

	<i>Effetti diretti</i>	<i>Effetti indiretti</i>
Biodiversità	-2,5	-8
Modifiche climatiche	-1,25	-8
Acqua	0	-6,5



Misura 313/B Turismo: Economia regionale

	<i>Effetti diretti</i>	<i>Effetti indiretti</i>
Biodiversità	2,5	-1,5
Modifiche climatiche	1,25	-4,75
Acqua	-2,5	-9



Il primo paragrafo della misura mira alla realizzazione e manutenzione di infrastrutture quali sentieri e strade per permettere l'accesso alle aree naturali. Ciò porta ad una maggior impermeabilizzazione del terreno con possibili

effetti negativi sulla biodiversità. Anche l'aumento di traffico che si genera a seguito di queste attività può avere effetti negativi sulle condizioni climatiche. In questo caso va applicata una progettazione il più possibile accorta e completa della rete viaria e del sistema del traffico in modo da evitare danni a lungo termine per la natura. La realizzazione e manutenzione di malghe possono influire negativamente sullo sfruttamento della risorsa idrica. La sensibilizzazione di tutte le parti coinvolte dovrebbe portare ad un consumo più cauto dell'acqua e all'utilizzo di tecnologie a bassi consumi idrici.

Complessivamente, anche nelle misure più problematiche – ed anche considerando gli effetti indiretti – si evidenziano solamente effetti neutri o, nel peggiore dei casi, leggermente negativi. Considerato peraltro che tali effetti sono palesemente compensati da effetti positivi, non esiste alcun motivo per cui il programma non debba essere attuato come previsto. Sarebbe tuttavia consigliabile particolare attenzione in questi casi, nonché nell'approvazione dei singoli progetti, curando inoltre, in occasione dei controlli a campione, un'accurata rilevazione dei potenziali effetti secondari per i progetti già attuati.

7. Misure per la prevenzione di danni ambientali

In generale bisogna premettere che il programma non contiene alcun pericolo diretto e solo minimi pericoli indiretti per l'ambiente. Naturalmente è sempre possibile giungere a problemi, mettendo in atto in maniera non appropriata singoli progetti. Nel nostro caso è un vantaggio il fatto che, tutto il programma viene attuato in base alle leggi provinciali così che vengono impiegate le relative procedure standard. Ciò vale anche per gli aspetti ambientali, per i quali bisogna attenersi alle procedure di approvazione previste, fino alla VIA.

Oltre a ciò va ricordato che tutta una serie di misure mirano esplicitamente al **miglioramento** delle condizioni ambientali. Poiché queste sono tutte motivate da una combinazione di interessi di tipo ambientale, economico (mantenimento del paesaggio culturale per il turismo) e sociale (miglioramento della funzione di protezione dei boschi), una relativa attuazione è estremamente probabile.

Per quelle misure che potrebbero riguardare anche progetti che toccano aspetti ambientali sensibili, è stato fatto presente in ambito della valutazione ex-ante, che è necessaria una particolare attenzione nella selezione dei progetti.

8. Sistema di monitoraggio per l'identificazione di effetti negativi

Il sistema di monitoraggio presentato è stato analizzato in relazione agli effetti sull'ambiente individuati in fase di valutazione. L'analisi del sistema di monitoraggio è estremamente importante in relazione alla possibilità di verificare, in fase di valutazioni successive all'applicazione del PSR, se si siano realizzati o meno gli effetti previsti e in che misura. Inoltre un appropriato sistema di monitoraggio consente di verificare se, in fase di attuazione del PSR, si presentino effetti sull'ambiente non previsti in fase di VAS.

Il monitoraggio degli aspetti ambientali si svolge su tre differenti livelli:

- A livello di singolo progetto va verificato che le azioni siano conformi alla legislazione comunitaria, nazionale e provinciale.
- A livello di una scelta rappresentativa di progetti. Il sistema di valutazione ex-ante coinvolge tutte e tre le dimensioni della sostenibilità – quindi anche l'ambiente. Grazie al previsto monitoraggio a campione, in ambito di approvazione del progetto esiste uno strumento appropriato per seguire l'attuazione del progetto.
- Infine la serie d'indicatori di sostenibilità esistenti a livello dei singoli Comuni permette di svolgere un'analisi aggregata di efficacia, anche se in questo caso gli effetti del programma non possono essere separati facilmente da altri influssi.

Il PSR prevede indicatori adeguati al fine di rendere disponibili le informazioni in una forma funzionale alle necessità della valutazione. Questo ha portato all'elaborazione di un set minimo di indicatori utili a verificare, in fase di attuazione del PSR e successivamente alla sua conclusione, il verificarsi degli effetti previsti.

Gli indicatori si suddividono in:

- Indicatori di programma: si tratta di indicatori che permettono di verificare il contributo del PSR rispetto ai principali trend ambientali;
- Indicatori di impatto: si tratta di informazioni o dati elaborati anche per fini diversi dal PSR utili per identificare l'impatto complessivo del PSR sul territorio in relazione alle principali tematiche ambientali.

Il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del PSR viene riportato nelle tabelle seguenti:

Asse	Indicator	Measurement	Source	Year	Unit	Calculation	level	region	value
Asse 2	O17- Biodiversity: Population of farmland birds	Trends of index of population of farmland birds (2000 = 100)	Eurostat PECBM (Pan-European Common Bird Monitoring)	2003		Rip. Agricoltura	nuts 2	IT	67,3
	O18-Biodiversity: High Nature Value farmland areas	Biodiversity: High Nature Value farmland areas	Rip. Paesaggio UAA of High Nature Value Farmland areas	2005	ha X 1000	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	4,2
	O19-Biodiversity: Tree species composition (%)	% of Forest and Other Wooded Land predominantly coniferous	Rip. Foreste	2002	%	Rip. Foreste	nuts 2	itd1	96,0
		% of Forest and Other Wooded Land predominantly broad-leaved	Rip. Foreste	2002	%	Rip. Foreste	nuts 2	itd1	3,0
		% of Forest and Other Wooded Land mixed	Rip. Foreste	2002	%	Rip. Foreste	nuts 2	itd1	1,0
	O20- Water quality: Gross Nutrient Balances	Surplus of Nitrogen	Ufficio Tutela acque	2005	kg/ha	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	13
		Surplus of Phosphorus	Ufficio Tutela acque	2005	kg/ha	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	1,3
	O21-Water quality: pollution by nitrates and pesticides	Trends in the concentrations of nitrate in surface waters	Ufficio Tutela Acque	2003	mg/l, 1992=100	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	92,0
	O22-Soil: Areas at risk of soil erosion	Areas at risk of soil erosion	JRC	2004	Ton/ha/year		nuts 2	itd1	0,04
	O23-Soil: Organic farming	Utilised Agricultural Area under organic farming	Rip. Agricoltura	2004	Thousands ha	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	1,55
	O24- Climate change: Production of renewable energy from agriculture and forestry	Production of renewable energy from agriculture	EurObserER	2004	kToe	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	8,65
		Production of renewable energy from forestry (Wood and wood wastes)	Eurostat Energy Statistics	2003	kToe	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	57,65
	O25- Climate change: UAA devoted to renewable energy	UAA devoted to energy and biomass crops	DG AGRI	2004	1000 ha	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	0,0
O26- Climate change: GHG Emissions from agriculture	Agricultural emissions of greenhouse gases	Eurostat	2003	1000 t of CO2 equivalent	Rip. Agricoltura	nuts 2	itd1	900	

Asse	Indicator	Measurement	Source	Year	Unit	Calculation	level	region	value
Asse 2	C7-Land cover	% agricultural area	CLC2000	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	14,5
		% forest area	CLC2000	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	41,8
		% natural area	CLC2000	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	41,9
		% artificial area	CLC2000	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	1,6
	C8-LFA	% UAA non LFA	MS (communication to Council for SCA 7971/05) (or Eurostat FSS)	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	3,2
		% UAA in LFA mountain	MS (communication to Council for SCA 7971/05) (or Eurostat FSS)	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	96,8
		% UAA in LFA other	MS (communication to Council for SCA 7971/05) (or Eurostat FSS)	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	0,0
		% UAA in LFA specific	MS (communication to Council for SCA 7971/05) (or Eurostat FSS)	2000	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	0,0
	C9-Areas of extensive agriculture	% UAA for extensive arable crops	Eurostat (Farm Structure Survey / crops production)	2003	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	0,0

	% UAA for extensive grazing	Eurostat (Farm Structure Survey / land use)	2003	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	91,4
C10-Natura 2000 area	% UAA under Natura 2000 (SCI)	Astat	2006	%	Rip. Paesaggio	nuts2	itd1	0,41
C11-Biodiversity: Protected forest	% FOWL area protected under MCPFE class 1.1	Studio sull'emergia in Alto Adige	1997	%	Rip. Foreste	nuts2	itd1	5,0
	% FOWL area protected under MCPFE class 1.2	Studio sull'emergia in Alto Adige	1997	%	Rip. Foreste	nuts2	itd1	30,0
	% FOWL area protected under MCPFE class 1.3	Studio sull'emergia in Alto Adige	1997	%	Rip. Foreste	nuts2	itd1	41,0
	% FOWL area protected under MCPFE class 2	Studio sull'emergia in Alto Adige	1997	%	Rip. Foreste	nuts2	itd1	60,0
C12- Development of forest area	Average annual increase of forest and other wooded land area	Astat	2000	%	Rip. Agricoltura	nuts2	itd1	0,01
C13-Forest ecosystem health	% of trees (all species) in defoliation classes 2-4	Studio stato del bosco in Alto Adige	1998	% of sampled trees	Rip. Foreste	nuts2	itd1	21,40
	% of conifers in defoliation classes 2-4	Studio stato del bosco in Alto Adige	1998	% of sampled trees	Rip. Foreste	nuts2	itd1	20,40
	% of broadleaved in defoliation classes 2-4	Studio stato del bosco in Alto Adige	1998	% of sampled trees	Rip. Foreste	nuts2	itd1	1,00
C14-Water quality	% territory designated as Nitrate Vulnerable Zone	Agenzia provinciale per l'ambiente	2006	%	Ufficio Tutela acque	nuts2	itd1	0,0
C15-Water use	% irrigated 'UAA'	Eurostat (FSS)	2003	%	DG AGRI - G2	nuts2	itd1	8,0
C16-Protective forests concerning primarily soil & water	% FOWL area managed primarily for soil & water protection	Zone con vincolo idrogeologico forestale	2002	%	Rip. Foreste	nuts2	itd1	85,0

	Indicatori comuni di impatto	Quantificazione
4	Ripristino della biodiversità	Dal 41% al 38% di specie minacciate in 7 anni (ripristino della biodiversità del 3% misurata nelle popolazioni di uccelli delle zone agricole)
5	Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	+7% aumento superficie agricola a valenza paesaggistica con elevata biodiversità (+1%/anno)
6	Miglioramento della qualità dell'acqua	Bilancio lordo dei nutrienti: mantenimento di un tenore medio di nitrati inferiore a 8 mg/l
7	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici	Aumento del 10% dell'energia rinnovabile prodotta; +4% di CO ₂ fissata dagli ecosistemi forestali

Il programma presentato prevede quindi una grande quantità di indicatori di effetto, che coprono singoli aspetti ambientali e tuttavia, come già evidenziato, nella maggior parte dei casi non è praticamente possibile correlare con un nesso causale al programma le modifiche di simili indicatori.

Per tale motivo riteniamo più efficiente ed anche più efficace un monitoraggio a livello di progetti approvati e di progetti attuati. Relativamente all'approvazione dei progetti possono essere oggetto di verifica due aspetti:

- la documentazione di progetto può lasciar supporre che il progetto evidenzi significative divergenze rispetto al profilo valutativo della misura nel suo complesso?
- il progetto viene attuato in una zona in cui si evidenziano parametri ambientali interessati dal progetto stesso, che hanno già raggiunto valori critici?

Nella verifica di progetti già attuati possono essere esaminati aspetti che non potrebbero risultare evidenti né dal programma stesso, né dalla domanda di finanziamento. Ad esempio: la cessione dell'azienda agricola, che viene di per sé favorita nel quadro del programma, porta tendenzialmente ad un'intensivizzazione o ad un'estensivizzazione dei sistemi di conduzione? Oppure: il risanamento di corpi idrici superficiali può effettivamente produrre un effetto positivo per l'ambiente?

Simili verifiche su casi singoli (come proposto nella valutazione ex-ante), condotte sulla traccia del set dei 19 indicatori di efficacia, permettono di evidenziare molto rapidamente la qualità dell'attuazione del programma e ne consentono eventualmente anche una tempestiva correzione.

Riguardo all'orientamento di base del programma, alle condizioni attuali dell'area del programma, alla dotazione finanziaria delle singole misure ed alle procedure amministrative esistenti, si può affermare che il necessario per il controllo degli effetti ambientali viene svolto in maniera più che adeguata.

9. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale

Coerentemente con quanto richiesto dalla direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti del programma sull'ambiente (direttiva VAS) e alle indicazioni contenute nei documenti comunitari normativi e di indirizzo, il PSR 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano è accompagnato da una VAS che concentra la sua attenzione sugli effetti significativi dello stesso PSR sull'ambiente provinciale.

La VAS è integrata nella valutazione ex ante e ha il compito di fornire un giudizio indipendente e dare suggerimenti in merito agli effetti del PSR sull'ambiente, allo scopo di migliorare e potenziare la sua qualità anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Inoltre rappresenta un punto di partenza per le successive valutazioni in itinere ed ex post che devono garantire l'efficacia dell'attuazione del PSR attraverso il controllo dello stato di attuazione del Programma e del contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari, l'adozione dei suggerimenti che la stessa VAS contiene e le eventuali modifiche che nel corso del periodo di programmazione si rendessero necessarie per meglio conseguire gli obiettivi del programma.

A tal fine la VAS è stata elaborata da un valutatore indipendente (Prof. Dr. Gottfried Tappeiner, Istituto di Teoria economica – Università di Innsbruck) cui è stato affidato il compito di verificare gli obiettivi quantificati del programma in rapporto alla situazione di partenza e agli impatti ambientali prevedibili per fornire ad autorità di gestione, ad autorità con competenza ambientale, al pubblico coinvolto o interessato al processo decisionale, gli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per poter esprimere tempestivamente opinioni sul programma e sul Rapporto ambientale.

1. Strutturazione del programma

Il programma ha tre obiettivi principali:

4. Il mantenimento delle coltivazioni agrarie e forestali in tutto il territorio del programma. Mantenere le coltivazioni laddove non potrebbero sussistere per il puro aspetto economico garantisce una maggiore diversità varietale e paesaggistica oltre ad una migliore tutela delle risorse naturali (erosione, risorse idriche, bosco di protezione).
5. Il miglioramento della situazione economica per gli abitanti del territorio rurale. Scopo è di aumentare la redditività dell'agricoltura tramite un migliore utilizzo delle risorse di attività complementari e dell'agriturismo, una valorizzazione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
6. L'utilizzo sostenibile di tutte ed in particolare delle risorse naturali nel territorio di applicazione del programma. Al centro dell'attenzione è l'ambiente. L'obiettivo riguarda la coltivazione agricola e favorisce quelle estensive.

Nel suo insieme il programma si orienta verso un utilizzo responsabile delle risorse naturali. Lo sviluppo sostenibile ha un maggiore peso rispetto al passato e le misure strategiche molto chiaramente definite. In presenza di punti di conflitto fra interessi economici e tutela dell'ambiente, gli aspetti ambientali sono assolutamente prioritari. Compito del monitoraggio è dare il sostegno necessario per la valorizzazione degli aspetti ecologici dei progetti ammessi.

2. Situazione ambientale del territorio

La situazione attuale relativa all'ambiente e all'utilizzo del territorio nell'area del programma è descritta nell'analisi SWOT e può essere così riassunta.

Punti critici

L'aspetto centrale è rappresentato dalla vasta estensione del territorio montano. Le condizioni climatiche (clima continentale) consentono pregiate coltivazioni agrarie solo nel fondovalle, mentre limitano la possibilità di diversificazione nelle aziende montane, generalmente ad indirizzo zootecnico.

Gli agricoltori necessitano quindi di un alto grado di conoscenza dei metodi di coltivazione tradizionali, complessi metodi di lavoro, tutelando nello stesso momento ambiente e paesaggio.

Requisiti basilari un'agricoltura sostenibile sono una popolazione adeguatamente inserita nella zona alpina, il mantenimento della fertilità, delle razze di bestiame tradizionali, delle tipologie ecologiche locali, delle aziende agricole sotto forma di attività familiare.

Senza l'attuazione del presente programma si prevede la diffusione di coltivazioni intensive da un lato e l'abbandono delle superfici dall'altro.

Biodiversità e “Natura 2000”

Nell'ambito della gestione del territorio, l'agri- silvicoltura rappresenta il 56% della superficie totale. Le superfici restanti sono in gran parte improduttive.

Le superfici agricole utilizzate in modo naturale negli ultimi decenni sono scomparse nelle aree avvantaggiate e sono prevalentemente nelle zone montane.

Nell'allegato 1 della direttiva "HABITAT" sono fissate 45 zone di tutela Natura “2000” per la provincia di Bolzano. Si tratta di più di 1000 ha di ambienti naturali pregiati, spazi vitali a rischio di un utilizzo economico. Il rischio è ridotto da un fattore sociale di tutela ambientale molto sentito.

Ogni progetto e ogni piano d'azione all'interno dell'area deve essere sottoposto ad uno studio per verificare la coerenza delle misure previste con gli obiettivi della tutela ambientale

Pericoli principali sono dovuti all'estinzione delle specie dovuti a :

- Distruzione dei biotopi a causa di cambi di coltura e del prosciugamento di aree umide
- Coltivazioni intensive e frequente taglio dei prati

Boschi. Il 35% dei boschi è conservata allo stato naturale, evidenziando un alto grado di naturalezza del bosco nella provincia di Bolzano rispetto ad altre zone con densità equiparabile.

Uccelli. La biodiversità nella provincia di Bolzano, diversamente che a livello nazionale, è in leggera ripresa, soprattutto nei vigneti e nei frutteti. Più difficile la nidificazione a terra nei paraggi di terreni arativi e prati. È auspicabile un monitoraggio di idoneità delle forme di coltivazione.

Acqua, aria e suolo

Per quanto concerne la qualità dell'acqua, la situazione è soddisfacente. In base alle rilevazioni della concentrazione di nitrati nei corsi d'acqua dal 1992 al 2003 nella Provincia di Bolzano non esistono zone a rischio di inquinamento delle acque potabili con nitrati provenienti dall'agricoltura. Utili i piani di coltivazione e le misure d'istruzione e consulenza in agricoltura montana. In merito alla quantità dell'acqua, questa varia molto in base alla stagione. Problemi di approvvigionamento generalmente nulli, ma variabili in funzione del posizionamento geografico. Il programma introduce tecnologie che mirano ad un utilizzo parsimonioso delle risorse idriche.

Per quanto concerne l'aria, viene osservata regolarmente l'evoluzione delle emissioni per valutare la qualità dell'aria: biossido di zolfo, monossido di carbonio, biossido di azoto, ozono, polveri fini, gas a effetto serra. Un valido strumento d'intervento in base alle normative europee e nazionali è il piano provinciale antinquinamento.

L'impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo si è ridotto a causa del calo del consumo di concime a beneficio della qualità, grazie soprattutto alla consulenza in zone montuose. L'evoluzione del paesaggio avviene soprattutto per eventi franosi, idrogeologici e antropici che, seppure controllati, devono lasciare spazio alle moderne esigenze di sviluppo.

Bioenergie

Attraverso la valorizzazione di fonti di energia rinnovabile, neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO₂, è aumentata la rete di impianti di teleriscaldamento, che contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento dell'aria. Misure particolari prevedono la salvaguardia delle risorse naturali e la produzione di biogas, il quale, oltre alla produzione energetica, è utile come protezione antinquinamento dell'aria e tutela delle acque.

Concimi e prodotti fitosanitari

L'impiego di concimi chimici è in continuo regresso anche grazie alle misure agro-ambientali introdotte con il reg. CEE 2078/92. Consumi di fungicidi e insetticidi, utilizzati in frutti-viticultura, sono soggetti ad oscillazioni annuali.

Agricoltura biologica

La maggiore richiesta di prodotti biologici sul mercato e i contributi previsti hanno favorito l'aumento del numero di aziende biologiche

Bosco protetto e bosco di protezione, rischio incendio

Il bosco in zone ripide assume un importante ruolo di protezione del territorio e riduce frane e valanghe. Non esistono boschi a produzione intensiva, i tagli sono uniformi e i danni sono dovuti soprattutto a parassiti, danni meccanici e fenomeni climatici.

Basso il rischio incendio.

3. Obiettivi per la tutela dell'ambiente

I principali obiettivi di protezione ambientale sono suddivisi in base ai diversi livelli di governance

A livello comunitario

Il principale riferimento comunitario è il *Sesto programma d'azione per l'ambiente*, che pone l'attenzione sui cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute, rifiuti.

Indicazioni sugli obiettivi da raggiungere e gli ambiti d'intervento sono anche forniti dalla *Comunicazione della Commissione sulla strategia per lo sviluppo sostenibile*, dal *Consiglio di Göteborg* per i settori clima, trasporti, sanità.

Numerose direttive comunitarie disciplinano i diversi settori ambientali: risorse idriche (dir. 2000/60/CE), atmosfera (dir. 96/62/CE, dir. 99/30/CE, dir. 2002/3/CE, dir. 2004/107/CE), consumi energetici (dir. 2001/77/CE), biodiversità (Convenzione sulla Diversità biologica di Rio de Janeiro).

Documenti strategici nazionali

A livello nazionale gli obiettivi ambientale da raggiungere sono individuati dal *Piano strategico nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013* e riguardano la riduzione degli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente e il mantenimento del paesaggio.

Livello locale

La pianificazione a livello provinciale comprende il *Piano di sviluppo urbanistico e paesaggistico*, *Direttive natura 2000*, *piano energetico*, *piano per la mobilità*, *piano minerario*, *piano delle piste da sci*. I piani, già integrati nel programma puntano allo sviluppo sostenibile, all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali e alla coltivazione delle superfici.

4. Metodi e strumenti per la definizione dei più importanti aspetti ambientali per la descrizione degli indicatori ambientali e i loro possibili effetti

Le questioni ambientali più importanti sono state identificate in base a quanto esposto nel Regolamento del Consiglio Europeo *con le disposizioni generali riguardo al fondo europeo per lo sviluppo regionale e il fondo di coesione* e del Regolamento del Consiglio Europeo *riguardo al fondo europeo per lo sviluppo regionale*.

Nove sono gli indicatori più importanti che fanno parte di una lista di 19 indicatori sviluppata dall'agenzia per l'ambiente in cooperazione con l'EURAC e l'IRE della Camera di Commercio di Bolzano.

Nella selezione dei progetti nell'ambito della realizzazione del programma, gli effetti previsti possono differenziare con la localizzazione geografica.

Descritta la situazione ambientale del territorio interessato alla programmazione, sono stati esaminati gli effetti positivi e negativi delle singole misure del programma sull'ambiente, tramite questionario, interpellando 20 esperti. L'analisi, effettuata con l'uso di matrici, valuta congiuntamente gli effetti ambientali, gli aspetti sociali e le ripercussioni economiche, per evidenziare il trade-off tra i singoli aspetti.

Il programma, in sintesi, prevede una serie di misure ecologiche positive e altre neutrali per quanto concerne l'impatto sull'ambiente.

5. Conseguenze delle misure sull'ambiente

La valutazione delle diverse misure in relazione ai singoli settori prioritari definiti dalle linee strategiche comunitarie (biodiversità, acqua e cambiamento climatico) è effettuata attraverso un valore medio degli aspetti selezionati, che dà informazioni sui possibili effetti delle singole misure. In base all'entità del valore, esso può essere definito come indifferente o non pericoloso, leggermente negativo o leggermente positivo.

La sostenibilità va, tuttavia, considerata nel suo insieme: aspetti leggermente negativi di un pilastro, possono essere compensati da corrispondenti valutazioni positive negli altri pilastri..

Gli effetti diretti di tutte le misure risultano indifferenti, mentre quelli indiretti sono per la maggior parte delle misure non preoccupanti.

Complessivamente nelle misure più problematiche (124, 211, 311, 313/A) si evidenziano solo effetti neutri o leggermente negativi.

In questi casi il consumo delle risorse o l'aumento delle infrastrutture può essere pericoloso, ma l'effetto può essere neutralizzato con un'attenzione particolare ai metodi tradizionali, alla gestione parsimoniosa delle risorse, ad un'accorta progettazione e tenendo conto degli effetti positivi sotto il profilo sociale.

6. Misure per la prevenzione dei danni ambientali

Il programma non contiene pericoli diretti. Problemi possono venire da attuazione di progetti non appropriati. In questo caso, tuttavia, è un vantaggio il fatto che, il programma viene attuato in base a leggi provinciali e che vengono impiegate procedure standard anche per aspetti ambientali, per i quali bisogna attenersi alle procedure di approvazione previste, fino alla VIA.

7. Conclusioni

I risultati dell'analisi ambientale possono essere riassunti in maniera sintetica nei seguenti punti:

- La condizione attuale della zona interessata dal programma può essere considerata per quanto riguarda gli aspetti ambientali come straordinariamente positiva. Un'eccezione è rappresentata dal traffico (interno e di transito) e tutte le problematiche ad esso connesse. Si può notare che alcuni importanti miglioramenti dal punto di vista ambientale sono stati avviati per mezzo di misure della UE ed in particolare per mezzo di programmi a valere su fondi strutturali.
- La dinamica dei maggiori parametri ambientali è positiva, il che dimostra che i programmi attuali sono efficaci e che, a lungo termine, è stata svolta una politica ambientale coerente. Alcune problematiche (contenuto di metalli pesanti nelle acque, polveri sottili) sono stati posti all'attenzione del mondo politico e dell'opinione pubblica solo di recente ed hanno assunto evidenza attribuendo loro adeguati valori di soglia. In parte sono già state avviate misure per contrastarne gli effetti negativi, ma d'altro canto la soluzione di tali problemi richiede l'adozione di interventi a livello politico (politiche del traffico, politiche energetiche), che vanno decisamente al di là del presente programma.
- Il programma presentato pone un grosso accento riguardo ad una strategia di sviluppo sostenibile. Ciò rafforza uno sviluppo positivo (agricoltura estensiva, rimboschimento autoctono, utilizzo di energie rinnovabili) e accetta nuove sfide (rinaturalizzazione di corsi d'acqua superficiali). È opportuno presentare esperienze che caratterizzano positivamente a lungo termine la relativa politica regionale e la rendano nel suo complesso più sistematica.
- Dal programma non deriva alcun pericolo specifico; i punti chiaramente ed integralmente indicati che richiedono una certa precauzione, sono effetti indiretti di una strategia di crescita sostenibile. La relativa analisi dimostra che un'attenta attuazione del programma consente di tenere sotto controllo gli effetti secondari.
- Il programma mostra per questi punti problematici un'alta sensibilità e le linee guida per l'approvazione e l'attuazione dei singoli progetti sono assolutamente adeguate per evitare un potenziale rischio residuo.
- Il monitoraggio permette di seguire in maniera standardizzata l'attuazione del programma anche sotto l'aspetto ambientale e quindi in caso di necessità anche di prendere provvedimenti di contromanovra.

In generale dal punto di vista dei contenuti e delle procedure, il programma può portare un notevole miglioramento della qualità ambientale. I potenziali di pericolo sempre presenti sono da considerarsi quantitativamente irrilevanti e assolutamente controllati.



IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI MISURA

Asse 1: Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale attraverso il sostegno all'ammodernamento, allo sviluppo e all'innovazione:

Misura	Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (a) (i)
Codice	111
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ripartizione 22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica 0471 415060; land-hauswbildung@provinz.bz.it
Zona geografica interessata	La misura riguarda tutte le persone che operano nel settore dell'agricoltura e che risiedono stabilmente in tutta la Provincia Autonoma di Bolzano, familiari che collaborano regolarmente nelle aziende agricole, la Ripartizione formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, la Provincia Autonoma di Bolzano per attività dirette e l'Associazione delle fattorie didattiche nella provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre sono interessate dalla misura le Associazioni ed unioni di produttori. Non è ragionevole limitare territorialmente la misura, poiché gli interessati operano in aziende agricole dislocate sull'intero territorio provinciale.
Informazione e pubblicità	L'informazione ai beneficiari è assicurata direttamente dall'Amministrazione provinciale attraverso la relazione agraria edita annualmente, la Homepage degli uffici, la piattaforma Copernicus, periodiche pubblicazioni sulla stampa specializzata e sui quotidiani, convegni e manifestazioni specifiche sul tema.
Presentazione delle domande	Le iscrizioni e domande per gli interventi formativi vengono accettate entro la data che sarà stabilita di volta in volta dai bandi di pubblicazione per ogni singolo intervento. I relativi moduli sono disponibili presso la sede Servizio di consulenza per gli agricoltori di montagna e presso le scuole professionali.
Contenuti e condizioni	<p>Sottomisura A: Il corso comprende le seguenti tematiche: personalità, analisi economico-aziendale, sviluppo della strategia aziendale. Il corso è principalmente indirizzato a coppie che conducono direttamente l'azienda. Il corso dura 10 giorni (70 ore di aggiornamento) e si tiene una volta all'anno nei mesi invernali presso le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica, oppure direttamente presso aziende selezionate. È previsto un numero minimo di 10 partecipanti ed un numero massimo di 20.</p> <p>Sottomisura B: il corso è indirizzato a conduttori di azienda agricola che intendono approfondire ed ampliare le proprie conoscenze nel proprio specifico settore produttivo. Contenuti dei gruppi di lavoro: esatta rilevazione di dati relativi alla produzione ed all'economia aziendale, confronto di indicatori, analisi dei punti di forza e di debolezza, comparazioni aziendali. In base alle necessità possono essere coinvolti specialisti delle singole problematiche. Il rispetto e la reciproca fiducia rappresentano le basi per assicurare un intenso ed aperto confronto all'interno del gruppo. La consulenza in gruppi di lavoro è offerta per specifici settori in 5 località dell'Alto Adige. È previsto un numero minimo di 5 partecipanti ed un numero massimo di 20, operanti nello stesso rispettivo settore produttivo ed indipendentemente dalle caratteristiche delle aziende di provenienza. Il gruppo si riunisce secondo le necessità e comunque per non più di 40 ore all'anno. La collaborazione all'interno del gruppo dura almeno 2 anni con l'obiettivo che il gruppo stesso possa poi continuare a lavorare in modo autonomo.</p> <p>Sottomisura C: la formazione dei "moltiplicatori" si svolge in 2 anni e comprende unità didattiche teoriche e pratiche, nonché visite guidate ad aziende ed uffici. 1. primo anno di formazione: modulo di base (uguale per tutti i partecipanti) 2. secondo anno di formazione: moduli speciali (i partecipanti possono scegliere tra i moduli disponibili). La formazione comprende le seguenti tematiche: nozioni di base in agricoltura, metodologia/didattica della consulenza e comunicazione, nozioni specifiche in agricoltura. È previsto un massimo di 20 partecipanti.</p> <p>Sottomisura D: i corsi comprendono tre tematiche: norme relative alla "Cross Compliance", sicurezza sul posto di lavoro e competitività. I corsi e le consulenze di gruppo si tengono annualmente nei mesi invernali (da novembre a marzo) presso le scuole professionali per l'agricoltura ed economia domestica, oppure direttamente presso aziende selezionate.</p>
Procedura di ammissione	Sottomisure C e E: la partecipazione è subordinata ad un colloquio di ammissione - secondo criteri prestabiliti - con un'apposita commissione, nonché alla presentazione degli adeguati titoli. Se necessario, i membri della commissione possono inoltre eseguire un sopralluogo presso l'azienda agricola del richiedente.
Crediti formativi	L'Amministrazione provinciale (Ripartizione 22 – Formazione professionale) stabilisce a propria descrizione il riconoscimento di crediti formativi.
Luogo di svolgimento	L'Amministrazione provinciale (Ripartizione 22 – Formazione professionale) stabilisce a propria discrezione dove svolgere la formazione.
Costi	Le modalità operative corrispondono a quelle di analoghi corsi svolti dall'Amministrazione provinciale. Le quote di partecipazione devono essere versate prima dell'inizio di ogni corso.
Controlli	Durante lo svolgimento dei corsi è prevista la tenuta di registri di presenza. Il 5% dei corsi è sottoposto a

	<p>controllo da parte di personale specializzato della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, secondo il principio della casualità. È obbligatoria la presenza dei partecipanti ad almeno l'80% delle lezioni.</p> <p>Sottomisura G: Le ore dell'attività pratica devono essere effettivamente svolte.</p>
Attestato di partecipazione	<p>Ai partecipanti che hanno positivamente concluso il corso (= presenza ad almeno 80% delle lezioni) viene rilasciato un attestato.</p> <p>Sottomisura E: Oltre questo tutte le aziende che vogliono svolgere l'attività di "fattoria didattica" devono essere certificati da una commissione specifica. La ripartizione 22 (formazione professionale) propone la composizione della commissione di certificazione.</p>

Misura	Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (a) (i)
Codice	111
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Gestione e controllo della misura	<p>La Ripartizione Foreste dell'Amministrazione provinciale gestisce la sottomisura L in oggetto.</p> <p>Iniziative dirette: La ripartizione provinciale Foreste dirige le misure di formazione e informazione direttamente con progetti in economia o tramite gli uffici preposti alla formazione professionale o gli altri uffici competenti per la formazione e l'aggiornamento dell'amministrazione provinciale, anche dopo aver sentito i vari rappresentanti degli interessi e le associazioni di categoria.</p> <p>Iniziative indirette attraverso contributi: Deve essere presentato un progetto di formazione/aggiornamento contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati anagrafici della associazione o dell'ente con i dati di una persona di riferimento; - motivazione della necessità della formazione, finalità; - programma (contenuti e struttura temporale) - tipo di attività di formazione e indicazione di possibili beneficiari; - relatori e altre persone coinvolte nella realizzazione della misura di formazione; - preventivo di spesa per la misura di formazione suddivisa come segue: <ul style="list-style-type: none"> - costi per il personale, consulente per l'organizzazione e il coordinamento della misura di formazione; - costi legati ai partecipanti (spese di viaggio, vitto alloggio in riferimento ad escursioni/visite, materiale didattico, assicurazioni obbligatorie e volontari, costi vari (noleggio si sale , noleggio di attrezzature, pubblicità e promozione della misura di formazione)); <p>Nella valutazione del progetto vengono definiti i costi ammissibili e l'ammontare del contributo concesso. La misura di formazione si ritiene conclusa quando il beneficiario presenta alla ripartizione foreste una relazione riguardante l'attività svolta e le ricevute di spesa unitamente ad una dichiarazione di assunta responsabilità da parte del beneficiario e – dove previsto – la lista dei partecipanti. Il soggetto che realizza la misura di formazione per il beneficiario, deve rendicontare la propria attività a costi reali e presentare le relative ricevute e fatture.</p>
Norme che disciplinano l'intervento	Incentivazioni nel settore forestale in base alla L.P. 21/96; Delibera G.P. n. 5679 di data 3.11.1997 relativa alla L.P. 21/96 artt.51 – 54.
Informazioni sull'intervento finanziario	Relazione annuale agraria e forestale; Comunicati stampa; Opuscoli vari.
Procedimento amministrativo	Presentazione alla direzione di ripartizione della domanda di contributo in carta libera entro il 1. aprile dell'anno di riferimento assieme alla documentazione richiesta; Vengono protocollate in ordine di arrivo tutte le domande corredate dei principali documenti necessari; Verifica della regolarità e completezza della documentazione (se mancante viene richiesta).
Decisione sull'intervento finanziario	Settore contributi economia montana: delibera della Giunta provinciale di concessione del contributo.
Procedimento e documentazione al fine di ottenere l'anticipazione	Domanda del beneficiario per la liquidazione di una anticipazione oppure di un acconto proporzionato alle attività già svolte; Ordine di liquidazione del direttore della ripartizione foreste per un'anticipazione oppure un acconto nella misura massima del 90% del contributo e previa verifica della relativa documentazione.
Pagamento dei contributi	L'ammontare dei contributi e sussidi concessi per la realizzazione dei programmi presentati dal beneficiario va liquidato in proporzione alle attività effettivamente eseguite e documentate sulla base di una dichiarazione da parte del richiedente attestante l'effettiva realizzazione.

Misura	Insiediamento di giovani agricoltori
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (a) (ii)
Codice	112
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio proprietà coltivatrice 0471 415030; Landwirtschaft@provincia.bz.it
1) Presentazione della domanda	<p>La domanda di concessione del premio deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno su apposito modulo elaborato dalla Ripartizione Agricoltura prima della firma del relativo contratto di compravendita, donazione o affitto e in caso di successione ereditaria prima del rilascio oppure della revoca del certificato di successione ereditaria e almeno tre mesi prima di compiere i quaranta anni di età; alla domanda devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il business plan: giovani agricoltori che nel business plan hanno previsto la combinazione di diverse misure verranno contattati dagli uffici competenti e possono accedere in modo prioritario alle misure indicate; - La documentazione comprovante eventuali variazioni colturali, se ritenuto necessario dall'ufficio competente; - La fotocopia di un documento di identità valido. <p>Il/la richiedente deve inoltre dichiarare sotto forma di autocertificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che in passato non si è mai insediato/a in un maso chiuso o in un'azienda agricola di superficie uguale o maggiore a quella prevista al punto 3.1 in qualità di proprietario, affittuario o socio; nel caso in cui si tratti di un socio di società la relativa superficie viene calcolata in rapporto alle quote possedute; - che possiede una qualifica delle qualifiche professionali di cui ai punti 1a), 1b) oppure 1c); se il/la richiedente intende comprovare in seguito la qualifica professionale di cui al punto 1a) oppure 1b), lo deve dichiarare nel business plan.
2) Fase istruttoria	Affinché il premio possa essere concesso è necessario presentare una copia del contratto registrato o del certificato di successione ereditaria o della sua revoca.
3) Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> - Il giovane agricoltore/la giovane agricoltrice si impegna a condurre l'azienda per un periodo minimo di 10 anni senza ridurre la superficie coltivabile, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per le circostanze eccezionali di cui all'art. 47 del Regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005. - I casi di forza maggiore, o le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto dal beneficiario, o da un suo avente diritto, all'ufficio competente, entro tre mesi dalla data in cui il beneficiario, o il suo avente diritto, sia in condizione di poterlo fare. - Il giovane agricoltore/ la giovane coltivatrice si impegna inoltre ad adempiere alle direttive di attuazione stabilite dalla Giunta provinciale.
4) Controlli	<p>I controlli saranno effettuati in via amministrativa su tutte le domande e inoltre verranno effettuati controlli a campione tramite sopralluoghi nella misura del 5% degli aiuti concessi.</p> <p>La Ripartizione Agricoltura può richiedere a tale fine anche i servizi di altre ripartizioni o di esperti; il controllo ha per oggetto il possesso dei requisiti e l'osservanza degli impegni assunti dal destinatario del premio. Le aziende oggetto del controllo vengono scelte casualmente. Il sorteggio viene effettuato da una commissione interna composta da tre membri, costituita dal direttore della Ripartizione Agricoltura, dal direttore dell'ufficio competente o da un loro sostituto e da un collaboratore dell'ufficio competente.</p> <p>Viene compilato un verbale del sorteggio e del relativo risultato.</p>
5) Revoca	<p>Qualora l'avente diritto abbandoni la conduzione dell'azienda agricola o non rispetti gli impegni assunti prima del decorso del termine di 10 anni dalla concessione del contributo, è obbligato a restituire il premio maggiorato degli interessi legali.</p> <p>Il premio maggiorato degli interessi legali deve essere restituito anche in caso di dichiarazioni false rilasciate nella domanda o in altri allegati presentati ai fini del ricevimento del premio.</p> <p>In caso di mancato conseguimento delle competenze e capacità professionali di cui ai punti 1a) e 1b) o in caso di mancato ricorso ai servizi di consulenza previsti al punto 4.5 della graduazione del premio, la parte di premio corrispondente deve essere restituita maggiorata degli interessi legali. Giovani agricoltori che non si presentino per la verifica del business plan entro il termine previsto devono restituire l'intero premio maggiorato degli interessi legali.</p>

Misura	Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole, e di servizi di consulenza per le aziende silvicole
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (a) (v)
Codice	115
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio Meccanizzazione Agricola 0471 415180; UMA@provincia.bz.it
Informazione e pubblicità	La pubblicità ai potenziali beneficiari viene assicurata dalla Pubblica Amministrazione attraverso pubblicazioni nella stampa locale e presenza in fiere. Inoltre vengono garantiti consulenza ed assistenza tecnica specifica curata direttamente dall'Amministrazione. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura e Foreste pubblicano una „Relazione annuale agraria e forestale“, in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascun ufficio delle due Ripartizioni. Infine, esiste su Internet il sito della Provincia Autonoma di



	Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_d.asp) contenente pagine specifiche sull'attività delle diverse Ripartizioni tra cui la Ripartizione Agricoltura.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono alla Provincia Autonoma di Bolzano da parte dei beneficiari finali. Prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento per progetti con carattere particolarmente innovativo vengono chiarite con il richiedente le principali attività previste ed i relativi costi. Viene verificata l'ammissibilità in base ai criteri di selezione del presente programma operativo. Viene verificata la presenza delle necessarie autorizzazioni e la presenza di tutti i documenti necessari per la concessione del finanziamento.
Criteri di ammissibilità	I criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti: - Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005; - Criteri previsti dalla presente misura.
Modalità per la presentazione delle domande	- La domanda di contributo deve essere presentata a partire dal primo aprile fino al 31 dicembre di ogni anno che precede l'inizio dell'attività. - La domanda di aiuto deve essere corredata da una relazione tecnica, da un preventivo di spesa dettagliato e da un elenco delle persone e degli Enti coinvolti.
Iter di approvazione delle singole domande	La domanda viene protocollata da parte dell'Ufficio e assegnata ad un funzionario dell'Ufficio. Il funzionario designato procede entro il termine di 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata del richiedente, alla verifica della documentazione e provvede per fax o per posta elettronica a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Viene verificata la congruità dei prezzi unitari e la congruità delle quantità e dei costi previsti in preventivo. L'Ufficio redige un elenco delle azioni e delle spese non ammissibili. Inoltre viene definita dall'Ufficio la percentuale delle spese generali e tecniche ammissibili.
Approvazione delle singole domande con delibera della Giunta Provinciale	La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica delibera. Nelle delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, la spesa ammessa, il contributo e la percentuale di contributo.
Comunicazione al beneficiario	Dopo l'approvazione, il beneficiario viene informato per iscritto del finanziamento concesso e della partecipazione finanziaria dell'Unione Europea. Con la stessa comunicazione il beneficiario viene informato del termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
Liquidazione degli aiuti	Al termine dell'annata il beneficiario presenta richiesta di liquidazione corredata dalla seguente documentazione: - domanda di liquidazione compilata dal beneficiario, contenente il suo numero di conto corrente; - fatture debitamente quietanzate e/o altra documentazione equivalente; - copia del codice fiscale, se non è già presente nella domanda di contributo.
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	Controlli amministrativi: si controlla la natura dei servizi forniti e di tutte le attività svolte, la congruità dei costi sostenuti e l'esattezza degli importi del contributo da liquidare.

Misura	Ammodernamento delle aziende agricole
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (i)
Codice	121
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio edilizia rurale 0471 415150; Landwirtschaft@provincia.bz.it
Informazione e pubblicità	La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Esistono inoltre altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura, Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una „Relazione annuale agraria e forestale“, in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'ufficio viene quindi pubblicata annualmente e pertanto messa a disposizione del pubblico. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_d.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Preliminarmente, per i progetti ammissibili viene verificata la disponibilità delle necessarie autorizzazioni. Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità di fondi comunitari all'interno del PSR; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per il collaudo finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Qualora si abbiano domande giacenti temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno evase o nell'ambito del PSR in vigore mediante eventuali fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie comunitarie, oppure verranno finanziate in base ad un futuro programma.
Criteri di ammissibilità	I criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti:

	<ul style="list-style-type: none"> - Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005; - Criteri previsti per la presente misura: eventuali ulteriori criteri potranno essere determinati con delibera di Giunta Provinciale.
Modalità per la presentazione delle domande	<p>Il modulo per la domanda di contributo, a disposizione presso l'Ufficio, viene compilato dai beneficiari. La documentazione richiesta in singola copia per l'approvazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulo di domanda contenente: <ul style="list-style-type: none"> o Nome, cognome, data di nascita ed indirizzo del richiedente o Codice fiscale o Superficie dell'azienda o Numero di animali allevati o Collegamento bancario o Obbligo di mantenere la destinazione d'uso per il periodo richiesto - concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune competente - progetto vidimato con il timbro del comune per immobili - estratto tavolare solo quando il foglio di possesso non è intestato al proprietario - contratto d'affitto - computo metrico estimativo o offerta d'acquisto per macchinari - Dimostrazione della redditività dell'investimento.
Iter di approvazione dei singoli progetti	<p>Istruttoria dei singoli progetti: L'istruttoria è assegnata al tecnico dell'ufficio competente per zona. Il tecnico procede alla verifica della documentazione del progetto e provvede a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Se ritenuto necessario, viene eseguito un sopralluogo per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame. I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene verificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza delle autorizzazioni - la congruità dei costi previsti in preventivo sulla base del prezzario ufficiale provinciale in vigore. <p>Ai sensi della L.P. n. 23/1993 l'organo tecnico competente esprime parere tecnico economico sul progetto.</p>
Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale	<p>La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da un codice che specifica il tipo di progetto), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto ammesso, la percentuale di contributo.</p> <p>La Provincia Autonoma di Bolzano finanzia la propria quota e le quote comunitarie e statali sulla base delle disposizioni in vigore, con particolare riferimento alle modalità previste ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95. In delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare.</p>
Comunicazione al beneficiario	<p>Dopo l'approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato della partecipazione finanziaria della UE.</p>
Liquidazione parziale e/o finale	<p>La spesa sostenuta dal beneficiario finale viene determinata a misura con le procedure previste dalla legge 446/67. In corso d'opera oppure ad esecuzione dei lavori il beneficiario finale presenta richiesta di accertamento parziale o finale, corredata dalla prescritta documentazione.</p> <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - domanda di accertamento compilata dal beneficiario - stato di avanzamento parziale o stato finale - fatture debitamente quietanzate per i macchinari e per i materiali mobili - dichiarazione asseverata di un libero professionista abilitato in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed alla spesa sostenuta dal beneficiario finale
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	<p>I tecnici della Ripartizione Agricoltura effettueranno controlli su almeno il 50% delle domande, in base a criteri da definire seguendo una check-list dettagliata. Per ogni controllo verrà redatto un verbale di verifica.</p>
Sanzioni	<p>Se la destinazione d'uso non viene mantenuta per la durata fissata, il contributo erogato deve essere restituito con gli interessi.</p>

Misura	Accrescimento del valore economico delle foreste
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (ii)
Codice	122
Ripartizione/ Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Gestione e controllo della misura	La Ripartizione Foreste dell'Amministrazione provinciale gestisce la misura in oggetto.
Norme che disciplinano l'intervento	Incentivazioni nel settore forestale in base alla legge prov. 21. ottobre 1996, n.21; Delibera G.P. n. 1560 di data 14.04.1997 relativa alla legge prov. 21/96 artt. 43 –49; Delibera G.P. n. 949 del 17.03.1997.
Informazioni sull'intervento finanziario	Relazione annuale agraria e forestale; Comunicati stampa; Opuscoli vari.
Procedimento am-	Settore contributi economia montana:

<p>ministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - presentazione della domanda di contributo in carta libera (possibile tutto l'anno) assieme alla documentazione richiesta; - vengono protocollate in ordine di arrivo tutte le domande corredate di concessione edilizia e dei principali documenti necessari; - dopo il protocollo con inserimento dei dati nel computer avviene l'assegnazione della pratica al tecnico di zona; - verifica della regolarità e completezza della documentazione (se mancante viene richiesta); - sopralluogo istruttorio e redazione della relazione istruttoria; - rilascio del parere tecnico ed economico nei riguardi di progetti ai sensi della L.P. n. 23 del 19.11.93; per progetti superiori ai 516.000 Euro il citato parere tecnico/economico ed anche sull'impatto ambientale viene rilasciato dalla Commissione Tecnica delle Ripartizioni Agricoltura, Foreste ed Ambiente; - adattamenti tecnici dei computi metrici dei preventivi di spesa stabilendo i costi da ammettere a finanziamento. <p>Settore lavori in economia: [*] Lavori in economia la legge forestale prevede diversi interventi, che possono essere realizzati in economia dalla ripartizione foreste. Secondo il tipo di intervento e l'interesse pubblico inerente la realizzazione dell'opera, i lavori vengono eseguiti a totale carico dell'Amministrazione provinciale oppure con partecipazione finanziaria da parte dei beneficiari dell'intervento. Se per un intervento in economia è previsto una quota a carico del beneficiario, allora nella relazione tecnica del relativo progetto sono elencate sia la quota finanziaria pubblica, sia quella a carico del beneficiario. Il beneficiario può partecipare alla realizzazione dell'intervento con il versamento della relativa quota finanziaria oppure con prestazioni personali e l'impegno finanziario (sui relativi capitoli di bilancio della ripartizione foreste) riguarda quindi solamente la parte pubblica del finanziamento. Nella fase di realizzazione di un progetto in economia la Provincia Autonoma di Bolzano prefinanzia la propria quota parte, il cofinanziamento comunitario ed il cofinanziamento dello Stato.</p> <p>Si precisa che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nei costi di progetto non sono incluse spese, in qualunque forma, legate a compiti istituzionali del servizio forestale; 2. i costi per la realizzazione degli interventi in economia in base ai singoli progetti escludono completamente i "costi di normale gestione" di questi lavori, come tutte le spese del personale forestale, le spese di progettazione, direzione dei lavori, spese per il collaudo ecc.; 3. come costi di lavoro in un progetto in economia, oltre alle spese per gli acquisti di materiale, noleggio di macchinari, possono figurare solo i salari per le ore di lavoro di operai forestali, assunti mediante contratto di diritto privato, per la realizzazione dei lavori. <p>Procedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i progetti in economia vengono elaborati dagli ispettorati forestali territorialmente competenti; 2. l'ufficio economia montana verifica la regolarità formale dei progetti; 3. il direttore della Ripartizione foreste rilascia il parere tecnico ed economico nei riguardi dei progetti ai sensi della legge prov. del 19.11.93, n. 23; per progetti superiori ai 516.000 Euro il citato parere tecnico/economico ed anche il parere per la valutazione sull'impatto ambientale vengono rilasciati dalla commissione tecnica integrata con un rappresentante della ripartizione natura e ambiente.
<p>Decisione sull'intervento finanziario</p>	<p>Settore contributi economia montana: Delibera della Giunta provinciale di concessione del contributo.</p> <p>Settore lavori in economia: il finanziamento dei progetti in economia avviene con l'impegno sui capitoli di bilancio della Ripartizione foreste mediante decreto dell'Assessore provinciale competente.</p>
<p>Comunicazione ai richiedenti relativa all'esito della domanda</p>	<p>Settore contributi economia montana: Comunicazione ai richiedenti che viene concesso il contributo</p>
<p>Procedimento e documentazione al fine di ottenere l'anticipazione</p>	<p>Settore contributi economia montana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domanda del beneficiario per la liquidazione di una anticipazione; 2. Decreto dell'Assessore competente per il rilascio di una anticipazione nella misura massima del 50% del contributo; 3. Ordine di liquidazione da spedire assieme alla domanda di liquidazione e al decreto di anticipo alla Ragioneria Provinciale Ufficio Spese competente per il rilascio del mandato di pagamento.
<p>Monitoraggio sul progetto finanziato durante la fase di esecuzione</p>	<p>Settore contributi economia montana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sopralluoghi in corso lavori su richiesta di beneficiari e di direttori lavori; - sopralluoghi di accertamento per redigere il verbale di collaudo parziale o finale. <p>Settore lavori in economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la liquidazione delle spese inerenti alla realizzazione dei lavori effettua il funzionario delegato autorizzato alla relativa apertura di credito; - il monitoraggio finanziario viene effettuato continuamente dal citato funzionario delegato e la direzione dei lavori viene eseguita dal direttore dei lavori appositamente incaricato.
<p>Collaudi e pagamento dei contributi</p>	<p>Settore contributi economia montana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domanda dei beneficiari di collaudo parziale o finale cui viene allegato lo stato parziale o finale dei lavori con firma e timbro del libero professionista; - Ordine di liquidazione da spedire assieme alla domanda di liquidazione, al verbale di collaudo e alla



contabilità parziale o finale alla Ragioneria Prov.le Ufficio Spese competente per il rilascio del mandato di pagamento.

Settore lavori in economia:
tutti i progetti in economia vengono collaudati a termine dei lavori (collaudo finale) da un tecnico appositamente incaricato dall'Assessore provinciale competente.

Misura	Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (iii)
Codice	123 – Agricoltura
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 0471 415160; Landwirtschaft@provincia.bz.it La struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano responsabile dell'attuazione della misura l'Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura, della Ripartizione Agricoltura. Tra le sue competenze vi è anche quella relativa alla verifica, coordinamento, rendicontazione dei contributi UE nonché al finanziamento della quota provinciale per il miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per la parte relativa al settore latte ci si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio zootecnia.
Informazione e pubblicità	La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale dell'Ufficio svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Oltre a ciò, esistono altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura, Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una "Relazione annuale agraria e forestale", in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. In sostanza, l'attività svolta dall'Ufficio viene pubblicata annualmente e pertanto integralmente messa a disposizione del pubblico. La Provincia Autonoma di Bolzano pubblica annualmente anche una "Relazione sull'attività dell'Amministrazione provinciale", che riporta tutti i dati relativi all'attività svolta. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_i.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura e dei suoi Uffici.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. Prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento vengono chiarite con i richiedenti le principali caratteristiche dei progetti, la tipologia delle opere previste ed i costi preventivati. Viene preliminarmente verificata l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal presente Programma. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono quindi ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Preliminarmente, per i progetti ritenuti finanziabili viene verificata anche la presenza delle autorizzazioni necessarie, viene definito con il beneficiario un calendario operativo, che definisca in modo chiaro la data di presentazione formale delle domande di contributo, le presumibili date di inizio e di fine lavori, la presumibile data di approvazione dei progetti e la presumibile data di collaudo amministrativo dei lavori eseguiti. Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende innanzitutto dalla loro ammissibilità in generale; successivamente, dalla disponibilità di fondi comunitari per la misura del PSR, dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per l'approvazione del rendiconto finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. I fondi sul bilancio provinciale (cofinanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano) vengono stanziati in funzione dei progetti previsti per ciascun anno di programma. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di novembre ed il 31 luglio. Sulla base delle considerazioni fin qui riassunte e seguendo l'ordine della data di protocollo, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario della misura. Qualora si abbiano domande presentate e temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno finanziate o nell'ambito del PSR in vigore con fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie stabilite dalla Commissione Europea, oppure verranno finanziate ai sensi di un nuovo programma. Per ottimizzare le risorse sarà possibile procedere anche al finanziamento di stralci di progetto, purché i lavori previsti vengano realizzati integralmente ed possiedano il necessario requisito della piena funzionalità. In tal caso sarà possibile procedere anche ad un arrotondamento della spesa ammissibile, da determinarsi in funzione dei fondi disponibili e con il fine del rispetto dei massimali previsti per la misura.
Criteri di ammissibilità	I citati criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti: - Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/05 e dal Reg. (CE) n. 1974/06; - Criteri previsti dalla scheda della presente misura.
Modalità per la presentazione delle domande	Ciascuna domanda di contributo viene compilata dai beneficiari sulla base di un facsimile che viene messo a disposizione da parte dell'Ufficio. La documentazione richiesta (in semplice copia) per l'approvazione è la seguente: 1. Mappa del comprensorio di produzione; 2. Elenco dei soci; 3. Dati sulla superficie di produzione e sulla produzione degli ultimi tre anni; 4. dati relativi ai kg di produzione conferita negli ultimi tre anni ed immagazzinata dal beneficiario riferiti all'inizio della campagna di commercializzazione; dati relativi ai kg di produzione venduta negli ultimi tre anni dal beneficiario riferiti alla fine della campagna di commercializzazione;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Statuto; 6. Atto costitutivo; 7. Bilanci degli ultimi tre anni e relazione di verifica sulla loro chiusura da parte dell'istituzione preposta; 8. Estratto dal registro delle imprese della Camera di Commercio; 9. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del beneficiario; 10. Calcolo economico redatto da apposite strutture e società a ciò preposte da cui emerga un incremento del rendimento globale dell'impresa in seguito alla realizzazione dell'investimento; 11. Per Cooperative: certificato di iscrizione al Registro delle Cooperative; 12. Concessione edilizia; 13. Estratto dal protocollo del Consiglio di Amministrazione (per le Cooperative: estratto del verbale dell'assemblea generale) circa l'approvazione del progetto; 14. Documentazione tecnica; Disegni esecutivi; Relazione tecnica; Computo metrico e preventivo dettagliati (in duplice copia); Tre offerte (se disponibili) per ciascun impianto o macchina; 15. Progetto per l'impianto elettrico; 16. Piano di sicurezza; 17. Eventuale parere geologico; 18. Capitolato d'appalto; 19. Documentazione necessaria per il rilascio del certificato antimafia.
<p>Iter di approvazione dei singoli progetti</p>	<p>Istruttoria dei singoli progetti: La domanda viene protocollata da parte dell'Ufficio e una copia della stessa viene consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. L'istruttoria di un progetto viene assegnata ad un funzionario dell'Ufficio. Il tecnico designato procede entro il termine di 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata del richiedente, alla verifica della documentazione del progetto (l'elenco di riferimento è quello sopra indicato) e provvede per fax o per posta elettronica a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Vengono eseguiti uno o più sopralluoghi per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame (viene redatto ogni volta un verbale di sopralluogo; viene seguita la procedura della check list # 1- sopralluoghi). I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene effettuata la verifica della regolarità delle autorizzazioni (concessione edilizia, certificato antimafia). Viene verificata la congruità dei prezzi unitari del preventivo sulla base del prezzario ufficiale provinciale per le opere edili in vigore. Viene verificata inoltre la congruità delle quantità e dei costi previsti in preventivo per unità di misura (mc, mq o t). Se disponibili, vengono richieste le offerte per i lavori in diretta amministrazione ed i contratti per i lavori in appalto. L'Ufficio redige un elenco delle azioni e delle spese non ammissibili. Inoltre viene definita dall'Ufficio la percentuale delle spese generali e tecniche ammissibili. Il funzionario redige una relazione istruttoria per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano di cui alla L.P. n.23/1993 (viene seguita la procedura della check list # 2 - approvazione): viene proposta l'approvazione di una spesa ritenuta congrua sulla base delle verifiche ricordate. La Commissione Tecnica approva o meno il progetto in linea tecnica - economica e rilascia un parere per ciascun progetto.</p>
<p>Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale</p>	<p>La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea). In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare. Il termine per la realizzazione dei lavori può essere prorogato su richiesta motivata del richiedente. Prima della scadenza del termine previsto viene inviato al richiedente un avviso per ricordare di presentare una eventuale richiesta di proroga del termine stesso.</p>
<p>Comunicazione al beneficiario</p>	<p>Dopo l'approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Inoltre viene data informazione della partecipazione finanziaria dell'Unione Europea e dello Stato Italiano. Viene altresì richiesto di garantire la massima informazione sulla partecipazione dell'UE anche attraverso targhe commemorative da apporre sulle opere cofinanziate. (viene seguita la procedura della check list # 3 - comunicazione).</p>
<p>Liquidazione di anticipi di contributo</p>	<p>Dopo l'approvazione del progetto, il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda (il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio) corredata della necessaria documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verbale di inizio dei lavori; 2. contratti registrati per le opere edili; 3. contratti e/o offerte e conferme d'ordine per gli altri lavori e acquisti; 4. delibere o verbali del consiglio di amministrazione relativo alla scelta ed all'affidamento dei lavori alle diverse Ditte; 5. fideiussione bancaria a favore dell'AgEA (vedi schema disponibile presso l'Ufficio); 6. conferma della validità della fideiussione bancaria (vedi schema disponibile presso l'Ufficio); 7. certificato antimafia valido sulla base delle vigenti disposizioni. <p>Un tecnico viene incaricato di procedere al calcolo dell'anticipo erogabile. Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 20% della somma dei contratti, delle offerte e delle note d'ordine presentati. Vengono dettati gli sconti applicati. Se per una tipologia di lavori non sono ancora stati assegnati i lavori, questi non rientrano tra le spese ammissibili con l'anticipo. I lavori devono essere iniziati. Se necessario, il tecnico può eseguire un sopralluogo presso il richiedente, il quale deve presentare una garanzia bancaria valida. Per la liquidazione ci si avvale del software fornito dall'AgEA. (viene seguita la procedura della check list # 4 - anticipi).</p>
<p>Liquidazione parziale e/o finale</p>	<p>Accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed acquisti, approvazione del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi: In corso d'opera, oppure dopo l'ultimazione dei lavori, il beneficiario presenta richiesta di accertamento parziale, rispettivamente finale, corredata della prescritta documentazione. La domanda viene protocollata: copia viene consegnata direttamente, oppure trasmessa per posta, al richiedente. In seguito a tale richiesta</p>

	<p>un funzionario, diverso da chi ha eseguito l'approvazione del progetto, viene incaricato dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti ai fini amministrativi della liquidazione del contributo. Il funzionario incaricato procede, alla verifica in loco della sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione del contributo, e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'accertamento dell'avvenuta esecuzione, nei tempi e nei modi stabiliti, delle opere e degli acquisti approvati, 2. all'accertamento dell'esistenza della loro funzionalità, 3. all'accertamento della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e del rispetto delle finalità generali in considerazione delle quali dette opere sono state ritenute ammissibili, 4. all'accertamento della regolarità della documentazione giustificativa della spesa, sostenuta dai beneficiari che hanno eseguito le opere, 5. all'accertamento dell'avvenuto pagamento e della registrazione contabile della documentazione giustificativa della spesa, 6. all'approvazione dei relativi rendiconti finali, apportando le eventuali verifiche sulla contabilità di consuntivo. <p>Tale accertamento verrà eseguito per ciascun beneficiario finale ritenuto ammissibile: il controllo in loco sarà eseguito quindi sulla totalità dei progetti ammessi a finanziamento. Inoltre, gli aiuti ritenuti liquidabili sulla base degli accertamenti eseguiti, verranno liquidati da parte dell'AgEA riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano senza nessuna deduzione diretta o indiretta.</p> <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori (in <u>semplice</u> copia) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domanda di accertamento parziale o finale contenente numero di conto corrente e di codice fiscale del beneficiario (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); 2. Consuntivo lavori; 3. Disegni esecutivi; 4. Certificato di regolare esecuzione dei lavori; (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio) 5. Verbale di trattativa privata (estratto dal libro delle sedute del Consiglio di Amministrazione); 6. Contratto d'appalto registrato per le opere edili; 7. Fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate, ivi comprese le ricevute dell'avvenuto pagamento ed i documenti giustificativi delle spese generali; 8. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese a cui sono stati affidati i lavori; 9. Attestazione relativa al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile del certificato di collaudo statico delle strutture in c.a. e metalliche, ai sensi dell'art.7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086; 10. Certificato di agibilità dell'opera realizzata; 11. Certificato della Camera di Commercio attestante che la Società non si trovi in stato fallimentare (con dicitura antimafia); 12. Impegno da parte del beneficiario a non distogliere dalla prevista destinazione, per almeno dieci anni a partire dalla data di approvazione della Delibera provinciale di finanziamento tanto gli immobili che i macchinari eventualmente ammessi a contributo (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); 13. Dichiarazione del beneficiario che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato con la data di inizio dei lavori (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); 14. Dichiarazione con la quale il beneficiario attesta con quali mezzi finanziari (fondi propri, anticipazioni bancarie, eventuali contributi UE e Stato membro effettivamente incassati, ecc.) abbia fatto fronte all'intera spesa risultante dai documenti giustificativi, specificando i singoli importi delle diverse fonti di finanziamento (Modello 3) (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); 15. Elenco dei documenti giustificativi di spesa, con l'indicazione degli estremi, del contenuto, dell'importo pagato e del modo di pagamento (indicando se effettuato con assegno, bonifico bancario, mandato di pagamento, tratta o cambiale pagata, ecc.) (Modello 4) (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); 16. Descrizione delle eventuali modifiche apportate rispetto al progetto approvato (Modello 5) (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio) (è possibile tuttavia presentare tale descrizione anche in forma di breve relazione); 17. Confronto sintetico quantitativo e di spesa tra le previsioni e le realizzazioni (Modello 6) (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); 18. Certificato antimafia rilasciato dal Commissariato del Governo, rilasciato secondo le vigenti disposizioni in materia.
<p>Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo</p>	<p>I controlli effettuati, secondo quanto descritto, sono di natura amministrativa, finanziaria e tecnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlli amministrativi: Sono effettuati presso il beneficiario dopo aver acquisito i documenti di sintesi e le pezze giustificative delle spese sostenute. In particolare si esamina la validità delle prove di pagamento effettuate mediante la verifica di tutte le ricevute bancarie, delle tratte pagate, degli estratti conto bancari, ecc. Si esamina inoltre l'avvenuta registrazione nei libri della contabilità fiscale delle pezze giustificative relative alle spese sostenute. Viene verificata che la data di inizio dei lavori sia posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. Viene verificato che le pezze giustificative delle spese sostenute siano datate posteriormente alla data limite indicata nella Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale. Ove occorra si apportano le necessarie rettifiche e si invita il beneficiario alla rielaborazione dei prospetti contenenti i documenti giustificativi. - Controlli finanziari: Si controlla l'esattezza degli importi del contributo liquidato. Si controlla la dichiarazione del beneficiario che precisa con quali mezzi finanziari ha fatto fronte alla spesa risultante dai documenti giustificativi. - Controlli tecnici:

	<p>Si controlla il progetto approvato e viene posto a confronto con le opere realizzate, richiedendo se del caso al beneficiario una relazione che attesti gli eventuali aggiornamenti tecnici. Viene richiesto un certificato di regolare esecuzione dei lavori.</p> <p>A conclusione delle operazioni sopra descritte il funzionario incaricato redige il verbale di verifica, adottando il facsimile dell'Ufficio. Copia dello stesso viene consegnato al richiedente. (per la fase di liquidazione parziale/finale viene seguita la procedura della check list # 5 – acconti e/o saldi).</p> <p>Viene quindi richiesta la liquidazione dell'aiuto da parte dell'AgEA riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutta la documentazione rimane a disposizione negli atti di ciascun progetto. Negli atti di ciascun progetto rimane anche una copia di tutte le fatture e degli estratti conto bancari.</p>
Controlli ex post	<p>Dopo la conclusione degli interventi finanziati e dopo la loro liquidazione finale, l'Ufficio provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o dei macchinari. Viene verificato mediante sopralluogo almeno il 5% delle domande di pagamento di uno stato finale liquidate sul bilancio comunitario precedente. Il tecnico incaricato è diverso da quelli che hanno eseguito l'approvazione e la liquidazione finale. Viene redatto un verbale predisposto dall'Ufficio per i controlli ex post e viene seguita la procedura della check list # 6 – controlli ex post).</p>

Misura	Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (iii)
Codice	123 –Foreste
Ripartizione/ Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Gestione e controllo della misura	La Ripartizione Foreste dell'Amministrazione provinciale gestisce la misura in oggetto.
Norme che disciplinano l'intervento	Incentivazioni nel settore forestale in base alla legge prov. 21. ottobre 1996, n.21; Delibera G.P. n. 5679 di data 3.11.1997 relativa alla L.P. 21/96 artt.51 – 54.
Informazioni sull'intervento finanziario	Relazione annuale agraria e forestale; Comunicati stampa; Opuscoli vari.
Procedimento amministrativo	<p>Settore contributi L.P. 21/96, artt.51 – 54:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione della domanda di contributo in carta libera entro 1.aprile dell'anno di riferimento assieme alla documentazione richiesta nella direzione di ripartizione; - vengono protocollate in ordine di arrivo tutte le domande corredate dei principali documenti necessari; - verifica della regolarità e completezza della documentazione (se mancante viene richiesta). <p>Settore contributi economia montana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione della domanda di contributo in carta libera (possibile tutto l'anno) assieme alla documentazione richiesta; - vengono protocollate in ordine di arrivo tutte le domande corredate di concessione edilizia e dei principali documenti necessari; - dopo il protocollo con inserimento dei dati nel computer avviene l'assegnazione della pratica al tecnico di zona; - verifica della regolarità e completezza della documentazione (se mancante viene richiesta); - sopralluogo istruttorio e redazione della relazione istruttorio; - rilascio del parere tecnico ed economico nei riguardi di progetti ai sensi della L.P. Nr. 23 del 19.11.93; per progetti superiori ai 516.000 Euro il citato parere tecnico/economico ed anche sull'impatto ambientale viene rilasciato dalla Commissione Tecnica delle Ripartizioni Agricoltura ,Foreste ed Ambiente; - adattamenti tecnici dei computi metrici dei preventivi di spesa stabilendo i costi da ammettere a finanziamento.
Decisione sull'intervento finanziario	<p>Settore contributi L.P. 21/96, artt.51 – 54: Delibera della Giunta provinciale di concessione del contributo.</p> <p>Settore contributi economia montana: Delibera della Giunta provinciale di concessione del contributo.</p>
Comunicazione ai richiedenti relativa all'esito della domanda	Settore contributi economia montana e settore contributi L.P. 21/96, artt.51 – 54: Comunicazione ai richiedenti che viene concesso il contributo
Procedimento e documentazione al fine di ottenere l'anticipazione	<p>Settore contributi economia montana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domanda del beneficiario per la liquidazione di una anticipazione; - Decreto dell'Assessore competente per il rilascio di una anticipazione nella misura massima del 50% del contributo; - Ordine di liquidazione da spedire assieme alla domanda di liquidazione e al decreto di anticipo alla Ragioneria Prov.le Ufficio Spese competente per il rilascio del mandato di pagamento. <p>Settore contributi L.P. 21/96, artt.51 – 54:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domanda del beneficiario per la liquidazione di una anticipazione oppure di un acconto proporzionato alle attività già svolte;

	- Ordine di liquidazione del direttore della ripartizione foreste per un'anticipazione oppure un acconto nella misura massima del 90% del contributo e previa verifica della relativa documentazione.
Pagamento dei contributi	Settore contributi L.P. 21/96, artt.51 – 54: L'ammontare dei contributi e sussidi concessi per la realizzazione dei programmi presentati dal beneficiario va liquidato in proporzione alle attività effettivamente eseguite e documentate sulla base di una dichiarazione da parte del richiedente attestante l'effettiva realizzazione.
Monitoraggio sul progetto finanziato durante la fase di esecuzione	Settore contributi economia montana: - sopralluoghi in corso lavori su richiesta di beneficiari e di direttori lavori; - sopralluoghi di accertamento per redigere il verbale di collaudo parziale o finale.
Collaudi e pagamento dei contributi	Settore contributi economia montana: - Domanda dei beneficiari di collaudo parziale o finale cui viene allegato lo stato parziale o finale dei lavori con firma e timbro del libero professionista; - Ordine di liquidazione da spedire assieme alla domanda di liquidazione, al verbale di collaudo e alla contabilità parziale o finale alla Ragioneria Prov.le Ufficio Spese competente per il rilascio del mandato di pagamento.

Misura	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare.
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (iv)
Codice	124
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio zootecnia 0471 415090; zootecnia@provincia.bz.it
Informazione e pubblicità	La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale dell'Ufficio svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Oltre a ciò, esistono altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura e Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una "Relazione annuale agraria e forestale", in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'Ufficio viene pubblicata annualmente e pertanto messa integralmente a disposizione del pubblico. La Provincia Autonoma di Bolzano pubblica annualmente anche una "Relazione sull'attività dell'Amministrazione provinciale", che riporta tutti i dati relativi all'attività svolta. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_i.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura e dei suoi Uffici.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che vengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di ottobre ed il 30 giugno. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Viene verificata l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal presente Programma. Sulla base di queste considerazioni e seguendo l'ordine della data di protocollo, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario di misura.
Criteri di ammissibilità	I criteri di selezione adottati sono i seguenti: <input type="checkbox"/> Criteri previsti dalla presente misura, <input type="checkbox"/> Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005, <input type="checkbox"/> Eventuali criteri previsti dalla legislazione provinciale.
Modalità per la presentazione delle domande	Il progetto deve essere accompagnato da una relazione tecnica che descrive il fine e le risorse utilizzate; i costi devono essere descritti in un preventivo.
Iter di approvazione dei singoli progetti	Istruttoria dei singoli progetti: L'istruttoria è assegnata al tecnico dell'ufficio competente. Il tecnico procede alla verifica della documentazione del progetto e provvede a richiedere gli eventuali documenti mancanti.
Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale	La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal presente Programma). In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione delle iniziative approvate che il beneficiario finale deve rispettare.
Comunicazione al beneficiario	Dopo l'approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso e viene data informazione della partecipazione finanziaria della Unione Europea e dello Stato Italiano.
Liquidazione parziale e/o finale	Durante o dopo la regolare esecuzione delle iniziative, il beneficiario inoltra la richiesta del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi corredata dei documenti previsti.
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	Controlli amministrativi al 100% delle domande inoltrate; Controlli in loco nella misura del 5 % delle domande inoltrate.

Misura	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, forestale ed in quello alimentare.
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (iv)
Codice	124
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Procedure	Le procedure sono identiche a quelle descritte per la misura 1.2.3.

Misura	Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (v)
Codice	125 – parte Agricoltura
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio edilizia rurale 0471 415150; Landwirtschaft@provincia.bz.it La struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano responsabile dell'attuazione della misura l'Ufficio Edilizia Rurale, della Ripartizione Agricoltura. Tra le sue competenze vi è anche quella relativa finanziamento esame dei progetti e sorveglianza dei lavori di riordino fondiario, di miglioramento della viabilità rurale, dei lavori di costruzione di impianti di irrigazione. È competente inoltre per i contributi ai Consorzi di bonifica e di Miglioramento fondiario.
Informazione e pubblicità	L'iniziativa verrà comunicata a tutti i potenziali beneficiari e cioè a tutti i Consorzi di bonifica e di Miglioramento operanti sul territorio provinciale. Verrà verificato che la tabella di cantiere indichi la partecipazione finanziaria della UE. Verrà infine dato adeguato spazio alle iniziative sulle pubblicazioni di settore.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. Prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento vengono chiarite con i richiedenti le principali caratteristiche dei progetti, il tipo di opere previste ed i costi preventivati. Viene verificata l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal Programma di Sviluppo approvato dall'Unione Europea. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Per i progetti ammissibili viene verificata la disponibilità delle necessarie autorizzazioni, viene definito con il beneficiario un calendario operativo, che definisca in modo chiaro la data di presentazione delle domande di contributo, le presumibili date di inizio e di fine lavori, la presumibile data di approvazione dei progetti e la presumibile data di collaudo amministrativo dei lavori eseguiti. Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità di fondi comunitari del PSR; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per l'approvazione del rendiconto finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di novembre ed il 31 luglio. Sulla base di queste considerazioni e seguendo l'ordine della data di protocollo, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario di misura.
Criteri di ammissibilità	I citati criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti: <input type="checkbox"/> Criteri previsti dal Reg. (CE) n.1698/2005; <input type="checkbox"/> Criteri previsti dalla presente misura.
Modalità per la presentazione delle domande	La domanda di contributo viene compilata dai beneficiari finali sulla base di un facsimile a disposizione presso l'Ufficio. La documentazione richiesta in copia semplice per l'approvazione è la seguente: 1) Delibera del Consorzio a cui compete l'esecuzione delle opere di approvazione del progetto e del preventivo di spesa, 2) Concessione Edilizia rilasciata dal Comune a cui compete l'esecuzione delle opere, 3) Parere positivo per l'esecuzione del progetto dell'organo competente in merito all'autorizzazione di compatibilità ambientale, 4) Dichiarazione di ottenuta autorizzazione all'attraversamento delle particelle fondiarie pubbliche e/o private attraversate o toccate con l'opera in progetto non incluse nel comprensorio del consorzio, 5) Decreto di concessione d'uso delle risorse idriche, 6) Eventuale parere positivo all'attraversamento di acque pubbliche da parte delle opere in progetto rilasciato dall'Ufficio sistemazione bacini montani competente per territorio, 7) Calcoli statici preliminari relativi alle opere in calcestruzzo armato (serbatoi), 8) Relazione tecnica, 9) Relazione economico – agraria, 10) Documentazione tecnica, 11) Computo metrico e preventivo dettagliati, 12) Capitolato d'appalto, 13) Piano di sicurezza o dichiarazione del progettista di non necessità, 14) Altre eventuali autorizzazioni qualora necessario.

<p>Iter di approvazione dei singoli progetti</p>	<p>Istruttoria dei singoli progetti: La domanda viene protocollata da parte dell'Ufficio e una copia della stessa viene consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. L'istruttoria di un progetto viene assegnata ad un funzionario dell'Ufficio. Il tecnico designato procede entro il termine di 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata del richiedente, alla verifica della documentazione del progetto (l'elenco di riferimento è quello sopra indicato) e provvede per fax a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Vengono eseguiti uno o più sopralluoghi per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame (viene redatto ogni volta un verbale di sopralluogo; viene seguita la procedura della check list # 1- sopralluoghi). I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene effettuata la verifica della regolarità delle autorizzazioni. Viene verificata la congruità dei prezzi unitari del preventivo sulla base del prezzario ufficiale provinciale per le opere non edili in vigore. Viene verificata inoltre la congruità dei costi previsti in preventivo per unità di misura (ml, mc, mq). I requisiti previsti dalla misura (prevalente funzione agricola) vengono verificati in fase di approvazione per tutti i richiedenti. Viene redatto un verbale specifico relativo ai requisiti di misura (viene seguita la procedura della check list # 2 – prevalente funzione agricola). Viene definita dall'Ufficio la percentuale delle spese generali e tecniche ammissibili. Il funzionario redige una relazione istruttoria per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano di cui alla L.P. n. 23/1993 (viene seguita la procedura della check list # 3 - approvazione): viene proposta l'approvazione di una spesa ritenuta congrua. La Commissione Tecnica approva il progetto in linea tecnica - economica e rilascia un parere per ciascun progetto.</p>
<p>Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale</p>	<p>La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal Piano di Sviluppo approvato dalla Commissione Europea). In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare. Il termine per la realizzazione dei lavori può essere prorogato su richiesta motivata del richiedente. La delibera di approvazione della Giunta Provinciale conterrà la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità dell'opera.</p>
<p>Comunicazione al beneficiario</p>	<p>Dopo la approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato che i lavori, con la sola eccezione dell'acquisto del materiale per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere regolarmente appaltati ai sensi delle vigenti leggi provinciali e che la liquidazione del contributo verrà effettuata, sulla base dei contratti registrati e del certificato di collaudo dopo il controllo delle fatture regolarmente pagate. Inoltre viene data informazione della partecipazione finanziaria della Unione Europea e dello Stato Italiano. Viene altresì richiesto di garantire la massima informazione sulla partecipazione dell'UE anche attraverso targhe commemorative da apporre sulle opere cofinanziate.</p>
<p>Liquidazione di anticipi di contributo</p>	<p>Dopo l'approvazione del progetto il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio corredata della necessaria documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> o verbale di inizio dei lavori, o Fidejussione o delibera con la garanzia a copertura dell'anticipo a favore dell'AgEA. <p>Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 20% della somma ammessa.</p>
<p>Liquidazione parziale e/o finale</p>	<p>Accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed acquisti, approvazione del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi: In corso d'opera oppure dopo l'ultimazione dei lavori, il beneficiario presenta richiesta di accertamento parziale o finale, corredata della prescritta documentazione. La domanda viene protocollata e consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. In esito a tale richiesta viene nominato un funzionario, diverso da chi ha eseguito l'approvazione iniziale del progetto, incaricato dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti ai fini amministrativi della liquidazione del contributo. Il funzionario incaricato procede, sulla base dell' verbale di collaudo e della relazione acclarante del collaudatore tecnico – amministrativo nominato dal Direttore della Ripartizione Agricoltura tra i tecnici iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche e delle risultanze di una verifica in loco nel caso di liquidazione finale, al controllo della sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione del contributo. L'onorario del collaudatore tecnico amministrativo qualora questi sia esterno all'amministrazione provinciale sarà a carico del beneficiario.</p> <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Domanda di accertamento contenente numero di conto corrente e di codice fiscale del beneficiario; o Consuntivo lavori, corredato di libretto delle misure, registro di contabilità, riassunto del registro di contabilità, protocollo di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, verbali di concordamento di nuovi prezzi, certificati di pagamento rilasciati dalla Direzione Lavori; o Disegni esecutivi; o Verbale di gara d'appalto dei lavori; o Contratto d'appalto registrato dei lavori e corrispondente capitolato; o Fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate, ivi comprese le ricevute dell'appaltatore ed i documenti giustificativi delle spese generali; o Attestazione relativa al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile del certificato di collaudo statico delle strutture in c.a., ai sensi dell'art.7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086; o Elenco dei documenti giustificativi di spesa, con l'indicazione degli estremi, del contenuto, dell'importo pagato e del modo di pagamento (indicando se effettuato con assegno, bonifico bancario, mandato di pagamento, tratta o cambiale pagata, ecc.); o Descrizione delle eventuali modifiche apportate rispetto al progetto approvato e confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni;

	<ul style="list-style-type: none"> o Eventuali altri documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni particolari cui è subordinato il pagamento dei contributi (di ordine tecnico, finanziario, sanitario); o Certificato di collaudo tecnico amministrativo; o Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); o Relazione acclarante i rapporti tra il beneficiario e l'amministrazione finanziaria a firma del collaudatore.
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	<p>I controlli effettuati, secondo quanto descritto nell'illustrazione della procedura, sono di natura amministrativa, finanziaria e tecnica.</p> <p>Controlli amministrativi: Sono effettuati presso il beneficiario dopo aver acquisito i documenti di sintesi e le pezze giustificative delle spese sostenute. In particolare si esamina la validità delle prove di pagamento effettuate mediante la verifica, delle ricevute bancarie, o degli estratti conto bancari, ecc. Viene verificata che la data di inizio dei lavori sia posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. Viene verificato che le pezze giustificative delle spese sostenute siano datate posteriormente alla data limite indicata nella Decisione della Commissione. Ove occorra si apportano le necessarie rettifiche e si invita il beneficiario finale alla rielaborazione dei prospetti contenenti i documenti giustificativi. Negli atti di ciascun progetto rimane una copia di tutte le fatture, delle quietanze bancarie o degli estratti conto bancari.</p> <p>Controlli finanziari: Si controlla l'esattezza degli importi del contributo provinciale liquidato.</p> <p>Controlli tecnici: Il controllo tecnico viene effettuato per ogni singolo progetto dal collaudatore tecnico amministrativo. A conclusione delle operazioni di collaudo il collaudatore incaricato redige il verbale di collaudo e la relazione acclarante i rapporti con l'ente finanziatore. Qualora il collaudatore tecnico amministrativo sia interno all'amministrazione provinciale, il controllo in loco è contestuale al collaudo e viene eseguito dal collaudatore stesso, in caso contrario un funzionario della Ripartizione agricoltura procederà separatamente al controllo in loco. In tale sede viene verificata la corrispondenza delle opere realizzate con la contabilità finale, con il progetto approvato e con le risultanze delle operazioni di collaudo. In questa sede viene verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione del contributo. A conclusione delle operazioni sopra descritte il funzionario incaricato redige il verbale di controllo, adottando il facsimile dell'Ufficio. Copia dello stesso viene consegnato al richiedente.</p> <p>La richiesta di liquidazione dell'aiuto viene quindi inoltrata all'AgEA riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano. Negli atti di ciascun progetto rimane una copia di tutte le fatture, dei mandati di pagamento e degli estratti conto bancari.</p>
Controlli ex post	Dopo la conclusione degli interventi finanziati e dopo la loro liquidazione finale, l'Ufficio provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o degli acquisti. Viene verificato mediante sopralluogo almeno il 5% delle domande di pagamento di uno stato finale liquidate sul bilancio comunitario precedente. Il tecnico incaricato è diverso da quelli che hanno eseguito l'approvazione e la liquidazione finale. Viene redatto un verbale predisposto dall'Ufficio per i controlli ex post e viene seguita la procedura della check list # 7 – controlli ex post).

Misura	Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (b) (v)
Codice	125 – parte Foreste
Ripartizione /Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Procedure	Le procedure sono identiche a quelle descritte per la misura 1.2.2.

Misura	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (c) (ii)
Codice	132
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio zootecnia 0471 415090; zootecnia@provincia.bz.it L'ufficio zootecnia della ripartizione Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano è la struttura amministrativa responsabile per la misura.
Informazione e pubblicità:	La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale dell'Ufficio svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Oltre a ciò, esistono altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura e Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una "Relazione annuale agraria e forestale", in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'Ufficio viene pubblicata annualmente e pertanto messa integral-



	mente a disposizione del pubblico. La Provincia Autonoma di Bolzano pubblica annualmente anche una "Relazione sull'attività dell'Amministrazione provinciale", che riporta tutti i dati relativi all'attività svolta. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_i.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura e dei suoi Uffici.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di ottobre ed il 30 giugno. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Viene verificata l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal presente Programma. Sulla base di queste considerazioni e seguendo l'ordine della data di protocollo, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario di misura.
Criteri di ammissibilità	I criteri di selezione adottati sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Criteri previsti dalla presente misura, <input type="checkbox"/> Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005, <input type="checkbox"/> Eventuali criteri previsti dalla legislazione provinciale.
Modalità per la presentazione delle domande	Il progetto deve essere accompagnato da un preventivo.
Iter di approvazione dei singoli progetti	Istruttoria dei singoli progetti: L'istruttoria è assegnata al tecnico dell'ufficio competente. Il tecnico procede alla verifica della documentazione del progetto, provvede a richiedere gli eventuali documenti mancanti ed esegue una verifica del materiale informativo, promozionale e pubblicitario. Il contenuto proposto viene verificato insieme ai responsabili di analoghe iniziative previste dagli strumenti del primo pilastro, per escludere doppi finanziamenti e per accertarne la coerenza.
Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale	La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal Piano di Sviluppo approvato dalla Commissione Europea). In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione delle iniziative approvate che il beneficiario finale deve rispettare.
Comunicazione al beneficiario	Dopo l'approvazione dell'iniziativa viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso e viene data informazione della partecipazione finanziaria della Unione Europea e dello Stato Italiano.
Liquidazione parziale e/o finale	Durante o dopo la regolare esecuzione delle iniziative, il beneficiario inoltra la richiesta del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi corredata dei documenti previsti. Documenti necessari: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Domanda di accertamento contenente numero di conto corrente e di codice fiscale del beneficiario finale; <input type="checkbox"/> Fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate, <input type="checkbox"/> .
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	Controlli amministrativi al 100% delle domande inoltrate; Controlli in loco nella misura del 5 % delle domande inoltrate.

Misura	Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 20 (c) (iii)
Codice	133
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio zootecnia 0471 415090; zootecnia@provincia.bz.it L'ufficio zootecnia della ripartizione Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano è la struttura amministrativa responsabile per la misura.
Informazione e pubblicità:	La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale dell'Ufficio svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Oltre a ciò, esistono altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura e Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una "Relazione annuale agraria e forestale", in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'Ufficio viene pubblicata annualmente e pertanto messa integralmente a disposizione del pubblico. La Provincia Autonoma di Bolzano pubblica annualmente anche una "Relazione sull'attività dell'Amministrazione provinciale", che riporta tutti i dati relativi all'attività svolta. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_i.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura e dei suoi Uffici.

Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di ottobre ed il 30 giugno. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Viene verificata l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal presente Programma. Sulla base di queste considerazioni e seguendo l'ordine della data di protocollo, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario di misura.
Criteri di ammissibilità	I criteri di selezione adottati sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Criteri previsti dalla presente misura, <input type="checkbox"/> Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005, <input type="checkbox"/> Eventuali criteri previsti dalla legislazione provinciale.
Modalità per la presentazione delle domande	Il progetto deve essere accompagnato da una relazione tecnica che descrive il fine e le risorse utilizzate; i costi devono essere descritti in un preventivo.
Iter di approvazione dei singoli progetti	Istruttoria dei singoli progetti: L'istruttoria è assegnata al tecnico dell'ufficio competente. Il tecnico procede alla verifica della documentazione del progetto, provvede a richiedere gli eventuali documenti mancanti ed esegue una verifica del materiale informativo, promozionale e pubblicitario. Il contenuto proposto viene verificato insieme ai responsabili di analoghe iniziative previste dagli strumenti del primo pilastro, per escludere doppi finanziamenti e per accertarne la coerenza.
Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale	La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal Piano di Sviluppo approvato dalla Commissione Europea). In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione delle iniziative approvate che il beneficiario finale deve rispettare.
Comunicazione al beneficiario	Dopo l'approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso e viene data informazione della partecipazione finanziaria della Unione Europea e dello Stato Italiano.
Liquidazione parziale e/o finale	Durante o dopo la regolare esecuzione delle iniziative, il beneficiario inoltra la richiesta del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi corredata dei documenti previsti. Documenti necessari: <ul style="list-style-type: none"> • Domanda di accertamento contenente numero di conto corrente e di codice fiscale del beneficiario finale; • Fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate, ivi comprese le ricevute dell'appaltatore ed i documenti giustificativi delle spese generali; • Relazione finale.
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	Controlli amministrativi al 100% delle domande inoltrate; Controlli in loco nella misura del 5 % delle domande inoltrate.

Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio attraverso il sostegno alla gestione del territorio:

Misura	Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle zone di montagna; pagamenti agro-ambientali.
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 36 (a) (i), (iv)
Codice	211 e 214
Ripartizione/Ufficio responsabile	Il coordinamento delle misure è affidato all'Ufficio Fondo strutturali UE in agricoltura 0471 415160; Landwirtschaft@provincia.bz.it I responsabili amministrativi dell'attuazione dei singoli interventi sono: per la misura 211: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura. per la misura 214: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura per gli interventi n. 1 e 2; • l'Ufficio Frutti-viticultura della Ripartizione Agricoltura per gli interventi n. 3, 4 e 5; • l'Ufficio Economia Montana della Ripartizione Foreste per l'intervento n. 6; • l'Ufficio Ecologia del paesaggio della Ripartizione Natura e Paesaggio per l'intervento n. 7.
Informazione e pubblicità	Viene assicurata attraverso i seguenti canali: <ul style="list-style-type: none"> • pubblicazioni specifiche, curate direttamente dall'Amministrazione provinciale • comunicati –stampa diffusi sui quotidiani locali di lingua italiana e tedesca • comunicati radiofonici, diffusi in trasmissioni locali specializzate destinate agli agricoltori

	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicazione sull'apposito sito internet dell'Amministrazione provinciale (www.provincia.bz.it – www.provinz.bz.it) • pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del PSR e dei relativi atti amministrativi più rilevanti • consulenza ed assistenza tecnica specifica, curata direttamente dall'Amministrazione provinciale ("Gruppo di consulenza per l'agricoltura di montagna") • coinvolgimento delle Organizzazioni professionali (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti provinciali, Federazione provinciale Coltivatori diretti, Federazioni provinciali allevatori) • comunicazioni personalizzate ai singoli agricoltori.
<p>Criteri di ammissibilità</p>	<p>L'ammissibilità delle domande è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dal regolamento CE n.1698/2005, dalle relative norme attuative e dai singoli interventi della presente misura.</p>
<p>Modalità di presentazione delle domande</p>	<p>Per la compilazione della domanda, l'interessato può avvalersi dell'assistenza di un C.A.A. (Centro di Assistenza Agricolo), a cui la Provincia Autonoma di Bolzano affida con regolare bando di gara il servizio di raccolta delle domande di adesione iniziale e delle domande di modifica.</p> <p>Il servizio fornito dal C.A.A. comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consulenza e l'assistenza al richiedente nella compilazione della domanda - la compilazione ed eventuale stampa del modulo di domanda - la predisposizione di tutti gli allegati eventualmente necessari - la verifica e la validazione dei dati forniti dal richiedente, anche mediante il controllo incrociato degli stessi con banche dati ufficiali - l'eventuale correzione o integrazione di domande che in fase istruttoria risultino incomplete o non correttamente compilate. <p>Ogni richiedente sottoscrive inoltre una delega con cui conferisce mandato di rappresentanza al C.A.A. per la presentazione della domanda. Tale documento rimane agli atti presso il C.A.A. stesso.</p> <p>Tutte le domande di premio firmate dai richiedenti, nonché i relativi allegati, vengono inoltrate dal C.A.A., entro il termine stabilito annualmente con apposito provvedimento dall'Amministrazione provinciale, ai singoli uffici provinciali che ne curano l'istruttoria.</p>
<p>Iter di approvazione delle singole domande</p>	<p>Istruttoria:</p> <p>L'istruttoria delle domande è affidata ai singoli uffici responsabili dell'iter amministrativo per ogni singola tipologia d'intervento e si articola nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presa in carico e protocollazione delle domande: 2. controllo amministrativo: <ul style="list-style-type: none"> viene eseguito sulla totalità delle domande presentate e comprende le seguenti verifiche: <ul style="list-style-type: none"> - presenza della firma del richiedente, completezza e correttezza dei dati anagrafici e catastali - presenza di tutti gli allegati eventualmente necessari - verifica e risoluzione delle anomalie evidenziate da apposita lista informatizzata di controllo, nonché di quelle eventualmente segnalate dall'AgEA . Le domande che presentano anomalie non ancora risolte vengono sospese, in modo da evitarne la liquidazione, mentre quelle che presentano anomalie non risolvibili vengono respinte e sottoposte – ove previsto - all'applicazione delle sanzioni e dei recuperi - verifica amministrativa del rispetto dell'impegno pluriennale: per la misura 214 – Pagamenti agro-ambientali tale verifica consiste nell'invio, a tutti i richiedenti titolari di una domanda in corso di impegno, di una comunicazione contenente i dati riepilogativi dell'impegno assunto, nonché l'invito a notificare eventuali modifiche di tali dati entro la scadenza e con le modalità stabilite. La comunicazione informa inoltre il richiedente che la mancata modifica dei dati corrisponde ad un'esplicita conferma dei dati indicati in domanda. Tale comunicazione, inviata ogni anno dall'Ufficio istruttore a ciascun richiedente per tutte le campagne successive all'anno di presentazione della domanda di adesione iniziale, può sostituire l'obbligo da parte del richiedente di presentare una domanda annuale di pagamento. 3. controllo in loco: viene effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate, estratto con apposita procedura informatizzata rispettando i principi della selezione aleatoria con analisi di rischio. Il controllo in loco è eseguito dal personale della Ripartizione provinciale Foreste, che redige un apposito verbale di accertamento che viene trasmesso in copia al richiedente ed all'ufficio istruttore. Le domande estratte a campione vengono sospese, in modo da evitarne la liquidazione finché non è disponibile l'esito positivo del sopralluogo. L'esito parzialmente o totalmente negativo del sopralluogo determina il respingimento della domanda da parte dell'ufficio istruttore e – ove previsto – l'applicazione delle sanzioni e dei recuperi.
<p>Liquidazione</p>	<p>La liquidazione ai beneficiari finali delle domande che hanno positivamente superato la fase istruttoria prevede le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predisposizione dell'elenco di liquidazione e verifica, a cura dell'ufficio istruttore, della corrispondenza dei dati in esso indicati con quelli di ogni singola domanda ammessa a premio 2. invio all'AGEA dell'elenco di liquidazione in formato cartaceo e su supporto magnetico 3. archiviazione dell'elenco di liquidazione 4. pagamento dei premi ai singoli beneficiari finali a cura dell'AGEA <p>Il pagamento dei premi è effettuato solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità. L'Amministrazione provinciale può tuttavia decidere il pagamento di un anticipo fino al 70% dell'importo spettante a ciascun beneficiario, da eseguirsi dopo il compimento dei controlli amministrativi.</p>
<p>Revoca della domanda ed applicazione delle sanzioni</p>	<p>Nel caso in cui, tanto in fase istruttoria che in corso di impegno, il competente ufficio istruttore accerti, attraverso un controllo amministrativo o in base all'esito di un controllo in loco, la mancanza o il venir meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per la concessione del premio, si osserva la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sospensione della domanda 2. avvio del procedimento di revoca

	<p>l'ufficio istruttore notifica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca, contenente l'invito a fornire chiarimenti o ulteriore documentazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento, pena la pronuncia della decadenza parziale o totale della domanda di premio</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. accertamento definitivo qualora il beneficiario fornisca i chiarimenti o l'ulteriore documentazione richiesta, l'ufficio istruttore procede ad un'ulteriore verifica, rinviando eventualmente l'accertamento definitivo alla "Commissione per il riesame" 4. revoca la Giunta Provinciale dispone con propria deliberazione il respingimento o la decadenza della domanda di premio 5. notifica all'interessato l'ufficio istruttore notifica all'interessato la revoca della domanda, indicando le motivazioni che hanno determinato la revoca stessa, la quantificazione delle somme eventualmente da restituire con i relativi interessi, l'invito a provvedere alla restituzione degli importi entro 30 giorni, nonché la possibilità da parte dell'interessato di presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 6. applicazione delle sanzioni e di recuperi in caso di revoca parziale o totale, l'ufficio istruttore provvede ad applicare le sanzioni ed i recuperi previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale. <p>La presentazione di una denuncia a carico del richiedente per violazioni delle norme inerenti la tutela dell'ambiente, la protezione degli animali e l'igiene, viene regolata come previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.</p>
Separazione delle funzioni	<p>L'intero procedimento di gestione e di controllo garantisce una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra i seguenti diversi soggetti che intervengono nelle varie fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) Organismo riconosciuto a cui, sulla base di un regolare bando di gara, l'Amministrazione provinciale affida il servizio di raccolta ed inoltra all'Amministrazione stessa delle domande di adesione iniziale, di modifica e di conferma annuale. Il bando di gara specifica modalità e tempi di esecuzione del servizio 3) Uffici istruttori Uffici dell'Amministrazione provinciale responsabili dell'istruttoria delle domande sotto il profilo amministrativo (presa in carico ed archiviazione, controllo amministrativo, predisposizione ed invio degli elenchi di liquidazione, gestione delle procedure di revoca, applicazione delle sanzioni) 4) Stazioni Forestali Uffici periferici della Ripartizione provinciale Foreste, il cui personale – che gode dello status giuridico di polizia giudiziaria – è responsabile dell'effettuazione dei controlli in loco e della compilazione dei relativi verbali di accertamento 5) AGEA Organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari finali. Tale funzione è attualmente svolta da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Informatizzazione	<p>La gestione di ogni singola domanda è eseguita attraverso uno specifico programma informatizzato, che consente in ogni momento di ricostruirne il percorso storico a partire dal momento della presentazione, nonché le operazioni eseguite per ciascuna campagna a carico della domanda stessa. Il programma informatizzato, in cui sono inseriti tutti i dati di ciascuna domanda, è collegato con la "Anagrafe provinciale delle imprese agricole", nella quale sono rilevate tutte le aziende agricole della provincia.</p>
Direttive su gestione e controllo delle domande	<p>Le direttive riguardanti le modalità di gestione e controllo delle domande sono stabilite con apposito provvedimento dall'Amministrazione provinciale, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali.</p>
Adozione di "Fascicolo aziendale" e domanda unica	<p>In previsione della costituzione del "fascicolo aziendale" e della domanda unica di premio per le misure 211 e 214, l'Amministrazione provinciale si riserva di introdurre gradualmente le opportune modifiche della procedura sopra descritta, al fine di semplificare e snellire l'intero procedimento amministrativo. Tali modifiche verranno tempestivamente comunicate ai competenti Servizi dell'Unione Europea.</p>

Misura	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 36 (b) (vi)
Codice	226
Ripartizione/ Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Procedure	Le procedure sono identiche a quelle descritte per la misura 1.2.2.

Misura	Sostegno agli investimenti non produttivi
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 36 (b) (vii)
Codice	227
Ripartizione/ Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it

Procedure	Le procedure sono identiche a quelle descritte per la misura 1.2.2.
-----------	---

Asse 3: Miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e diversificazione delle attività economiche:

Misura	Diversificazione dell'attività degli imprenditori agricoli verso attività non agricole
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 52 (a) (i)
Codice	311
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio edilizia rurale 0471 415150; Landwirtschaft@provincia.bz.it
Informazione e pubblicità	La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Esistono inoltre altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura, Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una „Relazione annuale agraria e forestale“, in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'ufficio viene quindi pubblicata annualmente e pertanto messa a disposizione del pubblico. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_d.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che vengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Preliminarmente, per i progetti ammissibili viene verificata la disponibilità delle necessarie autorizzazioni. Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità di fondi comunitari all'interno del PSR; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per il collaudo finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Qualora si abbiano domande giacenti temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno evase o nell'ambito del PSR. in vigore mediante eventuali fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie comunitarie, oppure verranno finanziate in base ad un futuro programma.
Criteri di ammissibilità	I criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti: - Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 - Criteri previsti per la presente misura: eventuali ulteriori criteri potranno essere determinati con delibera di Giunta Provinciale
Modalità per la presentazione delle domande	Il modulo per la domanda di contributo, a disposizione presso l'Ufficio, viene compilato dai beneficiari. La documentazione richiesta in singola copia per l'approvazione è la seguente: - Modulo di domanda contenente: - Nome, cognome, data di nascita ed indirizzo del richiedente - Codice fiscale - Superficie dell'azienda - Numero di animali allevati - Collegamento bancario - Obbligo di mantenere la destinazione d'uso per il periodo richiesto - concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune competente - progetto vidimato con il timbro del comune per immobili - estratto tavolare solo quando il foglio di possesso non è intestato al proprietario - contratto d'affitto - computo metrico estimativo o offerta d'acquisto per macchinari
Iter di approvazione dei singoli progetti	Istruttoria dei singoli progetti: L'istruttoria è assegnata al tecnico dell'ufficio competente per zona. Il tecnico procede alla verifica della documentazione del progetto e provvede a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Se ritenuto necessario, viene eseguito un sopralluogo per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame. I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene verificato: - la presenza delle autorizzazioni - la congruità dei costi previsti in preventivo sulla base del prezzario ufficiale provinciale in vigore. Ai sensi della L.P. n. 23/1993 l'organo tecnico competente esprime parere tecnico economico sul progetto.
Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale	La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da un codice che specifica il tipo di progetto), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto ammesso, la percentuale di contributo. La Provincia Autonoma di Bolzano finanzia la propria quota e le quote comunitarie e statali sulla base delle disposizioni in vigore, con particolare riferimento alle modalità previste ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore. In delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare.
Comunicazione al beneficiario	Dopo l'approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato della partecipazione finanziaria della UE.

Liquidazione parziale e/o finale	<p>La spesa sostenuta dal beneficiario finale viene determinata a misura con le procedure previste dalla legge 446/67. In corso d'opera oppure ad esecuzione dei lavori il beneficiario finale presenta richiesta di accertamento parziale o finale, corredata dalla prescritta documentazione.</p> <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domanda di accertamento compilata dal beneficiario • stato di avanzamento parziale o stato finale • fatture debitamente quietanzate per i macchinari e per i materiali mobili • dichiarazione asseverata di un libero professionista abilitato in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed alla spesa sostenuta dal beneficiario finale.
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	<p>I tecnici della Ripartizione Agricoltura effettueranno controlli su almeno il 50% delle domande, in base a criteri da definire seguendo una check-list dettagliata. Per ogni controllo verrà redatto un verbale di verifica.</p> <p>Sanzioni: Se la destinazione d'uso non viene mantenuta per la durata fissata, il contributo erogato deve essere restituito con gli interessi.</p>

Misura	Incentivazione delle attività turistiche
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 52 (a) (iii)
Codice	313
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Procedure	Le procedure sono identiche a quelle descritte per la misura 1.2.2.

Misura	Servizi essenziali per la popolazione rurale
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 52 (b) (i)
Codice	321 – Agricoltura / Acquedotti rurali
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 0471 415160; Landwirtschaft@provincia.bz.it
Informazione e pubblicità	<p>La struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano responsabile dell'attuazione della misura è l'Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura, della Ripartizione Agricoltura. Tra le sue competenze vi è anche quella relativa alla verifica, coordinamento, rendicontazione dei contributi UE nonché al finanziamento della quota provinciale per il miglioramento delle condotte di acqua potabile ed antincendio.</p> <p>La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale dell'Ufficio svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Oltre a ciò, esistono altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura e Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una "Relazione annuale agraria e forestale", in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'Ufficio viene pubblicata annualmente e pertanto messa integralmente a disposizione del pubblico. La Provincia Autonoma di Bolzano pubblica annualmente anche una "Relazione sull'attività dell'Amministrazione provinciale", che riporta tutti i dati relativi all'attività svolta. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_i.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura e dei suoi Uffici.</p>
Procedimento a sportello	<p>L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che vengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano.</p> <p>Prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento vengono chiarite con i richiedenti le principali caratteristiche dei progetti, la tipologia delle opere previste ed i costi preventivati. Viene preliminarmente verificata l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal presente Programma. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Preliminarmente, per i progetti ritenuti finanziabili viene verificata anche la presenza delle autorizzazioni necessarie, viene definito con il beneficiario un calendario operativo, che definisca in modo chiaro la data di presentazione formale delle domande di contributo, le presumibili date di inizio e di fine lavori, la presumibile data di approvazione dei progetti e la presumibile data di collaudo amministrativo dei lavori eseguiti. Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende innanzitutto dalla loro ammissibilità in generale; dalla disponibilità di fondi comunitari per la misura del PSR; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per l'approvazione del rendiconto finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. I fondi sul bilancio provinciale (cofinanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano) vengono stanziati in funzione dei progetti previsti per ciascun anno di programma.</p> <p>Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di ottobre ed il 30 giugno. Sulla</p>

	<p>base delle considerazioni fin qui riassunte e seguendo l'ordine della data di protocollo, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario della misura. Qualora si abbiano domande presentate e temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno finanziate o nell'ambito del PSR in vigore con fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie stabilite dalla Commissione Europea, oppure verranno finanziate ai sensi di un nuovo programma.</p>
<p>Criteria di ammissibilità</p>	<p>Criteria di ammissibilità: I citati criteria di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criteria previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 e 1974/2006 • Criteria previsti dalla presente misura
<p>Modalità per la presentazione delle domande</p>	<p>Ciascuna domanda di contributo viene compilata dai beneficiari sulla base di un facsimile che viene messo a disposizione da parte dell'Ufficio.</p> <p>La documentazione richiesta (in copia semplice) per l'approvazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera/e del Comune richiedente relativa/e all'approvazione del progetto e all'approvazione del piano di finanziamento con assunzione dei costi al netto dell'aiuto pubblico; - Concessione Edilizia rilasciata dal Comune a cui compete l'esecuzione delle opere; - Parere positivo per l'esecuzione del progetto della Conferenza dei Direttori d'Ufficio prevista per la valutazione di impatto ambientale (UVP), secondo quanto previsto dalle norme vigenti; - Giudizio di potabilità dell'acqua captata oppure almeno tre recenti prove microbiologiche e chimiche dell'acqua captata; - Decreto di concessione d'uso delle risorse idriche; - Relazione tecnica di progetto; - Documentazione tecnica di progetto; - Computo metrico e preventivo dettagliati; - Profilo altimetrico (in caso di condotte idriche); - Capitolato speciale d'appalto; - Piano di sicurezza secondo quanto previsto dalle norme vigenti; - Dichiarazione circa la prevalente funzione agricola delle opere in progetto, con indicazione del numero di masi sul territorio, numero di masi beneficiari delle opere in progetto, e quant'altro necessario alla definizione di tale requisito.
<p>Iter di approvazione dei singoli progetti</p>	<p>Istruttoria dei singoli progetti: La domanda viene protocollata da parte dell'Ufficio e una copia della stessa viene consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. L'istruttoria di un progetto viene assegnata ad un funzionario dell'Ufficio. Il tecnico designato procede entro il termine di 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata del richiedente, alla verifica della documentazione del progetto (l'elenco di riferimento è quello sopra indicato) e provvede per fax o per posta elettronica a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Vengono eseguiti uno o più sopralluoghi per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame (viene redatto ogni volta un verbale di sopralluogo; viene seguita la procedura della check list # 1 - sopralluoghi). I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene effettuata la verifica della regolarità delle autorizzazioni. Viene verificata la congruità dei prezzi unitari del preventivo sulla base del prezzario ufficiale provinciale per le opere non edili in vigore. Viene verificata inoltre la congruità dei costi previsti in preventivo per unità di misura (ml, mc, mq). I requisiti previsti dalla misura (prevalente funzione agricola) vengono verificati in fase di approvazione per tutti i richiedenti. Viene redatto un verbale specifico relativo ai requisiti di misura (viene seguita la procedura della check list # 2 - prevalente funzione agricola). Viene definita dall'Ufficio la percentuale delle spese generali e tecniche ammissibili. Il funzionario redige una relazione istruttoria per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano di cui alla L.P. n.23/1993 (viene seguita la procedura della check list # 3 - approvazione): viene proposta l'approvazione di una spesa ritenuta congrua sulla base delle verifiche ricordate. La Commissione Tecnica approva il progetto in linea tecnica - economica e rilascia un parere per ciascun progetto. Qualora la situazione di bilancio del PSR e/o della misura lo rendesse necessario, al fine di evitare la mancanza di aiuti pubblici a causa del superamento dei fondi previsti per la misura, la spesa ammissibile per ciascun progetto può essere arrotondata in difetto.</p>
<p>Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale</p>	<p>La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal Programma di Sviluppo approvato dalla Commissione Europea).</p> <p>In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare. Il termine per la realizzazione dei lavori può essere prorogato su richiesta motivata del richiedente. Prima della scadenza del termine previsto viene inviato al richiedente un avviso per ricordare di presentare una eventuale richiesta di proroga del termine stesso.</p>
<p>Comunicazione al beneficiario</p>	<p>Dopo la approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato che i lavori, con la sola eccezione dell'acquisto del materiale per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere regolarmente appaltati e che l'approvazione del rendiconto finale per le opere verrà eseguito, sulla base dei contratti registrati, dopo verifica in loco, con l'esecuzione, ove possibile, di misurazioni e dopo il controllo delle fatture regolarmente pagate.</p> <p>Inoltre viene data informazione della partecipazione finanziaria della Unione Europea e dello Stato Italiano. Viene altresì richiesto di garantire la massima informazione sulla partecipazione dell'UE anche attraverso targhe commemorative da apporre sulle opere cofinanziate. (viene seguita la procedura della check list # 4 - comunicazione).</p>
<p>Liquidazione di anticipi di contributo</p>	<p>Dopo l'approvazione del progetto il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda (il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio) corredata della necessaria documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbale di gara d'appalto;

	<ul style="list-style-type: none"> - contratto registrato per le opere e/o per gli acquisti di materiali; - verbale di inizio dei lavori; - delibera con la garanzia a copertura dell'anticipo a favore dell'AgEA. <p>Un tecnico viene incaricato di procedere al calcolo dell'anticipo erogabile. Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 20% della somma del contratto e/o delle offerte presentati. Viene dedotto il ribasso d'asta applicato. Non si tiene conto di eventuali aumenti d'asta. I lavori devono essere iniziati. Se necessario, il tecnico può eseguire sopralluoghi presso il richiedente. Per la liquidazione ci si avvale del software fornito dall'AgEA. (viene seguita la procedura della check list # 5 – anticipi).</p>
<p>Liquidazione parziale e/o finale</p>	<p>Accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed acquisti, approvazione del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi:</p> <p>In corso d'opera oppure dopo l'ultimazione dei lavori il beneficiario presenta richiesta di accertamento parziale, rispettivamente finale, corredata della prescritta documentazione. La domanda viene protocollata: copia viene consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. In esito a tale richiesta un funzionario, diverso da colui che ha eseguito l'approvazione del progetto, viene incaricato dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti ai fini amministrativi della liquidazione del contributo.</p> <p>Il funzionario incaricato procede, alla verifica in loco della sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione del contributo, e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all'accertamento dell'avvenuta esecuzione nei tempi e modi stabiliti delle opere ed acquisti approvati, b) all'accertamento dell'esistenza della loro funzionalità, c) all'accertamento della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e del rispetto delle finalità generali in considerazione delle quali dette opere sono state ritenute ammissibili, d) all'accertamento della regolarità della documentazione giustificativa della spesa, sostenuta dai beneficiari che hanno eseguito le opere, e) all'accertamento dell'avvenuto pagamento e della registrazione contabile della documentazione giustificativa della spesa, f) all'approvazione dei relativi rendiconti finali, apportando le eventuali verifiche sulla contabilità di consuntivo. <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori (in semplice copia):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domanda di accertamento contenente numero di conto corrente e di codice fiscale del beneficiario; (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); - Consuntivo lavori corredato di libretto delle misure, registro di contabilità, riassunto del registro di contabilità, protocollo di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, verbali di concordamento di nuovi prezzi, certificati di pagamento rilasciati dalla Direzione Lavori; - Disegni esecutivi e, se del caso, profilo altimetrico; - Se non già presentato per l'anticipo, verbale di gara d'appalto dei lavori; - Se non già presentato l'anticipo, contratto d'appalto registrato dei lavori e corrispondente capitolato; - Copia delle fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate, ivi comprese le ricevute dell'appaltatore ed i documenti giustificativi delle spese generali; - Attestazione relativa al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile del certificato di collaudo statico delle strutture in c.a., ai sensi dell'art.7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086; - Elenco dei documenti giustificativi di spesa, con l'indicazione degli estremi, del contenuto, dell'importo pagato e del modo di pagamento (indicando se effettuato con assegno, bonifico bancario, mandato di pagamento, tratta o cambiale pagata, ecc.) (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio); - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese a cui sono stati affidati i lavori; - Descrizione delle eventuali modifiche apportate rispetto al progetto approvato e confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (vedi facsimile predisposto dall'Ufficio).
<p>Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo</p>	<p>I controlli effettuati, secondo quanto descritto, sono di natura amministrativa, finanziaria e tecnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlli amministrativi: Sono effettuati presso il beneficiario dopo aver acquisito i documenti di sintesi e le pezze giustificative delle spese sostenute. In particolare si esamina la validità delle prove di pagamento effettuate mediante la verifica di tutti i mandati di pagamento, delle ricevute bancarie, delle tratte pagate, degli estratti conto bancari, ecc. Viene verificata che la data di inizio dei lavori sia posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. Viene verificato che le pezze giustificative delle spese sostenute siano datate posteriormente alla data limite indicata nella Decisione della Commissione. Ove occorra si apportano le necessarie rettifiche e si invita il beneficiario alla rielaborazione dei prospetti contenenti i documenti giustificativi. - Controlli finanziari: Si controlla l'esattezza degli importi del contributo provinciale liquidato. - Controlli tecnici: Si controlla il progetto approvato e viene posto a confronto con le opere realizzate, richiedendo se del caso al beneficiario una relazione che attesti gli eventuali aggiornamenti tecnici. Viene richiesto un certificato di regolare esecuzione dei lavori. <p>A conclusione delle operazioni sopra descritte il funzionario incaricato redige il verbale di verifica, adottando il facsimile dell'Ufficio. Copia dello stesso viene consegnato al richiedente. (per la fase di liquidazione parziale/finale viene seguita la procedura della check list # 6 – acconti e/o saldi).</p> <p>Viene quindi richiesta la liquidazione dell'aiuto da parte dell'AgEA riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano. Negli atti di ciascun progetto rimane una copia di tutte le fatture, dei mandati di pagamento e degli estratti conto bancari.</p>

Controlli ex post	Dopo la conclusione degli interventi finanziati e dopo la loro liquidazione finale, l'Ufficio provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o degli acquisti. Viene verificato mediante sopralluogo almeno il 5% delle domande di pagamento di uno stato finale liquidate sul bilancio comunitario precedente. Il tecnico incaricato è diverso da quelli che hanno eseguito l'approvazione e la liquidazione finale. Viene redatto un verbale predisposto dall'Ufficio per i controlli ex post e viene seguita la procedura della check list # 7 – controlli ex post).
-------------------	---

Misura	Servizi essenziali per la popolazione rurale
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 52 (b) (i)
Codice	321 – Agricoltura / Rete scolante di fondovalle e opere di rinaturalizzazione
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio edilizia rurale 0471 415150; Landwirtschaft@provincia.bz.it La struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano responsabile dell'attuazione della misura l'Ufficio Edilizia Rurale, della Ripartizione Agricoltura. Tra le sue competenze vi è anche quella relativa finanziamento esame dei progetti e sorveglianza dei lavori di riordino fondiario, di miglioramento della viabilità rurale, dei lavori di costruzione di impianti di irrigazione. È competente inoltre per i contributi ai Consorzi di bonifica e di Miglioramento fondiario.
Informazione e pubblicità	L'iniziativa verrà comunicata a tutti i potenziali beneficiari e cioè a tutti i Consorzi di bonifica e di Miglioramento operanti sul territorio provinciale. Verrà verificato che la tabella di cantiere indichi la partecipazione finanziaria della UE. Verrà infine dato adeguato spazio alle iniziative sulle pubblicazioni di settore.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. Prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento vengono chiarite con i richiedenti le principali caratteristiche dei progetti, il tipo di opere previste ed i costi preventivati. Viene verificata l'ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal Programma di Sviluppo approvato dall'Unione Europea. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Per i progetti ammissibili viene verificata la disponibilità delle necessarie autorizzazioni, viene definito con il beneficiario un calendario operativo, che definisca in modo chiaro la data di presentazione delle domande di contributo, le presumibili date di inizio e di fine lavori, la presumibile data di approvazione dei progetti e la presumibile data di collaudo amministrativo dei lavori eseguiti. Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità di fondi comunitari del PSR; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per l'approvazione del rendiconto finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Le singole domande di contributo possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di novembre ed il 31 luglio. Sulla base di queste considerazioni e seguendo l'ordine della data di protocollo, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati fino al raggiungimento della spesa ammessa totale prevista dal piano finanziario di misura.
Criteri di ammissibilità	I citati criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti: <input type="checkbox"/> Criteri previsti dal Reg. (CE) n.1698/2005; <input type="checkbox"/> Criteri previsti dalla presente misura.
Modalità per la presentazione delle domande	La domanda di contributo viene compilata dai beneficiari finali sulla base di un facsimile a disposizione presso l'Ufficio. La documentazione richiesta in copia semplice per l'approvazione è la seguente: 1) Delibera del Consorzio a cui compete l'esecuzione delle opere di approvazione del progetto e del preventivo di spesa, 2) Concessione Edilizia rilasciata dal Comune a cui compete l'esecuzione delle opere, 3) Parere positivo per l'esecuzione del progetto dell'organo competente in merito all'autorizzazione di compatibilità ambientale, 4) Calcoli statici preliminari relativi alle opere in calcestruzzo armato, 5) Relazione tecnica, 6) Relazione idraulica, 7) Relazione economico – agraria, 8) Documentazione tecnica, 9) Computo metrico e preventivo dettagliati, 10) Capitolato d'appalto, 11) Piano di sicurezza o dichiarazione del progettista di non necessità, 12) Altre eventuali autorizzazioni qualora necessario.
Iter di approvazione dei singoli progetti	Istruttoria dei singoli progetti: La domanda viene protocollata da parte dell'Ufficio e una copia della stessa viene consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. L'istruttoria di un progetto viene assegnata ad un funzionario dell'Ufficio. Il tecnico designato procede entro il termine di 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata del richiedente, alla verifica della documentazione del progetto (l'elenco di riferimento è quello sopra indicato) e provvede per fax a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Vengono eseguiti uno o più sopralluoghi per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame (viene redatto ogni volta un verbale di sopralluogo; viene seguita la procedura della check list # 1- sopralluoghi). I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene effettuata la verifica della regolarità delle autorizzazioni. Viene verificata la congruità dei prezzi unitari del preventivo sulla base del

	<p>prezziario ufficiale provinciale per le opere non edili in vigore. Viene verificata inoltre la congruità dei costi previsti in preventivo per unità di misura (ml, mc, mq). I requisiti previsti dalla misura (prevalente funzione agricola) vengono verificati in fase di approvazione per tutti i richiedenti. Viene redatto un verbale specifico relativo ai requisiti di misura (viene seguita la procedura della check list # 2 – prevalente funzione agricola). Viene definita dall'Ufficio la percentuale delle spese generali e tecniche ammissibili. Il funzionario redige una relazione istruttoria per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano di cui alla L.P. n. 23/1993 (viene seguita la procedura della check list # 3 - approvazione): viene proposta l'approvazione di una spesa ritenuta congrua. La Commissione Tecnica approva il progetto in linea tecnica - economica e rilascia un parere per ciascun progetto.</p>
Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale	<p>La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal Piano di Sviluppo approvato dalla Commissione Europea).</p> <p>In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare. Il termine per la realizzazione dei lavori può essere prorogato su richiesta motivata del richiedente.</p> <p>La delibera di approvazione della Giunta Provinciale conterrà la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità dell'opera.</p>
Comunicazione al beneficiario	<p>Dopo la approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato che i lavori, con la sola eccezione dell'acquisto del materiale per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere regolarmente appaltati ai sensi delle vigenti leggi provinciali e che la liquidazione del contributo verrà effettuata, sulla base dei contratti registrati e del certificato di collaudo dopo il controllo delle fatture regolarmente pagate.</p> <p>Inoltre viene data informazione della partecipazione finanziaria della Unione Europea e dello Stato Italiano. Viene altresì richiesto di garantire la massima informazione sulla partecipazione dell'UE anche attraverso targhe commemorative da apporre sulle opere cofinanziate.</p>
Liquidazione di anticipi di contributo	<p>Dopo l'approvazione del progetto il richiedente può richiedere un anticipo di contributo, presentando la domanda il cui facsimile è disponibile presso l'Ufficio corredata della necessaria documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> o verbale di inizio dei lavori, o Fidejussione o delibera con la garanzia a copertura dell'anticipo a favore dell'AgEA. <p>Viene calcolato un anticipo di contributo pari al 20% della somma ammessa.</p>
Liquidazione parziale e/o finale	<p>Accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed acquisti, approvazione del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi:</p> <p>In corso d'opera oppure dopo l'ultimazione dei lavori, il beneficiario presenta richiesta di accertamento parziale o finale, corredata della prescritta documentazione. La domanda viene protocollata e consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. In esito a tale richiesta viene nominato un funzionario, diverso da chi ha eseguito l'approvazione iniziale del progetto, incaricato dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti ai fini amministrativi della liquidazione del contributo.</p> <p>Il funzionario incaricato procede, sulla base dell' verbale di collaudo e della relazione acclarante del collaudatore tecnico – amministrativo nominato dal Direttore della Ripartizione Agricoltura tra i tecnici iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche e delle risultanze di una verifica in loco nel caso di liquidazione finale, al controllo della sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione del contributo. L'onorario del collaudatore tecnico amministrativo qualora questi sia esterno all'amministrazione provinciale sarà a carico del beneficiario.</p> <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Domanda di accertamento contenente numero di conto corrente e di codice fiscale del beneficiario; o Consuntivo lavori, corredato di libretto delle misure, registro di contabilità, riassunto del registro di contabilità, protocollo di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, verbali di concordamento di nuovi prezzi, certificati di pagamento rilasciati dalla Direzione Lavori; o Disegni esecutivi; o Verbale di gara d'appalto dei lavori; o Contratto d'appalto registrato dei lavori e corrispondente capitolato; o Fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate, ivi comprese le ricevute dell'appaltatore ed i documenti giustificativi delle spese generali; o Attestazione relativa al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile del certificato di collaudo statico delle strutture in c.a., ai sensi dell'art.7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086; o Elenco dei documenti giustificativi di spesa, con l'indicazione degli estremi, del contenuto, dell'importo pagato e del modo di pagamento (indicando se effettuato con assegno, bonifico bancario, mandato di pagamento, tratta o cambiale pagata, ecc.); o Descrizione delle eventuali modifiche apportate rispetto al progetto approvato e confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni; o Eventuali altri documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni particolari cui è subordinato il pagamento dei contributi (di ordine tecnico, finanziario, sanitario); o Certificato di collaudo tecnico amministrativo; o Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); o Relazione acclarante i rapporti tra il beneficiario e l'amministrazione finanziaria a firma del collaudatore.
Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo	<p>I controlli effettuati, secondo quanto descritto nell'illustrazione della procedura, sono di natura amministrativa, finanziaria e tecnica.</p> <p>Controlli amministrativi:</p> <p>Sono effettuati presso il beneficiario dopo aver acquisito i documenti di sintesi e le pezze giustificative delle</p>

	<p>spese sostenute. In particolare si esamina la validità delle prove di pagamento effettuate mediante la verifica, delle ricevute bancarie, o degli estratti conto bancari, ecc. Viene verificata che la data di inizio dei lavori sia posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. Viene verificato che le pezze giustificative delle spese sostenute siano datate posteriormente alla data limite indicata nella Decisione della Commissione. Ove occorra si apportano le necessarie rettifiche e si invita il beneficiario finale alla rielaborazione dei prospetti contenenti i documenti giustificativi. Negli atti di ciascun progetto rimane una copia di tutte le fatture, delle quietanze bancarie o degli estratti conto bancari.</p> <p>Controlli finanziari: Si controlla l'esattezza degli importi del contributo provinciale liquidato.</p> <p>Controlli tecnici: Il controllo tecnico viene effettuato per ogni singolo progetto dal collaudatore tecnico amministrativo. A conclusione delle operazioni di collaudo il collaudatore incaricato redige il verbale di collaudo e la relazione acclarante i rapporti con l'ente finanziatore. Qualora il collaudatore tecnico amministrativo sia interno all'amministrazione provinciale, il controllo in loco è contestuale al collaudo e viene eseguito dal collaudatore stesso, in caso contrario un funzionario della Ripartizione agricoltura procederà separatamente al controllo in loco. In tale sede viene verificata la corrispondenza delle opere realizzate con la contabilità finale, con il progetto approvato e con le risultanze delle operazioni di collaudo. In questa sede viene verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione del contributo. A conclusione delle operazioni sopra descritte il funzionario incaricato redige il verbale di controllo, adottando il facsimile dell'Ufficio. Copia dello stesso viene consegnato al richiedente.</p> <p>La richiesta di liquidazione dell'aiuto viene quindi inoltrata all'AgEA come organismo pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano. Negli atti di ciascun progetto rimane una copia di tutte le fatture, dei mandati di pagamento e degli estratti conto bancari.</p>
Controlli ex post	<p>Dopo la conclusione degli interventi finanziati e dopo la loro liquidazione finale, l'Ufficio provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o degli acquisti. Viene verificato mediante sopralluogo almeno il 5% delle domande di pagamento di uno stato finale liquidate sul bilancio comunitario precedente. Il tecnico incaricato è diverso da quelli che hanno eseguito l'approvazione e la liquidazione finale. Viene redatto un verbale predisposto dall'Ufficio per i controlli ex post e viene seguita la procedura della check list # 7 – controlli ex post).</p>

Misura	Servizi essenziali per la popolazione rurale
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 52 (b) (i)
Codice	321 – Foreste / Manutenzione e risanamento della viabilità rurale
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ripartizione 32 Foreste 0471 415300; Paul.Profanter@provinz.bz.it
Procedure	Le procedure sono identiche a quelle descritte per la misura 1.2.2.

Misura	Servizi essenziali per la popolazione rurale
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005	Articolo 52 (b) (i)
Codice	321 – Agricoltura / impianti di produzione di energia da biogas
Ripartizione/Ufficio responsabile	Ufficio edilizia rurale 0471 415150; Landwirtschaft@provincia.bz.it
Informazione e pubblicità	<p>La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale svolto all'interno della Pubblica Amministrazione. Esistono inoltre altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura, Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una „Relazione annuale agraria e forestale“, in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'ufficio viene quindi pubblicata annualmente e pertanto messa a disposizione del pubblico. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_d.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura.</p>
Procedimento a sportello	<p>L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Preliminarmente, per i progetti ammissibili viene verificata la disponibilità delle necessarie autorizzazioni.</p> <p>Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità di fondi comunitari all'interno del PSR; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per il collaudo finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Qualora</p>

	<p>si abbiano domande giacenti temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno evase o nell'ambito del PSR. in vigore mediante eventuali fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie comunitarie, oppure verranno finanziate in base ad un futuro programma.</p>
<p>Criteri di ammissibilità</p>	<p>I criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 - Criteri previsti per la presente misura: eventuali ulteriori criteri potranno essere determinati con delibera di Giunta Provinciale
<p>Modalità per la presentazione delle domande</p>	<p>La domanda di contributo viene compilata dai beneficiari finali sulla base di un facsimile a disposizione presso l'Ufficio. La documentazione richiesta in copia semplice per l'approvazione è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Delibera del Consorzio a cui compete l'esecuzione delle opere di approvazione del progetto e del preventivo di spesa, 2) Concessione Edilizia rilasciata dal Comune a cui compete l'esecuzione delle opere, 3) Parere positivo per l'esecuzione del progetto dell'organo competente in merito all'autorizzazione di compatibilità ambientale, 4) Calcoli statici preliminari relativi alle opere in calcestruzzo armato, 5) Relazione tecnica, 6) Relazione idraulica, 7) Relazione economico – agraria, 8) Documentazione tecnica, 9) Computo metrico e preventivo dettagliati, 10) Capitolato d'appalto, 11) Piano di sicurezza o dichiarazione del progettista di non necessità, <ul style="list-style-type: none"> - Altre eventuali autorizzazioni qualora necessario.
<p>Iter di approvazione dei singoli progetti</p>	<p>Istruttoria dei singoli progetti: L'istruttoria è assegnata al tecnico dell'ufficio competente per zona. Il tecnico procede alla verifica della documentazione del progetto e provvede a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Se ritenuto necessario, viene eseguito un sopralluogo per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame. I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene verificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza delle autorizzazioni - la congruità dei costi previsti in preventivo sulla base del prezziario ufficiale provinciale in vigore. <p>Ai sensi della L.P. n. 23/1993 l'organo tecnico competente esprime parere tecnico economico sul progetto.</p>
<p>Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale</p>	<p>La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo, suddiviso tra UE, Stato e Provincia Autonoma di Bolzano, vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica Delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da una numerazione progressiva), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto totale approvato, la percentuale di contributo (pari a quanto previsto dal Piano di Sviluppo approvato dalla Commissione Europea). In Delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare. Il termine per la realizzazione dei lavori può essere prorogato su richiesta motivata del richiedente. La delibera di approvazione della Giunta Provinciale conterrà la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità dell'opera.</p>
<p>Comunicazione al beneficiario</p>	<p>Dopo l'approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato della partecipazione finanziaria della UE.</p>
<p>Liquidazione parziale e/o finale</p>	<p>La spesa sostenuta dal beneficiario finale viene determinata a misura con le procedure previste dalla legge 446/67. In corso d'opera oppure ad esecuzione dei lavori il beneficiario finale presenta richiesta di accertamento parziale o finale, corredata dalla prescritta documentazione.</p> <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domanda di accertamento compilata dal beneficiario • stato di avanzamento parziale o stato finale • fatture debitamente quietanzate per i macchinari e per i materiali mobili • dichiarazione asseverata di un libero professionista abilitato in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed alla spesa sostenuta dal beneficiario finale.
<p>Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo</p>	<p>I tecnici della Ripartizione Agricoltura effettueranno controlli su almeno il 50% delle domande, in base a criteri da definire seguendo una check-list dettagliata. Per ogni controllo verrà redatto un verbale di verifica.</p> <p>Sanzioni: Se la destinazione d'uso non viene mantenuta per la durata fissata, il contributo erogato deve essere restituito con gli interessi.</p>

Misura	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi
<p>Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005</p>	<p>Articolo 52 (b) (ii)</p>
<p>Codice</p>	<p>322</p>
<p>Ripartizione/Ufficio responsabile</p>	<p>Ufficio servizi agrari 0471 415120; Landwirtschaft@provincia.bz.it</p>
<p>Informazione e pub-</p>	<p>La pubblicità ai potenziali beneficiari viene garantita tanto dal ruolo istituzionale svolto all'interno della Pub-</p>

blicità	blica Amministrazione. Esistono inoltre altre fonti di informazione a disposizione del pubblico. Annualmente le Ripartizioni Agricoltura, Foreste e Formazione professionale agricola pubblicano una „Relazione annuale agraria e forestale“, in cui viene illustrata tutta l'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna Ripartizione. L'attività svolta dall'ufficio viene quindi pubblicata annualmente e pertanto messa a disposizione del pubblico. Inoltre, vengono realizzate con cadenza periodica da parte della Pubblica Amministrazione anche altre pubblicazioni. Infine, esiste su Internet il sito della Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.provinz.bz.it/landwirtschaft/index_d.asp) contenente pagine specifiche sull'attività della Ripartizione Agricoltura.
Procedimento a sportello	L'attività dell'Ufficio responsabile della misura prevede l'esame delle domande di finanziamento che pervengono da parte dei beneficiari della Provincia Autonoma di Bolzano. I progetti, in base alla tipologia delle opere previste ed ai criteri di selezione citati, vengono ritenuti ammissibili oppure vengono immediatamente scartati. Preliminarmente, per i progetti ammissibili viene verificata la disponibilità delle necessarie autorizzazioni. Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità di fondi comunitari all'interno del PSR; dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per il collaudo finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Qualora si abbiano domande giacenti temporaneamente prive di finanziamento, queste verranno evase o nell'ambito del PSR. in vigore mediante eventuali fondi aggiuntivi derivanti da rimodulazioni finanziarie comunitarie, oppure verranno finanziate in base ad un futuro programma.
Criteri di ammissibilità	I criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti: - Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 - Criteri previsti per la presente misura: eventuali ulteriori criteri potranno essere determinati con delibera di Giunta Provinciale
Modalità per la presentazione delle domande	La domanda di contributo viene compilata dai beneficiari finali sulla base di un facsimile a disposizione presso l'Ufficio. La documentazione richiesta in copia semplice per l'approvazione è la seguente: - Delibera dell'Ente pubblico a cui compete l'esecuzione delle opere di approvazione del progetto e del preventivo di spesa, - Concessione Edilizia rilasciata dal Comune a cui compete l'esecuzione delle opere, - Parere positivo per l'esecuzione del progetto dell'organo competente in merito all'autorizzazione di compatibilità ambientale, - Calcoli statici preliminari relativi alle opere in calcestruzzo armato, - Relazione tecnica, - Documentazione tecnica, - Computo metrico e preventivo dettagliati, - Capitolato d'appalto, - Piano di sicurezza o dichiarazione del progettista di non necessità, - Altre eventuali autorizzazioni qualora necessario.
Iter di approvazione dei singoli progetti	Istruttoria dei singoli progetti: La domanda viene protocollata da parte dell'Ufficio e una copia della stessa viene consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente. L'istruttoria di un progetto viene assegnata ad un funzionario dell'Ufficio. Il tecnico designato procede entro il termine di 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata del richiedente, alla verifica della documentazione del progetto (l'elenco di riferimento è quello sopra indicato) e provvede per fax a richiedere gli eventuali documenti mancanti. Vengono eseguiti uno o più sopralluoghi per verificare che i lavori non siano già iniziati e per comprendere i dettagli del progetto in esame. I lavori possono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo. Viene effettuata la verifica della regolarità delle autorizzazioni. Viene verificata la congruità dei prezzi unitari del preventivo sulla base del prezzario ufficiale provinciale per le opere edili e non edili in vigore. Viene definita dall'Ufficio la percentuale delle spese generali e tecniche ammissibili. Il funzionario redige una relazione istruttoria per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano di cui alla L.P. n. 23/1993: viene proposta l'approvazione di una spesa ritenuta congrua. La Commissione Tecnica approva il progetto in linea tecnica - economica e rilascia un parere per ciascun progetto.
Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale	La spesa ritenuta ammissibile ed il relativo contributo vengono approvati dalla Giunta Provinciale con una specifica delibera. Nelle Delibere di Giunta vengono specificati il beneficiario finale, il progetto (caratterizzato da un codice che specifica il tipo di progetto), la spesa ammessa, il contributo a fondo perduto ammesso, la percentuale di contributo. La Provincia Autonoma di Bolzano finanzia la propria quota e le quote comunitarie e statali sulla base delle disposizioni in vigore, con particolare riferimento alle modalità previste ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore. In delibera vengono fissati i tempi per l'esecuzione dei lavori che il beneficiario deve rispettare.
Comunicazione al beneficiario	Dopo la approvazione del progetto viene inviata al beneficiario comunicazione del finanziamento concesso. Con la stessa il beneficiario viene informato che i lavori, con la sola eccezione dell'acquisto del materiale per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere regolarmente appaltati ai sensi delle vigenti leggi provinciali e che la liquidazione del contributo verrà effettuata, sulla base dei contratti registrati e del certificato di collaudo dopo il controllo delle fatture regolarmente pagate. Inoltre viene data informazione della partecipazione finanziaria della Unione Europea e dello Stato Italiano. Viene altresì richiesto di garantire la massima informazione sulla partecipazione dell'UE anche attraverso targhe commemorative da apporre sulle opere cofinanziate.
Liquidazione parziale e/o finale	Accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed acquisti, approvazione del rendiconto parziale e/o finale ai fini amministrativi della liquidazione dei contributi: In corso d'opera oppure dopo l'ultimazione dei lavori, il beneficiario presenta richiesta di accertamento parziale o finale, corredata della prescritta documentazione. La domanda viene protocollata e una copia viene consegnata direttamente oppure trasmessa per posta al richiedente.

	<p>Il funzionario incaricato procede alla verifica in loco della sussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione del contributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'accertamento dell'avvenuta esecuzione nei tempi e modi stabiliti delle opere ed acquisti approvati, - all'accertamento della regolarità della documentazione giustificativa della spesa, sostenuta dai beneficiari che hanno eseguito le opere, - all'accertamento dell'avvenuto pagamento e della registrazione contabile della documentazione giustificativa della spesa, - all'approvazione dei relativi rendiconti finali, apportando le eventuali verifiche sulla contabilità di consuntivo. <p>Elenco della documentazione prescritta per la verifica dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Domanda di accertamento contenente numero di conto corrente e di codice fiscale del beneficiario; o Consuntivo lavori, corredato di libretto delle misure, registro di contabilità, riassunto del registro di contabilità, protocollo di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, verbali di concordamento di nuovi prezzi, certificati di pagamento rilasciati dalla Direzione Lavori; o Disegni esecutivi; o Verbale di gara d'appalto dei lavori; o Contratto d'appalto registrato dei lavori e corrispondente capitolato; o Fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate, ivi comprese le ricevute dell'appaltatore ed i documenti giustificativi delle spese generali; o Attestazione relativa al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile del certificato di collaudo statico delle strutture in c.a., ai sensi dell'art.7 della legge 6 novembre 1971, n. 1086; o Elenco dei documenti giustificativi di spesa, con l'indicazione degli estremi, del contenuto, dell'importo pagato e del modo di pagamento (indicando se effettuato con assegno, bonifico bancario, mandato di pagamento, tratta o cambiale pagata, ecc.); o Descrizione delle eventuali modifiche apportate rispetto al progetto approvato e confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni; o Eventuali altri documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni particolari cui è subordinato il pagamento dei contributi (di ordine tecnico, finanziario, sanitario); o Certificato di collaudo tecnico amministrativo; o Relazione acclarante i rapporti tra il beneficiario e l'amministrazione finanziatrice a firma del collaudatore.
<p>Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo</p>	<p>I controlli effettuati, secondo quanto descritto nell'illustrazione della procedura, sono di natura amministrativa, finanziaria e tecnica.</p> <p>Controlli amministrativi: Sono effettuati presso il beneficiario dopo aver acquisito i documenti di sintesi e le pezze giustificative delle spese sostenute. In particolare si esamina la validità delle prove di pagamento effettuate mediante la verifica, delle ricevute bancarie, o degli estratti conto bancari, ecc. Viene verificata che la data di inizio dei lavori sia posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. Viene verificato che le pezze giustificative delle spese sostenute siano datate posteriormente alla data limite indicata nella Decisione della Commissione. Ove occorra si apportano le necessarie rettifiche e si invita il beneficiario finale alla rielaborazione dei prospetti contenenti i documenti giustificativi.</p> <p>Controlli finanziari: Si controlla l'esattezza degli importi del contributo provinciale liquidato.</p> <p>Controlli tecnici: Si controlla il progetto approvato e viene posto a confronto con le opere realizzate, richiedendo se del caso al beneficiario una relazione che attesti gli eventuali aggiornamenti tecnici. Viene richiesto un certificato di regolare esecuzione dei lavori.</p> <p>A conclusione delle operazioni sopra descritte il funzionario incaricato redige il verbale di verifica, adottando il facsimile dell'Ufficio. Copia dello stesso viene consegnato al richiedente.. Viene quindi richiesta la liquidazione dell'aiuto da parte dell'AgEA riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano. Negli atti di ciascun progetto rimane una copia di tutte le fatture, dei mandati di pagamento e degli estratti conto bancari.</p>

Misura	Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale
<p>Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n.1698/2005</p>	<p>Articolo 52 (b) (iii)</p>
<p>Codice</p>	<p>323</p>
<p>Ripartizione/Ufficio responsabile</p>	<p>Ripartizione Natura e paesaggio 0471 417220; roland_dellagiacoma@provinz.bz.it</p>
<p>Informazione e pubblicità</p>	<p>Comunicati stampa Opuscoli vari</p>
<p>Procedimento a sportello</p>	<p>L'attività della Ripartizione responsabile della misura si basa sulla scelta e sull'esame degli interventi da fare per ottenere la conservazione e/o lo sviluppo e/o la riqualifica di habitat tutelati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e di altri habitat pregiati, ad alto valore naturalistico. La scelta verrà fatta in base alle priorità emerse dalla elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000</p>

	<p>in Alto Adige ai sensi dell'art. 6 comma 1 della direttiva "Habitat" e in base alle necessità per creare e/o riqualificare l'habitat ad alto valore naturalistico che contribuiscono alla formazione della rete ecologica.</p> <p>Gli interventi proposti vengono sottoposti ad una valutazione iniziale da parte del funzionario responsabile e del direttore dell'ufficio competente, rispettivamente il direttore di Ripartizione. Per ciascuna misura accettata viene elaborato un progetto, che prevede oltre ai costi per il materiale e l'affitto delle macchine operatrici anche la retribuzione dei operai. I costi per la progettazione, direzione lavori e collaudo invece sono esclusi dai costi dei progetti.</p> <p>I singoli progetti vengono sottoposti all'iter di autorizzazione previsto dalla normativa provinciale nonché alla valutazione di incidenza ai sensi di Natura 2000 se si tratta di un intervento all'interno di un sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS).</p> <p>La Ripartizione natura e paesaggio realizza i lavori in economia oppure incarica per tali lavori la Ripartizioni foreste o la Ripartizione opere idrauliche.</p> <p>Il finanziamento dei progetti ammissibili dipende dalla loro ammissibilità in generale, dalla disponibilità dei fondi provinciali sul bilancio dell'anno o su quello successivo, dalla disponibilità di fondi comunitari all'interno del PSR, dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla compatibilità dei termini presumibili per l'approvazione del rendiconto finale delle opere con il termine di chiusura del PSR. I fondi sul bilancio provinciale vengono stanziati in funzione dei progetti previsti per ciascun anno di programma.</p>
<p>Criteri di ammissibilità</p>	<p>I citati criteri di selezione adottati per i progetti da approvare dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Criteri previsti dalla presente misura □ Criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005 <p>Questa misura prevede esclusivamente incentivi che hanno lo scopo di migliorare o mantenere lo stato attuale di conservazione degli habitat e specie – elencati negli Allegati I e II della direttiva "Habitat" e nell'Allegati I della direttiva "Uccelli" – come previsto dalla direttiva stessa e di altre aree dall'elevato pregio naturalistico, che contribuiscono alla formazione della rete ecologica.</p> <p>Inoltre, l'ammissibilità dell'intervento è garantito al fatto che già la sua scelta si basa sui criteri di selezione stabiliti dal Programma di Sviluppo approvato dall'Unione Europea.</p>
<p>Modalità per la presentazione delle domande</p>	<p>L'amministrazione mette in opera progetti in economia per migliorare e/o mantenere in un buono stato di conservazione gli habitat o specie secondo la direttiva "Habitat" e/o la direttiva "Uccelli".</p> <p>Per la scelta degli habitat su cui fare gli interventi possono essere presi in considerazione le indicazioni dei piani di gestione Natura 2000 per quanto riguarda i siti designati in Alto Adige oppure habitat pregiati di alto valore naturalistico che contribuiscono alla formazione della rete ecologica:</p>
<p>Iter di approvazione dei singoli progetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Selezione e approvazione degli interventi tramite il direttore dell'ufficio competente e il direttore della Ripartizione responsabile ➤ Elaborazione di progetti per ciascun intervento ➤ Approvazione secondo l'iter di autorizzazione previsto dalla normativa provinciale nonché la valutazione di incidenza ai sensi di Natura 2000 se si tratta di un intervento all'interno di un sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) ➤ Esecuzione dei lavori previsti dall'intervento ➤ Controllo tecnico del corretto esequimento dell'intervento in questione
<p>Approvazione dei singoli progetti con delibera della Giunta Provinciale</p>	<p>I finanziamenti dei singoli progetti vengono approvati dal competente organo della amministrazione provinciale.</p>
<p>Comunicazione al beneficiario</p>	<p>Non è previsto un beneficiario in senso stretto in quanto i progetti che verranno eseguiti con questa misure vengono proposti direttamente dalla Ripartizione natura e paesaggio, che a sua volta propone le misure per sviluppare e/o riqualificare habitat secondo quanto previsto dai piani di gestione per i siti Natura 2000.</p>
<p>Liquidazione parziale e/o finale</p>	<p>Dopo la selezione e l'approvazione dei progetti la Ripartizione natura e paesaggio oppure la Ripartizione foreste o la Ripartizione opere idrauliche autorizzate reperirà direttamente i fondi dal capitolo delle spese previste per la realizzazione di progetti in economia.</p> <p>Una volta terminati i lavori la Ripartizione responsabile della misura richiede la liquidazione finale all'AgEA riconosciuto.</p>
<p>Descrizione particolareggiata dei metodi di controllo</p>	<p>Il tecnico della Ripartizione natura e paesaggio responsabile dell'area interessata dall'intervento o un suo sostituto controlla il corretto esequimento dell'intervento in questione.</p>



V - SCHEDE DI NOTIFICA AIUTI SUPPLEMENTARI PROVINCIALI



Parte III.12. F - Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori

Il presente modulo è utilizzato per la notifica degli aiuti a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori di cui al punto IV.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Si ricorda che gli aiuti di Stato per l'insediamento dei giovani agricoltori possono essere concessi solo se sono soddisfatte le condizioni per il cofinanziamento stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale e in particolare i criteri di ammissibilità definiti all'articolo 22 del suddetto regolamento.

1.1. La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 82 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2. Sono soddisfatte le condizioni riportate qui di seguito?

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni;
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola come conduttore dell'azienda per la prima volta;
- l'agricoltore ha presentato un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui sopra, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento sullo sviluppo rurale, né potrà essere autorizzata in virtù degli orientamenti.

1.3. La misura prevede che le condizioni di ammissibilità di cui sopra debbano sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno?

sì no

1.4. La misura è conforme ai requisiti comunitari o nazionali vigenti?

sì no

1.4.1. In caso di risposta negativa, l'obiettivo di conformarsi ai requisiti comunitari o nazionali vigenti figura nel piano aziendale presentato?

sì no

1.4.2. Il periodo di moratoria entro cui occorre conformarsi ai requisiti è superiore a 36 mesi dalla data di insediamento?

sì no

2. AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE

2.1. L'aiuto all'insediamento è concesso sotto forma di

un premio unico? (massimo 40 000 €)

32 500 € (indicare l'importo)



e/o

un abbuono di interessi? (importo massimo capitalizzato di 40 000 €)

In caso di risposta positiva, descrivere le condizioni del prestito (tasso di interesse, durata, periodo di moratoria, ecc.)

2.2. Potete confermare che l'aiuto combinato con la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale non supera i 55 000 euro e che saranno rispettati i massimali fissati per ciascuna delle due forme di aiuto (40 000 euro per il premio unico, 40 000 euro per i prestiti agevolati)?

sì no

3. Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

Allegato come richiesto dalla scheda di informazioni supplementari sugli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori Parte III.12.F

Documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale ai sensi del punto 26 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319-01)

Nel caso dell'aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori (capitolo IV F, orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013) la coerenza tra la misura di sviluppo rurale proposta per il cofinanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e le misure di sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato è assicurata dal fatto che le due misure si basano su un testo identico.

Con ciò l'aiuto all'insediamento di giovani agricoltori finanziato attraverso gli aiuti di Stato si inserisce nei relativi programmi di sviluppo rurale e garantisce una coerenza assoluta con essi.

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

Ammontare complessivo degli aiuti di stato previsti

Il finanziamento supplementare con fondi provinciali, con le condizioni sopra descritte, finalizzato unicamente ad estendere il numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa, è pari a 31.000.000,00 €.

Parte III.12. D Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni

Il presente modulo è utilizzato per la notifica degli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni, di cui al punto IV.D degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

1. Domande pertinenti per tutte le notifiche di aiuti volti a compensare gli svantaggi in determinate regioni

- Descrivere lo svantaggio in questione:
 - forte pendenza delle superficie foraggiere: difficile meccanizzazione e grande impegno di manodopera;
 - elevata altitudine delle superficie foraggiere: periodo vegetativo breve con conseguentemente diminuita produzione foraggiere;
 - terreni poveri e poco profondi: maggiore impegno per aumentare la resa in foraggi.
- Fornire la prova che l'importo dell'indennità da versare non produce sovracompensazioni dell'effetto degli svantaggi per gli agricoltori:

	4 tagli	2 tagli	Differenza
Ø- n° di sfalci	4	2	-2
Ø-resa foraggio qli /Ha in s.s.	9,43	3,34	-6,09
Pendenza media	26-35%	>50%	
Ø-fabbisogno ore lavoro per il raccolto (escluso concimazione e pascolo) ²	22,8	58	35,2
Ø-Ore lavoro/Ha ³	280	302	22
Ø-Costo ora di lavoro	9,00 €	9,00 €	0
Ø-Costo orario/Ha (unità lavorative x Stundenlohn	2.520,00 €	2.718,00 €	198,00 €
UBA/HA	2,3	2,0	-0,3
Ø-Produzione latte/UBA/anno	8.000	6.000	-2000
Ø-Prezzo del latte 4	0,43 €	0,43 €	0,00 €
Reddito/UBA da produzione di latte	3.440,00 €	2.580,00 €	-860,00 €
Reddito/Ha da produzione di latte	7.912,00 €	5.160,00 €	-2.752,00 €
Ø-Prezzo dei mangimi 5	0,23 €	0,23 €	0,00 €
Ø-Kg. di mangime/UBA/anno	2.100	1.600	-500
Ø-Costo mangimi/Ha	1.110,90 €	736,00 €	-374,90 €
Utile/Ha	4.281,10 €	1.706,00 €	-2.575,10 €
1 (Kasal A., Zelli E., Cassar A., Mair V. Dallagiacomia E. (2004). Futterertrag auf Naturwiesen in Südtirol. Laimburg Journal 1 (1), 86-94			
2 M. Greimel 2002			
3 M. Greimel: Arbeitszeitberechnung für alpine Viehwirtschaftsbetriebe			
4 Agrar- und Forstbericht 2003			
5 Stellungnahme der Fachgruppe Viehwirtschaft			

Un obiettivo confronto tra un'azienda di fondovalle, in cui si pratica l'allevamento del bestiame, ed un maso di montagna evidenzia un minor ricavo pari a 4.812 € per ogni ettaro di superficie foraggiere. Ciò è riconducibile essenzialmente ad un maggior carico di lavoro dovuto alla pendenza dei terreni e ad un minor ricavo dovuto ad una produzione di latte più scarsa, in conseguenza di una più limitata produzione foraggiere. Questa riduzione dei ricavi non può essere interamente coperta dall'intervento pubblico e tuttavia l'indennità compensativa può rappresentare un adeguato stimolo ad una coltivazione estensiva delle superfici foraggiere nelle zone di montagna.

- Se esistono zone svantaggiate in cui l'impatto medio degli svantaggi per ettaro di aziende tra loro comparabili differisce, dimostrare che il livello delle indennità compensative è proporzionato all'impatto economico degli svantaggi nelle diverse zone:

La Ripartizione Agricoltura, in collaborazione con la Ripartizione Foreste, ha eseguito il calcolo di punti di svantaggio per le aziende agricole che dispongono di superfici coltivate a foraggiere. Tale punteggio rispecchia il reale e naturale grado di svantaggio di ogni singola azienda e viene assegnato secondo i seguenti criteri:

- pendenza delle superfici foraggiere;
- altitudine delle superfici foraggiere;
- accessibilità dell'azienda;
- grado di accorpamento delle superfici;
- distanza del centro aziendale principale rispetto alla località abitata più vicina.

- È possibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che per calcolare l'importo delle indennità compensative si può tener conto soltanto dell'impatto economico di svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che possono essere superati attraverso l'ammodernamento delle aziende o con l'imposizione di imposte, la concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della PAC.

In caso di risposta negativa, indicare per quali motivi è impossibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente:

➤ Gli svantaggi sono dovuti alle condizioni geo-morfologiche, climatiche, ecologiche e socioeconomiche oggettive delle zone di montagna.

5. Specificare le dimensioni delle aziende che beneficieranno delle indennità:

Si tratta di aziende di piccole e piccolissime dimensioni

6. L'importo della compensazione è stabilito comparando il reddito medio per ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate dello stesso Stato membro, oppure, qualora un intero Stato membro sia considerato zona svantaggiata, con il reddito di aziende delle stesse dimensioni in zone simili situate in altri Stati membri in cui le condizioni di produzione siano significativamente comparabili con quelle del primo Stato membro? Il reddito di cui va tenuto conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o sussidi ricevuti.

sì no

7. Descrivere in che modo è stato effettuato il confronto

Vedi punto 2.

8. La misura di aiuto è associata a un contributo concesso ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio?

sì no

9. Potete confermare che il finanziamento globale versato all'agricoltore non supera l'importo determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento n. 1257/1999?

sì no

Indicare l'importo: 250 € per ettaro

In caso di risposta negativa si ricorda che ai sensi del punto 72 degli orientamenti agricoli l'aiuto massimo che può essere concesso sotto forma di indennità compensativa non può superare l'importo di cui sopra.

10. La misura prevede che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità di seguito elencati?

Gli agricoltori devono coltivare una superficie minima di terreno (specificare la superficie minima) di 1 ha di superficie ammessa a premio

Gli agricoltori devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa

Gli agricoltori devono applicare le norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale

sì no

sì no



11. La misura prevede che in caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applichino le sanzioni di cui alla domanda 4?

sì no

12. In caso di regimi di aiuto ancora vigenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il regime in questione sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni dei suddetti articoli a decorrere da tale data?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento sopra menzionato, nuove norme verranno applicate alle misure volte a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni e che le misure di aiuto che non soddisfano tutti i criteri previsti dai suddetti articoli nonché le eventuali modalità di applicazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione dovranno essere soppresse.

2. Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

L' aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale sono perfettamente compatibili e coerenti poiché i criteri d'ammissibilità e il calcolo dei premi concessi sono identici.

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

Ammontare complessivo degli aiuti di stato previsti

1) Il finanziamento supplementare con fondi provinciali, con le condizioni sopra descritte, finalizzato unicamente ad estendere il numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa (con il finanziamento supplementare non verrà infatti incrementato l'ammontare dell'aiuto per ettaro), è pari a 41.800.000,00 €.

2) Altri Enti pubblici (come Comuni, ecc.) possono erogare un premio aggiuntivo con mezzi finanziari propri rispettando i criteri di ammissione al premio e senza superare il premio massimo consentito per ettaro. Il finanziamento supplementare è pari a 7.000.000,00 €.

3) Il finanziamento supplementare con fondi provinciali complessivo è pari a 48.800.000,00 €.

L'aiuto complessivo versato all'agricoltore non supera in ogni caso l'importo massimo di 250 € per ettaro.

Parte III.12.C - Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali

Il presente modulo è utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (agroambiente) oppure destinati a migliorare il benessere degli animali, di cui al punto IV.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (in appresso: "gli orientamenti") e agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

- La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali (articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente scheda di informazioni supplementari (SIS) relativa agli "Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale".

- La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente SIS relativa agli "Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali".

- L'aiuto riguarda unicamente investimenti nel settore ambientale (punto 56 degli orientamenti)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa agli "Aiuti a favore di investimenti nel settore agricolo".

- L'aiuto ambientale persegue altri obiettivi, quali attività di formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli (punto IV.K degli orientamenti)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa al punto IV.K degli orientamenti.

- Altro? no

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e)...

Misura 214 – Pagamenti agroambientali (Reg. (CE) n. 1698/2005, Art. 36 – a) – iv)

Di tale misura si descrivono di seguito i soli interventi per i quali è prevista la corresponsione di aiuti di Stato:

Misura 214 – intervento 7:

Obiettivo:

La conservazione della biodiversità di habitat dal grande valore ecologico e la salvaguardia del quadro paesaggistico tradizionale, attraverso il mantenimento di tecniche di coltivazione estensiva, rispettose della natura e mediante la rinuncia all'intensivizzazione nella gestione agraria.

Premio annuo massimo:

(Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo inferiore a 50,00 € o superiore a 20.000,00 €)

1. Prati magri:
Premio base: 630 €/ha;
Premio aggiuntivo per sfalcio a mano: 200 €/ha.
2. Prati di montagna ricchi di specie:
Premio base: 360 €/ha;

Premio aggiuntivo per sfalcio a mano:	200 €/ha.
3. Prati da strame:	
Premio base:	630 €/ha;
Premio aggiuntivo per sfalcio a mano:	200 €/ha.
4. Prati e pascoli alberati:	
ostacoli tra il 10% e il 20% della superficie: premio:	300 €/ha;
ostacoli tra il 20% e il 30% della superficie: premio:	470 €/ha;
ostacoli tra il 30% e il 50% della superficie: premio:	740 €/ha;
Pendenza superiore al 40% e/o accesso mancante: premio:	740 €/ha.
5. Siepi e fasce riparie:	
Premio minimo (100 mq di siepe per ha):	50 €/ha;
Premio massimo (900 mq di siepe per ha):	620 €/ha.

Il premio è concesso in via prioritaria all'interno delle zone Natura 2000; in relazione ai mezzi finanziari disponibili, nelle parti rimanenti del territorio provinciale il premio viene ridotto fino ad 1/3.

L'importo del premio eccedente i 450,00 €/ha viene pagato dalla Provincia Autonoma di Bolzano con propri mezzi finanziari.

- Il premio è concesso in via prioritaria all'interno delle zone Natura 2000; in relazione ai mezzi finanziari disponibili, nelle parti rimanenti del territorio provinciale il premio viene ridotto fino ad 1/3;
- L'importo del premio eccedente i 450,00 €/ha viene pagato dalla Provincia Autonoma di Bolzano con propri mezzi finanziari;
- Il premio relativo ai prati alberati (4.) è cumulabile con quello relativo ai prati magri (1.) o con quello relativo ai prati di montagna ricchi di specie (2.): in tal caso, al fine di evitare sovracompensazioni, il premio annuo massimo è di 1.130 €/ha (1.+4.) oppure di 860 €/ha (2.+4.);
- Il premio relativo alle siepi e zone ripariali viene scaglionato sulla base del tipo di coltura preminente (foraggicoltura/arativo oppure frutticoltura/viticultura) e sulla base dei caratteri stazionali (altitudine, pendenza e caratteristiche del terreno).

Condizionalità:

si precisa che per il presente intervento, ai sensi di quanto previsto dalla norma 4.1, non si applica alcun obbligo di mantenimento di un carico minimo di bestiame.

7-1 Prati magri:

Definizione:

I prati magri si sono formati in zone caratterizzate da un basso livello di elementi nutritivi nel terreno e da una limitata frequenza di sfalcio (una volta all'anno oppure una volta ogni due anni). La mancanza di concimazione ha favorito nel corso degli anni lo sviluppo di una flora caratteristica, che si è adattata alla povertà d'elementi nutritivi di questi terreni. Il numero delle specie presenti varia da 30 a 80.

Obiettivo:

Da un punto di vista naturalistico questi ambienti sono da considerarsi particolarmente significativi proprio per la loro ricchezza di specie botaniche e faunistiche; questa preziosa tipologia di prati è seriamente minacciata dalle pratiche di intensivizzazione agricola. Per assicurare la conservazione dei prati magri è necessario mantenere il tradizionale sistema estensivo d'utilizzo e rinunciare all'intensivizzazione derivante da una maggior frequenza degli sfalci e/o da un maggiore impiego di fertilizzanti.

Condizioni d'ammissibilità:

La superficie deve presentare le caratteristiche (composizione floristica) di un prato magro, come definita da apposite direttive.

Impegni:

- d) la superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, né spianamenti, né alcun altro tipo intervento;
- e) rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo. È ammissibile un pascolo estensivo, compatibile con le caratteristiche della zona, a partire dal 20 agosto d'ogni anno; in casi motivati la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale scadenza;

f) il prato deve essere sfalciato almeno una volta ogni due anni e l'erba tagliata deve essere asportata; lo sfalcio non può essere eseguito prima del 15 luglio; in casi motivati la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale scadenza; l'eventuale impiego di mezzi meccanici non deve causare alcun danno alla copertura vegetale.

Premio annuo massimo:

Premio base: 630 €/ha;

Premio aggiuntivo per sfalcio a mano: 200 €/ha.

7-2 Prati di montagna ricchi di specie:

Definizione:

Sono prati utilizzati in maniera estensiva che presentano una grande varietà di specie vegetali. Rispetto ai prati magri, i prati di montagna ricchi di specie vegetali e coltivati in modo estensivo risultano più ricchi di sostanze nutritive. Lo sfalcio annuale e relativamente tardivo, associato ad un moderato apporto d'elementi nutritivi, permette lo sviluppo di una grande varietà di specie vegetali. Il numero delle specie vegetali presenti varia da 30 a 50.

Obiettivo:

L'esistenza dei prati di montagna ricchi di specie è minacciata da tagli precoci e più frequenti, da un maggior impiego di fertilizzanti e, per i prati umidi, dall'esecuzione d'opere di drenaggio. La conservazione dei prati di montagna ricchi di specie vegetali può essere assicurata solo mantenendo inalterato il tradizionale metodo d'utilizzo estensivo (taglio tardivo ed impiego mirato di modeste quantità di fertilizzanti).

Condizioni di ammissibilità:

La superficie deve presentare le caratteristiche (composizione floristica) di un prato di montagna ricco di specie, come definito da apposite direttive.

Impegni:

d) la superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, né spianamenti, né alcun altro tipo intervento;

e) non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio) o di fanghi di depurazione. È consentita un'adeguata concimazione di mantenimento, con letame ben maturo per un quantitativo massimo di 100 ql/ha nel corso di 3 anni. È ammissibile un pascolo estensivo, compatibile con le caratteristiche della zona, a partire dal 20 agosto d'ogni anno; in casi motivati la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale scadenza;

f) il prato deve essere sfalciato ogni anno e l'erba tagliata deve essere asportata.

Premio annuo massimo:

Premio base: 360 €/ha;

Premio aggiuntivo per sfalcio a mano: 200 €/ha.

7-3 Prati da strame:

Definizione:

I prati da strame si trovano generalmente in zone d'interramento di laghi, su torbiere basse e su terreni minerali umidi; essi si sono sviluppati a seguito dell'utilizzo estensivo del terreno per ricavarne ancora oggi, con lo sfalcio autunnale o invernale, strame da impiegare come lettiera nelle stalle. Essi rappresentano biotopi in cui vivono e nidificano numerose specie di uccelli di palude.

Obiettivo:

Per assicurare la conservazione della tipica vegetazione dei prati da strame, che comprende molte specie vegetali a rischio, nonché il mantenimento dell'habitat di numerosi uccelli di palude e del caratteristico quadro paesaggistico, è necessario mantenere il tradizionale sistema di utilizzo estensivo. L'esistenza di questa tipologia di prato umido è minacciata da interventi di drenaggio, dall'intensivizzazione derivante dall'apporto di concimi e da uno sfalcio troppo precoce. D'altro canto il mancato utilizzo dei prati da strame può portare alla loro scomparsa per progressivo sviluppo di una vegetazione arbustiva. L'utilizzo di forme estensive di coltivazione, con uno sfalcio tardivo e la contemporanea rinuncia a drenaggi, concimazione e pascolo, è finalizzato ad assicurare la conservazione della tipica vegetazione e ad evitare l'inquinamento delle acque superficiali e di falda.

Condizioni d'ammissibilità:

La superficie deve presentare le caratteristiche (composizione floristica) di un prato da strame, come definite da apposite direttive.

Impegni:

4. la tipica vegetazione non deve essere danneggiata con drenaggi o altri interventi;

5. rinuncia al pascolo ed all'impiego di qualunque tipo di concimazione;

6. lo sfalcio deve essere eseguito almeno una volta ogni due anni e lo strame deve essere asportato; lo sfalcio può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 14 marzo; in casi motivati la Ripartizione Natura e Paesaggio può anticipare tale scadenza.

Premio annuo massimo:

Premio base: 630 €/ha;

Premio aggiuntivo per sfalcio a mano: 200 €/ha.

7-4 Prati e pascoli alberati:

Obiettivo:

I prati alberati come i prati con larici, con castagni e con radi alberi da frutto e pascoli alberati con larici sono habitat creati dall'uomo. Il prato con larici, ad esempio, si è formato in seguito al diradamento selettivo di piceo-lariceti o larici-cembreti, effettuato favorendo il larice, specie eliofila e utilizzando successivamente dette superfici come prati da sfalcio. Questi elementi costitutivi del paesaggio tradizionale sud-tirolese, con il loro elevato valore estetico e paesaggistico, sono minacciati soprattutto dagli interventi di razionalizzazione dell'agricoltura (cambi di colturali, disboscamenti, spianamenti, incremento delle concimazioni e degli sfalci). Per conservare il tipico ambiente dei prati e pascoli alberati è necessario assicurarne lo sfalcio o rispettivamente il pascolo; per garantirne la ricchezza del tipico patrimonio botanico e faunistico è inoltre indispensabile limitare l'utilizzo dei fertilizzanti.

Condizioni di ammissibilità:

La superficie deve presentare le caratteristiche di un prato o rispettivamente un pascolo alberato intatto, come definite da apposite direttive. La superficie deve presentare un grado di copertura uniforme di larici o, in posizioni particolari anche di latifoglie, con una copertura minima del 10% (per i pascoli, castagneti e prati con radi alberi da frutta 20%), tenendo conto anche degli alberi giovani. I prati sottoposti a spianamento e il pascolo boschivo non sono ammissibili a premio.

Impegni:

f) la superficie non può subire spianamenti;

g) devono essere effettuati i normali lavori di sgombero della ramaglia; devono essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti;

h) non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio) o di fanghi di depurazione. È consentita un'adeguata concimazione con letame ben maturo per un quantitativo massimo di 100 ql/ha nel corso di 3 anni. Non è consentito l'impiego di pesticidi ed erbicidi;

i) per i pascoli alberati il carico di bestiame ed il periodo di pascolamento, differenziati in base alle diverse specie animali, devono rispettare le disposizioni dell'Autorità forestale in materia e tenere conto delle condizioni stagionali e delle caratteristiche vegetazionali;

j) i prati alberati con larici e quelli con radi alberi da frutto devono essere sfalciati ogni anno (esclusi i prati magri alberati con larici) e l'erba tagliata deve essere asportata.

Nel caso in cui il premio venga richiesto contemporaneamente sulla stessa superficie per prati magri o prati di montagna ricchi di specie, valgono in aggiunta i relativi impegni, e comunque quelli più restrittivi.

Premio annuo massimo:

ostacoli tra il 10% e il 20% della superficie: premio: 300 €/ha;

ostacoli tra il 20% e il 30% della superficie: premio: 470 €/ha;

ostacoli tra il 30% e il 50% della superficie: premio: 740 €/ha;

Pendenza superiore al 40% e/o accesso mancante: premio: 740 €/ha.

7-6 Siepi e fasce riparie:

Obiettivo:

Siepi e fasce riparie rendono vario il paesaggio, costituiscono preziosi habitat e corridoi ecologici che ospitano una ricca varietà di specie. In particolare le fasce riparie svolgono un ruolo di protezione per i corsi d'acqua, proteggendoli dall'apporto di sostanze fertilizzanti, provenienti da superfici sottoposte a gestione intensiva. L'esistenza delle siepi è minacciata soprattutto dalla tendenza ad eliminarle per incrementare la superficie coltivabile, mentre le zone riparali sono minacciate dai metodi intensivi di coltivazione (apporto di fertilizzanti e fitofarmaci, sfalci più frequenti e precoci). Il premio è finalizzato alla cura ed al mantenimento di siepi con annessa fascia erbosa e fasce riparie, nonché a compensare la perdita di raccolto dovuta alla loro presenza.

Condizioni di ammissibilità:



La siepe o la zona ripariale deve essere situata all'interno di un'area coltivata, oppure circondata da aree destinate, secondo il piano urbanistico, a verde agricolo e deve avere una larghezza minima di 2 metri nei frutteti e vigneti, di 4 metri nei terreni coltivati ad arativo e foraggiere. Per le fasce cespugliate, purché composte da specie indigene ed adeguate alle caratteristiche stazionali, è ammissibile una larghezza massima fino a 10 metri. Non sono ammissibili zone classificate come bosco dal regolamento forestale. Nei frutteti e vigneti la distanza tra la siepe e/o la zona ripariale e la superficie coltivata deve corrispondere almeno alla larghezza di una strada carrozzabile. La superficie occupata da siepi e/o da fasce riparie può corrispondere ad un massimo di 9% della superficie agricola dell'azienda e deve superare i 100 mq.

Impegni:

- e) la siepe può essere tagliata al massimo una volta ogni cinque anni e, nello stesso anno, per non più di 1/3 della propria lunghezza. Devono essere effettuati gli ordinari interventi di cura della siepe. La cura e la manutenzione possono essere effettuati soltanto nel periodo di riposo vegetativo (cfr. art. 15 comma 5 DPGP 31. Juli 2000 n. 29 – regolamento all'ordinamento forestale).
- f) in corrispondenza di siepi e fasce riparie deve essere mantenuta una fascia erbosa di almeno 1 metro di larghezza;
- g) lo sfalcio o il pascolamento delle fasce erbose e della vegetazione ripariale non possono avvenire prima del 15 luglio; è ammissibile un unico intervento di sfalcio all'anno;
- h) è vietato l'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi.

Premio annuo:

Premio minimo (100 mq di siepe per ha): 50 €/ha;

Premio massimo (900 mq di siepe per ha): 620 €/ha.

- La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì

no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

Si attesta che, per gli interventi di cui sopra, la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto ed il piano di sviluppo rurale a cui gli interventi stessi si riferiscono sono garantite dal fatto che mediante gli aiuti di Stato si intende incentivare il richiedente ad impegnarsi con maggior intensità nel perseguimento degli obiettivi specifici dell'intervento a cui aderisce. La concessione di tali aiuti è quindi subordinata ad un maggior impegno da parte del richiedente ed inoltre i criteri che ne regolano l'ammissibilità sono complementari e non sostitutivi rispetto agli altri criteri specifici dei singoli interventi. Si rileva inoltre che gli aiuti di Stato previsti dai succitati interventi soddisfano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 4 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale (punto IV.C.2 degli orientamenti)

Obiettivo della misura

1.1. Quale obiettivo specifico promuove la misura di sostegno, fra quelli sotto elencati?

- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica – riduzione dei costi di produzione;
- estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità – miglioramento e riconversione della produzione;
- tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi – incremento della qualità; salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;
- ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola.

Se la misura non si prefigge nessuno degli obiettivi sopra elencati, indicare quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di protezione ambientale. (Effettuare una descrizione dettagliata)

.....
Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di tutela dell'ambiente?

Si riportano in proposito le conclusioni sintetiche del "Rapporto di aggiornamento della valutazione intermedia – Dicembre 2005" relativo al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Provincia Autonoma di Bolzano:

Conclusioni

Per sottolineare l'importanza delle misure agroambientali basterebbe citare due dati: il numero di domande presentate annualmente (12.343 nel 2004, dato non definitivo), gli ettari oggetto di accordi (158.231 nel 2004, cui sono da aggiungere 10.025 UBA) e le risorse che questa misura attiva (18.160.301 Euro nel 2004, dato non definitivo).

Ma l'importanza delle misure agroambientali è resa ancora maggiore dagli effetti ambientali che determinano. Le azioni attivate si sono mostrate particolarmente efficaci nel mantenimento del paesaggio agrario e nella protezione di habitat ad alto valore naturale e di razze a rischio di estinzione. Sono anche efficaci - in combinazione con altri fattori - nel favorire la permanenza della popolazione in montagna, garantendo la continuazione dell'uso dei suoli agricoli. L'importanza di questi effetti deve essere ribadita e sottolineata perché gli accordi contribuiscono, in modo probabilmente determinante, al mantenimento del paesaggio rurale, una delle più grandi ricchezze dell'Alto Adige.

La misura evidenzia il suo forte impatto come elemento di integrazione con il settore produttivo turistico. Sarebbe allora auspicabile un maggiore coinvolgimento di questo settore nel momento di definizione delle nuove misure da applicare.

Infatti, solo riuscendo a rendere consapevole il settore turistico dell'importanza che gli agricoltori hanno nella manutenzione del territorio e nella conservazione del paesaggio, è possibile reperire le risorse, non solo economiche, per rendere stabili gli effetti di queste misure."

Criteri di ammissibilità

2.1. L'aiuto sarà concesso ad agricoltori e/o ad altri gestori del territorio (articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 1698/2005) che assumono impegni agroambientali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?

sì no

2.2. Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

sì no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata

.....

2.3. Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

2.4. Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni agroambientali vanno al di là della loro applicazione.

Vedasi la voce "Impegni" nella succitata descrizione dei singoli interventi

Importo dell'aiuto

Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso sulla base della superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | per colture perenni specializzate 900,00 €/ha | (importo massimo di 900,00 €/ha) |
| <input type="checkbox"/> | per colture annuali 600,00 €/ha | (importo massimo di 600,00 €/ha) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | per altri usi dei terreni 830,00 €/ha | (importo massimo di 450,00 €/ha) |
| <input type="checkbox"/> | per razze locali minacciate di abbandono 120,00 €/UBA | (importo massimo di 200,00 €/UBA) |
| <input type="checkbox"/> | altro..... | |

In caso di superamento degli importi massimi menzionati, giustificare la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

7-1 Prati magri:

Analisi della congruità del premio (per i dettagli vedasi allegato VI):

	Minori ricavi e maggiori costi
Perdita di produttività per rinuncia concimazione azotata	498,50 euro/ha
Perdite di produzione per sfalcio ritardato	79 euro/ha
Minori costi per mancata concimazione con liquame	-12 euro/ha*

Costi amministrativi e transazionali	65 euro/ha
Totale costi per ettaro di superficie	630 euro/ha
Premio	630 euro

Premio integrativo per sfalcio manuale	Sfalcio meccanico e ranghinatura meccanica, raccolta foraggio	Sfalcio a mano, ranghinatura, raccolta e trasporto foraggio manuale
Costi /ha	90€	924,30€
Differenza		834,30€
- indennità compensativa zone svantaggiate		250,00€
Differenza (premio massimo giustificabile)		584,30€
Premio		200,00€

7-2 Prati di montagna ricchi di specie:

Analisi della congruità del premio (per i dettagli vedasi allegato VI):

	Minori ricavi e maggiori costi
Perdita di produttività per rinuncia concimazione azotata	57-686 euro (media 371 euro/ha)
Minori costi per mancata concimazione con liquame	-12 euro/ha*
Maggiori costi per spargimento di letame	24 euro/ha*
Costi amministrativi e transazionali	44 euro/ha
Totale costi aggiuntivi per ettaro	427 euro/ha
Premio	360 euro/ha

Premio integrativo per sfalcio manuale	Sfalcio meccanico e ranghinatura meccanica, raccolta foraggio	Sfalcio a mano, ranghinatura, raccolta e trasporto foraggio manuale
Costi /ha	90€	924,30€
Differenza		834,30€
- indennità compensativa zone svantaggiate		250,00€
Differenza (premio massimo giustificabile)		584,30€
Premio		200,00€

7-3 Prati da strame:

Analisi della congruità del premio (per i dettagli vedasi allegato VI):

	Minori ricavi e maggiori costi
Perdita di produttività per rinuncia concimazione azotata	498,50 euro/ha
Perdite per sfalcio ritardato	79 euro/ha
Minori costi per mancata concimazione	-12 euro/ha*
Costi amministrativi e transazionali	65 euro/ha
Totale costi per ettaro di superficie	642 euro/ha
Premio	630 euro/ha

Premio integrativo per sfalcio manuale	Sfalcio meccanico e ranghinatura meccanica, raccolta foraggio	Sfalcio a mano, ranghinatura, raccolta e trasporto foraggio manuale
Costi /ha	90€	924,30€
Differenza		834,30€
- indennità compensativa zone svantaggiate		250,00€
Differenza (premio massimo giustificabile)		584,30€
Premio		200,00€

7-4 Prati e pascoli alberati:

Analisi della congruità del premio (per i dettagli vedasi allegato VI):

Costo per sfalcio su superfici alberate	1. Baseline (nessun ostacolo)	Quota costo sfalcio meccanico	Quota costo sfalcio manuale	sgombero delle ramaglie	costi amministrativi/ transazionali	Costi sfalcio totali/ha	costi impegni aggiuntivi rispetto alla baseline	Premio
1. ostacoli tra il 10% e il 20% della superficie	90,0	76,5	138,2	138,2	39,0	391,9	301,9	300,0
2. ostacoli tra il 20% e il 30% della superficie	90,0	67,5	230,0	230,0	39,0	566,5	476,5	470,0
3. ostacoli tra il 30% e il 50% della superficie	90,0	54,0	369,5	369,5	39,0	832,0	742,0	740,0
4. Pendenza superiore al 40% e/o accesso mancante	90,0	0,0	924,0	369,5	39,0	1332,5	1242,5	740,0



7-6 Siepi e fasce riparie

Analisi della congruità del premio (per i dettagli vedasi allegato VI):

	numero interventi/anno	costo interventi o perdita di reddito €/ha	costo interventi €/100mq di siepe	valore massimo per ettaro di SAU (*)
perdita di reddito (annuo) sulla fascia erbosa di rispetto della siepe		3179	31,79	143,05
minore produzione sulle colture confinanti (annua)		318	3,18	28,62
Costi di manutenzione della siepe				
<i>eliminazione specie legnose invasive e selezione polloni</i>	1		25	225
<i>tagli di contenimento laterale</i>	1		25	225
Totale costi e mancati redditi			84,97	621,67

La misura di sostegno è concessa annualmente?

sì no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità

L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

- il mancato guadagno,
- i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e
- la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione

Si allega alla presente il documento "Giustificazione economica dei premi agroambientali per la programmazione di sviluppo rurale 2007-2013", elaborato dal Centro Interuniversitario per la Contabilità Agraria Forestale ed Ambientale di Padova.

Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?

sì no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione

I pagamenti sono effettuati per unità di produzione?

sì no

In caso di risposta affermativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso a tale metodo e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.

È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni agroambientali assunti in passato?

sì no

In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti

È prevista la concessione di un aiuto per i costi degli investimenti non remunerativi connessi all'adempimento di impegni agroambientali? (Si considerano non remunerativi gli investimenti che non danno luogo ad un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda.)



sì no

In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100%)

...

Ammontare complessivo degli aiuti di stato previsti

Il finanziamento supplementare con fondi provinciali, con le condizioni sopra descritte, per l'Intervento 7 - tutela del paesaggio, sub-interventi 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 e 7-6, é pari a 10.000.000,00 €.

Autonome Provinz Bozen – Südtirol		Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Abteilung 31 Landwirtschaft		Ripartizione 31 Agricoltura

***VI - Giustificazione economica dei premi agroambientali
per la programmazione di sviluppo rurale 2007-2013***

Relazione tecnico economica

19 Luglio 2007



Centro Interuniversitario per la Contabilità Agraria Forestale ed Ambientale
CONTAGRAF

1. Introduzione

La presente relazione, redatta sulla base di una convenzione tra l'Università degli Studi di Padova (CONTAGRAF⁴) e la Provincia Autonoma di Bolzano, analizza, per le misure agroambientali programmate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, la congruenza dei premi previsti nel Piano di Sviluppo rurale 2007-2013.

Per l'analisi dei premi si è fatto riferimento a quanto contenuto nel regolamento di applicazione (Reg (CE) 1974/2006), in particolare all'articolo 48 e all'articolo 53 nei quali viene ulteriormente specificato, rispetto alla attuale fase di programmazione, la necessità che gli Stati membri e le Regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione venga fornita una adeguata giustificazione economica dell'entità dei premi agroambientali, che tale analisi sia condotta da soggetti terzi alla Autorità di Gestione, sia basata su dati verificabili, sia differenziata per tenere conto delle specifiche condizioni locali ed infine sia effettuata senza tenere conto dei costi fissi.

Sono state considerate nell'analisi le principali misure agroambientali oggetto di programmazione e per ciascuna misura è stata individuata, nell'ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi. L'attività è stata svolta in stretto contatto con l'amministrazione provinciale, che ha fornito dati ed informazioni sulla formulazione ed impostazione delle misure nella fase di redazione del Piano di Sviluppo rurale, ed ha inoltre collaborato con il gruppo di lavoro dell'Università di Padova nella ricerca ed individuazione di dati ed informazioni tecnico economiche utili al calcolo dei premi.

La valutazione della congruenza dei premi prende in considerazione per tutti gli interventi anche i costi amministrativi legati alla preparazione, presentazione e gestione delle domande di contributo⁵, che sono stati aggiunti agli importi (maggiori costi-minori ricavi) calcolati per le singole misure.

2. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

La metodologia adottata per la valutazione della congruità dei premi fa in primo luogo riferimento alle norme attuative del regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. (CE) 1974/2006). La metodologia fa inoltre riferimento al documento di indirizzo inviato dal MIPAF alle regioni nel luglio 2006, successivamente integrato e modificato nel febbraio 2007. La valutazione è coerente con quanto indicato nel documento tecnico della Commissione Europea sugli impegni agroambientali e loro verificabilità (Working document RD10/07/2006 – rev 3).

La valutazione della congruità dei premi si è pertanto basata su una iniziale analisi della struttura delle misure di sviluppo rurale programmate indirizzata principalmente all'individuazione degli impegni aggiuntivi di ciascuna misura rispetto alle usuali pratiche agricole, rappresentate dal rispetto delle norme di condizionalità come descritte nella scheda di misura. Il rispetto delle norme di condizionalità o, ove più restrittive, delle usuali pratiche agricole rappresenta la baseline per la valutazione.

La valutazione è stata organizzata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili adottando due diversi approcci: ove possibile si sono confrontati i dati economici di aziende aderenti alla misura, soggette pertanto agli impegni aggiuntivi rispetto alle usuali pratiche agricole e alle norme cogenti di condizionalità, con quelle non aderenti, che sono pertanto soggette esclusivamente al rispetto della condizionalità. In alternativa, ove i dati e le informazioni non fossero sufficientemente dettagliati per consentire una valutazione di tipo controfattuale, come quella sopra descritta, si è fatto riferimento a valori standard (sempre controllabili e documentabili) di costi e ricavi. Anche in questo caso il confronto tiene conto soltanto dei costi aggiuntivi e mancati redditi rispetto alla baseline definita tenendo conto del rispetto delle norme di condizionalità.

La modalità di valutazione e le fonti dei dati sono riportate nelle singole valutazioni di misura. In particolare un'analisi approfondita è stata possibile per gli interventi di maggiore importanza, quali la misura sulle colture foraggere, che nel periodo di programmazione 2000-2006 ha assorbito il 65% della dotazione finanziaria e quelle relative all'alpeggio, alla tutela del paesaggio e alle coltivazioni biologiche.

⁴ CONTAGRAF – Centro interuniversitario Contabilità e Gestione Agraria e Forestale.

⁵ I costi amministrativi e transazionali sono stati valutati in 15€/ha/anno per la presentazione della domanda, e in circa l'8% dell'ammontare annuo/ettaro del premio per la gestione della domanda (come richiesto dalle principali organizzazioni di produttori). In nessun caso i costi amministrativi superano il 20% dei maggiori costi-minori ricavi, così come ipotizzato nel Working Document RD10/07/2006 del Rural Development Committee.

Tab. 1 – Misure agroambientali attivate ed importi liquidati (valori 2000-2005 in migliaia di euro)

MISURA	2000	2001	2002	2003	2004 (*)	2005 (*)	Totale	%
1. Colture foraggere	11.069	10.751	10.520	11.194	10.970	9.970	64.473	64%
2. Allevamento animali rischio di estinzione	205	206	185	203	1.210	1.019	3.027	3%
3. Conservazione foraggicoltura tradiz.	11	50	50	49	50	46	257	0%
4. viticoltura rispettosa ambiente	297	473	519	560	594	560	3.002	3%
5. coltivazioni biologiche	586	1.015	1.166	1.265	1.376	1.286	6.694	7%
7. orticoltura rispettosa dell'ambiente	3	11	12	14	12	10	63	0%
7. alpeggio	2.630	2.576	2.718	2.666	2.710	2.330	15.630	16%
8. tutela del paesaggi	1.045	1.192	1.222	1.248	1.290	1.116	7.112	7%
totale	15.846	16.273	16.392	17.198	18.212	16.337	100.257	100%

Fonte: sistema di monitoraggio Provincia Autonoma di Bolzano

La principale fonte di dati utilizzata per la valutazione è la Rete contabile RICA. I dati RICA elementari (relativi agli anni 2002, 2003 e 2004) sono stati forniti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e sono stati oggetto di specifiche elaborazioni.

La numerosità campionaria è stata ritenuta sufficientemente ampia da permettere una valutazione della congruità del premio attraverso un'analisi di tipo controfattuale nel caso degli ordinamenti tecnico economici frutticoli (275 osservazioni) e zootecnici (389 osservazioni).

Tab. 2 - Numerosità del campione RICA per la Provincia Autonoma di Bolzano (somma anni 2002-2004)

Orientamento Tecnico Economico (OTE)	Unità di dimensione economica (UDE)					
	3	4	5	6	7	Totale
12 (Cereali e altri seminativi)	2	6	1	1	0	10
2 (Ortofrutticoltura)	2	7	16	8	4	37
31 (Viticoltura)	15	21	12	0	3	51
32 (Frutticoltura e agrumicoltura)	8	40	114	88	25	275
34 (Coltivazioni permanenti diverse e/o combinate)	0	6	9	4	4	23
41 (Bovini da latte)	50	133	180	26	0	389
42 (Bovini da allevamento e carne)	3	0	0	0	0	3
43 (Bovini da latte, allevamento e carne)	2	0	0	0	0	2
44 (Altri erbivori)	12	4	2	0	0	18
6 (Policoltura)	2	2	2	0	0	6
81 (Seminativi e erbivori)	1	5	0	0	0	6
82 (Coltivazioni miste e allevamenti)	0	2	10	2	0	14
Totale	97	226	346	129	36	834

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 2002, 2003 e 2004

Le elaborazioni, al fine di aumentare la variabilità del campione e la numerosità campionaria, sono state effettuate creando un unico archivio che contiene le informazioni tecnico economiche dei campioni annuali. La numerosità complessiva del campione è risultata sufficiente per i fini dell'analisi per i tre principali Orientamenti Tecnico Economici presenti in provincia, viticoltura, frutticoltura ed allevamento da latte. Nel complesso il campione utilizzato include 834 aziende agricole.

Congiuntamente alla base dati RICA è stato utilizzato l'Archivio Provinciale delle aziende agricole, contenente informazioni amministrative e strutturali di tutte le aziende agricole altoatesine. I dati dello schedario masi sono normalmente utilizzati dalla Amministrazione Provinciale per la modulazione dei premi agroambientali e delle indennità compensative sulla base del grado di svantaggio delle aziende agricole.

Le elaborazioni sono pertanto state effettuate su una banca dati integrata (sono state collegate le informazioni delle due banche dati al fine di ottenere un data set unico) contenente informazioni economiche RICA, ed informazioni strutturali ed amministrative tratte dallo Schedario Masi.

Altre fonti di dati utilizzate nell'analisi sono le seguenti:

- Bibliografia generale e specifica: la prima fase di ricerca bibliografica ha consentito di individuare pubblicazioni a stampa che riportano esperienze ed analisi utili alla definizione e quantificazione degli impegni aggiuntivi, alla definizione degli effetti degli impegni aggiuntivi sui costi e sui ricavi di aziende agricole tipiche del territorio altoatesino o, in generale dell'ambiente alpino.
- Indagini di tipo sperimentale sulle rese delle colture in diverse condizioni di produttività. Si tratta soprattutto di ricerche svolte dal centro di ricerca Provinciale di Laimburg (BZ).

- Dati tecnico economici in possesso della amministrazione provinciale. Si tratta soprattutto di dati forniti dal centro di consulenza aziendale di Laimburg
- Dati tecnico economici forniti dalle associazioni di produttori
- Informazioni e stime fornite da testimoni privilegiati. Per alcune misure, ove non disponibili dati ed informazioni oggettivi, si è ricorso ad interviste ai tecnici provinciali, ai sindacati agricoli, alle organizzazioni di produttori al fine di ottenere informazioni sui maggiori oneri e costi e sui minori ricavi stimabili come conseguenza dell'adozione delle misure di sviluppo rurale.
- Infine, nei rari casi nei quali non fossero disponibili altre informazioni, si è fatto riferimento ai maggiori costi e minori redditi indicati nella descrizione di misura della precedente programmazione di sviluppo rurale, opportunamente verificati ed aggiornati.

Metodologia di calcolo ed elaborazione dei dati RICA

Per quanto riguarda la metodologia di analisi si è fatto riferimento al Working document RD 10/07/2006 – rev3 (Agri-environment commitments and their verifiability) nonché al documento redatto dal MIPAF ed inviato alle regioni nel luglio 2006 e successivi aggiornamenti. In particolare si sono utilizzati i dati RICA per una valutazione di tipo controfattuale nel caso dell'analisi della principale misura agroambientale del PSR della provincia Autonoma di Bolzano (intervento 1, colture foraggere), per la valutazione della congruità dei premi dell'intervento 4 (Viticoltura rispettosa dell'ambiente) e per l'analisi dei maggiori costi dell'intervento 6 (premi per l'alpeggio). In altri casi i dati RICA, pur essendo stati elaborati, non sono stati utili alla giustificazione economica per insufficienza numerica del campione o per mancanza di dati strutturali che consentissero un'analisi certa dei dati. In questi casi si è fatto riferimento a costi e redditi standard sempre prendendo come base di valutazione la comparazione tra la baseline e gli impegni aggiuntivi previsti dalla misura oggetto di valutazione.

Si sono utilizzati 3 database RICA (Aziende, Colture, Allevamenti) opportunamente incrociati al fine di poter disporre sulla stessa base dati di informazioni strutturali, economiche generali (a livello di azienda) ed economiche particolari (a livello di processo produttivo). Le elaborazioni che hanno condotto al calcolo dei principali indicatori economici sono state impostate coerentemente con quanto indicato nel documento metodologico del MIPAF.

Nelle pagine seguenti si riporta, per gli interventi programmati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, una breve descrizione degli impegni rilevanti ai fini della giustificazione del premio, tenendo in considerazione nella definizione della baseline le norme di condizionalità come definite nella legislazione nazionale e provinciale. Vengono quindi descritte le fonti dei dati e la metodologia utilizzata per la giustificazione economica del premio, infine i conti economici ed i risultati dell'analisi, con la formulazione di un giudizio di congruità del calcolo.

Intervento 1 – Colture foraggere

a. descrizione dell'intervento, dei vincoli, delle norme di condizionalità e della modulazione

L'intervento 1, colture foraggere, ha rappresentato nel periodo di programmazione che si sta per chiudere, la principale misura agroambientale del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel complesso il 65% delle risorse finanziarie dell'agroambiente sono state destinate al finanziamento di questo intervento.

La definizione degli impegni di misura, considerata per la formulazione della *baseline*, è chiaramente esplicitata nella descrizione della misura. Gli impegni rilevanti ai fini del calcolo del premio, vale a dire gli impegni **aggiuntivi** rispetto alla condizionalità, risultano essere i seguenti:

1. rispetto dei limiti di carico massimo (2,3 UBA/ha) e minimo (0,4 UBA/ha): il limite, in particolare quello di carico massimo di 2,3 UBA/ha risulta maggiormente restrittivo rispetto a quanto previsto dalla condizionalità, che impone un limite di 2,5 UBA ettaro nelle aziende agricole situate ad altitudine inferiore a 1.250 metri. Per le aziende situate a quote superiori ai 1.250 metri gli impegni di misura coincidono con la *baseline*, si tratta comunque di una percentuale minima di aziende rispetto al totale.
2. divieto di utilizzo di concimi minerali su tutta la superficie dell'azienda: la *baseline* prevede, per le superfici oggetto di impegno (prati stabili) una quantità massima di azoto per ettaro non superiore a 213 Kg/ha per le aziende situate a quota inferiore a 1.250 m.s.m., 170Kg/ha per quelle a quote superiori a 1.250 metri. La misura prevede quindi obblighi nettamente più restrittivi che si ripercuotono sui livelli di produttività dei prati.
3. obbligo di sfalcare la superficie a premio, asportando l'erba sfalcata: nella *baseline* non esiste alcun obbligo specifico riguardo lo sfalcio dei prati e l'asporto dell'erba.

Il premio di base, a compensazione degli impegni sopra descritti varia tra un minimo di 120,00 euro ed un massimo di 305,00 euro. La modulazione del premio viene effettuata sulla base di un punteggio (proporzionale al grado di svantaggio dell'impresa agricola) calcolato a partire dalle informazioni dello schedario dei masi, sulla base di una formula che

tiene conto della pendenza, dell'altitudine, dell'accessibilità e della temperatura media del mese di luglio. Il grado di svantaggio adottato per la modulazione dell'intervento è analogo a quello impiegato per il calcolo dell'indennità compensativa per le aree svantaggiate.

Il grado di svantaggio (punteggio maso) viene calcolato per tutte le aziende agricole altoatesine e varia tra un minimo di 0 punti (aziende accessibili, localizzate in fondo valle, con buone condizioni orografiche e climatiche) ad un massimo di 100 punti (aziende poco accessibili, situate in zona montana, con condizioni orografiche svantaggiate e situazioni climatiche non favorevoli).


Il premio dell'intervento 1 viene calcolato sulla base della presente formula:

$$pm + (p)^{c \cdot p}$$

Dove:

- pm è il premio minimo, nella attuale programmazione 120,00 euro per ettaro
- p è il punteggio (grado di svantaggio) del maso
- c è un coefficiente (fissato nella attuale programmazione in 0,0175) che permette di modulare la pendenza della curva
- il premio massimo (305,00 euro/ha) non appare nella formula ma viene in ogni caso adottato per il calcolo del premio come limite massimo.

Il coefficiente c permette di modulare l'aiuto tra il valore massimo e quello minimo. Come si può vedere in fig. 1 vengono favorite le aziende con elevato grado di svantaggio, infatti il premio rimane prossimo al livello minimo per punteggi di svantaggio bassi (fino a 40-50 punti) per poi aumentare rapidamente fino a raggiungere il massimo con un punteggio pari a 70 punti. Da 70 a 100 punti il premio rimane stabile, pari al livello massimo consentito (la curva viene troncata).



Va peraltro segnalato che è attualmente in corso la creazione della nuova “Anagrafe provinciale delle imprese agricole”, che sostituirà il precedente “Schedario dei masi” e che prevede una rielaborazione del metodo per il calcolo dei punti di svantaggio, in modo da renderli più aderenti alla situazione reale. Tale nuovo metodo di calcolo non pregiudica peraltro la validità della presente analisi di congruità del premio, poiché comporterà semplicemente una diversa distribuzione dei punti stessi, sulla base dell'effettivo grado di svantaggio delle imprese agricole, mentre non avrà alcuna influenza sulle caratteristiche dell'intervento, il quale viene riproposto sostanzialmente invariato rispetto a quello dei PSR precedenti.

E' inoltre previsto un premio aggiuntivo di 145 euro per la rinuncia all'insilamento del foraggio e per la rinuncia all'uso dell'insilato nell'alimentazione del bestiame.

b. Analisi della congruità del premio

La valutazione della congruità del premio si è basata su un'analisi di tipo “controfattuale” che ha previsto la comparazione di costi e ricavi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura. Il calcolo è stato effettuato

prendendo come riferimento i dati RICA, attualmente gli unici in grado di fornire informazioni economiche sulla struttura dei costi e sui ricavi delle aziende agricole altoatesine nelle due ipotesi. L'adozione di questa metodologia è stata resa possibile dalla sostanziale similarità della misura in fase di programmazione con la misura attuata nella precedente programmazione di sviluppo rurale 2000-2006. Infatti i principali impegni (carico bovino massimo, rinuncia all'impiego di fertilizzanti di sintesi, obbligo di effettuare lo sfalcio) erano già previsti nella misura della programmazione 2000-2006. Si ipotizza pertanto che il confronto tra aziende aderenti e non aderenti nella precedente programmazione consenta di calcolare il modo corretto i maggiori costi e minori redditi conseguenti all'adozione della misura nella programmazione 2007-2013.

Per la valutazione è stato necessario elaborare congiuntamente i dati RICA relativi alla Provincia Autonoma di Bolzano e i dati strutturali dello schedario masi gestito dall'amministrazione provinciale. Con la sola RICA non sarebbe infatti stato possibile calcolare il grado di svantaggio dell'azienda in quanto le informazioni strutturali della base dati RICA, non coincidono (per livello di dettaglio e aggiornamento) con quelle dell'archivio amministrativo provinciale. A tal fine si è proceduto ed incrociare le due banche dati creando un unico archivio con le informazioni necessarie.

Si è inizialmente verificato che il campione RICA selezionato per la valutazione fosse sufficientemente ampio per consentire una valutazione di tipo controfattuale e rispecchiasse con sufficiente precisione la distribuzione dell'universo delle aziende agricole per punteggio di svantaggio. Complessivamente sono stati utilizzati 575 rilievi (distribuiti in 3 anni)⁶, di cui 325 beneficiari di misura e 250 non beneficiari di misura.

L'analisi controfattuale è stata effettuata confrontando campioni di aziende aderenti e non aderenti a parità di svantaggio, questo al fine di evitare che il diverso grado di svantaggio potesse influenzare il calcolo del differenziale di reddito tra i campioni. Il differenziale di reddito evidenziato dall'analisi controfattuale è quindi esclusivamente attribuibile ai maggiori costi e minori redditi conseguenti all'adozione di pratiche colturali più restrittive rispetto alla baseline.

Le elaborazioni si sono basate su alcune assunzioni:

- tutte le voci del conto economico per ogni azienda sono state calcolate imputando i valori per l'effettiva superficie investita a foraggiare, pertanto i margini lordi sono riferiti ad ettaro di superficie foraggera e sono direttamente confrontabili con il livello dei premi.
- Sono stati sottratti tutti i proventi derivanti da premi e sovvenzioni percepite dalle aziende.
- La struttura di calcolo del Margine Lordo è coerente con il documento di indirizzo inviato dal MIPAF alle Regioni e Province Autonome nel mese di luglio 2006, in particolare:
 - sono stati considerati i soli costi variabili relativi al processo produttivo in esame,
 - per quanto concerne interessi e beneficio fondiario sono stati calcolati solo gli interessi sul capitale di esercizio (considerati alla stregua di costi variabili),
 - per quanto concerne il lavoro, questo è stato considerato solo quando rappresenta un costo esplicito ed è pertanto presente in RICA. In termini generali sono stati considerati solamente i costi dei lavoratori avventizi in quanto si ritiene che tale costo possa essere influenzato dalle variazioni delle tecniche produttive e delle rese delle colture,
 - i ricavi sono stati calcolati come somma della vendita di latte, di eventuali altri ricavi della zootecnia e di eventuali altri ricavi delle colture, questi ultimi sono significativi solo per aziende non specializzate zootecniche,
 - i reimpieghi non sono stati valorizzati in quanto costituiscono una partita di giro a livello aziendale (andrebbero valorizzati solo nella valutazione delle rimanenze, per tale fine si è utilizzato il valore presente in RICA).
- Il campione di aziende è stato pesato rispetto all'universo ISTAT 2000, i risultati presentati sono sempre riferiti al campione pesato.
- Sono state inserite nel calcolo solo le aziende con punteggio maso superiore a zero, poiché i dati economici di quelle con punteggio zero non avevano corrispondenza nel database allevamenti.

⁶ Nella valutazione sono state considerate tutte le aziende RICA dell'Ordinamento Tecnico bovini da latte unitamente a quelle di altri OTE che presentavano attività zootecnica e risultavano beneficiari effettivi della misura.

Tab. 3.a - Reddito lordo attività zootecnica, confronto tra aziende non aderenti (baseline) ed aziende aderenti alla misura. (elaborazione su tutto il campione)

<i>Solo punti maso>1</i>	Campione baseline (non aderenti)	campione che rispetta impegni aggiuntivi di misura (aziende aderenti)
N. Aziende	250,0	325,0
Alimenti Acquistati	1022,0	705,5
<i>Mangimi</i>	<i>741,8</i>	<i>512,8</i>
<i>Lettimi</i>	<i>280,2</i>	<i>192,7</i>
Spese varie allevamento	248,0	123,6
Affitti	6,1	44,8
Interessi calc. su capitale di esercizio	717,0	342,9
Costo Lavoro	398,4	460,1
<i>Salariati fissi</i>	<i>3,0</i>	<i>24,3</i>
<i>Salariati avventizi</i>	<i>74,4</i>	<i>113,0</i>
<i>Lavoro familiare</i>	<i>321,1</i>	<i>322,8</i>
Spese specifiche foraggiere	27,8	11,1
<i>Sementi</i>	<i>2,9</i>	<i>1,8</i>
<i>Fertilizzanti</i>	<i>18,0</i>	<i>1,3</i>
<i>Noleggi</i>	<i>1,8</i>	<i>2,1</i>
<i>Altre spese</i>	<i>5,1</i>	<i>5,8</i>
Spese meccanizzazione	571,3	253,4
COSTO TOTALE	2990,6	1941,3
<i>Ricavo vendita latte</i>	<i>2912,1</i>	<i>1536,1</i>
<i>Altri ricavi allevamento</i>	<i>1137,6</i>	<i>682,2</i>
<i>Ricavi colture</i>	<i>843,9</i>	<i>799,6</i>
RICAVI	4893,6	3017,9
REDDITO LORDO	1903,1	1076,6
Diff. Reddito rispetto alla baseline		826,5
<i>Premio</i>		<i>120,8-301,9</i>

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA e schedario masi

I risultati, brevemente riassunti in tabella 3 evidenziano in primo luogo (tabella 3a) come le aziende aderenti (valutate inizialmente senza considerare il grado di svantaggio) siano caratterizzate da un margine lordo inferiore rispetto alla baseline di circa 826 euro/ha. Nella seconda elaborazione riportata in tabella 3b si evidenzia come, anche all'interno delle diverse classi di svantaggio (per semplicità sono state considerate solo due classi, rispettivamente sotto e sopra i 50 punti di svantaggio) la differenza di reddito sia significativamente superiore al premio dell'intervento 1. Infatti la comparazione delle aziende che rispettano la baseline con quelle che rispettano gli impegni aggiuntivi di misura evidenzia come, nel caso di punteggio inferiore a 50, il differenziale di reddito sia pari a 405 euro/ettaro, mentre nel caso di svantaggio elevato (superiore a 50 punti) la differenza di reddito tra il campione di aziende che rappresenta la baseline ed il campione di aziende che rispettano gli impegni aggiuntivi di misura sale a 1297 euro/ha.

Tab. 3.b - Reddito lordo attività zootecnica, confronto tra aziende non aderenti (baseline) ed aziende aderenti alla misura. (elaborazione su sottocampioni omogenei per grado di svantaggio)

<i>Solo punti maso>1</i>	Aziende con basso svantaggio (1-50)		Aziende con alto svantaggio (51-100)	
	baseline (non aderenti)	Impegni aggiuntivi di misura (aziende aderenti)	baseline (non aderenti)	Impegni aggiuntivi di misura (aziende aderenti)
<i>N. Aziende</i>	<i>205</i>	<i>165</i>	<i>45</i>	<i>160</i>
Alimenti Acquistati	1108,1	793,5	630,2	568,4
<i>Mangimi</i>	<i>810,6</i>	<i>569,3</i>	<i>428,6</i>	<i>424,8</i>
<i>Lettimi</i>	<i>297,5</i>	<i>224,2</i>	<i>201,6</i>	<i>143,6</i>
Spese varie allevamento	265,6	142,6	168,0	93,9
Affitti	6,9	52,6	2,4	32,6
Interessi calc. su capitale di esercizio	789,0	338,0	388,9	350,5
Costo Lavoro	449,1	408,3	231,0	540,9
<i>Salariati fissi</i>	<i>3,6</i>	<i>39,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>
<i>Salariati avventizi</i>	<i>99,0</i>	<i>119,7</i>	<i>25,0</i>	<i>102,6</i>
<i>Lavoro familiare</i>	<i>346,5</i>	<i>248,9</i>	<i>206,0</i>	<i>438,1</i>
Spese specifiche foraggiere	33,6	10,3	6,3	12,4
<i>Sementi</i>	<i>3,5</i>	<i>1,6</i>	<i>0,1</i>	<i>2,1</i>
<i>Fertilizzanti</i>	<i>21,1</i>	<i>1,8</i>	<i>5,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Noleggi</i>	<i>3,0</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

<i>Altre spese</i>	6,0	3,3	1,2	9,8
Spese meccanizzazione	636,0	260,3	278,0	242,6
COSTO TOTALE	3288,3	2005,5	1704,8	1841,4
<i>Ricavo vendita latte</i>	3159,6	1915,4	1784,6	945,2
<i>Altri ricavi allevamento</i>	1191,5	805,7	891,8	489,7
<i>Ricavi colture</i>	878,6	820,6	685,8	767,0
RICAVI	5229,7	3541,7	3362,2	2201,8
REDDITO LORDO	1941,4	1536,2	1657,4	360,5
Diff. Reddito rispetto baseline		-405,2		-1296,9
<i>Premio</i>		120,8-151,0		154,0-301,9

Premio integrativo

L'intervento prevede un premio aggiuntivo massimo di 145 €/ha che va ad integrare il premio base. L'ammontare totale di premio base e premio aggiuntivo non può comunque superare i 450 €/ha. Gli impegni per l'ottenimento del premio integrativo consistono nel divieto di insilamento dei prodotti, nonché di somministrazione di insilati al bestiame.

Per la giustificazione economica del premio aggiuntivo si è fatto riferimento ai minori ricavi conseguenti alla rinuncia all'impiego di insilato d'erba. La giustificazione economica del premio fa riferimento al valore energetico, espresso in Unità Foraggere (UF)⁷, del fieno rispetto all'insilato e al valore di entrambi in termini di produzione di latte. Si è pertanto confrontato il valore del latte prodotto con la somministrazione di fieno con il valore derivante dalla somministrazione dell'insilato.

Si suppone che la resa media di un prato⁸ per la produzione di fieno da foraggio sia sostanzialmente identica alla resa del medesimo prato per la produzione di insilato d'erba, si suppone inoltre che i costi dei due processi produttivi non differiscano in modo sostanziale. Il contenuto in UF di un kg di fieno è pari a 0,48UF, mentre ammonta a 0,61 per l'insilato. Poiché per convenzione, una unità foraggera corrisponde alla produzione di 3kg di latte, si ricava una produzione di 4.320kg/latte/ha per il foraggio e 5.490kg/latte/ha per l'insilato. La differenza di produzione fisica risulta pari a 1.170kg di latte per ettaro che, considerato il prezzo medio del latte pari a 0,42€/kg⁹, corrisponde ad un mancato reddito conseguente alla rinuncia dell'uso di insilato pari a 491,4€/ha.

Tab. 4 – prospetto riassuntivo della redditività di un fieno e di un insilato

Quantità di prodotto (Fieno/insilato)	Contenuto in UF foraggio (per Kg)	Produzione UF/ha	Produzione media Kg latte/ha di foraggera	Ricavo medio vendita latte per ha di foraggera
Baseline: normali pratiche agricole (3000 kg fieno per ha ed insilamento del foraggio)	0,61	1.830	5.490	2.305
Impegni aggiuntivi premio integrativo: aziende con produzione media 3000 kg che rinunciano all'insilamento (essiccazione naturale del foraggio)	0,48	1.440	4.320	1.814
<i>Differenza</i>				<i>-491,4</i>

Riferimenti bibliografici e banche dati utilizzate

RICA, banca dati utente e nostre elaborazioni su anni 2002,2003 e 2004

Archivio masi Provincia Autonoma di Bolzano

P. Berni, D. Begalli (2000) – *Zootecnia da latte nelle regioni di montagna* – Università degli Studi di Verona, Verona

G. Seroglia, S. Trione (2002) – *L'equo indennizzo alle imprese agricole di montagna (il caso della Valle d'Aosta)* – INEA, Torino

J. Rieder, R. Dierks, W. Klein (1983) - *Prati e pascoli* – Liviana, Padova

⁷ 1UF corrisponde a 2.075Kcal per la produzione di latte e quindi a 3kg di latte al 3,4%di grasso.

⁸ coltivato senza l'ausilio di fertilizzanti minerali. Valori medi ricavati dalla tabella 15 (fonte: Kasal et al.)

⁹ Fonte: Camera di commercio di Trento

Intervento 2 – Conservazione di razze animali minacciate di abbandono

a. Descrizione dell'intervento, delle norme di condizionalità e degli impegni aggiuntivi della misura

L'intervento ha il principale obiettivo di salvaguardare alcune razze animali locali minacciate di estinzione. Gli impegni aggiuntivi in primo luogo nel mantenere una percentuale minima della razza oggetto di intervento, allevando il bestiame mantenendo la razza in purezza, secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici. Il bestiame deve inoltre essere iscritto nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

b. Giustificazione economica

Per la giustificazione economica del premio si è fatto riferimento esclusivamente all'impegno di allevare le razze minacciate, che sono mediamente meno produttive rispetto all'allevamento delle razze tradizionali. La minore produttività (produzioni di latte, ma anche numero di parti per anno, valore commerciale della carne) costituisce infatti una delle principali motivazioni dell'abbandono di tali razze animali.

La giustificazione economica è stata effettuata per l'allevamento bovino da latte, per l'allevamento ovino e per l'allevamento equino. I dati economici sono riassunti nel prospetto riportato di seguito e sono stati tratti da informazioni fornite da testimoni privilegiati appartenenti alle rispettive associazioni di produttori. Si è ipotizzato che i costi rimangano invariati tra le due tipologie di allevamento, ad eccezione dei costi dell'acquisto di mangimi e foraggi per i quali si è assunta una riduzione del 20% rispetto alle specie più produttive (dato di costo tratto dall'elaborazione dei dati RICA).

Baseline: allevamento razze convenzionali	Allevamento bovino da latte	Allevamento Ovino	Allevamento equino
	Produzione principale latte	Produzione principale carne (agnello)	Produzione media 1 puledro/anno
Produzione media per capo	6.927 Kg latte/anno	6 agnelli /anno	1 puledro/anno
Prezzi	0,40 €/kg	220 €/capo	750 €/capo
Produzione lorda vendibile per capo	2.770 €	1.230 €/capo	750 €/capo
Impegni aggiuntivi misura: Razze a rischio di abbandono			
Produzione media per capo	5.800 Kg latte/anno	6 agnelli /anno	0.7 puledro/anno
Prezzi	0,40 €/kg	151 €/capo	750 €/capo
Produzione lorda vendibile per capo	2.320 €	906 €/capo	525 €/capo
Minore spesa per mangimi acquistati (*)	67,4	67,4	33,7
Differenza PLV tra baseline rispetto impegni aggiuntivi misura	383,6 €/capo	346,6 €/capo	191,3 €/capo

Fonte dei dati: Amministrazione Provinciale e Associazioni Allevatori

Intervento 3 – Conservazione della cerealicoltura tradizionale nelle zone di montagna

a. Descrizione dell'intervento, delle norme di condizionalità e degli impegni aggiuntivi della misura

L'intervento nella programmazione 2000-2006 ha riguardato una quota molto marginale delle risorse finanziarie complessivamente destinate alle misure agroambientali. In complesso, nei 5 anni di applicazione, sono stati liquidati 257.000 euro, pari allo 0,3% delle risorse complessive.

L'intervento ha il principale obiettivo di salvaguardare le cultivar locali di cereali, incentivando l'adozione di metodi di coltivazione estensiva di talune varietà locali di pregio dal punto di vista genetico. Le prescrizioni della misura, oltre ad incentivare la presenza di specie ad alto valore paesaggistico, impongono un regime colturale particolarmente rispettoso dell'ambiente. Più precisamente i beneficiari si impegnano a non impiegare fitofarmaci, erbicidi o regolatori di crescita; non viene ammessa la concimazione minerale, mentre è consentito l'utilizzo di concimi aziendali e dei concimi previsti per le coltivazioni con metodo biologico.

Il premio base ammonta a 200€/ha, e può essere incrementato fino ad un massimo di 500€ nel caso si utilizzino sementi locali non disponibili in commercio.

Gli impegni di misura rilevanti per la formulazione della *baseline*, cioè del termine di confronto per il calcolo del premio, sono i seguenti:

- divieto di utilizzo di ibridi,
- divieto di utilizzo di concimi minerali azotati sotto forma di nitrati,
- divieto di utilizzo di fitofarmaci, erbicidi o regolatori di crescita,
- non è ammessa la concimazione minerale,
- se viene praticato l'allevamento di bestiame sarà necessario rispettare gli impegni previsti dall'intervento 1.

b. Giustificazione economica della misura

Al fine della giustificazione economica del premio, si è proceduto mettendo in evidenza la perdita di reddito riscontrabile nel caso di adesione all'intervento in esame, confrontando in particolare la produttività media delle coltivazioni di specie presenti sul territorio, soggette e non, ai vincoli ambientali dell'intervento e valutando le rese di alcune cultivar locali di particolare interesse.

A tal fine purtroppo, non è stato possibile utilizzare i dati economici della banca dati RICA a causa dell'esiguo numero delle aziende aderenti alla misura nella precedente programmazione.


Si è proceduto quindi alla ricerca di dati bibliografici sperimentali che potessero essere utilizzati per i fini del presente studio. Sono stati utilizzati i dati sperimentali di alcune ricerche effettuate sul territorio o in zone dalle caratteristiche pedoclimatiche simili, e su specie previste nell'intervento. In particolare si è fatto riferimento ad una ricerca in fase di completamento svolta dal centro sperimentale provinciale di Laimburg (Peratoner G.). I dati del centro di Laimburg sono stati verificati anche sulla base di pubblicazioni a stampa, in particolare lo studio di Schilperoord (2001) che mette in evidenza le rese di particolari specie di cereali, la cui produttività, in caso di adozione di pratiche agronomiche ecocompatibili calerebbe di circa il 40% con medie tra i 29 e i 39 q.li/ha.

Per quanto riguarda le cultivar locali, i due diversi studi presi ad esame (Peratoner 2006 - Borghi et al. 1996), evidenziano una potenzialità produttiva inferiore del 20-30% rispetto alle cultivar commerciali. Si riportano di seguito alcuni grafici e tabelle relativi all'avena e all'orzo tratti dallo studio di Peratoner.

Tab. 5 – produttività dell'avena

a. SPECIE = avena	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RESA_P	20	75,3	24,7	100	70,055	18,271
Valid N (listwise)	20					


Grafico 1 - produttività dell'avena



Tab. 6 – produttività dell'orzo

a. SPECIE = orzo estivo	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RESA_P	30	94,6	39,7	134,3	79,288	22,576
Valid N (listwise)	30					

Grafico 2 - produttività dell'orzo



Per quanto concerne i prezzi dei cereali si è fatto riferimento al prezzo medio del mercato locale (fonte ISMEA) che risulta essere per l'avena pari a 15,7€/q.le.

Considerando la perdita in termini di resa per ettaro, che mediamente si aggira attorno ai 30q.li/ha, si quantifica in 449€/ha il minore ricavo, considerando anche i minori costi relativi alla rinuncia alla fertilizzazione minerale. Come si può osservare in tabella 7 la differenza tra il reddito lordo della coltura nella situazione di baseline ed i redditi lordi calcolati nelle due ipotesi di adesione alla misura giustifica ampiamente il premio proposto.

Di seguito si riporta una breve scheda riassuntiva della giustificazione.

Tab. 7 - Costi di coltivazione dei cereali nella montagna della Provincia Autonoma di Bolzano – confronto varietà commerciali con varietà locali

	Cerealicoltura con varietà commerciali (baseline)	Cerealicoltura con pratiche ecocompatibili	Cerealicoltura di montagna con varietà locali
Resa per ettaro (q.li)	65	35	25
Prezzo (*)	15,7	15,7	15,7
Ricavo per ettaro	1.020	550	392
<i>Costi per sementi e piantine</i>	234	234	234
<i>Costi per fertilizzanti</i>	64	0	0
<i>Costi per difesa antiparassitaria</i>	4	0	0
<i>Altri costi</i>	15	15	15
<i>Totale costi colturali per ettaro</i>	317	249	249
<i>Costi transazionali e amministrativi</i>		47	63
Margine lordo coltura	703	254	80
Differenza		-449	-623
Premio intervento per ettaro		200	500

Fonte: prezzi ISMEA, rese per ettaro Peratoner G (2006)., Schilperoord (2001)

Riferimenti bibliografici

Peratoner (2006) – *Risultati sperimentali su varietà locali di cereali. Ricerca in fase di pubblicazione*- Laimburg

B. Borghi, C.Minoia, A. Baiocchi, V. Mair (1996) – *grano saraceno, prove agronomiche varietali* – *Informatore agrario* - Bologna

ISMEA (2006) – Banca dati 'DATIMA'

Schilperoord (2001) – *Leitbetriebe ökologischer landau* -pubblicazione fornita dalla 'Ripartizione Agricoltura' della P.A. di Bolzano

Intervento 4 – Viticoltura rispettosa dell'ambiente

a. Descrizione dell'intervento, delle norme di condizionalità e degli impegni aggiuntivi della misura

L'intervento nella precedente programmazione (2000-2005) ha avuto un'attuazione relativamente poco importante, complessivamente sono stati liquidati premi per il 3% circa del totale liquidato per la misura agroambientale.

Il premio previsto dall'intervento 4 mira ad incentivare le coltivazioni della vite in territori con giaciture sfavorevoli, nei quali la viticoltura contribuisce in modo rilevante a mantenere una qualità e tipologia di paesaggio tipica di alcune valli dell'Alto Adige. Inoltre l'intervento mira a ridurre, per tali coltivazioni, l'utilizzo di fertilizzanti chimici ed antiparassitari.

Il premio viene conferito in base alla pendenza dei terreni vitati, ed è modulato in tre scaglioni, per pendenze dal 20 al 30%, quindi per pendenze dal 31 al 40% ed infine per pendenze superiori al 40%. Gli impegni della misura prevedono inoltre specifiche norme che riguardano la il diserbo, la difesa fitosanitaria e la concimazione.

Per quanto riguarda i maggiori costi e minori ricavi rispetto alla baseline (definita dal rispetto delle norme di condizionalità e dalle buone pratica agronomiche) si sono individuati alcuni punti, di seguito riportati:

1. costi per tenere inerbito il vigneto,
2. analisi del terreno per la concimazione,
3. calo produttivo dovuto al minor apporto di azoto e alle limitazioni della difesa fitosanitaria (con costi e perdite di reddito difficilmente quantificabili).

b. Giustificazione economica del premio di base

Per la valutazione della congruenza del premio si è fatto riferimento ai dati RICA integrati con alcune costi standard di fonte Provinciale (centro di consulenza per la fruttivitecoltura dell'Alto Adige). In particolare si è utilizzato un approccio controfattuale, confrontando i margini lordi della viticoltura nell'ipotesi di rispetto della condizionalità e delle normali pratiche agricole ed agronomiche con i redditi delle aziende che rispettano gli impegni aggiuntivi dell'intervento agroambientale, in particolare la riduzione degli input, l'obbligo di mantenere inerbito il terreno e di effettuare periodicamente le analisi del terreno. Per evitare che le diverse condizioni di pendenza influenzassero il calcolo del premio l'analisi ha preso in considerazione (in entrambe le ipotesi, di aziende aderenti alla misura e non aderenti alla misura) esclusivamente le imprese agricole con caratteristiche tali da essere potenzialmente beneficiari di misura. In pratica dal campione delle aziende viticole altoatesine sono state escluse dall'analisi tutte le aziende con pendenza dei terreni inferiore al 20% ⁽¹⁰⁾.

I dati economici calcolati sui due campioni di aziende (tabella 8) evidenziano una considerevole differenza di reddito pari a circa 813 euro/ettaro, valore confrontabile con il premio base dell'intervento e che comunque non tiene conto dei costi transazionali che ammontano a circa 51€/ha e porterebbero ad una differenza di reddito di 864euro/ha.

Tab. 8 - Confronto margine lordo aziende aderenti e non aderenti all'intervento - Sottocampioni di sole aziende con pendenza dei terreni vitati maggiore 20%

	Campione baseline (aziende non aderenti con pendenza vigneti >20%)	Campione di aziende che rispettano impegni aggiuntivi di misura (pendenza vigneti >20%)
valore della produzione	14.549,7	13.042,6
altri ricavi	0,0	700,9
Totale ricavi	14.549,7	13.743,5
Sementi	36,0	17,4
Fertilizzanti	145,7	499,3
Antiparassitari	728,2	1.550,9
Noleggi	0,0	15,6
Altre spese specifiche	369,4	695,0
Reimpieghi sementi	-	-
Reimpieghi letame	0,1	1,1
Totale costi diretti	1.279,4	2.779,3
Margine lordo	13.140,6	12.327,1
Differenza		-813,5
Maggiori costi per tenere inerbito il vigneto		10,8 euro/ora*80 ore/ha
Manodopera per sfalcio con decespugliatore		1.125€/ha

Fonte: nostre elaborazioni su banca dati RICA e costi standard centro di consulenza aziendale di Laimburg

L'analisi basata sui dati RICA non include il costo del lavoro ⁽¹¹⁾ necessario per ottemperare agli impegni aggiuntivi della misura, in particolare quello necessario per il mantenimento del vigneto inerbito (fondamentalmente lavoro). Tali costi sono stati stimati sulla base di dati bibliografici (costi standard) e sulla base di informazioni economiche fornite dal centro di consulenza aziendale di Laimburg.

L'analisi controfattuale, basata sul confronto tra aziende aderenti e non aderenti alla misura nella precedente programmazione ha evidenziato una differenza media nel reddito lordo del due campioni di circa 813 euro/ha che sommati ai costi transazionali (51 €/ha) portano ad un **differenziale di reddito pari a 864 euro/ha**. Tale differenza di reddito essendo stata calcolata prendendo come riferimento due sottocampioni di aziende caratterizzati entrambi da una elevata pendenza delle superfici a vigneto (maggiore del 20%) non internalizza i maggiori costi legati alle condizioni orografiche avverse ma rappresenta esclusivamente i maggiori costi e minori redditi conseguenti, a parità di condizioni orografiche, al rispetto degli impegni aggiuntivi della misura, in particolare alla minore concimazione azotata e al rispetto degli impegni di misura per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari. L'analisi essendo basata sui dati contabili della RICA non comprende gli oneri relativi al mantenimento del vigneto inerbito, rappresentati esclusivamente da costo del lavoro (non esplicitato nei dati RICA). Pertanto la considerazione dell'impegno aggiuntivo di mantenere inerbito il vigneto porta ad evidenziare un maggiore costo/minore reddito ampiamente superiore al premio dell'intervento agroambientale

Riferimenti bibliografici

Centro di Consulenza per la fruttivitecoltura dell'Alto Adige (2004) – *Costi e ricavi della fruttivitecoltura altoatesina* – Egna (BZ)
 G. Sbroglia , S. Trione (2002) – *L'equo indennizzo alla imprese agricole di montagna (il caso della Valle d'Aosta)* – INEA, Torino

¹⁰ la stima della pendenza si è basata sull'assunzione che una pendenza dei terreni vitati pari al 20% corrisponda ad una pendenza media aziendale del 15%. Tale assunzione è stata resa necessaria in quanto nelle informazioni strutturali della RICA non è presente la pendenza dei singoli appezzamenti.

¹¹ Il lavoro familiare non è valutato in termini monetari nell'ambito della struttura di bilancio della RICA.

Intervento 5 – Agricoltura Biologica

1-□ Descrizione della misura

L'intervento relativo all'agricoltura biologica nella precedente programmazione (2000-2005) ha avuto un'attuazione complessivamente pari al 7% delle liquidazioni totali della misura agroambientale.

L'intervento 5 mira ad incentivare l'adozione del metodo di agricoltura biologico al fine di limitare l'immissione nell'ambiente di concimi e fitofarmaci chimici. I benefici derivanti da questo tipo di pratica sono ampiamente riconosciuti, ma purtroppo le condizioni per la conversione, spesso troppo sfavorevoli per gli agricoltori, ed un mercato ancora piuttosto difficile, impediscono a questo tipo di agricoltura di svilupparsi in maniera adeguata. In particolare i costi transazionali, e il calo delle rese essenzialmente dovuto a metodi di difesa meno efficaci dei tradizionali, spingono spesso gli agricoltori a rinunciare alla conversione. Al fine di rendere il premio previsto dall'intervento proporzionale ai maggiori costi e minori ricavi derivanti dal rispetto delle prescrizioni, è prevista una differenziazione in base al tipo di coltura praticato. In particolare viene corrisposto un premio pari a 900€/ha per frutteti (pomacee) e per la viticoltura, 600€/ha per impianti di drupacee, frutti minori e per le colture annuali e 350€/ha per i prati sfalciati almeno una volta l'anno.

Gli impegni necessari per accedere al premio possono essere così riassunti:

- iscrizione all'elenco provinciale delle aziende biologiche e la certificazione da parte di un organismo di controllo indipendente,
- l'azienda deve rispettare gli impegni previsti nel regolamento comunitario per le produzioni biologiche (Reg. CEE 2092/91),
- le aziende che praticano l'allevamento di bestiame devono rispettare i carichi di bestiame previsti dall'intervento 1/a del piano.

b. Analisi della congruità del premio

Per quanto riguarda la giustificazione economica del premio, non è stato possibile utilizzare i dati RICA a causa dell'esiguo numero di aziende classificate nel database come biologiche. Si sono quindi ricercati dati sperimentali riferiti al territorio dell'Alto Adige o a zone dalle caratteristiche simili dal punto di vista climatico e dell'orografia del territorio.

I dati della ripartizione agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano ed in particolare del Centro di Consulenza per la Frutti-Viticoltura e dall'Associazione "Raiffeisenverband Südtirol" sono sembrati particolarmente idonei alla valutazione economica dello svantaggio economico per la pratica della frutticoltura e viticoltura.

Per le colture annuali sono stati impiegati i dati forniti dal Centro di Consulenza tecnica per i contadini di montagna, mentre per la foraggicoltura si è usato un approccio fondamentalmente riconducibile al valore di surrogazione del foraggio biologico. Nella giustificazione economica e rispettivamente nella stima dei maggiori costi legati al mantenimento degli impegni aggiuntivi previsti dalla misura rispetto alla baseline non si è tenuto conto dei costi legati alla rotazione culturale.

b-1 frutteti (pomacee)

Il Centro di Consulenza per la fruttiviteicoltura, con oltre 5.000 soci ordinari, è una realtà diffusa e apprezzata e costituisce un osservatorio privilegiato per il settore. I dati forniti dal Centro e dall'Associazione "Raiffeisenverband Südtirol" e sottoriportati hanno permesso di stimare un conto dei maggiori costi e minori ricavi rilevati in provincia nell'anno 2003. I risultati (tab. 12) indicano una considerevole differenza di reddito, quantificabile in oltre 2.300€/ha, tra il metodo di agricoltura biologico e quello convenzionale applicato alla frutticoltura. In particolare il valore della produzione costituisce un forte elemento di svantaggio per i produttori biologici, poiché, pur essendo mediamente maggiore il prezzo spuntato per l'acquisto dei prodotti biologici, si ottengono delle rese nettamente inferiori rispetto al convenzionale. Questo è chiaramente evidente in tabella 12 dove si osserva una PLV del biologico inferiore di ben 2750€ rispetto al convenzionale. D'altra parte, pur essendo il computo dei costi generali favorevole al convenzionale per oltre 1.200€, risulta particolarmente oneroso nel biologico il carico di lavoro manuale necessario alla difesa fitosanitaria (lotta contro i roditori, diserbo manuale e diradamento manuale). Ai maggiori costi riportati in tabella 9 è necessario sommare anche le spese necessarie per la certificazione: in provincia di Bolzano, il SOT, Istituto per la certificazione Etica ed Ambientale applica una tariffa fissa annua di 68 € più una spesa di 95€/ha per l'indirizzo frutticolo. Considerati anche i costi amministrativi e transazionali la differenza di reddito tra biologico e convenzionale ammonta a oltre 2.500€/ha. Il premio proposto di 900€ risulta pertanto ampiamente giustificato.

Tab. 9. – Costi e ricavi della frutticoltura tradizionale e biologica (coltivazione mele Alto Adige)

	Frutticoltura convenzionale	Frutticoltura biologica
Produzione (q.li/ha)	488	330
Prezzo medio (€/q)	40	50
Valore della prod.	19.544	16.794

Costi/ha	16.365	15.080
Costi aggiuntivi relativi ad impegni specifici (€/ha):		900
- lotta contro roditori		180
- diserbo manuale		270
- diradamento manuale		450
Tariffa annuale per la certificazione		95
costi amministrativi e transazionali		87
Costi totali	16.365	16.162
Reddito/ha	3.179	632
Differenza di reddito		-2.547

Fonte: Nostra elaborazione su dati del Centro di consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige e Associazione "Raiffeisenverband Südtirol"

b-2 Viticoltura

Per quanto riguarda la viticoltura biologica, a causa della scarsità dei dati raccolti in provincia, non è stato possibile redigere un conto culturale completo. Pertanto per la giustificazione economica del premio si farà riferimento ai soli costi aggiuntivi necessari per l'adesione all'intervento. Il "Centro di consulenza per la frutticoltura" dell'Alto Adige ha comunicato alcuni costi direttamente derivanti dagli impegni per l'adesione al 'Biologico'. In particolare sono stati segnalati:

- costi aggiuntivi derivanti dal divieto di uso di erbicidi: ore lavorative aggiuntive per il diserbo manuale da 20 a 40 ore/anno/ettaro (+ 350 – 700 €),
- costi generali derivanti dalla necessità di operare manualmente la difesa della piante: ore lavorative e ore d'impiego di macchine aggiuntive (+250 - 500 €),
- calo della resa produttiva a seguito della crescita minore derivante dal non utilizzo di fertilizzanti chimici e per la maggior presenza incidenza di malattie e insetti dannosi (1.300-1.500 €),
- ai maggiori costi bisogna aggiungere i costi per la certificazione di cui considereremo i soli costi per ettaro/anno pari a 95€,
- vanno inoltre aggiunti i costi amministrativi e transazionali (87€/ha) stimati come descritto nella parte introduttiva della presente relazione.

Di seguito si riporta una breve scheda riassuntiva dei maggiori costi per la viticoltura:

Tab. 10. - Costi aggiuntivi e minori ricavi della viticoltura biologica rispetto alla viticoltura tradizionale.

Costi aggiuntivi per la viticoltura	€/ha
Maggiori costi per divieto di uso di erbicidi	350-700
Difesa manuale	250-500
calo delle rese	1.300-1.500
costi amministrativi e transazionali	87
Costo per certificazione	87
Minori costi:	
Vendemmia (*)	-(400-900)
Totale costi aggiuntivi	1.682-1982

Fonte: Nostra elaborazione su dati del Centro di consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige e Associazione "Raiffeisenverband Südtirol"

(*) stimati sulla base delle minori rese della produzione biologica

Come per la frutticoltura, anche per la viticoltura biologica il premio (pari a 900€) risulta ampiamente inferiore ai maggiori costi/minori redditi conseguenti al rispetto degli impegni agroambientali.

b-3 Drupacee, frutti minori e colture annuali

Il premio annuo massimo per drupacee, frutti minori e per le colture annuali ammonta a 600€/ha. A causa della mancanza di aziende biologiche nel campione Rica, e per mancanza di dati relativi alle coltivazioni oggetto del premio, si è reso necessario reperire i dati necessari tramite gli organismi di consulenza per gli agricoltori interni all'amministrazione provinciale. In particolare per la giustificazione economica sono stati calcolati i mancati ricavi e i maggiori costi derivanti dall'adozione della misura tenendo come coltura di riferimento il cavolfiore. I dati relativi a questi tipi di coltivazione, comunicati dalla ripartizione 'Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica', indicano una considerevole differenza nelle rese produttive e nei costi tra le tecniche convenzionali e bio-

logiche. In particolare i dati forniti dalla ripartizione indicano che la produzione di cavolfiore nell'agricoltura convenzionale raggiungono mediamente rese di 300-350 q.li/ettaro mentre nell'agricoltura biologica le rese sono mediamente inferiori del 30%, raggiungendo al massimo livelli compresi tra 230 e 270q.li/ha.

I motivi di tali differenze nelle rese produttive nell'agricoltura biologica risiedono in un più difficile approvvigionamento di azoto organico, con un conseguente calo di peso delle singole infiorescenze di circa il 30%. I prezzi per questo tipo di prodotto, pur variando di molto durante l'anno, risultano essere sostanzialmente equivalenti¹² al prodotto tradizionale. Prendendo in esame la produttività minima del convenzionale e quella massima del biologico¹³, la differenza in termini di valore della produzione va dai 1.950€/ha ai 900€/ha nel caso si scelga il prezzo più alto per entrambe le produzioni. Nella produzione convenzionale, inoltre, le ore lavorative/persona/ha sono 160 per la coltivazione, 247 per la raccolta, quindi 407 in tutto, mentre nel biologico il carico complessivo di lavoro risulta superiore di 50-150 ore a causa della necessità di operare manualmente la lotta alle infestanti. Gli interventi necessari variano infatti da uno a tre per anno con 50 ore/uomo/ettaro per ogni intervento, per un totale di 450-1.350€/ha/anno.

Inoltre, nel caso si rendesse necessario l'utilizzo di reti di protezione contro insetti infestanti, si dovrebbe prevedere una spesa di 10.000€ da ammortizzare in dieci anni quindi con una quota di ammortamento di circa 1.000€/anno. Infine ai maggiori costi sopra quantificati andrebbe aggiunto il costo per la certificazione, pari 95€/ha di spese per la certificazione, ai costi amministrativi e transazionali stimati in 63€/ha. Considerando, quindi, le ipotesi più favorevoli possibili per quanto riguarda l'agricoltura biologica, la somma totale dei maggiori costi e minori ricavi ammonta a 2.065€/ha¹⁴. Volendo, come evidenziato nella parte iniziale della presente relazione, escludere dalla valutazione di congruità i costi di investimento (1.000 euro/anno come ammortamento delle dotazioni infrastrutturali – reti protettive) si arriva comunque ad un differenziale di 1.065 euro/ha/anno, superiore al premio conferito, pari a 600€ che, pertanto, risulta ampiamente giustificato. La giustificazione economica presentata per la produzione di cavolfiore è da considerarsi significativa anche per i premi relativi alle altre colture (frutti minori), per le quali si certifica l'assenza di sovracompensazioni. Per quanto riguarda infine la coltivazione di drupacee (tab. 11.b) la differenza rispetto alla coltivazione convenzionale riguarda soprattutto la minore resa, che risulta solo parzialmente compensata dai maggiori prezzi del prodotto biologico. La differenza di reddito tra le due tecniche produttive risulta pari a 1.135 euro/ettaro, il che garantisce l'assenza di sovracompensazioni.

Tab. 11. - Costi aggiuntivi e minori ricavi dell'orticoltura biologica rispetto alla convenzionale.

	Convenzionale	Biologico
Resa (q.li/ha)	300	270
prezzo €/q.le	70-150	85-170
Valore della produzione	21.000-45.000	22.950-45.900
ore lavoro	407	457-557
costi aggiuntivi per lavoro manuale		450-1.350€
costi straordinari per uso di reti di protezione		1.000€
costi per la certificazione		95€
costi amministrativi e transazionali		63€
Differenza Margine lordo		2.065-3.065

Fonte: Centro di Consulenza tecnica per i contadini di montagna

Costi e ricavi della frutticoltura tradizionale e biologica (coltivazione drupacee Alto Adige)

	Frutticoltura convenzionale	Frutticoltura biologica
Produzione (q.li/ha)	95	70
Prezzo medio (€/q)	210	270
Valore della prod.	19.950	18.900
Costi/ha	17.000	16.000
Costi aggiuntivi relativi ad impegni specifici (€/ha):		900
- lotta contro roditori		180
- diserbo manuale		270
- diradamento manuale		450

¹² Fonte per i prezzi biologici: Aiab ; Fonte per i prezzi dell'agricoltura convenzionale: Camera di commercio di Bolzano

¹³ adottando quindi una stima estremamente cautelativa delle differenze di resa

¹⁴ La somma tiene conto dei relativi costi amministrativi e transazionali.

Tariffa annuale per la certificazione		95
costi amministrativi e transazionali		87
Costi totali	17.000	17.082
Reddito/ha	2.950	1.818
Differenza di reddito		-1.132

Fonte: Nostra elaborazione su dati del Centro di consulenza per la fruttiviteicoltura dell'Alto Adige e Associazione "Raiffeisenverband Südtirol"

b-4 Prati stabili

Per quanto riguarda i prati stabili, la provincia ha stabilito in 350€/ha il premio per il metodo di coltivazione biologico. Per la giustificazione economica del premio si è proceduto sulla base di alcune considerazioni relative alla conduzione aziendale, e cioè che la destinazione d'uso a prato non può essere modificata e che un'azienda che pratica allevamento biologico non può in alcun modo coltivare in modo convenzionale le superfici aziendali a prato. Si è quindi ipotizzato che l'alternativa alla produzione aziendale di foraggio biologico sia l'acquisto di foraggio sul mercato e l'abbandono della coltivazione, infatti l'azienda per poter aderire ai metodi di produzione biologica deve necessariamente alimentare il bestiame con foraggio prodotto nel rispetto delle norme sulle produzioni biologiche.

Si suppone che la produttività media di un prato coltivato senza l'uso di fertilizzanti minerali sia di 3T/ha (Kasal et al. 2005), e il prezzo di acquisto di un foraggio biologico sia di 200€/t. La produttività è stata ricavata dai dati sperimentali di Kasal et al su una variante di prato concimato con concimazione letamica mista. I dati di produttività sono peraltro confermati da uno studio condotto dall'INEA sulla zootecnia biologica, e sempre dallo stesso studio, sono state ricavate delle quotazioni adeguate del fieno di prato stabile da aziende di montagna e valutate in 200€/t. Dall'esperienza dell'INEA, si evince che il mercato di foraggio biologico è prettamente di carattere interaziendale, ed è per questo motivo che i canali ufficiali come la camera di commercio, l'ISMEA ed altri non pubblicano prezzi per questo tipo di prodotto. Pertanto, valutata in 3T/ha la produttività del prato stabile biologico, e quotato in 200€/T il suo prezzo, viene calcolato in 600€/ha il valore ad ettaro di un prato biologico. Il prezzo di acquisto del foraggio risulta quindi più alto del premio conferito. Il premio pertanto copre solo in parte i costi che l'agricoltore dovrebbe sostenere per l'adesione all'intervento.

Riferimenti Bibliografici

Centro di Consulenza per la fruttiviteicoltura dell'Alto Adige (2004) – *Costi e ricavi della fruttiviteicoltura altoatesina*
INEA (2004) - *La zootecnia biologica in Italia: situazione attuale e prospettive*, a cura di Andrea Povellato - INEA, Roma

Kasal, Aichner, Dellagiacomma, Mair, Cassar, Andreus (2005) – *Laimburg Journal - Vol. 2(1/2) - Several years of fertilization on alpine pastures* – Laimburg (BZ)

Comunicazioni della Ripartizione 'Agricoltura' della Provincia Autonoma di Bolzano (3/5/2006 e 5/9/2006)

Comunicazioni della Ripartizione 'Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica' della Provincia Autonoma di Bolzano (3/5/2006)

Intervento 6 – Premi per l'alpeggio

a. Descrizione dell'intervento

L'intervento riguarda il 16% circa delle liquidazioni della misura agroambientale, si tratta quindi di una misura di una certa rilevanza, non tanto per il livello dei premi (piuttosto basso) quanto per la elevata superficie oggetto di impegno.

Il premio previsto per l'adesione alla misura relativa all'alpeggio mira ad incentivare l'adozione di questa pratica al fine di una corretta e duratura conservazione dell'ambiente naturale e di una maggiore stabilità idrogeologica. Il premio si compone di due parti: le prescrizioni dell'intervento base sono volte ad una gestione attenta del pascolo e particolarmente rispettosa dell'ambiente. Il premio aggiuntivo trova invece giustificazione nel fatto che la normale prassi prevede l'alpeggio di bestiame in asciutta, che risulta più facile da mantenere nei pascoli di malga. L'impegno aggiuntivo di tenere almeno 15 vacche da latte ha il principale obiettivo di mantenere le mandrie in alpeggio più equilibrate tra le diverse tipologie di bestiame favorendo forme di pascolamento che portino ad un utilizzo completo del cotico erboso.

Per quanto riguarda l'intervento base, gli impegni aggiuntivi che l'agricoltore deve sostenere per ottenere il premio previsto dal piano, si possono riassumere come segue:

- durata dell'alpeggio di almeno 60 giorni e carico massimo di 0.4UBA/ha,
- il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato ed assistito da apposito personale,
- devono essere eseguite le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati e di tutte le altre strutture presenti.

La giustificazione economica del premio quindi deriva dalla necessità di sorvegliare il bestiame al pascolo e dal dover operare la manutenzione delle strutture in malga. La giustificazione economica del premio aggiuntivo si basa invece sui minori redditi (minore produzione di latte) delle vacche al pascolo rispetto a quelle allevate con forme di stabulazione fissa (si stima un calo del 20-25% nella produzione durante il periodo di alpeggio)

b. Analisi della congruità del premio

In primo luogo si sono stimati i maggiori costi relativi all'impegno di eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati di malga. Per questo impegno si è potuta utilizzare la banca dati RICA opportunamente incrociata con l'archivio masi, ricavando i dati relativi alle spese medie per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

In particolare, per ovviare al fatto che i dati relativi alle spese generali (che comprendono le manutenzioni) sono riferite a tutte le strutture aziendali, sono state selezionate le sole aziende con orientamento tecnico economico 'bovini da latte' che abbiano un unico corpo fondiario. Si è quindi supposto che le aziende selezionate siano a tutti gli effetti delle malghe. Per tali aziende si sono imputati i costi di manutenzione registrati in RICA come effettivi costi di manutenzione della malga. Purtroppo il campione selezionato con questa metodologia non ha permesso di operare una valutazione controfattuale (confronto tra i costi di manutenzione di aziende aderenti/non aderenti all'intervento). Si è però potuto contare su un campione sufficientemente rappresentativo di 35 aziende, i cui dati hanno permesso di stimare il costo medio delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture delle malghe: il costo risulta mediamente pari a 30€/ha/anno. Pertanto per la misura il premio base massimo di 25 euro/ha risulta già giustificabile con l'incremento dei costi di manutenzione.

Un ulteriore impegno della misura riguarda l'obbligo di sorveglianza del bestiame al pascolo, per questo, essendo questa mansione compatibile con altre attività lavorative in malga, risulta difficile attribuire i costi di un operaio alla sola custodia dei capi. Non potendo valutare con precisione la quota di tempo relativa all'impegno dell'operaio impegnato in malga si procederà attribuendo totalmente i costi alla sorveglianza del bestiame. Non è stato possibile utilizzare i dati RICA per la valutazione del fabbisogno di ore lavorative essendo i dati sulla manodopera non imputabili al singolo processo produttivo.

Date le prescrizioni dell'intervento che impongono di tenere il bestiame in malga per un minimo di 60 giorni, si è proceduto quindi calcolando il numero minimo di ore lavorative necessarie per poter ottemperare all'obbligo. Ipotizzando il caso più semplice di una malga con capi in lattazione dove il bestiame viene tenuto al pascolo durante il giorno e in stalla durante la notte, si sono considerate 8 ore di lavoro al giorno per 60 giorni, al costo di 8,50€/ora per OTD¹⁵, si valuta in 6.120€/anno l'impegno economico per l'assistenza al bestiame. Ovviamente il costo va ripartito sulla base della superficie media delle malghe che, da un calcolo condotto dalla Provincia sull'Archivio Masi, risulta essere di 87,5 ettari. I costi per la sorveglianza risultano quindi di 46,6€/ha. Si sono inoltre stimati i minori redditi relativi alla diminuzione di produttività del pascolo in conseguenza alla rinuncia alla conciamazione. Tali minori redditi sono stati stimati (prendendo come base i cali produttivi evidenziati da Kasal ed al. con riferimento ai prati e pascoli di montagna) tenendo conto della minore produttività dei pascoli di alta quota. Il calo di produzione risulta pari a poco meno di 60 €/ha. I costi transazionali non sono stati considerati in ragione del fatto che trattandosi di domande di premio riferite a superfici piuttosto estese, mediamente 87 ettari, il riparto dei costi per ettaro di superficie evidenzia costi trascurabili. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline:

Tab. 12. - Maggiori costi per l'alpeggio.

Premio di base alpeggio	
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria/ha (RICA)	30€
Costi generali per manodopera aggiuntiva	46,6€
Perdita di reddito derivante dalla rinuncia all'utilizzo della conciamazione e del diserbo	59,3€
Totale maggiori costi per ettaro di superficie/ha	135,9€
Premio aggiuntivo per alpeggio di almeno 15 vacche da latte	
Produzione annua di latte per capo in stabulazione fissa	6480 Kg
Perdita di produzione annua per alpeggio vacche da latte (-20%)	- 1620 Kg
Calo produttivo per capo nel periodo di alpeggio (2 mesi)	-270 Kg

¹⁵ Operaio a tempo indeterminato - fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Calo produttivo per ettaro di alpeggio (calo per capo/0,4) (*)	-108 Kg
Totale minori redditi per alpeggio vacche da latte	-54 euro/ha di alpeggio

La tabella riporta anche il calcolo dei minori redditi per il rispetto dell'impegno aggiuntivo della sottomisura b. Il calcolo si basa sulla produzione media delle vacche da latte in Provincia di Bolzano, che risulta secondo i dati della relazione agraria e forestale (2005) pari a 6480 Kg/capo. Si è prudentemente ipotizzato che il mantenimento della vacca in alpeggio provochi per il solo periodo dell'alpeggio (2 mesi) un calo della produzione giornaliera del 20% (pari a 270 Kg di latte per i due mesi di durata minima dell'alpeggio). Il calo produttivo per ettaro, considerato che il carico massimo è di 0,4 UBA/ha risulta pari a 108 litri per ettaro (calcolato come *calo per UBA * carico massimo*). I minori redditi, considerato il prezzo medio di conferimento del latte (pari secondo la relazione agraria e forestale 2005 a 0,5 euro litro) risulta pari a 54 euro/ha.

Riferimenti bibliografici

Comunicazione dell'Ufficio distrettuale dell'agricoltura – Silandro – (1/9/2006)

Comunicazione dell'Ufficio di economia montana – (5/2006)

RICA, banca dati utente e nostre elaborazioni su anni 2002,2003 e 2004

Intervento 7 – Tutela del paesaggio

a. Descrizione dell'intervento, delle norme di condizionalità e degli impegni aggiuntivi dalla misura

L'intervento 7 ha come principale obiettivo coniugare l'importanza della tutela del paesaggio con un'attenta gestione delle superfici dal punto di vista ecologico-ambientale, tramite l'adozione di pratiche di coltivazione estensive.

I destinatari dell'intervento, proprietari o gestori delle superfici oggetto dell'intervento, oltre a non poter operare alcun movimento di terra non autorizzato, come previsto dalle nuove norme sulla condizionalità (Norma 4.4), saranno tenuti a non poter operare nessun altro tipo di intervento sul suolo; dovranno rinunciare all'impiego di qualsiasi tipo di fertilizzante di sintesi, dovranno sfalciare il prato almeno una volta ogni due anni, e saranno tenuti ad asportare l'erba tagliata. E' ammesso un pascolo estensivo compatibile con le caratteristiche della zona.

Per il calcolo della congruità del premio, non si è potuta prendere in considerazione la banca dati Rica a causa della classificazione non univoca delle superfici. In particolare, il codice colturale della Banca dati RICA della Provincia di Bolzano identifica prati e pascoli permanenti in genere, non consentendo una adeguata identificazione delle diverse tipologie di prato. Pertanto sono stati reperiti dati ed informazioni bibliografiche relative ad indagini condotte per altri scopi, e sono stati sentiti alcuni testimoni privilegiati sia interni che esterni all'amministrazione provinciale.

Gli incontri tenuti con esperti del settore, la bibliografia raccolta e le esperienze dei funzionari e dei tecnici dell'amministrazione provinciale¹⁶ hanno permesso di formulare alcune considerazioni generali sui numerosi risvolti positivi apportati dalla pratica della non concimazione dei prati.

Si riportano di seguito alcuni dei punti emersi dalla ricerca bibliografica:

- l'indice di biodiversità aumenta in prati sui quali non viene praticata la concimazione (Kasal et al),
- la concimazione azotata induce una diminuzione delle specie attrattive, e una maggiore proliferazione delle specie nitrofile (specie invasive con scarso valore foraggero),
- una crescita vegetativa rapida derivante dall'apporto di concimi di qualunque tipo, impedisce un largo sviluppo dell'apparato radicale (Ziliotto), favorendo quindi i fenomeni erosivi, soprattutto in territori con elevati indici percentuali di pendenza,
- l'acidificazione del terreno, derivante da scorrette pratiche di concimazione, può favorire lo sviluppo di specie ombrellifere a scapito di specie di taglia minore ma di maggior pregio agronomico.

Da un punto di vista più strettamente produttivo, i risultati emersi da alcune indagini sperimentali sulla produttività dei prati indicano perdite, anche consistenti, delle rese in caso di non concimazione del cotico erboso. Uno studio recente effettuato proprio nelle zone oggetto degli interventi, condotto da un gruppo di ricercatori del centro di ricerca di Laimburg, infatti mette a confronto tre prati sfalciati (in tabella 13 non vengono riportati i dati del terzo prato poiché non rilevanti), di cui uno pingue, che sono stati sottoposti a sei tesi di concimazione differenti oltre al testimone (non concimato). I risultati evidenziano una sostanziale differenza tra le rese del testimone non concimato e quelle dei prati soggetti a concimazione in tutti i periodi di riferimento (i test sono stati effettuati per dieci anni, dal 1987 al 1997).

¹⁶ Riportate in bibliografia

Tab. 13. - Valori medi della produttività (t ss/ha) del prato magro e del prato pingue, in località Spitzbühl, sottoposti a diverse tipologie di concimazione.

Varianti	t (ss) /ha
a- Prato Magro – Spitzbühl	
1987-1997	
Null- Variante – control	1,26 ± 0,52
Ca	1,69 ± 0,56
Pca	2,71 ± 0,66
Stallmist- manure	3,81 ± 1,12
NPCa	2,90 ± 1,00
NPKCa	3,81 ± 0,78
NNPK	4,02 ± 1,24
b- Prato Pingue – Spitzbühl	
1987-1997	
Null- Variante – control	2,21 ± 0,64
Ca	2,48 ± 0,84
Pca	2,93 ± 0,77
Stallmist- manure	3,52 ± 0,92
NPCa	3,48 ± 1,09
NPKCa	3,76 ± 0,88
NNPK	4,47 ± 1,27

Fonte: Kasal et al (2005)

Le indagini di Kasal et al. (tab. 13) sono state utilizzate per la stima delle diminuzioni di resa produttiva per i prati magri e per i prati ricchi di specie e confrontati con diverse ipotesi di fertilizzazione.

b) Giustificazione economica

7-1 Prati Magri

La giustificazione economica per questo sub-intervento prende in considerazione la perdita di resa produttiva derivante dall'adozione degli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline. Sono inoltre considerati i costi amministrativi e transazionali per accedere al premio. In particolare nel calcolo del calo delle rese si è ritenuto opportuno prendere in considerazione sia il divieto di concimazione, sia l'obbligo di effettuare uno sfalcio ritardato. La ricerca condotta da Kasal et al. nel decennio che va dal 1987 al 1997 evidenzia come il prato non concimato (Null Variante) abbia avuto rese produttive nettamente inferiori rispetto alla variante con concimazione mista (NNPK) ma, come da prescrizioni della misura, è necessario sfalciare almeno una volta ogni due anni. Nel calcolo del calo delle rese si è tenuto presente quest'ultimo aspetto, visto che si presume che rese così basse in caso di non concimazione possano facilmente indurre a non operare lo sfalcio, soprattutto in condizioni non favorevoli per l'accesso di macchinari da lavoro. Essendo quindi di 5 anni la durata dell'intervento, si calcolano tre sfalci per la variante non concimata (superfici oggetto di premio agroambientale) e cinque per quella concimata¹⁷. Facendo riferimento alla tabella 13 relativa alle rese dei prati magri (Null Variante e NNPK) la produttività annua si calcola come segue:

$$D = [p1*s)/a] - [(p2*s)/a]$$

dove

- D è la differenza annua in termini di resa produttiva
- $p1$ è la resa annua della variante concimata (NNPK)
- $p2$ è la resa della variante non concimata (Null Variante)
- s è il numero degli sfalci nell'arco dei 5 anni
- a è il numero di anni di durata dell'intervento

Essendo di 3,26t/anno la differenza di resa tra le due varianti e assegnato un valore medio di 130€/t⁽¹⁸⁾ per un fieno con l'85% di sostanza secca, le perdite in termini di resa sono quantificabili in 498,50€/ha. A queste ultime vanno sommate le perdite derivanti dallo sfalcio ritardato che, da uno studio condotto per le stesse finalità in Austria¹⁹, risultano pari a 79€/ha per un ritardo di 28 giorni e infine i costi amministrativi e transazionali che in questo caso ammontano a 65€/ha. Ammontando a 642€/ha i maggiori costi e minori ricavi derivanti dall'adesione all'intervento, il premio di 630€ risulta giustificato.

¹⁷ Si suppone che negli anni in cui non si opera lo sfalcio la produzione venga persa.

¹⁸ Si è prudenzialmente assunto un prezzo del foraggio inferiore rispetto a quello di mercato (mediamente 140 euro per tonnellata) in ragione del fatto che la qualità del fieno di questi prati è piuttosto scarsa.

¹⁹ Giustificazione economica dei premi agroambientali programmazione 2007-2013 – Austria.

Tab.14 – Prati Magri - minori ricavi e maggiori costi per il rispetto di impegni aggiuntivi rispetto alla baseline

	Minori ricavi e maggiori costi
Perdita di produttività per rinuncia concimazione azotata	498,50 euro/ha
Perdite di produzione per sfalcio ritardato	79 euro/ha
Minori costi per mancata concimazione con liquame	-12 euro/ha*
Costi amministrativi e transazionali	65 euro/ha
Totale costi per ettaro di superficie	630 euro/ha
Premio	630 euro

* stima eseguita sulla base dei dati della pubblicazione del Centro di Consulenza per la fruttivicultura dell'Alto Adige (2004): *Costi e ricavi della fruttivicultura altoatesina*

Premio integrativo per sfalcio manuale

La giustificazione economica sopra riportata si riferisce a situazioni orografiche normali, con buona accessibilità dei fondi e pendenza tale da consentire la meccanizzazione dello sfalcio e della ranghinatura.

La giustificazione va peraltro ampliata per i casi in cui lo sfalcio del prato può essere effettuato a mano. In queste situazioni la misura garantisce, oltre all'obiettivo principale del mantenimento della gestione attiva dei prati per garantire la stabilità del territorio (evitando l'innescio di fenomeni di dissesto ed erosione superficiale) ed il mantenimento della biodiversità, una maggiore sostenibilità ambientale (maggiore tutela degli uccelli selvatici nidificanti, ridotto inquinamento ambientale e minore danneggiamento della struttura del suolo).

Alla luce di tali considerazioni, nel caso i prati vengano sfalciati a mano, si sono calcolati i maggiori rispetto allo sfalcio meccanizzato (con motofalciatrice).

Per la giustificazione del premio si considerano i costi delle operazioni colturali che sono rappresentati esclusivamente dal lavoro. I maggiori sono evidenziati nel prospetto riportato di seguito.

Tab. 15 - Premio integrativo per sfalcio manuale

	Sfalcio meccanico e ranghinatura meccanica, raccolta foraggio	Sfalcio a mano, ranghinatura, raccolta e trasporto foraggio manuale
Costi /ha	90€	924,30€
Differenza		834,30€
- indennità compensativa zone svantaggiate		250,00€
Differenza (premio massimo giustificabile)		584,30€
Premio		200,00€

Fonte: Archivio Provinciale delle imprese agricole (Provincia Autonoma di Bolzano)

Il premio aggiuntivo per sfalcio manuale non è cumulabile con l'intervento 7-4 relativo ai prati e pascoli alberati in quanto entrambi basati sull'attuazione dello sfalcio manuale. Inoltre per evitare un doppio conteggio rispetto all'indennità compensativa per le aree svantaggiate, questa va detratta dal calcolo dei costi aggiuntivi. Il premio per lo sfalcio manuale pari a 200,00 Euro risulta quindi giustificato.

7-2 Prati ricchi di specie

Per quanto riguarda i prati ricchi di specie vegetali, le prescrizioni differiscono di poco rispetto ai prati magri: in particolare il conduttore è tenuto a sfalciare il prato ogni anno (anziché ogni due), ed è inoltre ammessa una concimazione letamica (per un quantitativo massimo di 100q.li/ha per tre anni).

Rispetto al conto effettuato per i prati magri, è stato necessario ricalcolare le perdite produttive in funzione della diversa tipologia di prato (prato pingue – tab. 20) e della possibilità di effettuare concimazione letamica, che nel caso dei prati magri non era consentita. Essendo estremamente limitati gli apporti di letame consentiti dall'intervento, è sembrato più opportuno prendere in esame i valori medi di produttività della variante non concimata anziché quelli della variante 'Stallmist', i cui apporti di sostanze nutritive risultano nettamente superiori a quelli consentiti dall'intervento e rendono inutilizzabili i dati ai fini del presente studio. Sono stati quindi confrontati i dati della variante 'Control' con la variante 'NPK' delle tabelle di produttività del centro Laimburg relative al Prato Pingue (Tab.17). Confrontando i dati, si è calcolato tra 0,35 e 4,17t /ss/ha la differenza di produttività tra la variante con concimazione letamica (valore minimo) e quella con concimi di sintesi. Assegnando un valore di 140€/t²⁰ ad un fieno con l'85% di sostanza secca, le perdite in termini di resa sono quantificabili in 371€/ha in media. Sommando alle perdite di resa i costi amministrativi e transazionali, si calcola in 415€/ha il totale degli oneri derivanti dall'adesione all'intervento. Il premio pertanto risulta ampiamente giustificato.

²⁰ Dati medi sui mercati di Parma e Cremona. Fonte: CCIAA

Tab. 16 – Prati ricchi di specie vegetali - minori ricavi e costi amministrativi per rispetto di impegni aggiuntivi rispetto alla baseline

	Minori ricavi e maggiori costi
Perdita di produttività per rinuncia concimazione azotata	57-686 euro (media 371 euro/ha)
Minori costi per mancata concimazione con liquame	-12 euro/ha*
Maggiori costi per spargimento di letame	24 euro/ha*
Costi amministrativi e transazionali	44 euro/ha
Totale costi aggiuntivi per ettaro	427 euro/ha
Premio	360 euro/ha

* stima eseguita sulla base dei dati della pubblicazione del Centro di Consulenza per la fruttivicultura dell'Alto Adige (2004): *Costi e ricavi della fruttivicultura altoatesina*

Premio integrativo per sfalcio manuale

Anche nel caso dei prati ricchi di specie vegetali è ammesso il cumulo con il premio per lo sfalcio manuale, per la giustificazione economica si fa riferimento a quanto riportato per l'intervento 7-1 (prati magri – Tab. 19) in quanto le condizioni ed i tempi di lavorazione sono gli stessi. Il premio per lo sfalcio manuale pari a 200,00 Euro risulta quindi giustificato.

7-3 Prati da stame

Per i prati da stame gli impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità differiscono di poco dall'intervento 7.1. (prati magri). In particolare per i prati da stame gli impegni aggiuntivi prevedono di effettuare ogni due anni uno sfalcio molto ritardato (autunno-inverno). Permangono gli impegni (aggiuntivi rispetto alla condizionalità) di rinunciare al pascolo sulla superficie oggetto di impegno, il divieto di utilizzare qualsiasi tipo di fertilizzante ed il divieto di eseguire qualsiasi opera di drenaggio, di fatto il divieto a convertire le superfici in prati pingui.

Per la giustificazione economica dell'intervento si sono presi a riferimento i dati elaborati per l'intervento 7.1 ipotizzando che le perdite di produttività siano mediamente pari a quelle verificate per la i prati magri. Di fatto si tratta di una sottostima della perdita di produttività, in quanto nel caso dei prati magri lo sfalcio rappresenta un ricavo, seppure di limitato valore, per l'agricoltore/gestore del fondo, in questo caso, trattandosi di stame, il valore del prodotto dello sfalcio è nullo, anzi in molti casi la sua asportazione (obbligatoria per l'adesione alla misura) rappresenta un onere per l'azienda agricola.

Inoltre, trattandosi di uno sfalcio molto ritardato (autunno-inverno) l'agricoltore sopporta dei costi aggiuntivi dovuti alla necessità di raggiungere le superfici oggetto di impegno con l'attrezzatura necessaria allo sfalcio in periodi diversi rispetto a quelli in cui normalmente esegue lo sfalcio degli altri prati aziendali. Infine, le caratteristiche fisiografiche dei prati da stame (alto livello della falda e presenza di acqua in superficie) rende molto difficoltoso lo sfalcio, impedendo l'uso delle normali falciatrici oppure obbligando ad eseguire lo sfalcio con terreno ghiacciato.

Tab. 17 – Prati da stame - minori ricavi e costi amministrativi per rispetto di impegni aggiuntivi rispetto alla baseline

	Minori ricavi e maggiori costi
Perdita di produttività per rinuncia concimazione azotata	498,50 euro/ha
Perdite per sfalcio ritardato	79 euro/ha
Minori costi per mancata concimazione	-12 euro/ha*
Costi amministrativi e transazionali	65 euro/ha
Totale costi per ettaro di superficie	642 euro/ha
Premio	630 euro/ha

* stima eseguita sulla base dei dati della pubblicazione del Centro di Consulenza per la fruttivicultura dell'Alto Adige (2004): *Costi e ricavi della fruttivicultura altoatesina*

Premio integrativo per sfalcio manuale

Anche nel caso dei prati da stame è ammesso il cumulo con il premio per lo sfalcio manuale, per la giustificazione economica si fa riferimento a quanto riportato per l'intervento 7-1 (prati magri – Tab. 19) in quanto le condizioni ed i tempi di lavorazione sono gli stessi. Il premio per lo sfalcio manuale pari a 200,00 Euro risulta quindi giustificato.

7-4 Prati e pascoli alberati

La giustificazione economica per il sub-intervento relativo alla gestione dei prati e pascoli alberati prende principalmente in considerazione le difficoltà tecniche ed economiche dovute agli ostacoli naturali, che incidono in particolar modo sul fabbisogno di ore lavorative.

Sarebbe opportuno valutare anche il calo delle rese dei prati, indubbiamente considerevole, derivante dalla superficie fisica occupata dagli alberi e dalla conseguente ombreggiatura, ma quantificare con precisione le perdite risulterebbe difficile, soprattutto a causa della mancanza di dati sperimentali relativi al caso in esame.

Le prescrizioni del sub-intervento consentono la sola concimazione letamica per non più di 100q.li/ha in tre anni e impongono lo sfalcio e l'asportazione dell'erba tagliata almeno una volta l'anno.

Viste le difficoltà di adattare i dati sperimentali relativi alla produttività di prati (utilizzati per gli altri interventi) o di reperirne di specifici, si è proceduto valutando l'impatto della presenza degli alberi sull'operatività delle procedure di sfalcio.

Si sono ipotizzate tre tipologie di prati in base alla quantità di piante presenti sulla superficie, si è ipotizzato che fossero disposte in maniera omogenea, e si sono valutati i costi necessari per le operazioni di sfalcio nei pressi delle piante e il preventivo sgombero delle ramaglie. Si è ritenuto, inoltre, di trascurare l'aggravio nei tempi di lavorazione per lo sfalcio delle zone libere che possono essere effettuate con trattore calcolando il solo carico di lavoro aggiuntivo da imputare alle operazioni per ripulire le zone immediatamente attorno agli alberi.

Il totale dei costi per lo sfalcio (Tab. 20) è calcolato su tre diverse lavorazioni:

- i costi per lo sfalcio meccanico, che risultano dalla somma delle ore lavorative necessarie per sfalciare meccanicamente un prato non alberato (90€/ha²¹) ma diminuito della quota parte che risulta alberata (se gli ostacoli sono il 10% della superficie, i costi per lo sfalcio meccanico sono il 90% dei costi da sostenere per lo sfalcio meccanico di un ettaro di prato);
- i costi per lo sfalcio manuale di una superficie pari all'ammontare delle zone alberate (come nell'esempio precedente, se gli ostacoli ammontano al 10% della superficie, i costi per lo sfalcio manuale ammontano al 10% dei costi da sostenere per sfalciare manualmente un ettaro di prato);
- i costi per lo sgombero delle ramaglie da effettuarsi necessariamente prima delle operazioni di sfalcio. I tempi e i relativi costi per questa lavorazione sono equiparabili ai tempi per le operazioni di sfalcio manuale.

Si è calcolato che per lo sfalcio manuale nei pressi degli alberi e per l'asporto preventivo delle ramaglie, siano necessarie 180ore/ha lavorative²² (rispettivamente, 90 ore/ha per lo sfalcio e 90 ore/ha per lo sgombero delle ramaglie), che al costo di 10,27€/ora corrispondono a 1.848,60€/ha.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo dei calcoli effettuati, nel quale sono calcolati i valori medi per ogni operazione e a cui sono stati aggiunti i relativi costi amministrativi e transazionali:

Tab.18 - Prati alberati – maggiori costi per rispetto di impegni aggiuntivi rispetto alla baseline

Costo per sfalcio su superfici alberate	1.Baseline (nessun ostacolo)	Quota costo sfalcio meccanico	Quota costo lo sfalcio manuale	sgombero delle ramaglie	costi amministrativi/ transazionali	Costi sfalcio totali/ha	costi impegni aggiuntivi rispetto alla baseline	Premio
1. ostacoli tra il 10% e il 20% della superficie	90,0	76,5	138,2	138,2	39,0	391,9	301,9	300,0
2. ostacoli tra il 20% e il 30% della superficie	90,0	67,5	230,0	230,0	39,0	566,5	476,5	470,0
3. ostacoli tra il 30% e il 50% della superficie	90,0	54,0	369,5	369,5	39,0	832,0	742,0	740,0
4. Pendenza superiore al 40% e/o accesso mancante	90,0	0,0	924,0	369,5	39,0	1332,5	1242,5	740,0

In tutti i casi, tenuto conto che il termine di confronto (baseline) è lo sfalcio completamente meccanizzato (colonna 1 di tabella 18), anche senza tenere in conto le perdite economiche derivanti dall'inevitabile calo produttivo dovuto alla copertura delle chiome, i costi totali per l'adozione dell'intervento superano l'ammontare del premio previsto (variabile a seconda della percentuale di ostacoli) di 300, 470 ovvero 740 €/ha. Nel caso di pendenze molto elevate o accesso mancante si è ipotizzato, analogamente a quanto fatto per le altre categorie di prati, che lo sfalcio possa essere effettuato esclusivamente a mano, questo giustifica l'erogazione di un premio più elevato in tali situazioni orografiche.

Nel caso dei pascoli alberati il premio intende compensare i maggiori oneri derivanti dai lavori annualmente necessari per lo sgombero della ramaglia e per il decespugliamento (entrambi obblighi aggiuntivi rispetto alle condizionalità)

Il carico di lavoro necessario all'asporto della ramaglia in presenza di una copertura superiore al 20% (50 piante di larice/ha) è quantificabile in 10 ore/ha e l'incremento di costo, tenuto conto di un costo orario medio di 10,27€/ora, è stimabile in 102,70 €/ettaro. Pertanto, tenuto conto dei costi transazionali nella misura massima del 20% il premio massimo giustificabile è di 123,20 €/ha.

7-5 Torbiere e Ontaneti

la giustificazione economica dell'intervento risulta piuttosto difficoltosa a causa della scarsità di informazioni e dati economici relativi alle torbiere e ontaneti. Si tratta peraltro di una misura che ha soprattutto una valenza ambientale, in quanto si concentra in aree classificate come biotopi o monumenti naturali.

²¹ Scotton e Rigoni Stern (2003)

²² Fonte: Archivio Provinciale Imprese Agricole - Provincia Autonoma di Trento

I vincoli aggiuntivi della misura rispetto alla baseline sono rappresentati dalla rinuncia al pascolo e dall'obbligo di predisporre delle recinzioni.

Per la giustificazione economica si è fatto riferimento a quanto già calcolato nella precedente programmazione relativamente alla rinuncia al pascolo in torbiera, considerando le relative perdite di reddito e i costi aggiuntivi per la realizzazione delle recinzioni. I valori sono stati aggiornati a prezzi 2006 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi ricevuti dagli agricoltori (base 2000).

Tab.19 – Torbiere e ontaneti – maggiori costi per rispetto di impegni aggiuntivi rispetto alla baseline

	Pascolo in torbiera	€/ha
Perdita di reddito (pascolamento)	0,35UBA x 0,2qle/UBA/giorno x 80giorni x 15,6 €/qle	87,30
Costi di manutenzione di recinzioni		34,80
Costi transazionali (20%)		23,80
Premio massimo giustificabile		145,90

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano

7-6 Siepi e fasce riparie

La giustificazione economica del premio per il mantenimento delle siepi e fasce riparie si basa fundamentalmente sui maggiori oneri e minori redditi per il rispetto degli impegni aggiuntivi rispetto alla Baseline. Tali impegni aggiuntivi riguardano il mantenimento della siepe con interventi di cura e manutenzione (che devono essere eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna), e l'obbligo di mantenere una fascia erbosa di rispetto della siepe.

Per quanto riguarda le fonti si è fatto riferimento alla RICA per la definizione delle perdite di reddito nelle fasce erbosa di rispetto della siepe, mentre per le operazioni colturali si sono utilizzate le tariffe praticate dalle imprese agromeccaniche, con leggeri adattamenti che tengono conto delle limitate dimensioni delle superfici di intervento. Per la definizione della larghezza della fascia erbosa di rispetto si è ipotizzato che le siepi siano mediamente di due metri di larghezza e la fascia di rispetto sia pari ad un metro. Considerato il fatto che le siepi vengono in genere posizionate al confine della particella/proprietà si è considerata una sola fascia di rispetto. Ne consegue che, nel caso della massima superficie ammissibile a siepe (9% della SAU, pari a 900 mq per ettaro) la fascia erbosa di rispetto sarà complessivamente pari a 450 mq per ettaro.

Tab. 20 - siepi e fasce riparie – maggiori costi per rispetto di impegni aggiuntivi rispetto alla baseline (ipotesi di siepe su terreni frutticoli/viticoli)

	numero interventi/anno	costo interventi o perdita di reddito €/ha	costo interventi €/100mq di siepe	valore massimo per ettaro di SAU (*)
perdita di reddito (annuo) sulla fascia erbosa di rispetto della siepe		3179	31,79	143,05
minore produzione sulle colture confinanti (annua)		318	3,18	28,62
Costi di manutenzione della siepe				
<i>eliminazione specie legnose invasive e selezione polloni</i>	1		25	225
<i>tagli di contenimento laterale</i>	1		25	225
Totale costi e mancati redditi			84,97	621,67

(*) il valore massimo per ettaro è calcolato ipotizzando una superficie della fascia di rispetto pari al 50% della superficie occupata dalla siepe. Ne consegue per per una siepe di superficie pari al massimo consentito dalla misura (900 mq/ha) la fascia di rispetto viene considerata pari a 450 mq/ha

Fonti: per i redditi RICA, Centro di consulenza frutti-viticultura dell'Alto Adige, per i costi degli interventi tariffe praticate dalle imprese agromeccaniche (FIMAV 2006)

Tab.21 - siepi e fasce riparie – maggiori costi per rispetto di impegni aggiuntivi rispetto alla baseline (ipotesi di siepe su terreni a prato o seminativi)

	numero interventi/anno	costo interventi o perdita di reddito €/ha	costo interventi €/100mq di siepe	valore massimo per ettaro di SAU(**)
perdita di reddito (annuo) sulla fascia erbosa di rispetto della siepe		1436	14,36	32,31
minore produzione sulle colture confinanti (annua)		318	3,18	28,62
Costo manutenzione siepe				
<i>eliminazione specie legnose invasive e selezione polloni</i>	1		25	225



<i>tagli di contenimento laterale</i>	<i>l</i>		25	225
totale costi e mancati redditi			67,54	510,93

(**) il valore massimo per ettaro è calcolato ipotizzando una superficie della fascia erbosa di rispetto pari al 25% della superficie occupata dalla siepe. Ne consegue per per una siepe di superficie pari al massimo consentito dalla misura (900 mq/ha) la fascia di rispetto viene considerata pari a 225 mq/ha

Fonti: per i redditi RICA, Centro di consulenza frutticoltura dell'Alto Adige, per i costi degli interventi tariffe praticate dalle imprese agromeccaniche (FIMAV 2006)

Riferimenti bibliografici

J. Rieder, R. Dierks, W. Klein (1983) - *Prati e pascoli*

Kasal, Aichner, Dellagiacomini, Mair, Cassar, Andreaus (2005) – *Laimburg Journal - Vol. 2(1/2) - Several years of fertilization on alpine pastures* – Laimburg (BZ)

Archivio Provinciale Imprese Agricole - Provincia Autonoma di Bolzano

Ziliotto U. (2006) - *comunicazione al convegno 'La tipologia dei prati e dei pascoli. Istituto Agrario di S. Michele all'Adige, 21 Aprile, 2006*

Scotton M., Rigoni Stern G. (2003) – *Manutenzione dei pascoli alpini. Alcune linee guida ed analisi dei prezzi - Sherwood n. 95/2003*

VII - CRITERI DI CONDIZIONALITÀ: ASPETTI DI DETTAGLIO



CONDIZIONALITÀ - ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) 1782/03

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - ARTICOLO 3, ART. 4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Recepimento:

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale:

- Legge Provinciale del 13.08.1973, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la protezione della fauna);
- Legge Provinciale del 28.06.1972, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la protezione della flora alpina);
- Legge Provinciale del 09.06.1978, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni (pesca);
- Legge Provinciale del 17.07.1987, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia);
- Legge Provinciale del 25.07.1970, n. 16 e successive modifiche (Tutela del paesaggio)
- Decreto del Presidente della Provincia del 26.10.2001, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni (Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea in attuazione della Direttiva 92/43/CEE).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- Divieto di deterioramento degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie nonché di disturbo delle specie all'interno della zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC).
- Applicazione della valutazione di incidenza ai sensi del DPGP del 26.10.2001, n. 63 e successive modifiche per progetti e piani nei siti Natura 2000 e nelle aree limitrofe.
- Rispetto dei decreti di vincolo e di norme restrittive specifiche ai sensi della legge provinciale 16/1970.
- Rispetto delle norme di protezione delle specie previste nella legge sulla fauna (LP 27/73) e sulla flora (LP 13/72).

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE - ARTICOLI 4 E 5

Recepimento:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 103 e 104 "Norme in materia ambiente" (G.U. n. 88 del 14.04.2006 Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale:

- Legge Provinciale del 18.06.2002 "Disposizioni sulle acque", n. 8 (B.U.R. 02.07.2002, n. 28):
 - articolo 32, comma 1 - Divieto di scarico di acque reflue nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

- articolo 35 - Disciplina dei scarichi di sostanze pericolose e le relative autorizzazioni.

Enti e/o gli organismi preposti alla gestione e al controllo:

Ai sensi dell'art. 56, comma 2 della Legge Provinciale del 18.06.2002, n. 8 la vigilanza spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia per l'ambiente e, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione in elaborazione, ai funzionari della ripartizione provinciale competente per le foreste e agli organi di controllo dei comuni. Per la misura dei tassi d'inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico gli organi di cui sopra si avvalgono dei laboratori dell'Agenzia o di altri laboratori qualificati.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Nel capo III (autorizzazioni allo scarico di acque reflue e dei relativi impianti) con l'art. 38 della Legge Provinciale del 18.06.2002, n. 8 sono indicati i progetti da sottoporre ad approvazione e con l'art. 39 della Legge Provinciale del 18.06.2002, n. 8 viene indicata la procedura di collaudo delle opere e l'autorizzazione degli scarichi.

Impegni a livello dell'azienda agricola:

- Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose di cui all'allegato H della Legge Provinciale del 18.06.2002, n. 8 (tabella 5, all. 5 del decreto 152/99).
- Rispetto dei valori limiti allo scarico e delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA - ARTICOLO 3 PARAGRAFI 1 E 2

Recepimento:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla GU 15 febbraio 1992, n. 38)

Recepimento regionale:

- Legge Provinciale del 18.06.2002 "Disposizioni sulle acque", n. 8 (B.U.R. 02.07.2002, n. 28), art. 43 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane; trattandosi solo di norme generali si applicano i criteri di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Organismi preposti alla gestione e al controllo:

Agenzia Provinciale per l'Ambiente: Ufficio Gestione rifiuti

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE - ARTICOLI 4 E 5

Recepimento:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14.04.2006 Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - Art. 74, lett. pp, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili"
 - Art. 92 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, designazione di "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali, individuano sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato DM 7 aprile 2006.

Recepimento regionale:

- Legge Provinciale del 18.06.2002 "Disposizioni sulle acque", n. 8 (B.U.R. 02.07.2002, n. 28), art. 44 – Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura e relativo regolamento d'esecuzione.
- D.P.G.P. del 29.01.1980, n. 3, art. 19 (B.U. Trentino-Alto Adige 24 giugno 1980, n. 33, Suppl. Ord.) – Serbatoi o contenitori di materiale inquinante (Depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento).
- Delibera della Giunta Provinciale n. 1724 del 05.04.1993 (B.U. 7 settembre 1993, n. 42) - Norme riguardanti stoccaggio e spargimento di concime produzione aziendale e successive modifiche.

Organismi preposti alla gestione e al controllo:

Ai sensi dell'art. 56, comma 2 della Legge Provinciale del 18.06.2002, n. 8 spetta la vigilanza ai funzionari autorizzati dell'Agenzia per l'ambiente nonché, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione in elaborazione, ai funzionari della ripartizione provinciale competente per le foreste e agli organi di controllo dei comuni. Per la misura dei tassi di inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico gli organi di cui sopra si avvalgono dei laboratori dell'Agenzia o di altri laboratori qualificati.

Per quanto riguarda lo stoccaggio di concime di produzione aziendale i comuni in collaborazione con il "Südtiroler Bauernbund" e l'Ispettorato all'Agricoltura, hanno elaborato programmi generali per l'adeguamento delle fosse e vasche di stoccaggio esistenti e per la realizzazione di quelli mancanti.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

A norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- Disponibilità di idonei depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento in conformità in quanto stabilito dall'art. 19 del D.P.G.P. 3/80.
- Rispetto dei divieti di utilizzo nei periodi e nelle situazioni definite con D.G.P. 1724/93.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE - ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA b)

Recepimento:

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c)



(Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Recepimento regionale:

- Legge Provinciale del 13.08.1973, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la protezione della fauna);
- Legge Provinciale del 28.06.1972, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la protezione della flora alpina);
- Legge Provinciale del 09.06.1978, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni (pesca);
- Legge Provinciale del 17.07.1987, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia);
- Legge Provinciale del 25.07.1970, n. 16 e successive modifiche (Tutela del paesaggio).
- (Decreto del Presidente della Provincia del 26.10.2001, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni (Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea in attuazione della Direttiva 92/43/CEE).

Enti e/o gli organismi preposti alla gestione e al controllo:

Provincia Autonoma di Bolzano: Ripartizione Natura e paesaggio, Ripartizione Foreste e Consorzio Parco nazionale dello Stelvio.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- Divieto di deterioramento degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie nonché di disturbo delle specie all'interno della zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC).
- Applicazione della valutazione di incidenza ai sensi del DPGP del 26.10.2001, n. 63 e successive modifiche per progetti e piani nei siti Natura 2000 e nelle aree limitrofe.
- Rispetto dei decreti di vincolo e di norme restrittive specifiche ai sensi della legge provinciale 16/1970.
- Rispetto delle norme di protezione delle specie previste nella legge sulla fauna (LP 27/73) e sulla flora (LP 13/72).

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI - ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97 - ARTICOLO 4 E 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8) - ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento:

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (Supplemento Ordinario n. 137 alla GU n. 152 del 1.7.2000)" e successive modifiche
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)

- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole"
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale:

- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale 5 gennaio 1999, n. 18/17, relativo all'approvazione del registro aziendale (B.U.R. n. 9 supp. n. 2 del 16.02.1999)
- Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale 23 aprile 2003 n. 18/1107 relativo "Disposizioni sanitarie per la movimentazione di bovini in provincia di Bolzano" (B.U.R. n. 18 del 06.05.2003)
- Decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale 24 febbraio 2003, n. 18/540, relativo all'approvazione del documento di identificazione individuale della specie bovina (B.U.R. n. 9 del 04.03.2003)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda;
- Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi 10 Stati Membri, movimentati in seguito alla data dell'1 maggio 2004 (data di adesione all'UE);
- Compilazione, contestuale alla marcatura, del passaporto;
- Aggiornamento del registro aziendale entro 7 giorni dall'identificazione (NB: Cedola non viene più rilasciata, viene rilasciato subito il passaporto);
- Registrazione diretta delle nascite in BDR e in seguito in BDN e rilascio immediato del passaporto dopo la marcatura;
- Rilascio e vidimazione, da parte del marcatore, del passaporto;
- Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti;
- Aggiornamento del registro di stalla entro 7 giorni e comunicazione alla BDR entro 7 giorni, degli eventi (morti, movimentazioni, ingressi e uscite);
- Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- Nel caso il capo importato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 7 giorni del registro di stalla;
- Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni al Servizio veterinario;
- Richiesta all'A.S.L. del modello 4 solo per gli animali movimentati fuori provincia;
- Compilazione del modello 4.



ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
ARTICOLO 3**

Recepimento:

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60)
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.)
- Circolare MiPAF 30/10/2002 "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18)
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002)
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n. 179)

Recepimento regionale:

- Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 16 novembre 1989, n. 29, Regolamento concernente «Norme riguardanti l'impiego di antiparassitari in agricoltura». (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 27.12.1989, n. 55).
- Deliberazione della Giunta provinciale 2 aprile 2002, n. 1110 Provvedimenti concernenti l'attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 in materia di commercializzazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 30.4.2002, n. 18/I-II).
- Disciplinare d'esecuzione della legge provinciale del 18.06.2002, n. 8 „Disposizioni sulle acque“, art. 44, „Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura“.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- L'impiego di prodotti fitosanitari deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme riportate sull'etichetta.
- È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari non registrati dal Ministero della Salute.
- Durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari bisogna evitare che la miscela venga spruzzata su appezzamenti o edifici adiacenti o acque pubbliche o private.
- Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul suolo o delle acque.
- Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli prodotti fitosanitari è vietata nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi.
- Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere distribuite esclusivamente sul proprio terreno.
- I prodotti fitosanitari devono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi chiusi a chiave.
- Per l'acquisto di prodotti fitosanitari classificati „molto tossici“, „tossici“ o „nocivi“ è necessario un'apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale per la frutticoltura.
- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti sono obbligati di tenere presso l'azienda un registro controfirmato dei trattamenti effettuati durante l'anno.

ATTO B10 – DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE - ARTICOLI 3,4,5 (+5A) E 7

Recepimento:

- Decreto dirigenziale del 14.10.2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18.10.2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006)

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE - ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 5, paragrafi 1,5 e 6 e allegati I e II del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene alimentare dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).

ATTO B 12 – REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - ARTICOLI 7, 11, 12, 13 e 15

**ATTO B13 - DIRETTIVA N. 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
ARTICOLO 3**

Recepimento:

- Decreto legislativo n. 274 del 18.09.2006 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica" (GU n. 258 del 06.11.2006, SO n. 210)

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÈ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI - ARTICOLO 3

Recepimento:

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI - ARTICOLO 3

Recepimento:

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (GU n. 194 del 22.8.2003 SO n. 138).



ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL' ALLEGATO III DEL REG. (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI - ARTICOLI 3 E 4

Recepimento:

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- È vietato legare i vitelli fino a 6 mesi di età; in caso di vitelli stabulati a gruppi, questi possono essere legati per un massimo di un' ora durante la somministrazione del latte;
- ai vitelli deve essere somministrato il colostro entro le prime 6 ore di vita;
- a partire della seconda settimana di vita, i vitelli devono avere libero accesso all' acqua;
- dopo l' 8.giorno di vita devono disporre di alimenti secchi contenente fibre digeribile, la somministrazione di foraggi deve avvenire 2 volte al giorno;
- il pavimento della zona di riposo degli animali deve essere isolata termicamente e antiscivolo;
- per vitelli fino a 2 mesi di età la lettiera deve essere formata da paglia o materiale simile;
- le pareti divisorie dei box devono permettere il contatto diretto e visivo fra gli animali;
- la stalla deve essere illuminata almeno 8 ore al giorno;
- vitelli di età superiore ad 8 settimane devono essere stabulati a gruppi con sufficiente spazio a disposizione:

animali fino a 150 kg	1,5m ²
animali da 150 a 220 kg	1,7m ²
animali oltre 220 kg	1,8m ² ;
- è vietato:
 - l' uso della museruola,
 - la decornuazione senza anestesia a vitelli di età superiore a 3 settimane,
 - il mozzamento della coda a meno che non venga eseguito per motivi terapeutici.

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, E SUCCESSIVE MODIFICHE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI - ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1

Recepimento:

- Decreto legislativo 30.12.1992, n. 534 "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7)

Recepimento regionale:

- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 15.05.2000, n. 9, relativo agli interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo (B.U.R. n. 23 del 30.05.2000).
- Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 11.07.2005, n. 31, Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali (G.U. 13.09.2005, n. 37).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- È vietato l' utilizzo di attacchi per scrofe e scrofette;
- in aziende con almeno 10 scrofe, le stesse nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, devono essere allevate in gruppo;
- nella settimana precedente al parto le scrofe devono disporre di materiale da lettiera in quantità sufficiente, gli stalli da parto devono essere sufficientemente grandi e disporre di uno spazio libero per i suinetti;
- i verri devono potersi muovere liberatamente nei loro box e avere contatto visivo, uditivo e olfattivo con gli altri suini e disporre di almeno 6m²;
- la stalla deve essere illuminata per almeno 8 ore al giorno con una intensità della luce di almeno 40 lux;
- la zona di riposo degli animali deve essere isolata termicamente e pulita, con un adeguato sistema di eliminazione dei liquami e sufficientemente grande, in modo che permetta agli animali di riposare insieme contemporaneamente, il pavimento della zona dei lattonzoli deve essere senza fessure o ricoperto con materiale adeguato;
- suini devono essere alimentati almeno 1 volta al giorno in modo che tutti gli animali del gruppo hanno accesso contemporaneamente agli alimenti;
- a partire dalla 2. settimana di età devono avere libero accesso all' acqua;
- in tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate i suini devono avere sufficientemente materiale per le loro attività di esplorazione, come paglia, fieno, segatura o torba;
- suini all' ingrasso e suinetti devono essere allevati in modo da evitare lotte tra di loro;



- la limatura o la spuntatura dei canini è permesso solo fino al 7.giorno di vita, lasciando una superficie liscia e intatta, la riduzione delle zanne dei verri è permesso solo per motivi di sicurezza;
- il mozzamento della coda è permessa solo in casi eccezionali, per la salvaguardia della sicurezza dell' animale,
- la castrazione o il mozzamento della coda dopo il 7.giorno di vita può essere solo eseguito da un veterinario e sotto anestesia;
- l' utilizzo della mordecchia è consentita solo in caso di stabulazione libera.

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20.LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI - ARTICOLO 4

Recepimento:

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001)

Recepimento regionale:

- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano del 15.05.2000, n. 9, relativo agli interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo (B.U.R. n. 23 del 30.05.2000)
- Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 11.07.2005, n. 31, Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali (G.U. 13.09.2005, n. 37)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

Descrizione degli impegni:

Bovini:

- Devono essere ricoverati in ambiente che presenti un clima adeguato; deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso.
- I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per le vacche e i bovini di età superiori a 18 mesi. A tale scopo possono essere utilizzati attrezzi adatti. Nei giorni che precedono il parto e fino ad una settimana dello stesso il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.
- Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l'assunzione del cibo.

Ovini e caprini:

- Qualora gli ovini e caprini vengano tenuti costantemente legati, si deve provvedere a far sì che gli stessi durante i mesi estivi abbiano la possibilità di muoversi all'aperto.
- Deve essere disponibile un posto sufficientemente ampio in base alle dimensioni degli animali.
- Le pecore da lana devono venire tosate almeno una volta all'anno.

Cavalli:

- I cavalli devono essere ricoverati assieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili.
- I cavalli a cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla per almeno un ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di ricovero di breve durata.
- Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in un box sufficientemente spazioso e non possono essere tenuti legati.
- Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente.



ALLEGATO 2 della delibera provinciale recante

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Regolamento (CE) 1782/03, articolo 5 e allegato IV)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee **NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province Autonome:

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe:

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso così come individuate dalle Regioni o Province autonome. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche **NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali**

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle Regioni e Province Autonome:

A norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, in base alle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale e a norma della Legge provinciale n. 8 del 16.03.2000, articolo 13 la presente norma prevede i seguenti impegni:

- il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario eseguire interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Per le superfici investite a riso.
2. Nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, in ogni modo, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province Autonome:

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
 2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
 3. In caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia.
- E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province Autonome:

A norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- Mantenimento di un carico bestiame di 0,4 UBA per ettaro di pascolo permanente - come definito nel Piano di sviluppo rurale, misura 214, intervento 1 (colture foraggere); questo impegno non vale per la misura 214.7 (Tutela del paesaggio).

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, a livello regionale la presente norma prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a., b., e c. su le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe:

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione:

superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell' articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle Regioni e Province Autonome:

Le Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con proprio provvedimento:

- con riferimento all' impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all' anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
 - o per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
 - o per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b), e per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto in ogni caso obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe:

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione:

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. Pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. Colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni:

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, in ogni caso da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
2. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di un coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabili sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo 2 lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

3. Idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' in ogni modo escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b. Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo.
 - c. E' ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione della autorità di gestione.

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione:

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente Decreto

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento delle Regioni e Province Autonome:

A norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a. Vigilanza sul divieto di rimozione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b. vigilanza sul divieto d'effettuazione di livellamenti non autorizzati;

- c. Vigilanza sul rispetto del DPGP 63/01 (Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della direttiva 92/43/CEE), della legge provinciale 13/72 (Norme per la protezione della flora alpina), della legge provinciale 27/73 (Norme per la protezione della fauna), della legge provinciale 8/71 (Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici) e dei specifici decreti di vincolo ai sensi della legge provinciale 16/70 (Tutela del paesaggio);
- d. Vigilanza sul rispetto delle normative provinciali che si occupano del mantenimento degli elementi paesaggistici caratteristici e in particolare della valutazione degli interventi in relazione con siepi/fasce boscate, così come ambienti umidi e zone che non sottostanno alle normative del punto c):
 - Norme per la protezione della flora alpina (LP 13/72)
 - Norme per la protezione della fauna (LP 27/73)
 - Legge sulla tutela del paesaggio (LP 16/70) inclusi i vincoli paesaggistici contenuti nella stessa
 - Ordinanza forestale (21/96)

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrali ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
3. Direttive provinciali per la tutela dell'ambiente a norma della legge provinciale n. 16 del 25.07.1970 e successive modifiche ed integrazioni e dei vincoli idrografici-forestali a norma della legge provinciale n. 21 del 21.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

**II. KAPITEL
BESTIMMUNGEN ZUR FACHGERECHTEN
LANDWIRTSCHAFT ZUR VERMINDERUNG ODER
BEGRENZUNG DER GEWÄSSERVERUNREINIGUNG**

Art. 13

Anwendungsbereich

1. In Durchführung von Artikel 44 des Landesgesetzes legt dieses Kapitel die Kriterien und die technischen Bestimmungen für die landwirtschaftliche Nutzung der Düngemittel sowie für die Lagerung, Vorbereitung und Ausbringung von Pestiziden und Herbiziden zur Verminderung oder Begrenzung der Verunreinigung der Oberflächengewässer und des Grundwassers fest.

2. Die landwirtschaftliche Nutzung der Dünger, Klärschlämme ausgenommen, unterliegt nicht den Rechtsvorschriften im Abfallbereich.

3. Die Bestimmungen der staatlichen Rechtsvorschriften im Bereich Gewässerschutz, die die empfindlichen Gebiete und die durch Nitrate landwirtschaftlichen Ursprungs gefährdeten Gebiete betreffen, sowie die Bestimmungen des II. Titels des Landesgesetzes betreffend die Regelung der Trinkwasserschutzgebiete bleiben aufrecht.

Art. 14

Begriffsbestimmungen

1. Im Sinne dieser Durchführungsverordnung bezeichnet der Ausdruck

a) "Viehbestand": die Anzahl der im Betrieb durchschnittlich anwesenden Tiere, die nach Großvieheinheiten, in der Folge mit GVE bezeichnet, berechnet werden, die wie folgt bestimmt sind:

- 1) Rinder (älter als 2 Jahre) = 1 GVE,
- 2) Jungrinder (von 6 Monaten bis zu 2 Jahren) = 0,6 GVE,
- 3) Jungrinder (von 1 Monat bis zu 6 Monaten) = 0,3 GVE,
- 4) Jungrinder (bis zu 1 Monat) = 0,0 GVE,
- 5) Pferde (älter als 2 Jahre) = 1 GVE,
- 6) Pferde (von 6 Monaten bis zu 2 Jahren) = 0,6 GVE,
- 7) Fohlen (von 1 Monat bis zu 6 Monaten) = 0,3 GVE,
- 8) Fohlen (bis zu 1 Monat) = 0,0 GVE,
- 9) Ponys (älter als 6 Monate) = 0,50 GVE,
- 10) Maultiere (älter als 6 Monate) = 0,50 GVE,
- 11) Esel (älter als 6 Monate) = 0,50 GVE,
- 12) Lamas, Alpacas (älter als 1 Jahr) = 0,15 GVE,
- 13) Mastschweine = 0,10 GVE,
- 14) Zuchtschweine = 0,30 GVE,
- 15) Schafe/Ziegen (älter als 1 Jahr) = 0,15 GVE,
- 16) Mastkaninchen = 0,0025 GVE,
- 17) Zuchtkaninchen = 0,0025 GVE,
- 18) Hühner (Masthühner) = 0,0015 GVE,
- 19) Legehennen = 0,004 GVE,
- 20) Enten = 0,004 GVE,
- 21) Gänse = 0,08 GVE,
- 22) Strauße (über 1 Jahr) = 0,15 GVE,

**CAPO II
NORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA INTESE A
RIDURRE O LIMITARE L'INQUINAMENTO DELLE
ACQUE**

Art. 13

Ambito di applicazione

1. Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'articolo 44 della legge provinciale, i criteri e le norme tecniche per l'esercizio delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e delle operazioni di stoccaggio, approntamento e spargimento di pesticidi ed erbicidi, al fine di ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

2. L'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ad eccezione dei fanghi di depurazione.

3. Resta fermo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela delle acque, relativamente alle aree sensibili ed alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nonché dal titolo II della legge provinciale concernente la disciplina delle aree di tutela dell'acqua potabile.

Art. 14

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'azienda calcolati secondo l'Unità Bovina Adulta, di seguito denominata UBA, definita come segue:

- 1) bovini (con più di 2 anni) = 1 UBA;
- 2) vitelloni (tra 6 mesi e 2 anni) = 0,6 UBA;
- 3) vitelli (tra 1 mese e 6 mesi) = 0,3 UBA;
- 4) vitelli (fino a 1 mese) = 0,0 UBA;
- 5) cavalli (con più di 2 anni) = 1 UBA;
- 6) cavalli (tra 6 mesi e 2 anni) = 0,6 UBA;
- 7) puledri (tra 1 mese e 6 mesi) = 0,3 UBA;
- 8) puledri (fino a 1 mese) = 0,0 UBA;
- 9) pony (con più di 6 mesi) = 0,50 UBA;
- 10) muli (con più di 6 mesi) = 0,50 UBA;
- 11) asini (con più di 6 mesi) = 0,50 UBA;
- 12) lama, alpaca (con più di 1 anno) = 0,15 UBA;
- 13) suini da ingrasso = 0,10 UBA;
- 14) suini da allevamento = 0,30 UBA;
- 15) ovini/caprini (con più di 1 anno) = 0,15 UBA;
- 16) conigli da macello = 0,0025 UBA;
- 17) conigli d'allevamento = 0,0025 UBA;
- 18) avicoli (pollastre) = 0,0015 UBA;
- 19) galline ovaiole = 0,004 UBA;
- 20) anatre = 0,004 UBA;
- 21) oche = 0,08 UBA;
- 22) struzzi (con più di 1 anno) = 0,15 UBA;
- 23) tacchini = 0,007 UBA.

23) Truthähne = 0,007 GVE.

- b) "Stallmist": gemäß Verordnung EG 1774/2002, in geltender Fassung, Ausscheidungen und/oder Harn von Aufzuchtieren, mit oder ohne Einstreu, oder Vogelmist, nicht behandelt oder behandelt,
- c) "Jauche": den flüssigen Teil der Wirtschaftsdünger, der vorwiegend aus Harn, Ausfluss der Tränke und Sickersäften von Mist und Silofutter bei der Lagerung besteht, sowie das Waschwasser von Tierhaltungsstrukturen, -geräten und -anlagen,
- d) "Mist": den greifbaren Wirtschaftsdünger, der vorwiegend aus Tierausscheidungen, Futterresten und Streumaterial besteht,
- e) "Gülle": den dickflüssigen Wirtschaftsdünger, der aus Jauche und Mist besteht,
- f) "Lagerung": das Lagern von Wirtschaftsdünger und von Abwässern aus landwirtschaftlichen Betrieben und aus Betrieben für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten, die für die Wiederverwendung bestimmt sind,
- g) "Behandlung": jede Tätigkeit einschließlich der Lagerung, die geeignet ist, die Eigenschaften der Wirtschaftsdünger zu ändern, um die landwirtschaftliche Nutzung zu verbessern und die hygienischen und gesundheitlichen Risiken zu reduzieren.

Art. 15

Kriterien für die landwirtschaftliche Nutzung von Dünger

1. Die landwirtschaftliche Nutzung von Dünger hat zum Ziel, die darin enthaltenen Nähr- und Bodenverbesserungsstoffe wiederzuverwerten. Seine Verwendung ist erlaubt, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

- a) Schutz der Gewässer und, für diese, dass das Erreichen der Qualitätsziele laut den Artikeln 25 und 26 des Landesgesetzes nicht beeinträchtigt wird,
- b) Erzeugung einer Düngerwirkung oder Bodenverbesserung durch die Wirtschaftsdünger; Anpassung der angewendeten wirksamen Stickstoffmenge und der Ausbringungszeiten an den Bedarf der Anbaukulturen,
- c) Berücksichtigung der Hygiene- und Gesundheitsvorschriften sowie der Umweltschutzbestimmungen,
- d) Eindämmung der Bildung und Ausbreitung von Aerosol und unangenehmen Gerüchen in Richtung Straßen und Siedlungen einschließlich abseits gelegener Wohngebäude,
- e) Eindämmung der Abrinn- und Auswaschungsgefahr und effektive Einbindung der Wirtschaftsdünger im Boden bei Ausbringung auf Böden ohne Pflanzenbewuchs.

2. Die Ausbringung der Dünger wird auf den tatsächlichen Bedarf der Kultur abgestimmt und zu geeigneten Zeiten durchgeführt, wobei Wirtschaftsdünger bevorzugt werden. Hohe Verabreichungen müssen entsprechend den Regeln der guten fachlichen Praxis aufgeteilt werden. Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger auf den Boden außerhalb des Zeitraumes des Hauptfruchtanbaues ist nur dann möglich, wenn eine Bodenbedeckung durch natürliche Vegetation, Zwischenfruchtanbau oder Deckfrucht gewährleistet ist.

3. Die Ausbringung von Dünger auf geeigneten landwirtschaftlichen Böden wird so durchgeführt, dass

- b) "stallatico": ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati.
- c) "liquame": la parte liquida degli effluenti di allevamento, costituita prevalentemente da urina, perdite di abbeverata, liquidi di sgrondo dei letami e foraggi insilati in fase di stoccaggio e le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- d) "letame": effluente di allevamento palabile, costituito prevalentemente da escrementi degli animali, residui alimentari e materiali della lettiera;
- e) "liquiletame": effluente di allevamento fluido denso, costituito dalla mescolanza di liquame e letame;
- f) "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento e delle acque reflue destinate al riutilizzo, provenienti dalle aziende agricole e agroalimentari;
- g) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i rischi igienico-sanitari.

Art. 15

Criteri per l'utilizzazione agronomica di fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed il loro utilizzo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale;
- b) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante o ammendante sul terreno; l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale;
- d) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol e odori sgradevoli verso strade e centri abitati, comprese le abitazioni isolate;
- e) il contenimento del rischio di ruscellamento, lisciviazione e l'effettiva incorporazione degli effluenti di allevamento nel caso di applicazione a terreni senza copertura vegetale.

2. La distribuzione dei fertilizzanti è effettuata in funzione del reale fabbisogno della coltura e nei periodi idonei, privilegiando gli effluenti di allevamento. Le somministrazioni elevate vanno frazionate secondo le regole della buona pratica agricola. È praticabile l'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, solo se viene garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea o colture intercalari o colture di copertura.

3. L'applicazione di fertilizzanti su terreni agricoli in pendenza ripida è eseguita in modo da evitare il ruscel-

ein Abrinnen in Richtung Oberflächengewässer verhindert wird. Diese Gefahr besteht vor allem bei der Ausbringung von Jauche oder Gülle auf Saatböden mit einer Neigung von mehr als 20 % in Richtung Wasserlauf.

Art. 16 Ausbringungsmenge

1. Die auf landwirtschaftlichen Böden, mit Ausnahme der Gärtnereien und Pflanzenaufzuchten, ausgebrachte jährliche Düngermenge, unter der die durchschnittliche Menge eines Betriebs verstanden wird, darf folgende Stickstoffmengen nicht überschreiten:

- a) 187 kg N/ha (2,2 GVE/ha): für landwirtschaftliche Böden ohne Pflanzenbewuchs,
- b) 255 kg N/ha (3,0 GVE/ha): für landwirtschaftliche Böden mit Kulturen mit hohem Stickstoffbedarf (Mais),
- c) 213 kg N/ha (2,5 GVE/ha): für landwirtschaftliche Böden mit Pflanzenbewuchs bis zu 1.250 m Meereshöhe,
- d) 170 kg N/ha (2 GVE/ha): für landwirtschaftliche Böden mit Pflanzenbewuchs oberhalb von 1.250 m Meereshöhe,
- e) 127,5 kg N/ha (1,5 GVE/ha): für landwirtschaftliche Böden mit Pflanzenbewuchs oberhalb von 1.800 m Meereshöhe.

Art. 17 Beschränkungen für die landwirtschaftliche Nutzung von Dünger

1. Die Ausbringung von Dünger auf nicht landwirtschaftlich genutzten Böden ist verboten. Von diesem Verbot ausgenommen sind Gemüsegärten, Gärten, Parkanlagen, Flächen, die für öffentliches und privates Grün bestimmt sind, sowie Flächen, die wieder gewonnen und rekultiviert werden. Die Ausbringung von Dünger und Kunstdünger im Wald ist verboten.

2. Verboten ist die Ausbringung von Mist, Kompost, Jauche, Gülle und Kunstdünger vom 1. Dezember bis Ende Februar des Folgejahres.

3. Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger ist verboten

- a) falls Jauche und Gülle mit den für den menschlichen Verzehr bestimmten Produkten in direkten Kontakt kommen können,
- b) im Gemüsebau, bei vorhandener Kultur, sowie im Obstbau, außer die Ausbringungsart beeinträchtigt nicht die Pflanzenteile über dem Boden,
- c) im Futterbau, in den drei Wochen vor dem Schnitt oder vor der Beweidung.

4. Die Nutzung von Dünger ist verboten

- a) auf gefrorenen und schneebedeckten Böden,
- b) auf wassergesättigten und überschwemmten Böden sowie auf Böden mit anstehendem Grundwasser oder mit aktiven Rutschungen,
- c) in einem Abstand von weniger als 5 m von natürlichen Wasserläufen und von künstlichen Abzugsgräben des Hauptabflussnetzes ohne Damm,
- d) in der Nähe der Ufer von natürlichen Seen, in einem Abstand von weniger als 10 m,
- e) in der Nähe von Straßen und Siedlungen, in einem Abstand von weniger als 5 bzw. 20 m, außer die Jauche wird sofort in den Boden eingearbeitet oder mit Techniken ausgebracht, die die Ausbreitung von unangenehmen Gerüchen reduzieren.

lamenteo verso acque superficiali. Tale pericolo sussiste soprattutto in caso di applicazione di liquame o liquiletame su terreni seminativi con pendenza verso il corso d'acqua superiore al 20%.

Art. 16 Dosi di applicazione

1. La quantità annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione delle giardinerie e vivai, non può superare le seguenti quantità di azoto:

- a) 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha): per terreni agricoli senza copertura vegetale;
- b) 255 kg N/ha (3,0 UBA/ha): per terreni agricoli con colture ad alto fabbisogno di azoto (mais);
- c) 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.;
- d) 170 kg N/ha (2 UBA/ha): per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.;
- e) 127,5 kg N/ha (1,5 UBA/ha) per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m..

Art. 17 Limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti

1. L'applicazione di fertilizzanti è vietata sui terreni non interessati dall'attività agricola, fatta eccezione per gli orti, i giardini, i parchi, le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale. L'applicazione di fertilizzanti e concimi chimici è vietata nei boschi.

2. L'applicazione di letami, composti, liquami, liquiletami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1 dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.

3. L'applicazione di effluenti da allevamento è vietata:

- a) nei casi in cui i liquami e liquiletami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, salvo che il sistema di distribuzione consenta l'integrale salvaguardia della parte aerea delle piante;
- c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

4. L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato:

- a) su terreni gelati e su terreni innevati;
- b) su terreni saturi d'acqua, inondata, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- c) a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali di scolo artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio;
- d) in prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m;
- e) in prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengano immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.

5. In Ausnahmefällen, in denen in der Zeit, in der das Verbot der Ausbringung von Dünger gilt, ein Überschuss in den Lagerstätten vorhanden ist und folglich die Gefahr einer Gewässerverunreinigung gegeben ist, und nach vorheriger Feststellung, dass keine anderen Nutzungs-, Lagerungs- oder Ablieferungsmöglichkeiten bestehen, erteilt der Direktor des zuständigen Forstinspektorates eine Sonderermächtigung mit Vorschriften zur Begrenzung der Verunreinigungsgefahr. Eine Kopie der Ermächtigung wird der zuständigen Gemeinde und der Agentur übermittelt, die die gegebenenfalls notwendigen Anpassungsmaßnahmen vorschreiben.

6. In den nur als Weide genutzten Zonen alpinen Grüns dürfen ausschließlich die direkt vor Ort erzeugten Wirtschaftsdünger verwendet werden

Art. 18

Lagerstätten für Wirtschaftsdünger

1. Durch die Art und Weise der Lagerung sollen der Schutz der Umwelt und die sachgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Wirtschaftsdünger gewährleistet werden, indem sichergestellt wird, dass sie in den aus landwirtschaftlicher Sicht geeignetsten Zeiträumen und zu geeigneten Bedingungen für die Ausbringung zur Verfügung stehen.

2. Für die Lagerung von Mist werden eigene dicke Bodenplatten mit mindestens 1 m hohen geeigneten Außenmauern und mindestens einer Öffnung für die Zufahrt der Maschinen für den Materialabtransport errichtet; bei Bedarf ist an der Zufahrt eine geeignete Verschlussvorrichtung angebracht, welche das Austreten von Mist verhindert. Diese Vorrichtung wird im Folgenden Mistlege genannt. Die Bodenplatte muss eine Mindestneigung von 2 % aufweisen, damit das Sickerwasser in geeignete Auffangbecken geleitet und darin gesammelt werden kann. Die Auffangbecken für Jauche und Gülle werden dicht errichtet, wobei in der Regel vorgesehen ist, dass das Lagerungsvolumen neuer Becken für Betriebe mit mehr als 50 GVE in mindestens zwei Einheiten aufgeteilt wird.

3. Die Bemessung der Lagerstätten berücksichtigt die Art und die klimatischen Verhältnisse des Ortes, wobei auf jeden Fall eine Lagerungskapazität für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zu gewährleisten ist; bei saisongenutzten Ställen wie Almen entspricht die Lagerungskapazität jedoch dem Nutzungszeitraum. Für die Wirtschaftsdünger, die an eine zwischenbetriebliche Behandlungsanlage angeliefert werden, muss am Betrieb selbst eine Lagerungskapazität für einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten gewährleistet sein.

4. Tierhaltungen mit mehr als zwei GVE verfügen über die Lagerstätten laut Absatz 2; sie weisen folgende Mindestkapazität auf:

a) Rinder und Schweine

Mist – Jauche: Mistlege mit einer Fläche von 3 m²/GVE und Auffangbecken für Jauche mit einem Volumen von 3 m³/GVE,

Gülle: Auffangbecken mit einem Volumen von 9 m³/GVE,

b) Schafe, Ziegen und Geflügel

Mist: für die Aufzucht auf Stroh ist keine Lagerstätte erforderlich; für andere Aufzuchtarten ist eine Mistlege mit einer Fläche von 1 m²/GVE erforderlich,

5. Il direttore dell'Ispettorato forestale competente rilascia un'autorizzazione straordinaria con prescrizioni volte a limitare il pericolo di inquinamento in casi eccezionali, in cui durante il periodo di divieto di applicazione di fertilizzanti risulta un esubero nei depositi con conseguente pericolo di inquinamento dei corpi idrici e previo accertamento che non esistono altre possibilità di utilizzo, deposito o conferimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al comune competente e all'Agenzia, i quali prescrivono, se necessario, gli interventi di adeguamento.

6. Nelle zone di verde alpino utilizzate solo a pascolo possono essere utilizzati esclusivamente gli effluenti di allevamento prodotti direttamente in tali zone.

Art. 18

Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento

1. Le modalità di stoccaggio sono finalizzate a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti di allevamento, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.

2. Per lo stoccaggio dei letami sono realizzate apposite platee impermeabili, munite di idoneo muro perimetrale avente un'altezza minima di un metro, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per l'asportazione del materiale; in caso di necessità l'accesso va provvisto di idoneo sistema di chiusura che impedisca la fuoriuscita di letame. Tale struttura in seguito viene denominata platea di stoccaggio per il letame. La platea ha una pendenza non inferiore al 2%, in modo da rendere possibile la raccolta e il convogliamento dei liquidi di sgrondo in apposite vasche di stoccaggio. Le vasche di stoccaggio per i liquami ed il liquiletame sono realizzate a perfetta tenuta e di norma, per aziende con oltre 50 UBA, è previsto il frazionamento del volume di stoccaggio delle vasche di nuova costruzione in almeno due compartimenti.

3. Il dimensionamento dei depositi di stoccaggio tiene conto della tipologia e delle condizioni climatiche del luogo, assicurando in ogni caso una capacità di stoccaggio per un periodo di almeno sei mesi, fatta eccezione per le stalle ad uso stagionale, quali le malghe, per le quali tale capacità è coincidente al periodo di utilizzo. Per gli effluenti di allevamento, che vengano conferiti ad un impianto di trattamento interaziendale presso l'azienda stessa, è assicurato un volume di stoccaggio per un periodo di almeno due mesi.

4. Gli allevamenti con più di due UBA sono dotati di depositi di stoccaggio di cui al comma 2, aventi le seguenti capacità minime:

a) Bovini e suini

Letame - liquame: platea di stoccaggio per il letame con superficie di 3 m²/UBA e vasca di stoccaggio dei liquami con un volume di 3 m³/UBA;

Liquiletame: vasca di stoccaggio con volume di 9 m³/UBA;

b) Ovini, caprini e avicoli

Letame: per l'allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio; per altri tipi d'allevamento è richiesta una platea di stoccag-

<p>Jauche: Auffangbecken mit einem Volumen von 1 m³/GVE; dieses Becken ist nicht erforderlich, wenn die Mistlege abgedeckt ist,</p> <p>c) Pferde Mist: Mistlege mit einer Fläche von 2 m²/GVE, Jauche: Auffangbecken mit einem Volumen von 0,5 m³/GVE; dieses Becken ist nicht erforderlich, wenn die Mistlege abgedeckt ist,</p> <p>d) im Falle extensiver Tierhaltung mit ganzjähriger Freilandhaltung sind keine Lagerstätten für Wirtschaftsdünger erforderlich.</p> <p>5. Tierhaltungen mit zwei oder weniger GVE wenden geeignete Maßnahmen an, um den direkten Jaucheabfluss in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation zu vermeiden.</p> <p>6. Will der Inhaber der Tierhaltung in Anbetracht der besonderen Zuchtmethode oder der besonderen Methode der Behandlung des Wirtschaftsdüngers eine Lagerstätte von geringerem Ausmaß als die in den Absätzen 3 und 4 angegebenen Ausmaße errichten, so erstellt er ein entsprechendes Projekt, mit dem er die technische Wahl begründet und die Einhaltung der in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Bestimmungen nachweist. In diesen Fällen ist ein vorheriges bindendes Gutachten der Agentur notwendig.</p> <p>7. Für die intensive Tierhaltung mit ständiger Haltung in Pferchen gelten folgende Vorschriften:</p> <p>a) es sind geeignete Maßnahmen anzuwenden, um den direkten Jaucheabfluss in Oberflächengewässer zu vermeiden, b) von Oberflächengewässern ist ein Mindestabstand von 10 m einzuhalten, c) die Standorte sind außerhalb des Abflussbereiches von Schmelzwasser zu wählen, d) der Boden darf nicht von Natur aus staunass sein, e) der Mist ist regelmäßig zu sammeln und in geeigneten Mistlegen zu lagern.</p> <p>8. Die, auch nur vorübergehende, Lagerung von Wirtschaftsdünger in Waldgebieten ist verboten.</p> <p>9. Jauche und Gülle aus Viehhaltungsbetrieben dürfen nicht in die Kanalisation abgeleitet werden.</p> <p>10. Tierhaltungen die nicht den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen, sind innerhalb von zwei Jahren ab In-Kraft-Treten dieser Verordnung anzupassen. In Fällen wo die Anpassung der bestehenden Lagerstätten für Mist an die Mindestmaße gemäß Absätze 3 und 4 nicht möglich oder aus Kostengründen unangemessen ist, kann die Gemeinde in begründeten Fällen eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Eine zweimonatige Lagerungskapazität der Düngerstätte muss auf jedem Fall gegeben sein.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 Zwischenlagerung von Mist</p> <p>1. Mist darf ohne Bodenversiegelung nur auf für die Ausbringung bestimmten Böden oder in deren unmittelbarer Nähe unter Einhaltung folgender Bedingungen zwischengelagert werden:</p>	<p>gio per il letame con una superficie pari a 1 m²/UBA; Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 1 m³/UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio di letame è coperta;</p> <p>c) Equini Letame: platea di stoccaggio per il letame con una superficie di 2 m²/UBA; Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 0,5 m³/UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;</p> <p>d) nel caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l'anno all'aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.</p> <p>5. Allevamenti con un numero di UBA pari o inferiore a 2 adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di liquami verso acque superficiali o in rete fognaria.</p> <p>6. Il titolare dell'allevamento che, in considerazione del particolare metodo di allevamento o di trattamento degli effluenti di allevamento, intende realizzare un deposito per lo stoccaggio con dimensioni inferiori a quelle indicate ai commi 3 e 4, predispone il relativo progetto con cui giustifica la scelta tecnica e dimostra il rispetto di quanto stabilito ai commi 2 e 3. In questi casi è richiesto il preventivo parere vincolante dell'Agenzia.</p> <p>7. Per il bestiame tenuto in modo intensivo stabilmente all'aperto entro recinti chiusi, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) vanno adottati idonei interventi atti ad evitare il deflusso diretto di liquami verso acque superficiali; b) va mantenuta una distanza di almeno 10 m dalle acque superficiali; c) non possono essere ubicati in corrispondenza delle direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve; d) il terreno non può essere bagnato per natura; e) il letame va raccolto periodicamente e depositato in idonee platee di stoccaggio.</p> <p>8. È vietato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di effluenti di allevamento in zone boschive.</p> <p>9. È vietato lo scarico di liquami e di liquiletame di origine zootecnica nella rete fognaria.</p> <p>10. Gli allevamenti non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui l'adeguamento di depositi per lo stoccaggio dei liquami esistenti alle capacità minime di cui ai commi 3 e 4 sia manifestamente impossibile o economicamente insostenibile, il comune può concedere in casi motivati una deroga. Va garantito in ogni caso una capacità di deposito di almeno due mesi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 Deposito temporaneo di letame</p> <p>1. Depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo sono realizzabili solo in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione, alle seguenti condizioni:</p>
---	---

- a) es ist nur Mist zulässig, der vorher für mindestens 60 Tage auf einer Mistlege gelagert wurde,
- b) er darf nur auf Böden zwischengelagert werden, die für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt sind,
- c) die Lagerung von Mist erfolgt in Form von kompakten Haufen, damit die Kontaktfläche mit dem Regenwasser und dem Boden höchstmöglich reduziert wird,
- d) es darf kein Sickersaft in Oberflächengewässer abfließen und von Wasserläufen jeder Art ist ein Mindestabstand von 10 m einzuhalten,
- e) der Standort wird außerhalb der bevorzugten Abflussbereiche von Schmelzwasser gewählt und der Boden darf nicht von Natur aus staunass sein,
- f) der Abstand von öffentlichen Straßen beträgt mindestens 5 m; es darf kein Sickersaft auf Straßen jeder Art abfließen,
- g) der Mindestabstand von nicht betrieblichen Wohngebäuden beträgt mindestens 25 m.

Art. 20

Behandlungsanlagen für Wirtschaftsdünger

1. Bei gleichen Bedingungen werden Behandlungsanlagen bevorzugt, welche die Düngereigenschaften verbessern und die Energierückgewinnung erlauben. Behandlungen, die die Zugabe von Substanzen erfordern, die für den Boden, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Konzentration potentiell schädlich sind, sind verboten.

2. Die direkte Kompostierung auf unversiegeltem Boden ist unter Beachtung der Bedingungen laut Artikel 19 zulässig.

3. Bei den Anlagen zur anaeroben Behandlung der Wirtschaftsdünger wie Biogasanlagen ist mit vorheriger Ermächtigung gemäß Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4, auch die Mitbehandlung von organischen Abfällen und pflanzliche Erzeugnissen unter Einhaltung folgender Bedingungen zulässig:

- a) die Höchstmenge von zugefügten organischen Abfällen und pflanzlichen Erzeugnissen, die nicht aus den Produktionsflächen des Betriebes stammen, darf nicht 20 % der behandelten Jahresgesamtmenge überschreiten,
- b) es dürfen ausschließlich organische Abfälle und pflanzliche Erzeugnisse eingebracht werden, die in Südtirol erzeugt werden,
- c) mit der Zugabe von organischen Abfällen oder pflanzlichen Erzeugnissen, die nicht im Futterkreislauf eingebunden sind, darf die Stickstoffmenge laut Artikel 16 Absatz 1 nicht überschritten werden, wobei für 15 t/Jahr organischer Abfall oder pflanzliche Erzeugnisse eine Menge von 85 kg Stickstoff (1 GVE) angenommen wird.

4. Wenn die Bedingungen laut Absatz 3 eingehalten werden, unterliegt die landwirtschaftliche Nutzung der behandelten Wirtschaftsdünger nicht den Bestimmungen des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4.

5. Für Behandlungsanlagen mit einer Kapazität von mehr als 200 GVE sind die Genehmigung und die Ermächtigung zum Betrieb seitens der Agentur unter Anwendung der Verfahren laut den Artikeln 38 und 39 des Landesgesetzes erforderlich. Für Anlagen, die auch die Mitbehandlung von organischen Abfällen vorsehen,

- a) è ammesso solo letame preventivamente stoccato per almeno 60 giorni su platea di stoccaggio per il letame;
- b) possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo;
- c) il letame viene depositato formando mucchi compatti, in modo da ridurre al massimo la superficie di contatto con l'acqua piovana ed il sottosuolo;
- d) assenza di possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali e mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi d'acqua di qualsiasi tipo;
- e) divieto di realizzazione in corrispondenza di direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve e il terreno non può essere bagnato per natura;
- f) mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su qualunque tipo di strada non è ammesso il deflusso di colaticcio;
- g) mantenimento di una distanza minima di 25 m dalle case di abitazione non aziendali.

Art. 20

Impianti di trattamento per effluenti di allevamento

1. A parità di condizioni sono preferiti gli impianti di trattamento atti a migliorare le caratteristiche degli effluenti e a consentire il recupero energetico. Sono vietati i trattamenti che comportano l'aggiunta di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo a causa della loro natura o concentrazione.

2. Il compostaggio diretto sul suolo senza impermeabilizzazione è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19.

3. Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e prodotti vegetali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la quantità massima di rifiuti organici e prodotti vegetali che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda immessi non può superare il 20% della quantità totale annua trattata;
- b) possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e i prodotti vegetali prodotti nel territorio della provincia di Bolzano;
- c) con l'aggiunta di rifiuti organici o prodotti vegetali non coinvolti nel ciclo foraggiero non può essere superato il carico di bestiame di cui all'articolo 16, comma 1 considerando 15 t/a di rifiuti organici o prodotti vegetali pari a 85 kg di azoto (1 UBA).

4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti trattati non è assoggettata alla legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, se sono rispettate le condizioni di cui al comma 3.

5. Gli impianti di trattamento con una capacità superiore a 200 UBA sono soggetti ad approvazione ed autorizzazione all'esercizio da parte dell'Agenzia, applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Gli impianti che prevedono anche il cotrattamento di rifiuti organici sono soggetti anche ad appro-

sind außerdem die Genehmigung und die Ermächtigung gemäß Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4, erforderlich.

6. Kompostieranlagen und Anlagen zur anaeroben Behandlung der Wirtschaftsdünger, die nicht den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen, werden innerhalb von zwei Jahren ab In-Kraft-Treten dieser Verordnung angepasst.

Art. 21 **Durch Nitrate landwirtschaftlichen Ursprungs gefährdete Gebiete**

1. Die durch Nitrate landwirtschaftlichen Ursprungs gefährdeten Gebiete werden entsprechend den Kriterien ausgewiesen, die im I. Kapitel II. Titel des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. März 2006, Nr. 152, festgelegt sind.

2. In den durch Nitrate landwirtschaftlichen Ursprungs gefährdeten Gebieten darf die Wirtschaftsdüngermenge jedes einzelnen Betriebes oder Aufzuchtbetriebes auf jeden Fall eine Stickstoffzugabe von 170 kg (2,0 GVE) pro ha/Jahr nicht überschreiten.

3. Innerhalb eines Jahres nach Ausweisung der Gebiete laut Absatz 1 erarbeitet die Agentur in Zusammenarbeit mit der Landesabteilung Landwirtschaft verpflichtende Aktionsprogramme, die den Schutz und die Sanierung der durch Nitrate landwirtschaftlichen Ursprungs verunreinigten Gewässer gewährleisten sollen, unter Berücksichtigung

- a) der Zeiträume, in denen die Ausbringung bestimmter Arten von Dünger auf den Böden verboten ist,
- b) des Fassungsvermögens der Lagerstätten für Wirtschaftsdünger, welches größer sein muss als jenes, das für die Lagerung während des längsten Zeitraumes, in dem die Ausbringung auf den Boden verboten ist, erforderlich ist,
- c) der Bodenart und der Bodenneigung,
- d) der klimatischen Verhältnisse, der Niederschläge und der Bewässerung,
- e) der Bodennutzung und der Bewirtschaftungspraxis einschließlich der Rotations- und Fruchtfolgesysteme,
- f) der Bestimmungen, die auf staatlicher Ebene für die landwirtschaftliche Nutzung in Gebieten, die durch Nitrate gefährdet sind, vorgesehen sind.

Art. 22 **Technische Vorschriften zur landwirtschaftlichen Nutzung der Abwässer aus landwirtschaftlichen Betrieben und aus Betrieben für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten**

1. Die landwirtschaftliche Nutzung der Abwässer aus landwirtschaftlichen Betrieben und Betrieben für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten ist auf die Wiederverwendung von Wasser oder Nährstoffen ausgerichtet. Zu diesem Zweck können die Abwässer aus den Betrieben laut den Ziffern 7, 8, 9 und 10 der Anlage L zum Landesgesetz unter Einhaltung folgender Bedingungen verwendet werden:

- a) Eignung, auf dem Boden einen Düngungs-, Verbesserungs- oder Bewässerungseffekt zu bewirken,
- b) Ausschluss der nicht mit dem Produktionsprozess verbundenen Waschwässer von Außenflächen,
- c) im Weinbau, Ausschluss der Wässer aus besonde-

vazione ed autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

6. Gli impianti di compostaggio e quelli di trattamento anaerobico di effluenti di allevamento non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21 **Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola**

1. Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate secondo i criteri definiti dal Titolo II, capo I del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantità di effluente di allevamento non può, in ogni caso, determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore ai 170 kg (2,0 UBA) per ha/a.

3. Entro un anno dall'individuazione delle zone di cui al comma 1, l'Agenzia, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Agricoltura, predispone programmi d'azione obbligatori, finalizzati a garantire la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, che tengono conto:

- a) dei periodi in cui è proibita l'applicazione ai terreni di determinati tipi di fertilizzanti;
- b) della capacità dei depositi per effluenti di allevamento, che deve essere superiore a quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo di durata massima, durante il quale è proibita l'applicazione al terreno;
- c) del tipo e della pendenza del suolo;
- d) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
- e) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale;
- f) delle disposizioni previste a livello statale per l'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati.

Art. 22 **Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole ed agroalimentari**

1. L'utilizzazione agronomica di acque reflue di aziende agricole e agroalimentari è finalizzata al recupero dell'acqua o delle sostanze nutritive. A tale scopo possono essere utilizzate le acque reflue provenienti dalle aziende di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'allegato L della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) idoneità a produrre sul suolo un effetto concimante o ammendante o irriguo;
- b) esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- c) per il settore vitivinicolo, esclusione delle acque de-

ren Verfahren wie Blauschönung und Entschwefelung von nicht gärungsfähigem Most, Produktion von Mostkonzentrat und rektifiziertem Mostkonzentrat,

- d) in der Milchwirtschaft, Ausschluss von Milchserum, Buttermilch, Molke und Prozesswässern der Brühkäseherstellung in Betrieben, die eine Milchmenge von mehr als 100.000 l im Jahr verarbeiten.

2. Für die Nutzungsverbote, die Lagerungsbehälter, die Ausbringungstechniken und die Ausbringungsmenge gelten die Bestimmungen dieses Kapitels.

Art. 23 Mitteilungen

1. Für Betriebe, die laut land- und forstwirtschaftlichem Informationssystem mehr als zehn GVE und einen Viehbesatz von mehr als vier GVE pro ha landwirtschaftlich genutzter Fläche aufweisen, fordert die Landesabteilung Landwirtschaft folgende ergänzende Daten zur Wirtschaftsdüngerbewirtschaftung an:

- a) Art der Tierhaltung, angewandtes System zur Beseitigung der Ausscheidungen und Eigenschaften der erzeugten Wirtschaftsdünger,
- b) Standort, Fassungsvermögen und Eigenschaften der Lagerstätten in Bezug auf die Art und die Menge der Wirtschaftsdünger, der Waschwässer von Tierhaltungsstrukturen, -geräten und -anlagen oder der Abwässer,
- c) andere Formen der Behandlung neben der Lagerung und Eigenschaften der Anlagen und der behandelten Wirtschaftsdünger,
- d) landwirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebes mit Katastererfassung der Böden, die für die Ausbringung der Wirtschaftsdünger bestimmt sind, mit Angabe der Fläche, der Kulturart und der Bescheinigung des entsprechenden Nutzungstitels,
- e) Ausbringungstechniken, mit Angabe der verwendeten Maschinen und Ausrüstung sowie Zeiten, in denen sie verfügbar sind,
- f) Bodenuntersuchungen, die den Gehalt an Nährstoffen belegen können,
- g) Bestimmung des überschüssigen Wirtschaftsdüngers.

2. Die Mitteilung der Daten laut Absatz 1 wird dem zuständigen Forstinspektorat innerhalb von 30 Tagen nach Aufforderung vorgelegt. Der Betroffene muss eventuelle Änderungen betreffend die Art, die Menge und die Eigenschaften der Wirtschaftsdünger sowie die für die Ausbringung bestimmten Böden rechtzeitig mitteilen.

3. Das zuständige Forstinspektorat überprüft die Übereinstimmung der übermittelten Daten und meldet festgestellte Störungen oder Unregelmäßigkeiten der Agentur für die Ergreifung der notwendigen Maßnahmen. Für die Bestimmung der Maßnahmen nimmt die Agentur die technische Beratung der Landesabteilung Landwirtschaft in Anspruch.

4. Die Agentur und die Landesabteilungen Landwirtschaft und Forstwirtschaft können weitere Informationen zu den Daten laut den Absätzen 1, 2 und 3 einholen und ergänzende Daten auch von Tierhaltungsbetrieben anfordern, die nicht unter jene laut Absatz 1 fallen.

5. Die Betriebe mit intensiver Tierhaltung laut Zif-

rivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;

- d) per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, esclusione del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

2. Per i divieti di utilizzazione, i serbatoi di stoccaggio, le tecniche di distribuzione e le dosi di applicazione valgono le disposizioni del presente capo.

Art. 23 Comunicazioni

1. Per le aziende, che in base al Sistema informativo agricolo forestale, hanno più di 10 UBA e un carico bestiame superiore a 4 UBA per ettaro di superficie agricola utilizzata, la Ripartizione provinciale Agricoltura richiede i seguenti dati integrativi riguardanti la gestione degli effluenti di allevamento:

- a) tipo di stabulazione, sistema di rimozione delle deiezioni adottato e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
- b) ubicazione, capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, di attrezzature ed impianti zootecnici o delle acque reflue;
- c) altre forme di trattamento utilizzate oltre allo stoccaggio e caratteristiche degli impianti e degli effluenti di allevamento trattati;
- d) superficie agricola utilizzata dell'azienda, con identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento, indicando superficie, tipo di coltura e attestazione del relativo titolo d'uso;
- e) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
- f) analisi del suolo idonee ad attestare il contenuto in elementi nutrizionali dello stesso;
- g) destinazione degli effluenti di allevamento in esubero.

2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1, è presentata all'Ispettorato forestale competente, entro 30 giorni dalla richiesta. Resta fermo l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento nonché i terreni destinati all'applicazione.

3. L'Ispettorato forestale competente verifica la rispondenza dei dati trasmessi e, se rileva anomalie o irregolarità, le segnala all'Agenzia per l'adozione dei provvedimenti necessari. Per la definizione dei provvedimenti, l'Agenzia si avvale della consulenza tecnica della Ripartizione provinciale Agricoltura.

4. L'Agenzia e le Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, possono richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2, e 3 e richiedere la comunicazione di dati integrativi anche alle aziende zootecniche non comprese tra quelle di cui al comma 1.

5. Le aziende di allevamento intensivo di cui al

fer 6.6 der Anlage 1 zum gesetzesvertretenden Dekret vom 4. August 1999, Nr. 372, sowie Betriebe, in welchen mehr als 500 Rinder gezüchtet werden, legen der Agentur innerhalb eines Jahres ab In-Kraft-Treten dieser Verordnung einen Düngeplan vor, der folgende Elemente für die Stickstoffbilanzierung enthält:

- a) Stickstoffzehrung der angebauten Pflanzen,
- b) Auswirkung der vorherigen Pflanzenarten,
- c) Auswirkung der vorherigen organischen Düngungen,
- d) Stickstoffzufuhr der organischen und mineralischen Dünger und landwirtschaftliche Wirksamkeit der Stickstoffzufuhr, die von der Ausbringungszeit, der Ausbringungsart und der Düngerart abhängt.

6. Die landwirtschaftliche Nutzung der Abwässer aus landwirtschaftlichen Betrieben und aus Betrieben für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten laut Artikel 22 muss mitgeteilt werden. Die Mitteilung enthält folgende Angaben:

- a) eindeutige Identifikation des Betriebes, des Inhabers und des gesetzlichen Vertreters sowie des Standortes des Betriebes und eventuell sämtlicher weiterer mit dem Betrieb verbundener Tätigkeiten,
- b) geschätztes Volumen und Art der jährlich erzeugten Abwässer,
- c) Fassungsvermögen und Eigenschaften in Bezug auf die Menge und die Art der Abwässer und der Waschwässer der Strukturen, der Ausrüstung und der Anlagen sowie auf allfällige andere Formen der Behandlung,
- d) Nutzungsart und Eigenschaften des für die Ausbringung bestimmten Standortes mit entsprechender Katastererfassung und für die Ausbringung genutzte Gesamtoberfläche.

7. Die Mitteilung wird der Agentur mindestens 30 Tage vor Beginn der Tätigkeit vorgelegt. Die Mitteilung hat eine Gültigkeit von fünf Jahren. Der Betroffene muss eventuelle Änderungen betreffend die Art, die Menge, die Nutzung und die Eigenschaften der für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmten Abwässer rechtzeitig mitteilen.

8. Bei überbetrieblichen Behandlungsanlagen für Wirtschaftsdünger legt der Betreiber der Agentur bis zum 31. Jänner eines jeden Jahres eine Mitteilung vor, die folgende Angaben enthält:

- a) Verzeichnis der Betriebe, die Wirtschaftsdünger liefern, und Viehbestand der einzelnen Betriebe in GVE,
- b) Menge und Eigenschaften allfälliger mitbehandelter organischer Abfälle und pflanzliche Erzeugnisse,
- c) wenn die Ausbringung direkt vom Betreiber der Anlage durchgeführt wird, Grundparzellen, auf welchen die Ausbringung erfolgt, und entsprechende Oberfläche,
- d) für Dünger, die an Betriebe geliefert werden, die selbst keine Wirtschaftsdünger abliefern, gelieferte Menge und die einzelnen Empfängerbetriebe.

Art. 24 Transport

1. Für den Transport der Wirtschaftsdünger und der Abwässer auf Böden, die in durch Nitrate gefährde-

punto 6.6 dell'allegato 1 del decreto legislativo 04/08/1999, n. 372 nonché quelle in cui vengono allevati più di 500 capi bovini presentano all'Agenzia, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che riporta i seguenti elementi per il bilancio dell'azoto:

- a) gli asporti di azoto da parte delle colture praticate;
- b) l'effetto dei precedenti culturali;
- c) l'effetto delle precedenti fertilizzazioni organiche;
- d) gli apporti di azoto dei fertilizzanti organici e minerali; l'efficienza agronomica degli apporti azotati in funzione dell'epoca e delle modalità di distribuzione nonché del tipo di fertilizzante.

6. L'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari di cui all'articolo 22 è soggetta a comunicazione, che contiene i seguenti elementi:

- a) identificazione univoca dell'azienda, del titolare e del legale rappresentante, nonché dell'ubicazione dell'azienda medesima e di tutte le eventuali ulteriori attività ad essa connesse;
- b) volume stimato e tipologia di acque reflue prodotte annualmente;
- c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti nonché indicazioni in merito ad eventuali altre forme di trattamento;
- d) tipo di utilizzazione e caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale ed indicazione della superficie totale utilizzata per lo spandimento.

7. La comunicazione è presentata all'Agenzia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione ha una validità di cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità, l'uso e le caratteristiche delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica.

8. Nel caso di impianti di trattamento di effluenti di allevamento sovraaziendali, il gestore presenta all'Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente i seguenti dati:

- a) elenco delle aziende che conferiscono gli effluenti di allevamento, con indicazione della consistenza in UBA delle singole aziende;
- b) quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti organici e prodotti vegetali cotrattati;
- c) qualora lo spargimento venga effettuato direttamente dal gestore dell'impianto, indicazione delle particelle sulle quali viene effettuato lo spargimento e della relativa superficie;
- d) per gli effluenti conferiti ad aziende che non conferiscono effluenti di allevamento, indicazione delle quantità conferite e delle singole aziende destinatarie.

Art. 24 Trasporto

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue su terreni ubicati in zone vulnerabili da

ten Gebieten laut Artikel 19 des Landesgesetzes liegen, ist ein Begleitdokument erforderlich, das mindestens folgende Angaben enthält:

- a) Identifikation des Betriebes, von dem das transportierte Material stammt, und des gesetzlichen Vertreters des Betriebes,
- b) Beschaffenheit und Menge der transportierten Dünger oder Abwässer,
- c) Kennzeichnung des Transportmittels,
- d) Identifikation des Empfängerbetriebes und des gesetzlichen Vertreters des Betriebs.

Art. 25 Pestizide und Herbizide

1. Die Lagerung erfolgt in eigenen für die Aufbewahrung von Pflanzenschutzmitteln vorgesehenen Räumen, für die keine Überschwemmungsgefahr besteht. Die Räume haben einen undurchlässigen Boden und sind kühl, frost- und feuersicher und gut belüftet. Die Pflanzenschutzmittel mit der Kennzeichnung „sehr giftig“ oder „schädlich“ werden in Schränken oder Räumen aufbewahrt, die mit entsprechendem Verschluss versehen sind und die Aufschrift „Gift“ tragen. Angebrochene oder beschädigte Packungen sind zu verschließen, um ein Verschütten oder Austreten von gefährlichen Dämpfen zu vermeiden.

2. Beim Einfüllen, Zubereiten und Umfüllen der Spritzbrühe darf keine Flüssigkeit auf den Boden oder in Gewässer verschüttet werden. Die für die Ausbringung dieser Mittel verwendeten Geräte dürfen nicht in der Nähe von Wasserläufen, Gräben, Tiefbrunnen und Quellen gereinigt werden. Allfällige Spritzbrühereste sowie das zur Reinigung der Geräte benutzte Waschwasser dürfen ausschließlich auf eigenem Boden ausgesprengt werden. Die aus der Verwendung der Pflanzenschutzmittel stammenden festen Abfallstoffe sind getrennt zu sammeln und gemäß den Bestimmungen des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, zu entsorgen.

3. Die Ausbringung muss so erfolgen, dass Oberflächengewässer nicht verunreinigt werden.

nitrat di cui all'articolo 19 della legge provinciale è richiesta una documentazione di accompagnamento contenente le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- b) la natura e la quantità degli effluenti o delle acque reflue trasportate;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa.

Art. 25 Pesticidi ed erbicidi

1. Lo stoccaggio avviene in locali adibiti alla conservazione di prodotti fitosanitari, non soggetti a pericolo di inondazione, con fondo impermeabile, freschi, protetti dal gelo, a prova di fuoco e aerati. I prodotti con l'indicazione “molto tossici” oppure “nocivi” sono conservati in armadietti o locali dotati di chiusura propria, sui quali è riportata la scritta “Veleno”. Le confezioni già aperte o danneggiate vanno chiuse per evitare la fuoriuscita o lo spargimento di pericolosi vapori.

2. L'approntamento della miscela nelle sue fasi di riempimento, preparazione e travaso avviene in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul terreno e nelle acque. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di questi prodotti è vietato in prossimità di corsi d'acqua, fossi, pozzi e sorgenti. Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere distribuite esclusivamente sul proprio terreno. I residui solidi derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari vanno raccolti in modo differenziato e smaltiti in conformità alla normativa in materia di rifiuti, legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

3. Lo spargimento viene effettuato in modo tale da non inquinare acque superficiali.

VIII - ELENCO DELLE VARIETÀ LOCALI DI CUI ALLA MISURA 214, INTERVENTO 3



AMT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSWESEN
UFFICIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA
Tel. 0471/969600
Telefax 0471/969599

An Josef Untersalmberger
Amt für Obst- und Weinbau
Landhaus 6, Brennerstraße 6
39100 Bozen

Giovanni Peratoner
Sektion Berglandwirtschaft
Sachbereich Ackerbau
Tel: 0471-969661
E-Mail: giovanni.peratoner@provinz.bz.it

Prot. Nr.: 65

Betreff: Liste der gesicherten Südtiroler Lokalsorten

Sehr geehrter Herr Untersalmberger,
Mit Bezug auf Ihre Mails vom 20.10.2006 und vom 23.10.2006 schicke ich Ihnen wie vereinbart die Liste der Südtiroler Landsorten, von denen das Versuchszentrum Laimburg keimfähiges Saatgut bis heute sammeln konnte und die derzeit in der Nordtiroler Genbank in Innsbruck gesichert bzw. in der Vorbereitung zur Aufnahme in der Sammlung sind.

Da im Südtirol keine Dinkellandsorte gesichert werden konnte und uns bekannt ist, dass einige Bauer eine alte Nordtiroler Dinkelsorte namens „Steiners Roter Tiroler Kolbendinkel“ anbauen, habe ich diese Sorte auch aufgelistet.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Liste der gesicherten Südtiroler Landsorten
Laimburg, 15. November 2006


 Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum
 Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale

 AMT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSWESSEN
 UFFICIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA
 Tel. 0471/969500
 Telefax 0471/969599

ROGGEN				
Roggen	Sommer		LSCae010	Vöran
Roggen	Sommer	Langeskorn	LSCae032	Hafling
Roggen	Sommer	St. Felix	LSCae048	Unsere Liebe Frau im Walde
Roggen	Sommer	Aldein	LSCae070	Aldein
Roggen	Sommer	Marzola	LSCae071	Cogolo di Pejo
Roggen	unbekannt		LSC001	Jenesien
Roggen	unbekannt		LSC036	Mölten
Roggen	unbekannt		LSC084	Ritten
Roggen	Winter		LSC002	Brixen
Roggen	Winter		LSC003	Sarnthal
Roggen	Winter		LSC004	Mölten
Roggen	Winter		LSC006	Vahrn
Roggen	Winter	Jaufenthaler	LSC007	Klausen
Roggen	Winter		LSC008	Sarnthal
Roggen	Winter		LSC009	Vöran
Roggen	Winter	Schleger	LSC012	Niederdorf
Roggen	Winter		LSC014	Prad am Stilfser Joch
Roggen	Winter		LSC015	Stiils
Roggen	Winter		LSC023	Sarnthal
Roggen	Winter	Stuefer	LSC024	Sarnthal
Roggen	Winter		LSC027	Enneberg
Roggen	Winter	Ahmtal	LSC028	Rasen-Antholz
Roggen	Winter	Pseirer Roggen	LSC030	St. Leonhard in Passeier
Roggen	Winter	Altrei	LSC041	Altrei
Roggen	Winter	In Hof	LSC042	Uiten
Roggen	Winter	Seiser	LSC043	Kastelruth
Roggen	Winter	Nonstaler	LSC045	Brixen
Roggen	Winter	Breita	LSC046	Martell
Roggen	Winter	St. Felix	LSC047	Unsere Liebe Frau im Walde
Roggen	Winter	Tagusens	LSC051	Kastelruth
Roggen	Winter	Hofer	LSC052	Sarnthal
Roggen	Winter	Sterzinger	LSC053	Enneberg
Roggen	Winter	Fennberg	LSC054	Margreid
Roggen	Winter	St. Leonhard, Passeier	LSC056	St. Leonhard in Passeier
Roggen	Winter	Petkuser Langstroh	LSC057	Mals
Roggen	Winter	Vinschger	LSC058	Laas
Roggen	Winter	Aschbacher	LSC059	Algund
Roggen	Winter	Marteller	LSC060	Martell
Roggen	Winter	Ottenbacher	LSC061	Jenesien
Roggen	Winter	Gial	LSC062	Schluderns
Roggen	Winter	Jaufentaler	LSC064	Lajen
Roggen	Winter	Stabler	LSC065	Karneid
Roggen	Winter	Vinschger II	LSC066	Latsch
Roggen	Winter	St. Gertraud	LSC068	Uiten
Roggen	Winter	Chrisanthanser	LSC069	Graun im Vinschgau
Roggen	Winter	St. Felix (Jenesien)	LSC071	Unsere Liebe Frau im Walde
Roggen	Winter	St. Felix (Vinschgau)	LSC072	Unsere Liebe Frau im Walde
Roggen	Winter	Ottenbacher?	LSC073	Sarnthal
Roggen	Winter	Segala	LSC074	Cogolo di Pejo
Roggen	Winter		LSC079	Prad am Stilfser Joch
Roggen	Winter	Ottenbacher	LSC086	Mals
Roggen	Winter	Martell	LSC088	



Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum
 Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale
LAIBURG

AMT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSWESEN
 UFFICIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA
 Tel. 0471/969500
 Telefax 0471/969599

WEIZEN				
Weizen	Sommer	St. Felix	LTAae001	Unsere Liebe Frau im Walde
Weizen	Sommer	Karnol	LTAae025	Brixen
Weizen	Sommer	Mutzen	LTAae028	Enneberg
Weizen	Sommer	Fennberg	LTAae029	Margreid
Weizen	Sommer	Gschneir	LTAae030	Schluderns
Weizen	Sommer	St. Helena	LTAae037	Aldein
Weizen	Winter		LTA003	Lajen
Weizen	Winter		LTA004	Klausen
Weizen	Winter		LTA007	Natz-Schabs
Weizen	Winter	Karnol	LTA024	Brixen
Weizen	Winter	Tagusens	LTA026	Kastelruth
Weizen	Winter	Garn	LTA027	Feldthurns
Weizen	Winter	Fleimstal	LTA032	Truden
Weizen	Winter	"Toderer"	LTA035	Karneid
Weizen	Winter	Formont "Mutzen"	LTA036	Enneberg

GERSTE

Gerste	Sommer		LHVae002	Niederdorf
Gerste	Sommer		LHVae006	Natz-Schabs
Gerste	Sommer	Furlan	LHVae008	Altrei
Gerste	Sommer	Marino	LHVae009	Sand in Taufers
Gerste	Sommer	Moritzen	LHVae010	Sand in Taufers
Gerste	Sommer	Stuefer	LHVae011	Sarntal
Gerste	Sommer	Breita	LHVae012	Martell
Gerste	Sommer	St. Felix	LHVae013	Unsere Liebe Frau im Walde
Gerste	Sommer	Lehrerhof	LHVae014	Proveis
Gerste	Sommer	Tagusens	LHVae015	Kastelruth
Gerste	Sommer	Orde	LHVae016	Enneberg
Gerste	Sommer	Fennberg	LHVae017	Margreid
Gerste	Sommer	Capriana	LHVae019	Truden
Gerste	Sommer	St. Felix	LHVae024	Unsere Liebe Frau im Walde
Gerste	Sommer		LHVae025	
Gerste	unbekannt		LHV007	Abtei
Gerste	unbekannt		LHV021	Ulten



AMT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSWESSEN
UFFICIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA

Tel. 0471/969500
Telefax 0471/969599

HAFER

Hafer	Sommer		LAS000	
Hafer	Sommer		LAS001	Mölten
Hafer	Sommer		LAS002	Vahrn
Hafer	Sommer		LAS003	Sarntal
Hafer	Sommer		LAS004	Vöran
Hafer	Sommer		LAS005	Stilfs
Hafer	Sommer		LAS006	Stilfs
Hafer	Sommer		LAS008	Sarntal
Hafer	Sommer	Ultner	LAS015	Ulten
Hafer	Sommer	Stuefer	LAS016	Sarntal
Hafer	Sommer	Hartmair	LAS017	Sand in Taufers
Hafer	Sommer	Karnol	LAS018	Brixen
Hafer	Sommer	Garn	LAS019	Feldthurns
Hafer	Sommer	Sarntal	LAS020	Sarntal
Hafer	Sommer	Avena	LAS021	Enneberg
Hafer	Sommer	Fennberg	LAS022	Margreid
Hafer	Sommer		LAS027	
Hafer	Sommer	Frühhafer Südtirol	LAS028	
Hafer	Sommer		LAS029	
Hafer	Sommer	Obernberger Schwarzhafer	LAS030	
Hafer	Sommer	Nackthafer Tirol	LAS031	

DINKEL

Dinkel	Winter	Steiners Roter Tiroler Kolbendinkel	
--------	--------	-------------------------------------	--



Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum
Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale
LAIMBURG

AMT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSWESEN
UFFICIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA
Tel. 0471/969500
Telefax 0471/969599

BUCHWEIZEN

Buchweizen	Sommer		LFE002	Lajen
Buchweizen	Sommer		LFE004	Klausen
Buchweizen	Sommer		LFE006	Niederdorf
Buchweizen	Sommer		LFE007	Kurtatsch
Buchweizen	Sommer	Brixen	LFE008	Brixen
Buchweizen	Sommer	Altrei	LFE009	Altrei
Buchweizen	Sommer	Seis	LFE010	Kastelruth
Buchweizen	Sommer	Karnoi	LFE011	Brixen
Buchweizen	Sommer	Garn	LFE013	Feldthurns
Buchweizen	Sommer	St. Leonhard, Passeier	LFE014	St. Leonhard in Passeier
Buchweizen	Sommer	Klausen	LFE015	Klausen
Buchweizen	Sommer	Villanders	LFE016	Villanders
Buchweizen	Sommer	Obertall	LFE018	Schenna
Buchweizen	Sommer	Aldein	LFE019	Truden
Buchweizen	Sommer		LFE026	



***IX - Risultati del progetto MITO2000
e Farmland Bird Index 2000-2005 (LIPU)***

SPECIE COMUNI DI AMBIENTE AGRICOLO NIDIFICANTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E RELATIVO INDICATORE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE (2000-2005)



Risultati generali del progetto MITO2000 nella Provincia autonoma di Bolzano

I dati raccolti nell'ambito del progetto MITO2000 nel periodo 2000-2005 nella Provincia autonoma di Bolzano riguardano 59 particelle UTM 10x10 km (comprendendo anche le particelle di confine con la Provincia autonoma di Trento e con le regioni confinanti e le particelle con un numero di punti inferiori ai 15 previsti) e 2 ZIO (Zone di Interesse Ornitologico, aree identificate appositamente per il progetto di monitoraggio), per un totale di 1.185 rilevamenti puntiformi, 131 specie e 16.736 coppie stimate, suddivisi negli anni come indicato nella Tabella 0.1.

Tabella 0.1. Numero di campionamenti puntiformi, specie e coppie stimate nell'ambito dei due programmi di rilevamento per ciascun anno di progetto.

Anno	Programma	Punti d'ascolto	Specie	Coppie stimate
2000	Randomizzato	193	89	2746,0
2000	ZIO	21	84	511,5
2001	Randomizzato	115	84	1709,0
2001	ZIO	20	75	593,0
2002	Randomizzato	166	84	1900,0
2002	ZIO	20	74	509,0
2003	Randomizzato	255	100	3123,0
2003	ZIO	16	62	496,0
2004	Randomizzato	208	85	2463,5
2004	ZIO	14	64	335,5
2005	Randomizzato	150	87	1950,5
2005	ZIO	7	52	399,0

Selezione delle aree di campionamento e delle specie per il calcolo del Farmland Bird Index.

La valutazione degli andamenti delle specie comuni di ambiente agricolo, effettuata utilizzando il software TRIM (*TRends & Indices for Monitoring Data*), si basa su dati raccolti di anno in anno nelle stesse aree di campionamento. Benché il software sia stato appositamente creato per l'analisi di serie temporali di conteggi in cui vi siano osservazioni mancanti (ad esempio una o più aree non rilevate in uno degli anni considerati), è consigliabile, ai fini di una corretta valutazione degli andamenti, che i dati mancanti non eccedano i dati presenti. Per tale ragione si è scelto di utilizzare tutte quelle particelle e tutte quelle ZIO in cui i

conteggi siano stati ripetuti almeno 3 volte, su di un totale di 6 anni di rilevamento. Sono stati esclusi dalle analisi i dati delle particelle e delle ZIO, relativi agli anni di rilevamento con meno di 5 campionamenti puntiformi.

I dati utilizzati per il calcolo degli andamenti sono pertanto relativi ad un totale di 8 aree (su di un totale di 217 utilizzate per l'analisi degli andamenti a livello italiano): 2 ZIO e 6 particelle, elencate nella Tabella 0.2. I dati utilizzati nelle analisi sono relativi a 404 punti d'ascolto (60 eseguiti nel 2000, 35 nel 2001, 80 nel 2002, 81 nel 2003, 74 nel 2004 e 74 nel 2005). Il *software* utilizzato per il calcolo degli andamenti permette di analizzare un numero variabile di campionamenti nei diversi anni "pesando" i dati relativi a ciascuna area in relazione al numero di punti di ascolto eseguiti.

Delle 28 specie identificate quali appartenenti al gruppo delle *Farmland Bird Species*, 22 sono state rilevate nelle aree della Provincia autonoma di Bolzano sottoposte alla presente analisi. Le specie non rilevate, per motivi biogeografici, ambientali o di presenza sul territorio a basse densità, sono: Cappellaccia, Cutrettola, Beccamoschino, Canapino, Passera sarda, Zigolo nero. I dati a disposizione per le analisi riguardano un numero di osservazioni e di coppie stimate molto variabile (Tabella 0.3). Le specie quali Gheppio, Tortora selvatica, Saltimpalo e Strillozzo, sono stati escluse dalle analisi e dal calcolo del Farmland Bird Index, poiché presenti a bassissime densità nelle aree in esame. La Cornacchia grigia è stata esclusa dall'analisi per motivi legati alla coesistenza e intergradazione con le popolazioni di Cornacchia nera, dalla quale non sempre viene distinta. È stato inoltre escluso dall'analisi l'Usignolo di fiume, poiché non rilevato nel 2004. Il calcolo degli andamenti, effettuato con la metodologia prescelta, richiede infatti che sia presente almeno un dato di presenza per ciascun anno di riferimento. Nel caso assenza di dati di presenza per il primo o l'ultimo anno della serie si può limitare l'analisi ad un intervallo continuo più breve. È questo l'esempio dell'Upupa e dell'Usignolo non rilevati nel 2005. Le specie incluse nel *Farmland Bird Index* sono pertanto 16; l'indice relativo all'anno 2005 tiene in considerazione 14 specie.

Tabella 0.2. Particelle e ZIO utilizzate nel calcolo degli andamenti delle specie di ambiente agricolo e nella elaborazione del Farmland Bird Index.

Particelle	ZIO
TM88	Vinschgau - Val Venosta
PS27	Merano - Ora - Salorno
PS63	
PS65	
PS76	
QT10	

Tabella 0.3. Coppie totali stimate per ciascuna specie di ambiente agricolo nelle aree selezionate per il calcolo del Farmland Bird Index.

Codice Euring	Specie	Coppie totali stimate
2870	Poiana <i>Buteo buteo</i>	17,0
3040	Gheppio <i>Accipiter nisus</i>	8,5
6870	Tortora selvatica <i>Streptopelia turtur</i>	7,5
8460	Upupa <i>Upupa epops</i>	25,0
9760	Allodola <i>Alauda arvensis</i>	77,5
9920	Rondine <i>Hirundo rustica</i>	166,0
10010	Balestruccio <i>Delichon urbicum</i>	299,0
10200	Ballerina bianca <i>Motacilla alba</i>	84,0
11040	Usignolo <i>Luscinia megarhynchos</i>	45,0
11390	Saltimpalo <i>Saxicola torquatus</i>	1,0
12200	Usignolo di fiume <i>Cettia cetti</i>	20,0
15150	Averla piccola <i>Lanius collurio</i>	49,5
15490	Gazza <i>Pica pica</i>	36,5
15673	Cornacchia grigia <i>Corvus corone cornix</i>	18,0

15820	Storno <i>Sturnus vulgaris</i>	84,0
15912	Passera d'Italia <i>Passer italiae</i>	87,5
15980	Passera mattugia <i>Passer montanus</i>	29,5
16400	Verzellino <i>Serinus serinus</i>	48,5
16490	Verdone <i>Carduelis chloris</i>	35,5
16530	Cardellino <i>Carduelis carduelis</i>	84,5
16600	Fanello <i>Carduelis cannabina</i>	18,5
18820	Strillozzo <i>Emberiza calandra</i>	2,0

Andamenti delle specie di ambiente agricolo e Farmland Bird Index

La metodologia di analisi è la medesima utilizzata per il calcolo degli andamenti a livello nazionale. Qui di seguito oltre ai grafici relativi all'andamento dell'indicatore nel periodo 2000-2005 e la suddivisione delle specie a seconda della tendenza in atto, sono riportati per ciascuna specie i grafici relativi all'indice di popolazione nell'intervallo di tempo 2000-2005, la definizione della tendenza in atto, la variazione percentuale media annua e la differenza (Δ) dell'indice di popolazione tra il 2000 e il 2005.

Nei grafici degli andamenti di popolazione, riportati nel presente rapporto, l'asse delle ordinate rappresenta i valori dell'indice di ciascun anno di monitoraggio; il valore 100 corrisponde, per convenzione, all'indice dell'anno di confronto (nel presente caso indica il primo anno di monitoraggio cioè l'anno 2000).

Per facilitare il confronto con la situazione italiana, a ciascun grafico relativo alla Provincia autonoma di Bolzano viene affiancato il corrispettivo nazionale.

I valori del *Farmland Bird Index* calcolato per il periodo 2000-2005 sono riportati, per ciascun anno, nella Tabella 0.4.



Tabella 0.4 Valori assunti dal Farmland Bird Index nel periodo 2000-2005.

Anno	FBI
2000	100,0
2001	95,4
2002	103,6
2003	96,2
2004	74,8
2005	96,0



Le specie di ambiente agricolo mostrano complessivamente una lieve diminuzione, tra il 2000 e il 2005, pari al 4,0% (si veda il grafico dell'FBI regionale).


La quasi totalità delle specie è caratterizzata da andamenti non certi. Le uniche specie per le quali si è potuto stabilire una tendenza statisticamente significativa sono l'Allodola e l'Averla piccola, entrambe caratterizzate da un andamento negativo (moderato per l'Allodola e marcato per la l'Averla piccola). Entrambe le specie appaiono in diminuzione anche a livello nazionale, sebbene la tendenza alla diminuzione non risulti certa per la seconda delle specie


**FBI - Farmland Bird Index
Bolzano, 16 specie**





**FBI - Farmland Bird Index
Italia, 28 specie**

















CONSIDERAZIONI

Per quanto concerne le specie, i cui livelli di popolazione consentono il calcolo del *Farmland Bird Index*, va sottolineato che si tratta di "specie comuni di ambiente agricolo" a livello nazionale e che il loro utilizzo a livello provinciale sicuramente non risultare ottimale, soprattutto in considerazione della localizzazione geografica ed ambientale "estrema" della Provincia. Come è già stato sottolineato alcune delle specie sono infatti presenti nella Provincia a bassissime densità se non addirittura assenti. L'analisi degli andamenti di specie poco comuni e diffuse risulta scarsamente significativa, in quanto tali specie sono più soggette delle specie più numerose e a maggiore diffusione a fenomeni stocastici, non legati necessariamente alle pratiche agricole, che determinano ampie oscillazioni degli andamenti di popolazione.

Si ritiene pertanto opportuno lo sviluppo di un *Farmland Bird Index* basato su di un *set* di specie agricole comuni nel territorio provinciale. Il Programma Mito2000 ha, dal suo inizio, raccolto, in ogni punto di rilevamento, anche le caratteristiche ambientali della stazione, rendendo possibile la definizione delle effettive preferenze ambientali di ciascuna specie. L'analisi di tali dati potrebbe pertanto identificare un gruppo di specie da utilizzare in futuro per il calcolo dell'indicatore.

Per quanto concerne lo schema di campionamento delle aree in cui ripetere i rilevamenti, si sottolinea l'importanza di un monitoraggio continuato nel tempo e della raccolta di dati nel maggior numero di siti. Le analisi effettuate suggeriscono l'esecuzione di rilevamenti annuali. Relativamente al numero di aree in cui rilevare, l'esperienza condotta in altre regioni suggerisce, per la Provincia autonoma di Bolzano un numero di aree comprese tra 7 e 9. Data la natura del *Farmland Bird Index* si consiglia di escludere in futuro, dal gruppo di aree in cui effettuare i rilevamenti, le aree poste alle quote superiori. Sarebbe inoltre opportuno non includere nello schema di campionamento le particelle con una superficie ricadente all'interno del territorio provinciale inferiore al 50% della loro superficie complessiva.